

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (II e VIII)	»	20
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	25
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	27
GIUSTIZIA (II)	»	50
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	52
DIFESA (IV)	»	76
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	100
FINANZE (VI)	»	122
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	155
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	173
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	191

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Intesa Popolare): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Autonomia Sud-Lega Sud Ausonia-Popoli Sovrani d'Europa: Misto-ASud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Italia Libera-Liberali per l'Italia-Partito Liberale Italiano: Misto-IL-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL; Misto-Diritti e Libertà: Misto-DL.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	200
AFFARI SOCIALI (XII)	»	204
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	215
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	216
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	217
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	225
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	226
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	227

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013. Esame C. 5657 – Governo (Parere alla Commissione I) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 19 dicembre 2012. – Presidenza del presidente Doris LO MORO.

La seduta comincia alle 13.15.

Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013. Esame C. 5657 – Governo.
(Parere alla Commissione I).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Beatrice LORENZIN, *relatore*, nel dare conto delle disposizioni contenute nel decreto legge, evidenzia come esse siano complessivamente volte a disciplinare taluni aspetti del procedimento relativo alle elezioni politiche del 2013. A tal fine, il provvedimento, oltre a disporre la riduzione, in casi specifici, del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste dei candidati, ad intervenire « sul-

l'esonero delle sottoscrizioni » e ad incidere sull'operatività temporale delle cause di ineleggibilità, disciplina anche l'esercizio del diritto di voto di alcune particolari categorie di cittadini italiani temporaneamente all'estero per motivi di servizio e consente l'ammissione degli osservatori OSCE ai seggi elettorali. Al riguardo fa presente che, fatta eccezione per l'articolo 3, che novella « a regime » una norma della legge n. 470 del 1988 sull'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), le restanti disposizioni hanno carattere transitorio nonostante che, alla luce di alcuni precedenti di provvedimenti analoghi, sembrerebbe essersi consolidata una consuetudine che vede al termine della legislatura l'emanazione di un decreto legge volto a disciplinare proprio gli aspetti sopra richiamati. In ragione di ciò, ritiene che debba essere inserita nella proposta di parere una osservazione volta a segnalare l'opportunità di pervenire ad una disciplina stabile degli ambiti normativi sopra evidenziati, in particolare per quanto concerne le modalità di esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all'estero. Nel segnalare, infine, che anche l'articolo 1, comma 1, lettera c), nella parte in cui si riferisce alle « componenti politiche all'interno dei gruppi parlamen-

tari », contiene una locuzione che sembrerebbe utile chiarire in relazione alle caratteristiche proprie dell'ordinamento parlamentare, passa ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 5657 e rilevato che:

esso reca un contenuto omogeneo, essendo esclusivamente volto a regolare taluni aspetti delle consultazioni elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per l'anno 2013. A tale fine, esso introduce, "a regime", disposizioni in materia di Anagrafe degli italiani residenti all'estero, novellando la legge n. 470 del 1988 (si veda l'articolo 3), mentre tutte le ulteriori disposizioni assumono carattere transitorio, in quanto riferite al solo procedimento elettorale del 2013, anche laddove potrebbero invece essere inserite in un contesto stabile, come si desume, ad esempio, dalla circostanza che le norme relative al voto dei cittadini temporaneamente all'estero recate dall'articolo 2 erano già state introdotte, in termini sostanzialmente analoghi, anche all'articolo 3-*sexies* del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, in relazione alle elezioni politiche del 2006, all'articolo 2 del decreto-legge n. 24 del 2008, in relazione alle elezioni politiche del 2008, nonché, in relazione alle consultazioni referendarie, dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 3 del 2009 e dall'articolo 2 del decreto-legge n. 37 del 2011. Ulteriori disposizioni di carattere transitorio sono inoltre contenute all'articolo 1 che, limitatamente alle elezioni per il 2013, dispone la riduzione, in casi specifici, del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste dei candidati, introduce disposizioni "sull'esonerazione delle sottoscrizioni" e interviene sull'operatività temporale delle cause di ineleggibilità; in relazione alle suddette disposizioni, si segnala che al termine della XIV e al termine della XV legislatura, sono stati emanati – rispettivamente – il decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, e il decreto-legge 15 febbraio

2008, n. 24, i quali intervenivano allo stesso modo, seppur in termini diversi, sulle stesse materie;

il provvedimento, all'articolo 1, comma 1, lettera c), laddove si riferisce alle "componenti politiche all'interno dei gruppi parlamentari" contiene una locuzione della quale andrebbe chiarita la portata normativa, tenuto conto che le "componenti politiche" sono organicamente disciplinate nel solo Regolamento della Camera dei deputati, peraltro con riferimento esclusivo al Gruppo misto;

il decreto-legge, laddove all'articolo 2, comma 15, dispone che "*le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104*" trovano applicazione "*in quanto compatibili*", reca una disposizione che contiene un richiamo normativo effettuato in forma generica ed imprecisa;

infine, il disegno di legge di conversione è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) ed è provvisto della dichiarazione di esenzione dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2, che interviene mediante una disciplina transitoria a regolare le modalità di esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all'estero, riproducendo, sostanzialmente, il contenuto di disposizioni di analogo tenore relative alle elezioni politiche per gli anni 2006 e 2008 e alle consultazioni referendarie tenutesi nel 2009 e nel 2011, si dovrebbe valutare l'opportunità di inserire una disciplina a regime valida per tutte le consultazioni elettorali e referendarie, che potrebbe essere introdotta nell'ambito della legge 27

dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 1, lettera c), si do-

vrebbe chiarire il riferimento ivi contenuto alle "componenti politiche all'interno dei gruppi parlamentari" ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.20.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Cagliari (atto di citazione del dottor Renato Soru) (doc. IV-ter, n. 24) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	6
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti del deputato Aldo Di Biagio pendente presso il Giudice di pace di Roma (proc. n. 11/007359 RG PM 190) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
Sui lavori della Giunta	8

DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Cagliari (atto di citazione del dottor Renato Soru) (doc. IV-ter, n. 24).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, ricorda che, nella seduta del 31 ottobre scorso, il relatore Bianconi aveva avanzato una proposta d'insindacabilità.

Maurizio BIANCONI (PdL), *relatore*, la conferma.

Federico PALOMBA (IdV) voterà contro: le dichiarazioni di cui l'on. Silvio Berlusconi è chiamato a rispondere non

hanno a che fare con le sue funzioni di deputato e sono altamente offensive.

Marilena SAMPERI (PD) voterà anch'ella contro in ragione dei criteri, ormai consolidati, dettati dalla Corte costituzionale per ritenere applicabile la prerogativa dell'insindacabilità.

Roberto CASSINELLI (PdL) chiede che il voto sia rinviato per consentire al maggior numero di componenti di esprimersi sul punto.

Anna ROSSOMANDO (PD) considera inaccettabili proposte dilatorie, soprattutto alla luce del carico di lavoro che la Camera, nei suoi vari organi, ha svolto in questi ultimi giorni e al quale ella non si è sottratta.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, mette ai voti la proposta di rinviare il voto.

La Giunta respinge.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, pone dunque ai voti la proposta del relatore Bianconi.

La Giunta, a maggioranza, la respinge, deliberando pertanto di proporre all'Assemblea la sindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Berlusconi. Conferisce al deputato Palomba l'incarico di redigere la relazione.

Maurizio BIANCONI (PdL) presenterà una relazione di minoranza.

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti del deputato Aldo Di Biagio pendente presso il Giudice di pace di Roma (proc. n. 11/007359 RG PM 190).

(Seguito dell'esame e rinvio).

(Il deputato Maurizio Turco si allontana dall'Aula).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente e relatore*, ricorda che in data 7 novembre ebbe a rendere comunicazioni relative ad uno screezio intervenuto tra i deputati Aldo Di Biagio e Maurizio Turco in Assemblea, in ordine al quale pende un procedimento penale davanti al giudice di pace di Roma: in quella sede aveva posto il problema preliminare se considerare astrattamente possibile la cognizione del giudice sui fatti di causa, tale per cui avesse senso una deliberazione d'insindacabilità volta a impedire un giudizio di responsabilità, secondo i noti principi fissati dalla Corte costituzionale (rammenta, in particolare, le sentenze n. 1150 del 1988, n. 379 del 1996 e n. 265 del 1997).

La Giunta aveva deciso di sollecitare una conciliazione stragiudiziale della lite, tentativo al quale il solo deputato Di Biagio si è espressamente dichiarato disponibile con una lettera inviata il 26 novembre scorso: poiché, tuttavia, gli pare di aver colto dagli sviluppi dei contatti tra le parti che tale tentativo non sia andato a buon fine ed essendo ormai prossimo lo scioglimento delle Camere, ha posto la questione nuovamente all'ordine del giorno della Giunta.

Deve ricordare in proposito che, nella precedente seduta del 13 dicembre scorso,

la Giunta ha affrontato il caso relativo ai deputati Rampelli e Saltamartini, per il quale si ponevano le stesse problematiche costituzionali e parlamentari, deliberando all'unanimità nel senso dell'insindacabilità.

Si rimette comunque alle posizioni che i colleghi vorranno esprimere, dopo l'audizione del deputato interessato.

(Viene introdotto il deputato Aldo Di Biagio).

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) evidenzia, dando lettura di una lettera indirizzata al Presidente Castagnetti, il cui testo deposita, che l'evento per il quale pende il processo è stato motivato dall'agitazione parlamentare dei momenti concomitanti con lo svolgimento del voto di fiducia al Governo nella seduta del 14 ottobre 2011. Per quanto discutibile, il suo comportamento deve essere valutato alla luce di quel contesto. Ribadisce il suo rammarico per l'accaduto e chiarisce di aver varie volte ricercato un contatto con l'onorevole Turco per chiarire la situazione, sanare la controversia in via stragiudiziale ed evitare così sia alla Giunta per le autorizzazioni sia al Giudice di pace un superfluo carico di lavoro.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente e relatore*, gli domanda se, in definitiva, egli intenda scusarsi esplicitamente con il collega Maurizio Turco.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) crede che quanto ha detto e scritto sinora abbia già assunto univocamente il significato delle scuse.

(Il deputato Aldo Di Biagio si allontana dall'Aula).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente e relatore*, propone che sia fatto conoscere il contenuto dell'audizione odierna al deputato Maurizio Turco e verificare se questi ritenga sufficiente la formula usata dal deputato Di Biagio.

Dopo interventi di Marilena SAMPERI (PD) e Maurizio PANIZ (PdL), Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) sottolinea che le minacce pretesamente rivolte da Aldo Di Biagio a Maurizio Turco sono – a suo avviso – totalmente prive di capacità intimidatoria.

Concordando la Giunta, Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente e relatore*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Giunta

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, avverte che sono ancora pendenti sul ruolo della Giunta questioni d'insindacabilità parlamentare relative ai deputati Goisis e Pini e all'ex deputato Di Giandomenico, oltre ad altre sulla cui persistente attualità sono in corso verifiche. Le porrà all'ordine del giorno di un'eventuale seduta da te-

nersi nell'anno nuovo solo in caso di sollecitazione da parte dei gruppi interessati. Coglie l'occasione per ringraziare tutti i componenti per il lavoro svolto nella legislatura che volge al termine e per la complessiva correttezza del confronto politico.

Maurizio PANIZ (PdL) intende ringraziare in modo non formale il Presidente della Giunta per le autorizzazioni per la saggezza e l'equilibrio mostrati nella conduzione dei lavori su tutto l'arco della legislatura. Crede che in taluni momenti ciò non sia stato facile ma il Presidente si è dimostrato ampiamente all'altezza della situazione.

Marilena SAMPERI (PD), Federico PALOMBA (IDV) e Armando DIONISI (UdCpTP) si associano.

La seduta termina alle 9.40.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. Atto n. 521 (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere dei Relatori</i>)	14
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	17

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 dicembre 2012. – Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.

Atto n. 521.

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Donatella FERRANTI (PD), *relatore per la II Commissione*, presenta, anche a nome della collega Santelli, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*). Ne illustra i contenuti per le parti attinenti più da vicino la competenza della Commissione giustizia e si sofferma in particolare sulla scelta di non inserire

osservazioni o condizioni relativamente all'individuazione della cosiddetta terza categoria di reati ostativi alla candidabilità, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del testo, ma di riportare nelle premesse della proposta di parere le considerazioni emerse in merito nel corso del dibattito, affinché il Governo possa tenerne conto in vista dell'emanazione del decreto legislativo.

Jole SANTELLI (Pdl), *relatore per la I Commissione*, fa presente che le relatrici hanno definito un parere molto articolato al fine di intervenire su alcuni aspetti del provvedimento che potevano dare luogo ad incertezze in sede applicativa nonché su profili di particolare delicatezza. Ciò al fine di evitare che si dia luogo a contenziosi al momento della applicazione di alcune disposizioni recate dal provvedimento.

Sottolinea, dunque, come con i rilievi contenuti nella proposta di parere elaborata si sia inteso fare chiarezza per una migliore applicazione del testo in esame.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritiene che lo schema di decreto all'esame delle Commissioni costituisca un passo avanti nell'indicazione di criteri che diano delle indicazioni circa le candidature in Parlamento e nelle altre assemblee. Ritiene corretta anche l'esistenza di uno spazio di discrezionalità lasciato alle decisioni dei partiti cui competerà la scelta ultima dei candidati anche nel caso in cui abbiano riportato condanne penali non ostantive ai sensi del provvedimento. Ritiene opportuna anche la scelta relativa alla norma transitoria relativa alle ipotesi di patteggiamento dal momento che il legislatore non potrebbe appurare retroattivamente a detto istituto conseguenze che l'autore non poteva prendere in considerazione al momento della relativa definizione. A tal proposito non condivide neppure il parere del Senato con riferimento al patteggiamento applicato all'esito dell'udienza che non dovrebbe essere trattato diversamente solo perché l'applicazione della pena su richiesta avviene in seguito ad ulteriori fasi indipendenti dalla volontà del richiedente.

Osserva, poi, che la scelta rimessa al legislatore attraverso la delega pare sufficientemente ragionevole anche in relazione alla individuazione dei reati previsti dal codice penale dalla lettera c) dell'articolo 1 dello schema. Sul punto potrebbero esistere anche soluzioni diverse, ma ogni soluzione che cercasse di discriminare tra reati da cui dovrebbe discendere l'incandidabilità e reati cui esse non conseguirebbe, presenterebbe inconvenienti e rischi di incostituzionalità. Da rivedere, invece, il rinvio all'articolo 278 del codice di procedura penale che desta perplessità vista la sua *ratio*. Condivide l'esigenza di un maggior chiarimento circa il rapporto tra la pena accessoria dell'interdizione e la incandidabilità soprattutto per le diverse soglie di operatività previste a seconda dell'entità della condanna alla reclusione.

Altrettanto dicasi per quanto concerne la durata dell'incandidabilità e il rapporto con la riabilitazione o la revoca di quest'ultima.

Anche in tal caso la scelta può prevedere di prendere in considerazione o meno

l'istituto, ad esempio non attribuendo alla riabilitazione alcun effetto sull'incandidabilità, opzione consentita dall'attuale formulazione dell'articolo 178 del codice penale, ma che potrebbe risultare poco attenta al fatto di favorire condotte riparatorie.

L'oratore osserva poi come un'ulteriore riflessione dovrebbe essere effettuata dal Governo nel caso in cui l'incandidabilità riguardi una persona chiamata a far parte dell'esecutivo.

L'articolo 6 non distingue tra il caso di un aspirante che sia già membro del Parlamento ed uno che non lo sia e ciò pare giustificato dalla diversità degli organi interessati, ma quello che merita un approfondimento è il meccanismo di dichiarazione della decadenza dall'incarico ricoperto nel caso del Presidente del Consiglio che, a suo avviso, sarebbe più opportuno che avvenisse su proposta dei Presidenti di Camera e Senato o che fosse addirittura rimesso alla deliberazione delle medesime.

Si tratta, ovviamente, di una questione delicata, ma che, in assenza di criteri direttivi in merito, meriterebbe un supplemento di analisi anche alla luce dei meccanismi costituzionali che contraddistinguono il rapporto tra Parlamento e Governo.

Quel che appare, comunque, singolare è il rinvio operato dallo schema al Ministro dell'Interno che appare all'oratore ben poco opportuno.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) prende atto di quanto testé evidenziato dal collega Contento riguardo a punti rilevanti, richiamando in particolare con i rilievi che attengono al patteggiamento e l'importanza di una netta distinzione tra interdizione ed incandidabilità, che emerge anche dalle osservazioni contenute nella proposta di parere.

Ritiene altresì rilevante l'ulteriore questione richiamata dal collega Contento considerata la necessità di prevedere il medesimo obbligo per chi riveste una carica di Governo a prescindere che sia un parlamentare o meno.

Rileva inoltre, in termini generali, come la disciplina in esame sia più tenue rispetto a quella vigente per gli altri organi di governo territoriale ma si tratta comunque di un risultato importante che porta ad un regime più severo in termini complessivi. È stato altresì un percorso definito concordemente dalle forze politiche e questo rappresenta certamente un positivo passo in avanti rispetto al passato.

David FAVIA (IdV) rileva come per il Parlamento la decadenza sia prevista dall'articolo 3 mentre per altri soggetti, come i consiglieri regionali e altri appartenenti agli enti locali, sembrerebbe che non vi sia tale previsione.

Roberto ZACCARIA (PD) esprime un giudizio nel complesso positivo rispetto alla proposta di parere presentata che tiene conto di quanto emerso dal dibattito. Rispetto alla formulazione di tale proposta prospetta l'opportunità di eliminare, nelle premesse, l'inciso « nonostante la delega », in modo da non insinuare il dubbio che lo schema in esame non sia conforme alla legge delega, e rivedere il terzo periodo delle premesse, nella parte in cui si fa riferimento a quanto emerso dal dibattito, specificando che l'incongruità è stata rilevata « da alcuni », in modo da essere più rispondenti a quanto realmente accaduto.

Preannuncia quindi il voto favorevole ed auspica che il Governo tenga conto dei rilievi formulati in questa sede.

Nicola MOLTENI (LNP) intervenendo a nome del gruppo della Lega Nord Padania, sottolinea preliminarmente come lo schema di decreto in esame sia diretto ad attuare una delle poche leggi per le quali la Lega ha votato convintamente a favore pur trovandosi all'opposizione. Ritiene che nell'ambito della legge anticorruzione la delega in materia di incandidabilità possa essere ritenuta uno dei punti più qualificanti, essendo diretta a ridurre sensibilmente la presenza nel Parlamento e nel Governo, oltre che nelle regioni e negli altri enti locali di persone condannate. Molto probabilmente in astratto si sarebbe

potuta approvare una disciplina sulla incandidabilità migliore, cioè maggiormente rigorosa, tuttavia le particolari condizioni politiche attuali non avrebbero potuto consentire l'approvazione di una disciplina migliore rispetto a quella prevista dallo schema di decreto in esame, così come potrebbe essere corretto qualora il Governo tenesse in debito conto il parere che verrà espresso dalle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia della Camera dei deputati. A tale proposito auspica fortemente che il Governo non tenga il medesimo atteggiamento di chiusura con il quale ha preso atto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari in occasione della riforma della geografia giudiziaria.

Prima di concludere preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul parere sullo schema di decreto, precisando che la Lega al Senato ha votato contro la proposta di parere dei relatori non perché fosse contraria all'esigenza di avere finalmente delle « liste pulite » di candidati quanto piuttosto con l'obiettivo di stimolare il Governo ad approvare definitivamente un testo più rigoroso rispetto a quello presentato alle Camere, sempre nel rispetto dei principi di delega.

Invita pertanto la Presidenza delle Commissioni riunite a porre in votazione nella seduta odierna la proposta di parere, al fine di escludere il rischio di incomprensioni da parte dell'opinione pubblica in merito alla possibilità di eventuali atteggiamenti dilatori.

Carmelo BRIGUGLIO (FLpTP), pur ritenendo che il parere che le Commissioni si accingono ad esprimere al Governo avrebbe potuto essere più « vigoroso », dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere delle relatrici. Sottolinea come l'adozione del testo unico oggetto dello schema di decreto in esame costituisca una importante vittoria, che non era affatto sicura, della politica e del Parlamento.

Maria Piera PASTORE (LNP) chiede alle relatrici in che modo si possa applicare il regime delle incandidabilità ai deputati e senatori eletti all'estero, atteso che questi ultimi non sono residenti in Italia e sono quindi soggetti alla giurisdizione e al codice penale dei Paesi di residenza.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che lo schema di decreto legislativo così come la stessa proposta di parere siano troppo poco incisivi rispetto all'esigenza di « liste pulite » avvertita fortemente dalla società civile. In particolare, sottolinea come il Governo, compiendo un vero e proprio eccesso di delega, abbia reso ancora più fiacca la delega, che di per sé sarebbe dovuta essere più rigorosa. A tale proposito ritiene che non sia conforme ai principi di delega l'individuazione della terza categoria dei delitti ostativi alla candidatura nell'ambito dei delitti puniti con una pena detentiva nel massimo superiore a quattro anni, anziché non inferiore a tre anni. Invita i relatori a inserire nel parere una condizione che evidenzia tale eccesso di delega.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) chiede chiarimenti al rappresentante del Governo sulla questione posta dalla collega Pastore in merito ai reati commessi all'estero da parte di cittadini italiani per comprendere se anche in questo caso, come sarebbe giusto, sia applicabile la nuova disciplina sulla incandidabilità.

Matteo BRAGANTINI (LNP) ricorda che il suo gruppo aveva chiesto che si disponesse chiaramente in modo da escludere che possano entrare in Parlamento soggetti condannati per reati gravi in via definitiva o anche condannati solo in primo grado quando i reati contestati sono gravissimi, quali ad esempio l'associazione a delinquere di stampo mafioso e i reati in danno di minori. Prende atto che si va verso una disciplina non così rigorosa, ma ritiene in ogni caso che il risultato raggiunto debba essere salutato con soddisfazione.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore per la II Commissione*, replica all'onorevole Favia che in realtà le questioni da lui poste trovano risposta negli articoli 9, 8 e 11. In merito alla questione sollevata dall'onorevole Palomba dichiara che a suo parere non vi è alcun eccesso di delega, avendo il Governo effettuato una scelta nell'ambito dei principi di delega che può non essere condivisa per ragioni di opportunità. Non si tratta comunque di una violazione della delega, considerato che è stato lasciato al Governo un margine di scelta relativamente ai delitti della cosiddetta terza categoria. In merito alla questione posta dall'onorevole Pastore, osserva che in realtà l'ordinamento già regola l'ipotesi in cui un cittadino italiano commetta dei reati all'estero e sia condannato con una sentenza di un'autorità straniera, prevedendo delle modalità di riconoscimento di tale sentenza in relazione alle leggi italiane.

David FAVIA (IdV) ritiene che la risposta della relatrice Ferranti sia soddisfacente in relazione alle elezioni regionali, ma non a quelle locali.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, a nome delle relatrici, riformula la proposta di parere tenendo conto di quanto evidenziato dal collega Zaccaria (*vedi allegato 2*).

Enrico COSTA (PdL) osserva che la scelta di non esprimere il parere nella seduta di ieri subito dopo le relazioni, come invece ha fatto il Senato, ha consentito di formulare un parere sostanzialmente costruttivo volto a migliorare lo schema di decreto in esame. A tale proposito ringrazia i relatori che sono riusciti a sintetizzare le diverse questioni emerse nel corso del dibattito ed in particolare la questione da lui sollevata circa l'esigenza di individuare i delitti da inserire nella cosiddetta terza categoria facendo riferimento non soltanto all'entità della pena massima prevista dalla legge, quanto piuttosto ad un criterio sostanziale, come potrebbe essere la circostanza aggravante

di cui all'articolo 61, n. 9, del codice penale, dal quale risulti una sorta di incompatibilità del reo con l'esercizio di funzioni pubbliche elettive. È sicuro che il Governo terrà conto di tale questione che è stata opportunamente inserita nella proposta di parere dei relatori.

Rileva che la circostanza che il suo gruppo voterà oggi a favore della proposta di parere in esame è la prova di quanto non siano fondate le accuse mosse al PdL da parte del Presidente della Commissione giustizia in una intervista pubblicata oggi in un quotidiano a diffusione nazionale. Non è assolutamente vero che il PdL abbia voluto mettere in pericolo l'approvazione del provvedimento o che si chiude a riccio ogni volta in cui siano affrontate dal Parlamento questioni attinenti alla legalità così come non è assolutamente vero che vi sia stata una sorta di condizionamento nei confronti del Ministro affinché si procedesse ad una attuazione fiacca dei principi di delega. Ritiene che sia estremamente grave che affermazioni di valenza meramente politica siano state fatte dal Presidente della Commissione giustizia sottoli-

neando espressamente il proprio ruolo istituzionale, che invece dovrebbe essere a garanzia di tutti i gruppi.

Federico PALOMBA (IdV) interviene per dichiarazione di voto rilevando come i relatori non abbiano risposto in maniera esaustiva alla sua richiesta di chiarimento in merito all'ipotesi di eccesso di delega. Pur ritenendo che il testo in esame non esaudisca l'esigenza di avere delle liste pulite di candidati, dichiara il proprio voto a favore della proposta di parere dei relatori in quanto si tratta pur sempre di un passo in avanti rispetto ad una lacuna normativa inaccettabile.

Il sottosegretario Saverio RUPERTO prende atto della proposta di parere delle relatrici, come riformulata, e ringrazia le Commissioni per lavoro svolto.

Le Commissioni approvano la proposta di parere delle relatrici, come da ultimo riformulata.

La seduta termina alle 16.25.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi (Atto n. 521).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni I e II,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi »;

rilevato che all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo, nell'attuare il principio di delega, di cui all'articolo 1, comma 64, relativo alla individuazione di altri delitti (la cosiddetta terza categoria rispetto alle prime due attinenti ai delitti distrettuali ed ai delitti contro la pubblica amministrazione) puniti con una pena edittale superiore nel massimo a tre anni dalla cui condanna non inferiore a due anni derivi l'incandidabilità, si è riferito ai delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale;

richiamato il dibattito svoltosi in Commissione dal quale sono emersi alcuni rilievi sulla scelta operata dal Governo, in quanto, da un lato, si è rilevato come, nonostante la delega, siano stati esclusi dal novero dei delitti ostativi alla candidabilità tutti quelli puniti con una pena edittale superiore nel massimo a tre anni ma inferiore nel massimo a quattro anni, e, dall'altro, è stata evidenziata l'incongruità della individuazione della terza categoria di delitti, utilizzando il criterio dell'entità della pena massima edittale anziché un

criterio sostanziale dal quale risulti evidentemente l'inopportunità che il soggetto condannato per un determinato delitto possa esercitare funzioni pubbliche elettive: secondo quest'ultima tesi, il Governo avrebbe dovuto procedere ad una elencazione tassativa dei delitti ostativi alla candidabilità ovvero individuare un parametro dal quale sia desumibile l'incompatibilità con l'esercizio delle funzioni pubbliche elettive, come potrebbe essere ad esempio l'applicazione della aggravante relativa all'aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, di cui all'articolo 61, comma 9, del codice penale;

ritenuto che nel caso di specie è stato rimesso al legislatore delegato il compito di individuare i delitti riconducibili alla terza categoria con il limite che non si tratti di delitti puniti con una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, e preso atto che il Governo ha ritenuto di utilizzare un criterio oggettivo, quale l'applicabilità delle disposizioni sulle misure cautelari e quindi la pericolosità sociale del reo;

rilevato peraltro che la scelta operata dal Governo comporta l'esclusione dalla terza categoria di una serie di delitti che, ai sensi della delega, potrebbero comunque esservi ricompresi, la cui commissione appare incompatibile con l'esercizio di funzioni pubbliche elettive;

espresse delle riserve sulla scelta di determinare l'entità della pena ai sensi

dell'articolo 278 del codice di procedura penale, trattandosi di un criterio previsto nel caso in cui non sia stata una sentenza di condanna;

ritenuto che la scelta di prevedere all'articolo 16, comma 1, una disciplina transitoria secondo cui l'equiparazione dell'applicazione della pena su richiesta delle parti alla condanna si applica solo per le sentenze pronunciate successivamente all'entrata in vigore del testo unico sia dettata da esigenze di garanzia dell'imputato che nel momento in cui ha deciso di patteggiare non aveva potuto valutare le conseguenze della sua scelta in merito alla incandidabilità;

ritenuto che sarebbe opportuno valutare se le predette esigenze di garanzia sussistano anche per il cosiddetto patteggiamento allargato, considerato che questo può comportare l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, che costituiscono comunque degli effetti negativi a carico dell'imputato, in quanto in caso negativo si potrebbe determinare una violazione del principio di uguaglianza, considerato che una medesima norma transitoria non è prevista per le sentenze di condanna;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità:

1. all'articolo 2, comma 2, all'articolo 5, comma 2, all'articolo 9, comma 2, e all'articolo 12, comma 2, di chiarire che l'accertamento d'ufficio della mancanza delle condizioni di incandidabilità in capo ai soggetti inclusi nelle liste elettorali è un atto comunque dovuto da parte dell'ufficio competente, sopprimendo conseguentemente il riferimento agli atti e documenti di cui gli uffici competenti vengano comunque in possesso;

2. al medesimo articolo 2, comma 3, di prevedere la possibilità di ricorrere anche contro le dichiarazioni di mancata

proclamazione adottate ai sensi del comma 4 in caso di incandidabilità sopravvenuta o accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2;

3. all'articolo 3, comma 1, primo periodo, di aggiungere dopo la parola « sopravvenga » le parole « o comunque sia accertata », in modo da tenere conto delle cause di incandidabilità che, per quanto già sussistenti prima della proclamazione dell'eletto, siano state accertate solo successivamente;

4. all'articolo 3, comma 2, di prevedere che la Camera interessata procede nelle forme previste dai propri regolamenti interni;

5. all'articolo 5, comma 3, di prevedere la possibilità di ricorso anche avverso la dichiarazione di decadenza del membro del Parlamento europeo adottata ai sensi del comma 5;

6. di coordinare l'articolo 9, comma 1 – che prevede che il candidato, « oltre alla documentazione prevista dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 », renda una dichiarazione sostitutiva attestante la insussistenza di cause di incandidabilità – con il richiamato articolo 9 della legge n. 108 del 1968, ai sensi del quale la dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di incandidabilità deve essere contenuta nella dichiarazione di accettazione della candidatura: il coordinamento tra le due disposizioni si impone tanto più in quanto le due previsioni sembrano comportare, in caso di inosservanza, conseguenze penali diverse;

7. all'articolo 9, comma 3, di prevedere la possibilità di ricorso anche avverso la dichiarazione di mancata proclamazione adottata ai sensi del comma 4;

8. di coordinare l'articolo 12, comma 1 – che prevede che il candidato, « oltre alla documentazione prevista da altre disposizioni normative », renda una dichiarazione sostitutiva attestante la insussistenza di cause di incandidabilità – con gli articoli 28 e 32 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, ai sensi dei quali la dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di incandidabilità deve essere contenuta nella dichiarazione di accettazione della candidatura: il coordinamento tra le due disposizioni si impone tanto più in quanto le due previsioni comportano, in caso di inosservanza, conseguenze diverse;

9. all'articolo 12, comma 3, di prevedere la possibilità di ricorso anche avverso la dichiarazione di mancata proclamazione adottata ai sensi del comma 4;

10. all'articolo 13, comma 3, di sostituire le parole «Nel caso in cui il

delitto» con le seguenti: «Nel caso in cui dalla sentenza risulti che il delitto»;

11. all'articolo 16, comma 2, di precisare che le disposizioni di cui al testo unico che si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000 sono esclusivamente quelle previste per l'accertamento della incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi (Atto n. 521).

PARERE APPROVATO

Le Commissioni I e II,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi »;

rilevato che all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo, nell'attuare il principio di delega, di cui all'articolo 1, comma 64, relativo alla individuazione di altri delitti (la cosiddetta terza categoria rispetto alle prime due attinenti ai delitti distrettuali ed ai delitti contro la pubblica amministrazione) puniti con una pena edittale superiore nel massimo a tre anni dalla cui condanna non inferiore a due anni derivi l'incandidabilità, si è riferito ai delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale;

richiamato il dibattito svoltosi in Commissione dal quale sono emersi alcuni rilievi sulla scelta operata dal Governo, in quanto, da un lato, si è rilevato come siano stati esclusi dal novero dei delitti ostativi alla candidabilità tutti quelli puniti con una pena edittale superiore nel massimo a tre anni ma inferiore nel massimo a quattro anni, e, dall'altro, è stata da alcuni evidenziata l'incongruità della individuazione della terza categoria di delitti, utilizzando il criterio dell'entità della pena massima edittale anziché un criterio so-

stanziale dal quale risulti evidentemente l'inopportunità che il soggetto condannato per un determinato delitto possa esercitare funzioni pubbliche elettive: secondo quest'ultima tesi, il Governo avrebbe dovuto procedere ad una elencazione tassativa dei delitti ostativi alla candidabilità ovvero individuare un parametro dal quale sia desumibile l'incompatibilità con l'esercizio delle funzioni pubbliche elettive, come potrebbe essere ad esempio l'applicazione della aggravante relativa all'aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, di cui all'articolo 61, primo comma, numero 9, del codice penale;

rilevato che è stato rimesso al legislatore delegato il compito di individuare i delitti riconducibili alla terza categoria con il limite che non si tratti di delitti puniti con una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, e preso atto che il Governo ha ritenuto di utilizzare un criterio oggettivo, quale l'applicabilità delle disposizioni sulle misure cautelari e quindi la pericolosità sociale del reo;

rilevato peraltro che la scelta operata dal Governo comporta l'esclusione dalla terza categoria di una serie di delitti che, ai sensi della delega, potrebbero comunque esservi ricompresi, la cui commissione appare incompatibile con l'esercizio di funzioni pubbliche elettive;

espresse delle riserve sulla scelta di determinare l'entità della pena ai sensi

dell'articolo 278 del codice di procedura penale, trattandosi di un criterio previsto nel caso in cui non vi sia stata una sentenza di condanna;

ritenuto che la scelta di prevedere all'articolo 16, comma 1, una disciplina transitoria secondo cui l'equiparazione dell'applicazione della pena su richiesta delle parti alla condanna si applica solo per le sentenze pronunciate successivamente all'entrata in vigore del testo unico sia dettata da esigenze di garanzia dell'imputato che nel momento in cui ha deciso di patteggiare non aveva potuto valutare le conseguenze della sua scelta in merito alla incandidabilità;

ritenuto che sarebbe opportuno valutare se le predette esigenze di garanzia sussistano anche per il cosiddetto patteggiamento allargato, considerato che questo può comportare l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, che costituiscono comunque degli effetti negativi a carico dell'imputato, in quanto in caso negativo si potrebbe determinare una violazione del principio di uguaglianza, considerato che una medesima norma transitoria non è prevista per le sentenze di condanna;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità:

1. all'articolo 2, comma 2, all'articolo 5, comma 2, all'articolo 9, comma 2, e all'articolo 12, comma 2, di chiarire che l'accertamento d'ufficio della mancanza delle condizioni di incandidabilità in capo ai soggetti inclusi nelle liste elettorali è un atto comunque dovuto da parte dell'ufficio competente, sopprimendo conseguentemente il riferimento agli atti e documenti di cui gli uffici competenti vengano comunque in possesso;

2. al medesimo articolo 2, comma 3, di prevedere la possibilità di ricorrere anche contro le dichiarazioni di mancata

proclamazione adottate ai sensi del comma 4 in caso di incandidabilità sopravvenuta o accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2;

3. all'articolo 3, comma 1, primo periodo, di aggiungere dopo la parola « sopravvenga » le parole « o comunque sia accertata », in modo da tenere conto delle cause di incandidabilità che, per quanto già sussistenti prima della proclamazione dell'eletto, siano state accertate solo successivamente;

4. all'articolo 3, comma 2, di prevedere che la Camera interessata procede nelle forme previste dai propri regolamenti interni;

5. all'articolo 5, comma 3, di prevedere la possibilità di ricorso anche avverso la dichiarazione di decadenza del membro del Parlamento europeo adottata ai sensi del comma 5;

6. di coordinare l'articolo 9, comma 1 – che prevede che il candidato, « oltre alla documentazione prevista dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 », renda una dichiarazione sostitutiva attestante la insussistenza di cause di incandidabilità – con il richiamato articolo 9 della legge n. 108 del 1968, ai sensi del quale la dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di incandidabilità deve essere contenuta nella dichiarazione di accettazione della candidatura: il coordinamento tra le due disposizioni si impone tanto più in quanto le due previsioni sembrano comportare, in caso di inosservanza, conseguenze penali diverse;

7. all'articolo 9, comma 3, di prevedere la possibilità di ricorso anche avverso la dichiarazione di mancata proclamazione adottata ai sensi del comma 4;

8. di coordinare l'articolo 12, comma 1 – che prevede che il candidato, « oltre alla documentazione prevista da altre disposizioni normative », renda una dichiarazione sostitutiva attestante la insussistenza di cause di incandidabilità – con gli articoli 28 e 32 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, ai sensi dei quali la dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di incandidabilità deve essere contenuta nella dichiarazione di accettazione della candidatura: il coordinamento tra le due disposizioni si impone tanto più in quanto le due previsioni comportano, in caso di inosservanza, conseguenze diverse;

9. all'articolo 12, comma 3, di prevedere la possibilità di ricorso anche avverso la dichiarazione di mancata proclamazione adottata ai sensi del comma 4;

10. all'articolo 13, comma 3, di sostituire le parole «Nel caso in cui il

delitto» con le seguenti: «Nel caso in cui dalla sentenza risulti che il delitto»;

11. all'articolo 16, comma 2, di precisare che le disposizioni di cui al testo unico che si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000 sono esclusivamente quelle previste per l'accertamento della incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluoranti ad effetto serra. Atto n. 517 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni</i>)	20
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	23
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	24
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) N. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico. Atto n. 519 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	21

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 18.

Schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluoranti ad effetto serra.

Atto n. 517.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo rinviato nella seduta dell'11 dicembre scorso.

Angelo ALESSANDRI (Misto) in sostituzione del relatore per la VIII Commissione, onorevole Tortoli, impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna, anche a nome del relatore per la II Commissione, presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento con condizioni e con osservazioni (*vedi allegato 1*), che illustra sinteticamente.

Aurelio Salvatore MISITI (Misto-G.Sud-PPA) ritiene che sarebbe più opportuno trasformare in osservazioni le due condizioni contenute nella proposta di parere formulata dal relatore.

Manlio CONTENUTO (PdL) in relazione alla proposta di parere presentata, dichiara di condividere la scelta di prevedere

delle condizioni, ritenendo che le questioni sollevate meritino una dovuta attenzione da parte del Governo. Per quanto attiene lo schema di decreto in esame, evidenzia l'esigenza di meglio approfondire l'ambito di applicazione soggettiva delle disposizioni ivi contenute, per verificare in particolare se i diversi adempimenti previsti, nonché le conseguenti sanzioni, siano applicabili, come sarebbe opportuno, ai soli operatori che svolgono interventi di manutenzione sulle apparecchiature ovvero anche nei confronti dei proprietari degli stessi. Ritiene che, qualora si trattasse di una applicazione allargata ai proprietari delle apparecchiature, vi sarebbe il rischio, non solo di prevedere ulteriori adempimenti nei confronti dei soggetti privati relativamente a disposizioni riconducibili alla normativa europea, ma di ipotizzare delle vere e proprie forme di responsabilità per fatti altrui.

Alessio BONCIANI (UdCpTP), intervenendo per una precisazione, fa presente che dalla lettura del provvedimento sembra emergere con sufficiente chiarezza il fatto che i proprietari delle apparecchiature e degli impianti di cui trattasi sono assoggettabili alle sanzioni previste dal provvedimento in esame, solo nel caso in cui essi si rivolgano per gli interventi di installazione o manutenzione a personale non in possesso delle richieste attestazioni professionali.

Il sottosegretario di Stato Tulio FANELLI conferma quanto appena detto dal deputato Bonciani in ordine alla responsabilità dei proprietari delle apparecchiature e degli impianti ai quali si riferisce il provvedimento in esame, precisando che le sanzioni in esso previste si applicano a tali soggetti solo nel caso in cui essi si rivolgano a personale non in possesso delle richieste attestazioni professionali.

Quanto alle condizioni contenute nella proposta di parere presentata, dichiara di condividere lo spirito e le finalità della prima condizione; esprime, invece, forti perplessità sul contenuto della seconda condizione, che rischia di rendere sostanzialmente

inefficace l'apparato sanzionatorio introdotto dal provvedimento in esame.

Manlio CONTENUTO (Pdl), preso atto dei chiarimenti da parte del rappresentante del Governo, invita i relatori a chiarire nelle premesse della proposta di parere che le sanzioni si applicano ai proprietari delle apparecchiature e degli impianti solo nel caso in cui questi non si rivolgano per la loro installazione o manutenzione agli operatori legittimati appositamente. Ritiene inoltre opportuno mantenere la possibilità di obblare almeno a favore dei proprietari nelle ipotesi in cui abbiano commesso il citato illecito amministrativo, trattandosi pur sempre di una condotta connessa all'inadempimento di una serie di prescrizioni formali.

Angelo ALESSANDRI (Misto), alla luce del dibattito svolto, presenta – anche a nome del relatore per la II Commissione – una nuova formulazione del parere favorevole con condizioni e con osservazioni (*vedi allegato 2*), di cui raccomanda l'approvazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni, come riformulata dai relatori.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) N. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico.

Atto n. 519.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo rinviato nella seduta dell'11 dicembre scorso.

Alessio BONCIANI (UdCpTP), *relatore per la VIII Commissione*, presenta, anche a nome del relatore per la II Commissione, una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole presentata dai relatori.

La seduta termina alle 18.20.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluoranti ad effetto serra (Atto n. 517).

PROPOSTA DI PARERE

Le Commissioni riunite II Commissione (Giustizia) e VIII Commissione (Ambiente, territorio, e lavori pubblici);

esaminato lo schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluoranti ad effetto serra (atto n. 517);

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia espressamente previsto al comma 2 dell'articolo 4 che la sanzione introdotta dalla medesima norma non si applica alle attività di semplice ricarica degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, giacché tali attività, non comportando né raccolta, né stoccaggio di gas fluorurati, non possono in alcun modo essere fatte rientrare nelle attività di recupero soggette agli obblighi imposti dalla normativa europea e, conseguentemente, all'apparato sanzionatorio introdotto dal provvedimento in titolo;

2) sia soppresso l'articolo 14, che esclude l'applicazione del pagamento in misura ridotta alle sanzioni disciplinate dal provvedimento.

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di inasprire talune sanzioni previste nel provvedimento in titolo, al fine di rendere l'apparato sanzionatorio che si introduce coerente con il principio di proporzionalità della sanzione rispetto al valore del bene protetto e alla gravità della sua lesione;

b) valuti il Governo l'opportunità di rivedere la misura delle sanzioni per quelle fattispecie consistenti in violazioni di natura meramente formale e prive di una concreta offensività rispetto al bene giuridico tutelato;

c) valuti il Governo l'opportunità di ridurre lo spazio edittale delle sanzioni che si introducono, al fine di rendere più certo e più chiaro per i soggetti che operano nel settore il quadro regolatorio e di rendere più omogenea e uniforme la sua applicazione su tutto il territorio nazionale.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluoranti ad effetto serra (Atto n. 517).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VIII (Ambiente, territorio, e lavori pubblici);

esaminato lo schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluoranti ad effetto serra (Atto n. 517);

rilevata l'opportunità di chiarire che le sanzioni si applicano ai proprietari delle apparecchiature e degli impianti solo nel caso in cui non si avvalgano di operatori in possesso della prescritta certificazione;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia espressamente previsto all'articolo 4, comma 2, che la sanzione introdotta dalla medesima norma non si applica alle attività di semplice ricarica degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, giacché tali attività, non comportando né raccolta, né stoccaggio di gas fluorurati, non possono in alcun modo essere fatte rientrare nelle attività di recupero soggette agli obblighi imposti dalla normativa europea e, conseguentemente, all'apparato sanzionatorio introdotto dal provvedimento in titolo;

2) sia modificato l'articolo 14 nel senso di prevedere che alle sanzioni comminate nei confronti dei proprietari delle apparecchiature e degli impianti che non si siano avvalsi di operatori in possesso della prescritta certificazione, sia applicabile il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di inasprire talune sanzioni previste nel provvedimento in titolo, al fine di rendere l'apparato sanzionatorio coerente con il principio di proporzionalità della sanzione rispetto al valore del bene protetto e alla gravità della sua lesione;

b) valuti il Governo l'opportunità di rivedere la misura delle sanzioni per quelle fattispecie consistenti in violazioni di natura meramente formale e prive di una concreta offensività rispetto al bene giuridico tutelato;

c) valuti il Governo l'opportunità di ridurre lo spazio edittale delle sanzioni che si introducono, al fine di rendere più certo e più chiaro per i soggetti che operano nel settore il quadro regolatorio e di rendere più omogenea e uniforme la sua applicazione su tutto il territorio nazionale.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/30/CE per la semplificazione e la razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Atto n. 523 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	25
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente della XII Commissione, Giuseppe PALUMBO. — Interviene il vicesegretario del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/30/CE per la semplificazione e la razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Atto n. 523.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che le Commissioni sono chiamate ad esprimere al Governo, entro il 20 gennaio 2013, il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo in titolo.

Fa presente che, poiché sullo schema di decreto legislativo in esame non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le Commissioni non possono pronunciarsi definitivamente sullo stesso prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere.

Segnala altresì che la predetta Conferenza è convocata alle ore 15.30 di domani, giovedì 20 dicembre, per esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo in oggetto.

Antonio BOCCUZZI (PD), *relatore per la XI Commissione*, anche a nome del deputato Pedoto, relatore per la XII Commissione, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione alla direttiva 2007/30/CE, ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro: l'attuazione di tale direttiva – che deve essere recepita entro il 31 dicembre 2012 – è prevista dalla legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009), che l'ha inserita nell'Allegato B (recante l'elenco delle direttive da recepire tramite decreto legisla-

tivo, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari).

In proposito, segnala che la richiamata direttiva introduce un nuovo articolo 17-*bis* nella direttiva del Consiglio 89/391/CEE (la quale concerne l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), prevedendo che le relazioni all'Unione europea sulla attuazione pratica delle direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano realizzate nella forma di una relazione unica, che si compone di una parte generale e diverse sezioni speciali, dedicate alla attuazione delle singole direttive « speciali » in materia di salute e sicurezza sul lavoro; la stessa direttiva dispone che le relazioni siano presentate alla Commissione europea ogni 5 anni.

In tal senso, osserva che le disposizioni della direttiva rappresentano una rilevante semplificazione dell'attività amministrativa, atteso che attualmente vengono predisposte distinte relazioni annuali sulle direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, gestite separatamente da ciascuna delle amministrazioni competenti.

Passando, quindi, al contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, rileva che esso – aggiungendo una nuova lettera *i-bis*) all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008 – amplia le funzioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (di cui al predetto articolo 6 del citato decreto n. 81), organismo già operante presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui interno sono rappresentate le amministrazioni dello Stato, le regioni e le parti sociali: a tale Commissione consultiva, infatti, viene conferito il compito di redigere la relazione unica, come descritta in precedenza, la cui prima versione dovrà essere predisposta – ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto – entro il 30 giugno 2013.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento, ritiene che le

Commissioni riunite possano convenire su una valutazione positiva dello schema di decreto legislativo in esame, fermo restando che – come è stato già ricordato – la formale presentazione di una proposta di parere da parte dei relatori potrà avvenire solo dopo che sia stato espresso il parere della Conferenza unificata, che risulta convocata sull'argomento per la giornata di domani.

Al contempo, considerato che il provvedimento interviene proprio sull'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008, riterrebbe utile – cogliendo l'opportunità data dal testo in esame – poter inserire, nell'ambito della proposta di parere da rendere al Governo, anche l'indicazione di un'ulteriore integrazione relativa ai compiti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, disciplinata dal predetto articolo 6. Per questa ragione, preannuncia sin d'ora l'intenzione di segnalare al Governo la possibilità di introdurre (nel testo del citato comma 8 dell'articolo 6) una nuova lettera *i-ter*) dopo la lettera *i-bis*), già aggiunta dal provvedimento in esame: si tratterebbe, infatti, di prevedere che, in attesa dell'approvazione del libretto formativo del cittadino (disciplinato dall'articolo 2 del decreto n. 81), la Commissione abbia il compito di individuare i contenuti e le modalità di compilazione, di registrazione e di tenuta del libretto formativo di cui all'articolo 37, comma 14, del medesimo decreto, per la parte relativa ai corsi di formazione e di aggiornamento.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, d'accordo con il presidente dell'XI Commissione, si riserva di convocare le Commissioni riunite la prossima settimana, sulla base dell'andamento dei lavori dell'Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	27
Sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure da adottare per prevenire e contrastare tali fenomeni.	
Audizione del ministro dell'interno, Anna Maria Cancellieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	27
SEDE REFERENTE:	
DL 223/2012: Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013. C. 5657 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	28
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	38
AVVERTENZA	37

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 19 dicembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.50 alle 10.10 e dalle 18 alle 18.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il Ministro dell'interno, Anna Maria Cancellieri.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso

l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure da adottare per prevenire e contrastare tali fenomeni.

**Audizione del ministro dell'interno,
Anna Maria Cancellieri.**

(Svolgimento e conclusione).

Donato BRUNO, *presidente*, introduce l'audizione.

Il ministro Anna Maria CANCELLIERI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Mario TASSONE e Emanuele FIANO.

Il ministro Anna Maria CANCELLIERI risponde ai quesiti posti.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il Ministro dell'interno, Anna Maria Cancellieri e il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 16.30.

DL 223/2012: Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013.

C. 5657 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, volto a garantire per le elezioni politiche che avranno luogo nel 2013 l'adeguamento di alcune fasi del procedimento elettorale, come già avvenuto anche in occasione delle elezioni politiche del 2006 e del 2008. Il decreto-legge è composto di 6 articoli.

L'articolo 1 dispone la riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e dei candidati, limitatamente alle elezioni politiche del 2013, in ragione – come evidenziato nella relazione di accompagnamento – della prospettata conclusione anticipata della legislatura che comprime notevolmente i tempi per la raccolta delle sottoscrizioni richieste dalla legge per presentare le liste in tutte le circoscrizioni e regioni del territorio nazionale.

In particolare è disposta la riduzione alla metà del numero delle sottoscrizioni qualora lo scioglimento della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica anticipi di oltre 30 giorni la scadenza naturale della legislatura. La riduzione delle sottoscrizioni è pari al sessanta per cento per i partiti o movimenti politici che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, siano costituiti in un gruppo parlamentare in almeno una delle Camere. Si chiarisce, inoltre, che le disposizioni sull'esonero delle sottoscrizioni si applicano anche in caso di componenti politiche all'interno di gruppi parlamentari, costituite all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi.

Sul punto appare opportuno sin d'ora evidenziare l'esigenza di un ulteriore approfondimento. Rileva infatti che vi è un duplice ordine di problematiche: alla lettera *b*) si prevede una riduzione del numero delle sottoscrizioni per i partiti e i movimenti politici già costituiti in gruppo parlamentare almeno in una delle Camere mentre la lettera *c*) reca l'esonero totale nel caso di componenti politiche all'interno dei gruppi parlamentari.

Inoltre quest'ultima dizione – se non specificata ulteriormente in sede applicativa – dà luogo ad evidenti problemi interpretativi considerato che il Regolamento della Camera vi fa riferimento, all'articolo 14, comma 5, solo con riguardo al gruppo misto mentre il Regolamento del Senato non contempla, in nessun caso, le componenti politiche all'interno dei gruppi.

Si stabilisce, infine, che le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del

testo unico per le elezioni della Camera relative, tra l'altro, a deputati regionali o consiglieri regionali, ai presidenti delle Giunte provinciali e ai sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento.

L'articolo 2, come già in occasione di precedenti consultazioni elettorali, disciplina, esclusivamente per le elezioni politiche del 2013, l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani temporaneamente all'estero per motivi di servizio o per missioni internazionali, prevedendo per tali elettori la possibilità di votare per corrispondenza, all'estero, per le circoscrizioni del territorio nazionale in cui è compreso il comune di Roma Capitale.

La necessità di tale intervento deriva dal fatto che l'ordinamento vigente non accorda modalità agevolate di partecipazione al voto dei cittadini italiani temporaneamente all'estero, obbligandoli e recarsi direttamente presso la sezione elettorale di assegnazione nel territorio nazionale. Considerato il fatto che tali elettori debbono assolvere a doveri di ufficio svolti all'estero in coincidenza con le consultazioni elettorali, la conseguenza è che verrebbero sostanzialmente privati del diritto di voto.

I soggetti destinatari di tale disposizione, indicati al comma 1, sono i seguenti: personale delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnato temporaneamente all'estero in missioni internazionali; dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome che per ragioni di servizio si trovino all'estero in via transitoria, purché la durata prevista del soggiorno, attestata dall'amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi ed inferiore a 12 mesi, ovvero non siano comunque tenuti ad iscriversi all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) e i loro familiari conviventi qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero; professori e ricercatori universitari in servizio presso istituti universitari e di ricerca

all'estero per almeno sei mesi e non più di dodici, purché, alla data di indizione delle elezioni, si trovino all'estero da almeno tre mesi nonché i familiari conviventi, purché non iscritti all'AIRE.

I commi 2 e seguenti dell'articolo 2 disciplinano le modalità e le procedure per l'ammissione al voto delle predette categorie di elettori, le modalità di espressione del voto e le specifiche procedure di scrutinio delle schede provenienti dall'estero.

L'articolo 3 modifica la disciplina dell'iscrizione all'AIRE, inserendo, all'articolo 6, comma 4, della legge n. 470 del 1988, la previsione che la dichiarazione presentata dai cittadini italiani all'estero agli Uffici Consolari sia corredata da documentazione probatoria dell'effettiva residenza all'estero dei richiedenti.

La finalità della disposizione è quella di impedire, nei limiti del possibile, casi di stabilimento di residenza fittizia all'estero, anche per ragioni elettorali, considerato che in molti Paesi non è possibile avvalersi della collaborazione delle Autorità locali ai fini dell'accertamento dei recapiti dei connazionali.

L'articolo 4 ammette la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, degli osservatori dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Gli osservatori sono accreditati dal Ministero degli affari esteri, che ne trasmette al Ministero dell'interno, almeno venti giorni prima della data delle elezioni, l'elenco nominativo. Tale elenco viene successivamente inviato ai prefetti di ciascuna provincia e ai sindaci. È preclusa agli osservatori internazionali qualsiasi interferenza nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

È necessaria, a tal proposito, una espressa previsione normativa per permettere l'accesso al seggio elettorale degli osservatori internazionali che altrimenti non ne avrebbero diritto, in quanto stranieri e privi del requisito di « elettore ».

L'articolo 5 reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento mentre l'articolo 6 prevede l'entrata

in vigore del decreto-legge lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, intende aggiungere una serie di considerazioni alla descrizione del provvedimento testé svolta dal collega Bressa.

Preliminarmente, sottolinea come si tratti di una materia particolarmente delicata che concerne alcune fasi del procedimento elettorale. È inoltre un decreto-legge volto ad applicare alcune disposizioni subito dopo lo scioglimento delle Camere e ciò rende evidente la necessità che il Parlamento approvi il disegno di legge di conversione prima dello scioglimento al fine di assicurare una certezza normativa.

Ricorda altresì che in precedenza sono stati approvati decreti-legge analoghi ma sono stati definiti all'unanimità. Evidenzia invece come il testo in esame, con particolare riguardo alla previsione di cui alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 1, non è stato oggetto di una previa consultazione con i gruppi. Rileva infatti che l'esenzione totale delle sottoscrizioni disposta dalla suddetta lettera c) è stata da lui appresa solo al momento della pubblicazione del decreto-legge e reca oltretutto una formulazione poco chiara, come testé evidenziato dal collega Bressa, di fatto inapplicabile se non discrezionalmente.

Ricorda come in occasione del decreto-legge definito per le elezioni politiche del 2008 era prevista l'esenzione delle sottoscrizioni per le formazioni cui facevano riferimento almeno due parlamentari con una data per la relativa attestazione. La documentazione fu presentata direttamente nelle Corti di appello dei tribunali per cui si giunse al paradosso in base al quale in alcune circoscrizioni fu ammessa diversamente da altre. Occorre dunque evitare in questa occasione incertezze analoghe e ribadisce come si stia affrontando una materia di estrema delicatezza.

Evidenzia poi l'esigenza di compiere una valutazione di congruità delle previsioni tenendo conto dei tempi a disposizione prima della data delle prossime

elezioni politiche. Occorre infatti comprendere bene la tempistica: con ogni evidenza è in questione la data delle elezioni ma non quella dello scioglimento e della convocazione dei comizi da cui ha inizio la normativa sulla *par condicio*, visto che nell'ambito dei 70 giorni sono presenti più opzioni per la data delle elezioni. Va quindi tenuto conto del tempo effettivo per la raccolta delle sottoscrizioni.

Rileva inoltre come gli adempimenti tecnici investano anche il voto degli italiani all'estero. La legge prevede il termine del 31 dicembre precedente alla data delle elezioni per svolgere la verifica degli schedari consolari presso il Ministero degli affari esteri con quelli dei comuni per verificare gli iscritti all'AIRE, il che richiede tempo. Successivamente il Ministero degli affari esteri deve intervenire per eliminare eventuali doppi e discrasie.

Si chiede dunque se i tempi ristretti a disposizione consentano a questi elettori di votare. La data delle elezioni deve essere tale da garantire questo.

Riguardo agli adempimenti di natura politica, se le elezioni fossero fissate alla data del 17 febbraio le forze politiche dovrebbero presentare dal 4 al 6 gennaio al Ministero dell'interno il contrassegno con la dichiarazione di collegamento, essenziale per il premio di maggioranza nonché l'indicazione del capo della forza politica o della coalizione. La questione in questo caso è altresì influenzata dal fatto che il presidente del Consiglio in carica ha fatto sapere che intende partecipare, in qualche forma, alla prossima tornata elettorale. È quindi essenziale garantire i tempi affinché il processo democratico possa compiersi: ribadisce l'esigenza di tempi tecnici congrui e necessari congrui alla democrazia.

Evidenzia altresì che nel caso di elezioni il 17 febbraio prossimo, le liste andrebbero presentate entro il 13-14 gennaio, avendo già compilato gli elenchi.

Tutto questo complesso di ragionamenti va valutato attentamente per comprendere come modificare il provvedimento in esame, con particolare riguardo

alla lettera c) ed eventualmente alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 1, nonché ad altri punti se necessario.

Chiede altresì al Governo di chiarire, al comma 1, dell'articolo 1, il riferimento a « 30 giorni »: non comprende infatti le ragioni per cui oggi si riduce il numero delle sottoscrizioni necessari quando lo scioglimento avviene in un periodo precedente ai 120 giorni già stabiliti dalla legge. Le disposizioni vigenti già prevedono infatti che entro tale termine lo scioglimento anticipato determina la riduzione del numero delle sottoscrizioni necessarie. Con il provvedimento in esame si porta a 30 giorni tale termine.

Richiama poi le previsioni dell'articolo 2, che riguardano il diritto di voto per chi si trova temporaneamente all'estero evidenziando come il Governo abbia trovato una soluzione analoga quella del 2008 mentre a suo avviso sarebbe forse più opportuno adottare quella definita per le elezioni del 2006.

Ribadisce infine la necessità di individuare un ampio consenso in Parlamento sul testo da approvare, individuando le modifiche necessarie a superare i rilievi emersi.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, intende precisare che le valutazioni testé espresse dal collega Calderisi sono di carattere prettamente politico e sono quindi riconducibili solo a lui e non devono intendersi quali considerazioni dei due relatori.

Raffaele VOLPI (LNP) sottolinea che il suo gruppo non intende appoggiare comportamenti tendenti a rallentare l'iter di esame del provvedimento e che le questioni sollevate dal relatore Calderisi non toccano nessuno dei problemi veri.

Il ministro Anna Maria CANCELLIERI, premesso che il suo intervento non entrerà nel merito delle questioni politiche sollevate e si limiterà ai profili tecnici, chiarisce che l'intento perseguito con il decreto in esame è quello di agevolare al massimo

le forze politiche che intendono partecipare alle elezioni, tenuto conto della brevità della campagna elettorale, e di evitare quindi – nell'ottica della tutela dell'ordinamento democratico – il più possibile di restringere la partecipazione alla competizione elettorale.

Quanto al problema sollevato dal relatore Calderisi con riferimento alle lettere b) e c) dell'articolo 1 del comma 1, ritiene che la soluzione potrebbe essere quella di accorpate le due lettere anzidette in un'unica disposizione che preveda che l'esonero dalla sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, si estenda ai partiti e ai movimenti politici che alla data di entrata in vigore del decreto-legge sono costituiti in gruppo parlamentare almeno in una delle Camere, secondo i rispettivi regolamenti.

Per quanto riguarda la data delle elezioni, premesso che, come è noto, i termini previsti dalla legge si calcolano a decorrere dallo scioglimento delle Camere, rileva che, rispetto alle due date ipotizzate – quella del 17 e quella del 24 febbraio prossimi – il Ministero dell'interno ha una preferenza per la data del 24 febbraio, in quanto una settimana di tempo in più consentirebbe di far fronte più agevolmente alla organizzazione delle procedure elettorali per la circoscrizione estero, fermo restando che le difficoltà organizzative non sono insuperabili e non impediscono quindi di fissare le elezioni al 17 febbraio 2013. Aggiunge di aver rappresentato tale situazione anche al Presidente della Repubblica.

Quanto infine alla questione sollevata dal relatore Calderisi in merito agli elettori all'estero, chiarisce che gli uffici del Ministero ritengono che la formula normativa impiegata nel decreto in esame, vale a dire la stessa utilizzata in occasione delle elezioni politiche del 2008, sia tecnicamente preferibile a quella utilizzata in occasione delle elezioni del 2006.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di posticipare alle ore 17.30 di oggi il termine per la presentazione di emendamenti.

La Commissione concorda.

Pierguido VANALLI (LNP) chiede se la proposta di modifica del comma 1 dell'articolo 1 prospettata dal ministro dell'interno debba considerarsi formalmente presentata come emendamento del Governo o dei relatori e se sia quindi possibile presentare subemendamenti ad essa entro il medesimo termine delle ore 17.30.

Donato BRUNO, *presidente*, chiarisce che, al momento, la proposta di riformulazione del testo prospettata dal ministro dell'interno non è stata formalizzata in emendamento.

Pierguido VANALLI (LNP) chiede che, ove la proposta sia formalizzata come emendamento, venga fissato un congruo termine per la presentazione di subemendamenti.

Arturo IANNACCONE (Misto-ASud), nell'esprimere apprezzamento per l'apertura del Governo, sottolinea l'esigenza che le elezioni si svolgano in un clima di tranquillità e che siano regolate da norme tali da favorire il più possibile la partecipazione dei cittadini alla competizione elettorale e la libera espressione del voto.

Dichiara poi di condividere la proposta del ministro dell'interno di esonerare dalla raccolta delle sottoscrizioni i partiti e movimenti politici presenti in almeno una delle Camere, ma di ritenere tuttavia necessario fare riferimento, oltre che ai gruppi parlamentari, anche alle componenti politiche costituite all'interno dei gruppi, senza distinzione tra quelle esistenti all'inizio della legislatura e quelle nate successivamente. Ricorda che tale distinzione, operata dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto in esame, non trova riscontro nel regolamento della Camera, che per l'appunto non distingue tra componenti costituite all'inizio della legislatura e componenti costituite solo suc-

cessivamente. Fa presente che può accadere che le prime, a seguito della diminuzione del numero dei propri aderenti, risultino alla fine della legislatura dimezzate e inferiori, per numero di aderenti, alle seconde.

Maurizio TURCO (PD), nel ricordare che la raccolta delle firme serve a verificare in via preliminare che i movimenti politici che intendono presentarsi alle elezioni abbiano un qualche seguito nel corpo elettorale, sottolinea come il numero delle sottoscrizioni richieste sia di per sé alto – come viene riconosciuto nella stessa relazione introduttiva, che parla delle « numerosissime sottoscrizioni richieste dalla legge » – e rimanga comunque spropositatamente alto anche a seguito dell'adozione del decreto-legge in esame, che riduce il numero delle firme da raccogliere, ma non in misura proporzionale alla diminuzione di tempi della campagna elettorale, costringendo quindi i movimenti politici ad uno sforzo assai più gravoso di quello richiesto normalmente.

Rilevato che nella relazione di accompagnamento del disegno di legge in titolo si legge che « le forze politiche, tenute alla raccolta delle firme per le prossime consultazioni politiche, non hanno presumibilmente avviato tale adempimento con il dovuto anticipo, perché si era in attesa dell'approvazione delle nuove regole introdotte dalla auspicata riforma del sistema elettorale », osserva che tale passaggio mette *per tabulas* che c'era la volontà di modificare la legge elettorale alla fine della legislatura, il che costituisce una aperta violazione dei ripetuti richiami del Consiglio d'Europa alla elementare regola di democrazia secondo cui non si può modificare la legge elettorale nell'ultimo anno della legislatura. Ricorda, ancora, che da ormai cinque anni non sono assicurati a tutti i movimenti politici gli spazi di tribuna previsti dalla legge e che il controllo degli organi deputati è di fatto inesistente.

Nel ricordare come nel 2008, quando si modificò la legge elettorale all'ultimo momento, si prevede l'esonero dalla raccolta

delle sottoscrizioni per i movimenti politici che fossero presenti in almeno una Camera con due rappresentanti eletti, esprime l'avviso che sia incongruo prevedere oggi, con tempi di campagna elettorale più brevi, una agevolazione soltanto per i partiti e movimenti politici che alla data di entrata in vigore del decreto siano costituiti in gruppo parlamentare almeno in una delle Camere e che quindi abbiano eletto almeno venti deputati o dieci senatori.

Chiede infine di posticipare il termine di presentazione delle sottoscrizioni e di assicurare nella campagna elettorale la parità delle condizioni di partenza, evitando il più possibile di escludere qualcuno dalla competizione elettorale.

Pino PISICCHIO (Misto-ApI) interviene per esprimere proprie considerazioni positive con riferimento all'intervento del Ministro, che ha anche illustrato le difficoltà dell'allestimento delle procedure per lo svolgimento delle elezioni.

Fa presente che, a suo avviso, complesse procedure relative alla raccolta delle firme non possono essere condivise, poiché le elezioni dovrebbero consentire la massima partecipazione possibile, essendo il piano del confronto elettorale fondamentale ai fini della rappresentanza.

Considera peraltro positiva l'ipotesi di considerare esonerabili anche le formazioni politiche presenti in Parlamento nell'ambito delle componenti del gruppo misto e ritiene che il Governo possa prendere in considerazione tale ipotesi senza arrecare danno all'impianto del provvedimento. Su tale proposta ritiene che il Governo potrebbe trovare larga condivisione tra le forze politiche.

Angelo CERA (UdCpTP) osserva che nel corso della legislatura i due rami del Parlamento hanno spesso dato vita ad interpretazioni difformi di leggi e regolamenti, e non soltanto a causa della diversa composizione numerica delle due articolazioni parlamentari. Tale è stato il caso che ha riguardato l'ineleggibilità alle cariche di deputato e senatore dei sindaci,

che fino al 2011 riguardava i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e, a partire dalla prossima legislatura, per effetto dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, riguarderà i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Ciò impedirà ai sindaci dei comuni superiori a 5.000 che vogliano candidarsi al Parlamento di completare il proprio mandato come sindaci, costringendoli alle dimissioni in un'autentica beffa dei cittadini elettori. Qualora tale previsione dovesse essere confermata, si creerebbe, a suo avviso, un *vulnus* di rappresentanza che impedirebbe agli elettori di avere certezza sulla durata in carica del sindaco che vanno a votare, creando sconcerto e allontanando ancora di più dalla politica attiva molti cittadini e relegandoli in posizione di facile preda dell'antipolitica.

Francesco NUCARA (Misto-R-A) nel dichiararsi dal punto di vista politico contrario sempre comunque e ovunque alla raccolta di firme ricorda le espressioni di Ugo La Malfa e Bruno Visentini che ammonivano contro le tagliole che non consentono la raccolta del consenso.

Ritiene poi che tutte le forze politiche presenti in Parlamento, che sono state, prima o ancora prima, forze politiche di minoranza, dovrebbero opporsi a qualunque ipotesi che potrebbe portare ad una dittatura della maggioranza, modalità politica che non si dovrebbe attagliare ad un Paese come l'Italia, così come a qualsiasi altro paese. Infatti la norma relativa alla raccolta delle firme costringe le forze politiche minori ad affiancarsi e sottoporsi alle maggiori, per la propria sopravvivenza, oppure a dissanguarsi per raggiungere un obiettivo per loro molto oneroso: trovare candidati nel periodo natalizio, per poi raccogliere le firme in 15 giorni.

Pertanto ritiene che potrebbero essere considerate le esenzioni dalla raccolta di firme delle componenti del gruppo misto, per loro natura autonome, presenti in Parlamento alla data dell'emanazione del decreto-legge. Ritiene infatti che tale previsione potrebbe garantire un aumento

della partecipazione elettorale dei cittadini, della quale vi è innegabile bisogno.

Fabio MERONI (LNP), intervenendo a titolo personale, manifesta rammarico perché pensava fino ad ora di poter partecipare alla redazione di una buona legge elettorale, che avrebbe cambiato l'orientamento politico dei concittadini, andando incontro alla loro esigenza di esprimere il proprio voto in un ambito normale. Osserva invece che le norme ora individuate nel dispositivo in esame contengono elementi contraddittori che dispongono l'obbligo di raccolta delle firme solo in alcuni casi e non in altri, impedendo di verificare la consistenza effettiva dell'attività politica attraverso la capacità effettiva di raccogliere. Fa inoltre presente che potrebbero essere frapposti ostacoli procedurali vari all'attività di raccolta firme, come le autorizzazioni a tenere aperti gazebo o altri strumenti per la raccolta. Osserva infine che potrebbero essere escogitati altri espedienti, come la creazione di una serie di gruppi minori in Parlamento, al fine di aggirare gli oneri recati dalla normativa.

Invita pertanto ad un generale ripensamento del dispositivo proposto, in modo che il popolo sovrano possa esprimere il proprio voto nel modo più rappresentativo possibile.

Matteo BRAGANTINI (LNP) interviene rammaricandosi per l'intervento che lo ha preceduto, a titolo personale, in diffonità dagli orientamenti del gruppo che rappresenta, il quale è favorevole alla raccolta delle firme, anche per evitare una frantumazione politica e la presentazione di liste — come è in realtà già accaduto — che poi, alla prova dei fatti, hanno raccolto un solo voto. Condivide pertanto la *ratio* della raccolta di firme, che impone una certa rappresentatività della lista che vuole concorrere. Parimenti condivide l'opportunità di considerare anche i gruppi parlamentari costituiti precedentemente alla data del decreto, senza però allargare troppo, anche nell'intento di evitare la proliferazione *in limine* di nuovi gruppi, costituiti ad hoc per utilizzare in senso favorevole le nuove norme.

Si dichiara pertanto favorevole alle nuove norme proposte, fissando però per esse la data di ieri quale limite per i gruppi parlamentari, limitando cioè la previsione in esse contenute ai soli gruppi già costituiti.

Silvano MOFFA (PT), nell'apprezzare lo sforzo del Ministro per correggere la parte del decreto-legge che desta qualche preoccupazione, manifesta il proprio avviso favorevole ad una più ampia liberalizzazione, che potrebbe però riferirsi alla fotografia dei gruppi parlamentari presenti alla data dell'emanazione del decreto, al fine di evitare una nuova costituzione di gruppi parlamentari e una frammentazione della rappresentanza. Ritiene in ogni caso sia necessario trovare una soluzione equilibrata, anche al fine di evitare il rischio di alimentare l'antipolitica, e tenendo comunque presente la possibilità che il Senato si determini in modo diverso, ipotesi da scongiurare con il riferimento alla fotografia attuale della suddivisione in gruppi dei due rami del Parlamento.

Andrea ORSINI (PT) ritiene che la discussione in corso, che avrebbe dovuto avere connotazione eminentemente tecnica, sta assumendo un valore più complessivo. Ritiene che ciò sia dovuto al fatto che, non per colpa di qualcuno, ma per altre circostanze, non è avvenuto il preventivo approfondimento tra le forze politiche per arrivare a soluzione.

Ritiene poi difficile procedere in assenza di una soluzione condivisa e con il sospetto, espresso da alcuni — che non fa suo, ma che deve registrare — che alcune norme siano state ritagliate su misura per determinate esigenze politiche, che getta un'ombra che rende difficile andare avanti.

Ribadisce pertanto l'esigenza di ricercare una soluzione condivisa, che garantisca la necessità di rappresentare tutte le realtà politiche. In caso contrario ritiene che il provvedimento non potrà che incontrare un percorso accidentato, con una possibile navetta — data anche la diversa composizione dei due rami del Parlamento

– difficilmente compatibile con i tempi ristrettissimi in cui si è chiamati a votare.

Ignazio LA RUSSA (PdL) ravvisa l'opportunità di una breve sospensione dei lavori al fine di consentire ai relatori una più ampia riflessione in merito al tema dell'esenzione delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali per i partiti e movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare in una delle due Camere. Sostiene che nelle ultime tornate elettorali i competenti organi preposti alla verifica delle procedure inerenti alla presentazione delle liste elettorali hanno particolarmente concentrato la loro attenzione sui profili meramente formali afferenti al regolare adempimento della procedura, contribuendo a determinare una condizione di maggiore incertezza rispetto al passato. Asserisce che il dato sostanziale della rappresentanza debba essere sempre salvaguardato dalla norma rispetto a valutazioni di ordine meramente formale. Pur rilevando che il legislatore debba intervenire con previsioni volte ad evitare il proliferare di un eccessivo numero di liste elettorali, sostiene tuttavia la necessità che sia garantita l'effettiva e reale rappresentanza dei gruppi e movimenti politici. Invita il presidente e i rappresentanti dei gruppi a considerare l'opportunità di modificare la disposizione che determina il riferimento temporale ai fini dell'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni ai fini della presentazione delle liste elettorali. Tale termine, osserva, potrebbe in ipotesi essere fissato al momento della conversione del decreto-legge. Prospetta l'opportunità che per richiedere il suddetto esonero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali sia sufficiente che un numero di parlamentari pari o superiore a quello necessario per la costituzione di un gruppo parlamentare avanzi la predetta richiesta al Presidente della Camera anche senza che sia formalmente costituito il nuovo gruppo parlamentare.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), nel riservarsi di intervenire in sede di esame degli

emendamenti, ravvisa l'esigenza che sia affrontato con particolare attenzione il tema del voto dei cittadini all'estero. Fa notare, al riguardo, i profili di criticità connessi alla circostanza che i Consolati esteri sono tenuti a convocare attraverso corrispondenza gli elettori esteri almeno venticinque giorni prima delle elezioni.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, avanza al presidente la richiesta che sia convocato immediatamente l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di definire in tale sede i termini della prosecuzione dei lavori sul decreto-legge in oggetto.

Donato BRUNO, *presidente*, concordando la Commissione, sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 18, riprende alle 19.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni IV e V e del Comitato per la legislazione.

Ricorda che alle ore 17.30 è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 223 del 2012, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013.

Avverte che sono state presentate più di 50 proposte emendative riferite al testo del decreto-legge n. 223 del 2012, alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricordo che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli arti-

coli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

Sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge: l'emendamento Favia 1.35, che interviene in materia di norme sui *referendum*; gli articoli aggiuntivi Maurizio Turco 1.03 e Briguglio 1.04, che apportano modifiche alla disciplina generale sull'autenticazione delle sottoscrizioni delle liste elettorali, gli articoli aggiuntivi Narducci 3.01 e 3.02, che recano modifiche alla procedura ordinaria per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

Avverte che il Governo ha presentato gli emendamenti 1.100 e 1.101 e il relatore on. Bressa ha presentato l'emendamento 5.100, volto a recepire la condizione posta nel parere della Commissione bilancio.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, nel rilevare che il decreto-legge in oggetto afferisce ad una materia particolarmente delicata ed in ordine alla quale, in analoghi interventi legislativi nell'imminenza della chiusura della legislatura, si è sempre proceduto sulla base dell'accordo unanime tra i gruppi parlamentari, evidenzia che non sussistono invece, allo stato, adeguate condizioni per definire in tale fase dei lavori un testo condiviso. Ritiene quindi opportuno, considerati i tempi stretti di esame del provvedimento, che il medesimo esame sia rinviato ad una seduta da convocarsi nella mattinata di domani, affinché i relatori ed il Governo possano procedere ad una ulteriore risolutiva riflessione sui profili di criticità dell'articolato per verificare la sussistenza di eventuali margini di intesa al fine di

scongiurare una diretta contrapposizione tra i gruppi su tale delicata materia.

Donato BRUNO, *presidente*, concorda con il deputato Calderisi e ritiene che un rinvio della seduta potrebbe essere foriero di una proficua intesa tra i gruppi sul testo da trasmettere all'Assemblea.

Mauro LIBÈ (UdCpTP), pur prendendo atto della posizione espressa dal deputato Calderisi, reputa opportuno rinviare ad una successiva seduta solo l'esame dei profili su cui sussistono forti divergenze tra i gruppi, ravvisando al contempo la necessità di proseguire in tale fase i lavori della Commissione al fine di dirimere le questioni su cui più agevolmente potrebbe essere raggiunto un accordo.

Donato BRUNO, *presidente*, evidenzia che nel corso del dibattito sono emerse evidenti criticità in relazione a rilevanti profili del testo, nonché posizioni contrapposte tra i gruppi; ritiene pertanto preferibile consentire un'ulteriore riflessione ai relatori ed al Governo e rinviare pertanto a domani mattina il seguito dell'esame in sede referente, al fine di favorire il più ampio accordo tra i gruppi sui contenuti delle proposte emendative presentate.

Pierguido VANALLI (LNP), nel rammentare che il proprio gruppo ha presentato un numero esiguo di emendamenti e ha evitato di procedere a forme di ostruzionismo nel corso dell'esame del provvedimento, dichiara di voler conoscere l'orientamento del Governo in ordine alla disponibilità ad accogliere o meno proposte di modifica prospettate dalla Commissione. Sostiene che qualora non sia espressa una chiara posizione del Governo al riguardo il suo gruppo intende opporsi al rinvio dell'esame del provvedimento a domani mattina.

Il sottosegretario Saverio RUPERTO chiarisce che il Governo aveva manifestato ampia disponibilità a recepire eventuali proposte di modifica concordate in Commissione. Aggiunge che il Governo non è

contrario all'orientamento della Commissione di proseguire l'esame in sede referente nella giornata di domani al fine di tentare di definire un testo condiviso. Precisa che appare al momento prematuro anticipare la posizione che sarà espressa dal Governo in ordine alle proposte di modifica che saranno avanzate dalla Commissione al termine dell'esame in sede referente.

Raffaele VOLPI (LNP) ritiene che il presidente debba fornire la garanzia che, qualora si giunga a definire sul testo un ampio accordo, non della sola maggioranza, sia preservato l'articolato così concordato anche rispetto all'eventuale posizione della questione di fiducia da parte del Governo.

Donato BRUNO, *presidente*, osserva che la richiesta avanzata dal deputato Volpi non può che tradursi in un auspicio senz'altro condiviso dalla presidenza della Commissione.

Maurizio TURCO (PD) ritiene necessario che siano garantiti tempi adeguati per la presentazione degli emendamenti in Assemblea.

Donato BRUNO, *presidente*, propone alla Commissione di aggiornare la seduta a domani, giovedì 20 dicembre alle ore 8.30 con l'impegno di concludere l'esame del provvedimento in titolo in tempo utile per l'inizio dei lavori dell'Assemblea a partire dalle ore 10. Fa presente che in tal caso il termine di presentazione degli emendamenti in Assemblea potrà essere

fissato un'ora dopo il termine dei lavori in Commissione.

La Commissione concorda sulla proposta formulata dal presidente.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani, convocata per le ore 8.30.

La seduta termina alle 20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

REFERENTE

Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale.

C. 324 Stefani, C. 347 Brigandì, C. 5471 Albonetti, C. 4964 Pionati, C. 5105 d'iniziativa popolare, C. 5377 Sbrollini, 5433 Di Pietro, C. 5501 Vassallo e C. 5522 Cambursano.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle isole.

Testo unificato C. 4093 Siragusa ed abbinate.

ALLEGATO

DL 223/2012: Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013 (C. 5657 Governo).**EMENDAMENTI****ART. 1.**

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 giorni con le parole: 90 giorni.

*** 1. 1.** Orsini.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 giorni con le parole: 90 giorni.

*** 1. 2.** Vanalli, Pastore, Bragantini, Meroni, Volpi.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: alla metà con le seguenti: al settantacinque per cento.

1. 3. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: alla metà con le seguenti: nella misura del sessanta per cento.

1. 4. Amici.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: alla metà con le seguenti: al sessanta per cento.

1. 5. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: e 20, comma 1, lettera a), primo periodo inserire le seguenti: e lettera b), primo e quarto periodo.

1.100. Il Governo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: e 20, comma 1, lettera a), primo periodo, aggiungere le seguenti: e lettera b).

1. 6. Zeller, Brugger.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), dopo le parole: anche in caso di inserire le seguenti: partiti e movimenti politici che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono costituiti in gruppo parlamentare almeno in una delle Camere, secondo i rispettivi regolamenti, nonché di.

1. 7. Moffa.

Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

b) L'esonero dalle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e all'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 per i partiti e i movimenti politici che alla data del 18 dicembre 2012 sono costituiti in gruppo parlamentare almeno in una delle Camere, secondo i rispettivi regolamenti.

1. 39. Vanalli, Pastore, Bragantini, Meroni, Volpi.

Sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) le disposizioni sull'esonero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis,

comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, si applicano anche ai partiti ed i movimenti politici che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono costituiti in gruppo parlamentare almeno in una delle Camere, secondo i rispettivi regolamenti;

*** 1. 8.** Amici.

Sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) le disposizioni sull'esonero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, si applicano anche ai partiti ed i movimenti politici che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono costituiti in gruppo parlamentare almeno in una delle Camere, secondo i rispettivi regolamenti;

*** 1. 9.** Libè, Tassone, Mantini, Giorgio Conte, Briguglio, Favia.

Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

b) le disposizioni sull'esonero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, si applicano anche per i partiti ed i movimenti politici, costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle Camere ovvero in componenti politiche all'interno del gruppo Misto, secondo i rispettivi regolamenti, nella presente legislatura al momento della convocazione dei comizi;

1. 10. Pisicchio.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) L'esonero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 si applicano ai partiti e ai movimenti politici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono costituiti in gruppi parlamentari o abbiano completato le procedure formali per la costituzione almeno in una delle due Camere, secondo le norme previste dai rispettivi regolamenti.

1. 40. Abrignani.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) la riduzione opera nella misura del 80 per cento per i partiti e i movimenti politici che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono costituiti in gruppo parlamentare almeno in una delle Camere, secondo i rispettivi regolamenti, nonché in gruppo consiliare in almeno tre regioni o in un gruppo consiliare regionale con almeno due eletti che rappresentino un partito o movimento politico che abbia presentato liste di candidati alle ultime elezioni per il rinnovo del Parlamento italiano o europeo.

1. 11. Maurizio Turco.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) la riduzione opera nella misura del 75 per cento per i partiti e i movimenti politici che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono costituiti in gruppo parlamentare almeno in una delle Camere, secondo i rispettivi regolamenti, nonché in gruppo consiliare in almeno tre regioni o in un gruppo consiliare regionale con almeno due eletti che rappresentino

un partito o movimento politico che abbia presentato liste di candidati alle ultime elezioni per il rinnovo del Parlamento italiano o europeo.

1. 12. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « alla data di entrata in vigore del presente decreto » con le seguenti: « alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi ».

1. 42. Bertolini, Stracquadanio.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

*** 1. 13.** Favia.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

*** 1. 14.** Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) per le elezioni politiche dell'anno 2013, in deroga ai primi due periodi dell'articolo 18-bis del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ed ai primi due periodi del comma 3 dell'articolo 9 del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e successive modificazioni, nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento con almeno trentacinque componenti appartenenti al medesimo gruppo parlamentare avente identica denominazione in entrambe le Camere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'esenzione di cui al precedente periodo, i presidenti o i segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero

i legali rappresentanti dei medesimi presentano, al Presidente della Camera dei deputati o al presidente del Senato della Repubblica secondo le rispettive competenze conforme richiesta cui è allegata dichiarazione della suddetta rappresentanza. L'istanza e l'attestazione sono presentate, a pena di decadenza entro due giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento delle Camere. Per l'esenzione di cui al primo periodo può essere presentata solo un'istanza.

1. 37. Cannella, Beccalossi, Abrignani.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) Per le elezioni politiche nell'anno 2013, in deroga al primi due periodi del comma 2 dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ed ai primi due periodi del comma 3 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento con almeno trenta componenti appartenenti al medesimo gruppo parlamentare avente identica denominazione in entrambe le Camere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'esenzione di cui al precedente periodo, i presidenti o i segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero i legali rappresentanti del medesimi presentano, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica secondo le rispettive competenze, conforme richiesta cui è allegata dichiarazione della suddetta rappresentanza. L'istanza e l'attestazione sono presentate, a pena di decadenza, entro due giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della

Repubblica ci scioglimento delle Camere. La dichiarazione è effettuata i presidenti o i segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero dai legali rappresentanti dei medesimi. Per l'esenzione di cui al primo periodo può essere presentata solo una istanza.

1. 15. Abrignani, Beccalossi, Cannella.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) le disposizioni sull'esonero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 si applicano alle liste di partiti o movimenti politici rappresentati da almeno venti deputati e da almeno dieci senatori appartenenti al medesimo gruppo parlamentare avente identica denominazione in entrambe le Camere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'esenzione di cui al precedente periodo i presidenti o i segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero i legali rappresentanti dei medesimi presentano, al Presidente della Camera o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, conforme richiesta cui è allegata dichiarazione della suddetta rappresentanza. L'istanza e l'attestazione sono presentate, a pena di decadenza, entro due giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per l'esenzione di cui al precedente periodo può essere solo un'istanza per ogni gruppo parlamentare.

1. 41. Beccalossi, Cannella, Abrignani.

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: ART. 18-bis, comma 2, aggiungere le seguenti: primo periodo.

1. 101. Il Governo.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: componenti politiche all'interno dei gruppi parlamentari, costituita all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi, con le seguenti: gruppi politici costituitisi all'inizio della legislatura in corso.

1. 16. Pastore, Bragantini, Vanalli, Meroni, Volpi.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: componenti politiche all'interno dei gruppi parlamentari, costituite all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi, con le seguenti: gruppi politici costituitisi entro i primi tre mesi dall'inizio della legislatura in corso.

1. 17. Meroni, Volpi, Vanalli, Pastore, Bragantini.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: componenti fino alla fine della lettera con le seguenti: componenti o delegazioni politiche con almeno 6 deputati o due senatori, costituite dall'inizio della legislatura all'interno del gruppo misto o degli altri gruppi parlamentari secondo i rispettivi statuti, rappresentative di partiti e movimenti politici la cui esistenza risulti in forza di elementi certi e inequivoci.

1. 18. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: componenti aggiungere le seguenti: o delegazioni.

1. 19. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: politiche sino alla fine della lettera con le seguenti: o delegazioni politiche con almeno 6 deputati o due senatori, all'interno del gruppo misto o degli altri gruppi parlamentari, costituita secondo i regolamenti parlamentari o gli statuti dei gruppi fin dall'inizio della le-

gislatura in corso al momento della convocazione dei comizi;

1. 20. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: politiche sino alla fine della lettera, con le seguenti: o delegazioni politiche all'interno dei gruppi parlamentari costituite, secondo i regolamenti parlamentari o gli statuti dei gruppi, fin dall'inizio della legislatura in corso.

1. 21. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: dei gruppi parlamentari fino a: convocazione dei comizi con le seguenti: del gruppo Misto, costituite al sensi dell'articolo 15, comma 5 del Regolamento della Camera dei Deputati.

1. 23. Iannaccone.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: all'inizio della legislatura sino alla fine della lettera, con le seguenti: fino a 6 mesi prima dell'emanazione del presente decreto.

1. 37. Nucara, Ossorio.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: all'inizio della legislatura con le seguenti: prima della pubblicazione del presente decreto-legge.

1. 36. Nucara, Ossorio.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: al momento della convocazione dei comizi.

1. 24. Volpi, Pastore, Meroni, Bragantini, Vanalli.

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per le liste di partiti o movimenti politici rap-

presentate da almeno quaranta membri del Parlamento. Tale rappresentatività è attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o movimenti politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi.

1. 25. Beccalossi, Cannella, Laffranco.

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per le liste di partiti o movimenti politici rappresentate da almeno venticinque membri del Parlamento iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica che fanno riferimento al medesimo soggetto politico. Tale rappresentatività è attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o movimenti politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi.

1. 26. Beccalossi, Cannella, Laffranco.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nonché i partiti e i movimenti politici a cui aderiscano almeno 6 parlamentari, di cui almeno due presenti in una delle due Camere, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati alle precedenti elezioni politiche

1. 27. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nonché di partiti e movimenti politici costituiti in delegazione all'interno di gruppi parlamentari a norma dei rispettivi statuti oppure costituiti in gruppo consiliare in almeno tre regioni fin dall'inizio della corrispondente legislatura;.

1. 28. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nonché di partiti e movimenti politici costituiti in delegazione all'interno di gruppi parlamentari a norma dei rispettivi statuti.

1. 29. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché a partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento con almeno due componenti ovvero presenti con due componenti al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base dell'attestazione, al momento della presentazione delle liste, delle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi.

1. 44. Bertolini, Stracquadanio.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché a partiti o gruppi politici presenti con due componenti al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base dell'attestazione, al momento della presentazione delle liste, delle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi.

1. 38. Bertolini, Stracquadanio.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero di movimenti politici che, alla medesima data, abbiano un rappresentante eletto almeno in una delle Camere.

1. 30. Scilipoti.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis). Nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti in una delle

due Camere con almeno due componenti o con almeno un componente per ciascuna Camera, ovvero presenti con almeno due componenti al Parlamento europeo alla data del deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Tale rappresentatività è attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi.

1. 31. Miserotti.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) le disposizioni sull'esonero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, si applicano anche per le liste di partiti o movimenti politici rappresentate da almeno venticinque deputati ovvero dieci senatori iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto nel medesimo gruppo parlamentare. Tale rappresentatività è attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi. La suddetta esenzione è da intendersi valida per una sola lista per ciascun gruppo parlamentare.

1. 32. Beccalossi, Cannella, Laffranco.

Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e all'articolo 9 comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le parole: « all'inizio della legislatura in corso » sono abrogate.

1. 33. Orsini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica connessa allo svolgimento di consultazioni elettorali locali, l'efficacia della causa di incompatibilità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è differita alla data del primo rinnovo della carica pubblica elettiva di natura monocratica successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 34. Cera, Carlucci, Ciccanti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 31, della legge 25 maggio 1970, n. 352, è aggiunto, in fine, il periodo seguente: « La sospensione del predetto deposito nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali non si applica nel caso di scioglimento anticipato delle Camere o di una sola di esse ».

1. 35. Favia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni in materia di competenza per le autenticazioni delle sottoscrizioni delle liste elettorali).

1. Limitatamente alle elezioni politiche del 2013, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono altresì competenti ad eseguire le prescritte autenticazioni i parlamentari nazionali ed europei nonché i consiglieri regionali che comunichino la propria disponibilità presidente della regione.

1. 01. Briguglio, Conte, Menia.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni in materia di competenza per le autenticazioni delle sottoscrizioni delle liste elettorali).

1. Limitatamente alle elezioni politiche del 2013, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono altresì competenti ad eseguire le prescritte autenticazioni i consiglieri regionali che comunichino la propria disponibilità al presidente della regione.

1. 02. Briguglio, Conte, Menia.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

ART. 14. – 1. L'autenticità della sottoscrizione di liste e di candidature previste dal testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, è garantita con le modalità di cui al presente articolo.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono sottoscritti dagli interessati in una delle seguenti forme:

a) collettivamente, da parte di due o più persone, in presenza di uno dei se-

guenti soggetti, il quale provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- 1) notaio;
 - 2) giudice di pace;
 - 3) cancelliere o collaboratore delle cancellerie delle corti di appello o dei tribunali;
 - 4) segretario delle procure della Repubblica;
 - 5) presidente delle province;
 - 6) sindaco di comune;
 - 7) assessore comunale o provinciale;
 - 8) presidente dei consigli comunali o provinciali;
 - 9) presidente o vice presidente dei consigli circoscrizionali;
 - 10) segretario comunale o provinciale;
 - 11) i funzionari dei comuni e delle province;
 - 12) consigliere provinciale o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco;
 - 13) avvocato iscritto all'albo;
 - 14) cittadini iscritti all'albo dei presidenti di seggio o all'albo degli scrutatori, che ne facciano richiesta;
- b) individualmente, con dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La presentazione dell'atto all'ufficio elettorale competente può essere delegata con firma in margine all'atto stesso; l'attestazione dell'autenticità della firma apposta per la delega è garantita dalla medesima copia fotostatica non au-

tenticata di un documento di identità del sottoscrittore, acclusa alla sottoscrizione dell'atto.

3. Le sottoscrizioni di cui al presente articolo e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

4. Le sottoscrizioni di cui al presente articolo sono effettuate su opposti moduli, successivamente vidimati dai comuni. I moduli riportano il contrassegno di lista, nonché:

a) nel caso di cui alla lettera a) del comma 2, il nome, cognome, data e luogo di nascita di ciascuno dei sottoscrittori, indicando per ciascuno di essi il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto;

b) nel caso di cui alla lettera b) del comma 2, il nome, cognome, data e luogo di nascita del sottoscrittore cui si riferisce l'atto, indicando il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

1. 03. Maurizio Turco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni in materia di competenza per le autenticazioni delle sottoscrizioni delle liste elettorali).

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo, dopo le parole: « segretari delle procure della Repubblica », sono aggiunte le seguenti: « i parlamentari nazionali ed europei »;

al secondo periodo, dopo le parole: « i consiglieri », sono aggiunte le seguenti: « regionali, » e dopo le parole: « al presidente della » sono aggiunte le seguenti: « Regione, della ».

1. 04. Briguglio, Conte, Menia.

(Inammissibile)

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per gli elettori italiani residenti all'estero, in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica nell'anno 2013 sono ammessi a votare nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dal presente articolo, i seguenti elettori:

a) il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;

b) i dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi ed inferiore a dodici mesi, ovvero non siano tenuti ad iscriversi all'AIRE ai sensi della legge 27 ottobre 1988 n. 470, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

c) i professori e ricercatori universitari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, titolari di incarichi e contratti ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 che si trovino in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e non più di dodici mesi che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovino all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono iscritti in appositi elenchi aggiuntivi alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470. I familiari conviventi dei soggetti di cui al comma 1 lettera b), entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data di votazione in Italia, fanno pervenire all'Amministrazione di appartenenza del proprio familiare apposita di richiesta di iscrizione nei medesimi elenchi ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà in ordine ai loro stato di familiare convivente.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), fanno pervenire direttamente all'ufficio consolare la dichiarazione ai fini dell'iscrizione negli schedari predisposti dai consolati finalizzati alla composizione delle liste elettorali, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data di votazione in Italia. Negli stessi termini, i loro familiari conviventi inviano analogha dichiarazione ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà in ordine al loro stato di familiare convivente.

4. L'iscrizione dei soggetti di cui al comma 1 negli elenchi di cui al comma 2 e negli schedari di cui al comma 3 non interferisce sullo *status* giuridico ed economico dei soggetti iscritti negli stessi.

5. Entro trenta giorni dalla data di votazione in Italia, le Amministrazioni di appartenenza comunicano ai competenti uffici consolari del Ministero degli affari esteri, al Ministero dell'interno ed ai comuni, i dati relativi ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b).

6. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza. Essi possono altresì

esercitare il diritto di voto in Italia, ed in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

7. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, dell'esercizio del diritto di opzione e dello svolgimento delle operazioni elettorali, agli elettori inseriti negli elenchi di cui ai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459 ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

8. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, gli elettori di cui al comma 1, lettera a), nonché gli elettori in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, e i loro familiari conviventi, votano per corrispondenza nella circoscrizione Estero anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19 comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, o vi sia la situazione politica o sociale di cui al medesimo articolo 19, comma 4.

9. Per le finalità di cui al comma 8, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri, previa intesa, definiscono, in considerazione delle particolari situazioni locali, le modalità tecnico-organizzative per il recapito delle schede elettorali agli aventi diritto al voto ed il successivo trasferimento dei plichi contenenti le schede votate ad un fondo consolare appositamente individuato o direttamente nel territorio nazionale all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

10. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali e i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali della personalità e della segretezza dei voto.

2. 1. Picchi, Bellini.

Al comma 7, sostituire il sesto periodo con il seguente: Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, debitamente firmato, e alla fotocopia, in cui siano visibili il numero identificativo e il nome, del proprio passaporto o della carta d'identità o di un documento d'identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno, e la spedisce all'ufficio elettorale consolare competente non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia.

2. 2. Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Esonero dalle sottoscrizioni per le elezioni per il rinnovo delle Camere nel 2013).

1. Per le elezioni politiche nell'anno 2013, in deroga ai primi due periodi del comma 2 dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ed ai primi due periodi del comma 3 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici organizzati presenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in forma di gruppo costituito all'interno di un consiglio regionale od assemblea regionale, secondo le prescrizioni del rispettivo regolamento, espressione di una lista presentata alle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale medesimo.

2. La rappresentatività della lista, ai fini dell'applicazione del comma 1, è attestata dalla concorrenza dei seguenti elementi:

a) all'atto del deposito presso il Ministero dell'interno del contrassegno col quale distinguere le proprie liste di candidati nelle singole circoscrizioni, la denominazione del contrassegno deve coincidere con quella presentata alle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale;

b) al momento della presentazione delle liste del partito o gruppo politico organizzato, la dichiarazione del suo segretario nazionale ovvero legale rappresentante. »

2. 01. Pionati, Stasi.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche alle norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero).

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – 1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.

3. Gli elettori di cui al comma 1 votano in Italia, e in tale caso votano nella

circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui al medesimo comma. »;

b) all'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, il comma 6 è sostituito dal seguente: « Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, debitamente firmato, e alla fotocopia, in cui siano visibili il numero identificativo e il nome, del proprio passaporto o della carta identità o di un documento d'identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno, e la spedisce all'ufficio elettorale consolare competente non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento. ».

3. 01. Narducci.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. In occasione di ciascuna tornata elettorale o referendaria, presso gli uffici consolari sono costituiti appositi comitati di controllo elettorali, ai quali compete il controllo delle operazioni previste nell'ambito della procedura elettorale.

2. I membri del comitato elettorale sono nominati dal capo dell'ufficio consolare, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito del territorio di competenza dell'ufficio stesso, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione. Il presidente del comitato è designato dal capo dell'ufficio consolare tra gli aventi diritto al voto nell'ambito del territorio di

competenza dell'ufficio consolare. Il presidente designa fra i membri del comitato un segretario.

3. I componenti dei comitati di controllo non possono essere candidati alle elezioni.

4. Il comitato elettorale svolge i compiti di controllo delle operazioni di spedizione dei plichi agli elettori ed il relativo ricevimento, di ricezione delle buste da parte della rappresentanza consolare, di controllo e di custodia, di invalidazione delle buste e di invio delle stesse all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero secondo l'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001 n. 459.

5. I membri dei comitati di controllo hanno diritto, individualmente o collegialmente, a:

a) assistere alle operazioni di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001 n. 459;

b) verificare il numero dei plichi inviati, non consegnati ai destinatari e restituiti al consolato;

c) mettere a verbale eventuali osservazioni.

6. Le decisioni del comitato elettorale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente. Delle operazioni compiute viene dato conto in un verbale.

7. Le anomalie riscontrate dai comitati elettorali sono comunicate tempestivamente al Ministero dell'interno, per l'adozione delle relative misure da adottare entro 48 ore.

8. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

3. 02. Narducci.

(Inammissibile)

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

1. Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni è inserito il seguente:

ART. 48-bis. – 1. In attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri, che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.

2. Gli osservatori internazionali di cui al primo comma non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione. ».

2. All'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, dopo la parola: « 48 », è inserita la seguente: « 48-bis ».

4. 1. Mecacci, Maurizio Turco.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole da: All'onere derivante fino a: euro 1.050.000, con le seguenti: Per le finalità di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa di euro 1.050.000 per l'anno 2013. Al relativo onere.

5. 100. Il relatore Bressa.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. Nuovo testo C. 4063 Bragantini (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 50

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 16.45.

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza.

Nuovo testo C. 4063 Bragantini.

(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, osserva che la proposta di legge in titolo è volta a modificare la normativa vigente in tema di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. La specificità di tali contratti, che riguardano opere, servizi e forniture, è nella natura derogatoria della disciplina che li riguarda. Le deroghe attengono: alla disciplina generale in materia di appalti pub-

blici sotto il profilo della pubblicità, della concorrenza e della *par condicio* contrattuale; al controllo della Corte dei Conti, limitatamente a quelli posti in essere da amministrazioni statali, essendo esclusi da quello preventivo di legittimità; alla vigilanza dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP).

La proposta di legge introduce modifiche nella disciplina di tali contratti che circoscrivono l'ambito derogatorio dell'attuale normativa e introducendo, per quelli delle amministrazioni statali, il controllo preventivo della Corte dei conti

L'articolo 17 del codice dei contratti pubblici, come da ultimo modificato dall'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, al comma 5 prevede che i contratti posti in essere da amministrazioni statali siano sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, che si pronuncia anche sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione e che dà conto di tale attività di controllo presentando una relazione al Parlamento entro il 30 giugno di ciascun anno. Tale controllo ha consentito di evidenziare numerose delle questioni segnalate nelle relazioni presentate dalla Corte dei conti al Parlamento.

Da ultimo, in particolare, il 22 novembre 2010 la Corte dei conti ha presentato alle Camere la relazione sui contratti riferiti al periodo 2005-2007, che le Commissioni I e VIII hanno approfonditamente esaminato, giungendo, nella seduta del 2 agosto 2011, ad approvare la risoluzione (8-00146). Dalla risoluzione emergono le valutazioni della Corte dei conti, che, per la maggior parte degli atti esaminati, ha segnalato la genericità della dichiarazione di secretazione, il ricorso in via generalizzata alla secretazione, la mancanza o genericità delle motivazioni del ricorso alla procedura stessa, le irregolarità anche nella gestione degli appalti (mancata programmazione degli interventi, ritardi, varianti in prossimità della scadenza dei termini contrattuali, omissione di documentazione, omissioni dell'abilitazione di sicurezza e, sotto il profilo contabile; stipula del contratto).

L'articolo 1 della proposta di legge interviene sull'articolo 17 del codice dei contratti pubblici: La lettera *a)* del comma 1, introduce nella normativa vigente una disposizione tendente a restringere il novero dei contratti per i quali è possibile ricorrere alla procedura derogatoria, stabilendo che di norma, fatti salvi casi eccezionali – che devono però essere espressamente giustificati nelle motivazioni del provvedimento – non si possa ricorrere ad affidamenti con procedura segreta per gli appalti di lavori pubblici.

Con la lettera *b)* il comma 5 viene sostituito dalla previsione per la quale i contratti secretati posti in essere dalle amministrazioni statali *ex* articolo 17, già soggetti al controllo successivo della Corte dei conti, sono sottoposti anche al controllo preventivo della Corte dei conti, la

quale si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dell'atto di secretazione, entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

La norma è, pertanto, volta a ricondurre i contratti secretati (attualmente sottoposti al solo controllo successivo) nell'ambito della disciplina generale dei contratti pubblici, per i quali è previsto il controllo preventivo di legittimità. Infatti, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità su una serie di atti, tassativamente indicati dalla legge, tra cui i decreti che approvano i contratti delle amministrazioni dello Stato (legge n. 20 del 1994, articolo 3, comma 1, lettera *g*). Tutti i provvedimenti sottoposti a controllo preventivo acquistano efficacia decorso il termine di 30 giorni dal suo ricevimento (legge n. 20 del 1994, articolo 3, comma 2). Inoltre, la proposta introduce una nuova ipotesi di silenzio-assenso prevedendo che, decorso inutilmente il suindicato termine, la pronuncia relativa al controllo preventivo s'intende espressa in senso positivo.

L'articolo 2 fissa l'entrata in vigore della presente proposta di legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Considerato che si tratta di un provvedimento volto ad assicurare una maggiore trasparenza dei contratti pubblici, auspica che possa essere approvato prima della chiusura della legislatura. Propone quindi parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 17.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO

AUDIZIONI:

Audizione del ministro Cristina Ravaglia, Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento</i>)	53
---	----

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO:

Esame di uno schema di relazione	53
<i>ALLEGATO 1 (Relazione sull'attività del comitato permanente sugli italiani all'estero)</i>	61

SEDE CONSULTIVA:

DL n. 223/2012: Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013. C. 5657 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione</i>)	54
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore)</i>	65

RISOLUZIONI:

7-01071 Allasia: Sulla situazione dei diritti umani in Corea del Nord.	
7-01077 Mecacci: Sulla situazione dei diritti umani in Corea del Nord (<i>Discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato</i>)	57
<i>ALLEGATO 3 (Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione)</i>	66

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009. C. 5510 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) ..	58
<i>ALLEGATO 4 (Emendamento)</i>	69

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08688 Menia: Sul trattamento economico del personale locale presso la rete estera	58
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	70

INTERROGAZIONI:

5-08664 Nirenstein: Sull'inserimento del movimento Hezbollah nella lista UE delle organizzazioni terroristiche	59
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	72
5-08666 Nirenstein: Sulla pubblicazione del rapporto dal titolo « Quanto ci costa delegittimare Israele ? »	59
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	74

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60
---	----

**COMITATO PERMANENTE
SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO****AUDIZIONI**

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Simone Andrea CROLLA.

La seduta comincia alle 8.35.

Audizione del ministro Cristina Ravaglia, Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento).

Simone Andrea CROLLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Cristina RAVAGLIA, *Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni Franco NARDUCCI (PD), Laura GARAVINI (PD), Guglielmo PICCHI (PdL) ed Enrico PIANETTA (PdL).

Cristina RAVAGLIA, *Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Simone Andrea CROLLA, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**COMITATO PERMANENTE
SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO**

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Simone Andrea CROLLA.

La seduta comincia alle 9.30.

Esame di uno schema di relazione.

Simone Andrea CROLLA, *presidente*, segnala di avere predisposto, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del Regolamento, una relazione sull'attività del Comitato nella XVI legislatura, anche ai fini di una deliberazione da parte della Commissione (*vedi allegato 1*). Esprime quindi piena soddisfazione per la positiva soluzione della trattativa con il Governo del Canada concernente l'esercizio del diritto di voto per gli italiani residenti in tale Paese, cui questo Comitato ha positivamente contribuito, così come emerso dall'audizione appena svolta.

Franco NARDUCCI (PD) si congratula con il presidente Crolla per l'organizzazione efficiente dei lavori del Comitato che in breve tempo ha conseguito risultati ragguardevoli, di cui la condivisibile proposta di relazione dà conto.

Enrico PIANETTA (PdL) si associa agli apprezzamenti del collega Narducci, esprimendo l'opportunità che la proposta di relazione valorizzi il ruolo del Museo dell'emigrazione italiana all'estero.

Il Comitato adotta quindi la relazione come predisposta dal presidente.

La seduta termina alle 9.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 13.30.

DL n. 223/2012: Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013.

C. 5657 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco NARDUCCI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo sottolineando che esso introduce alcune disposizioni, con carattere d'urgenza, intese a garantire, esclusivamente in occasione delle elezioni politiche dell'anno 2013, l'adeguamento di alcune fasi del procedimento elettorale: ciò in particolare per quanto attiene alla riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati e alla modifica dei termini temporali di rimozione delle cause di ineleggibilità (articolo 1).

Considera particolarmente rilevanti, in relazione agli ambiti di competenza della nostra Commissione, le disposizioni introdotte, rispettivamente, dall'articolo 2, in tema di esercizio del diritto di voto di alcune categorie di cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o per missioni internazionali, dall'articolo 3, che modificano la disciplina dell'AIRE e dall'articolo 4, intese a consentire l'ammissione ai seggi elettorali degli osservatori internazionali dell'OSCE.

L'articolo 2 dispone la possibilità dell'esercizio del voto per gli elettori temporaneamente all'estero per motivi di servizio, esclusivamente in occasione delle elezioni politiche del 2013. Tali elettori possono votare per corrispondenza, al-

l'estero, per le circoscrizioni del territorio nazionale (Camera e Senato) in cui è compreso il comune di Roma Capitale. Disposizioni analoghe (ma non coincidenti) a quella in esame furono adottate anche in occasione delle elezioni politiche del 2006 e del 2008.

Osserva che il comma 1 individua i soggetti ai quali è destinato l'intervento normativo. Si tratta del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnato temporaneamente all'estero in missioni internazionali, dei dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome che per ragioni di servizio si trovino all'estero in via transitoria, purché la durata prevista del soggiorno, attestata dall'amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi ed inferiore a 12 mesi, ovvero non siano comunque tenuti ad iscriversi all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), dei familiari conviventi degli elettori di cui al punto precedente, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero; dei professori e ricercatori universitari in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per almeno sei mesi e non più di dodici, purché, alla data di indizione delle elezioni, si trovino all'estero da almeno tre mesi, nonché i familiari conviventi, purché non iscritti all'AIRE.

Precisa che le modalità e le procedure per l'ammissione al voto delle predette categorie di elettori, le modalità di espressione del voto e le specifiche procedure di scrutinio delle schede provenienti dall'estero sono disciplinate dettagliatamente dai commi 2 e seguenti.

L'articolo 3 novella l'articolo 6, comma 4 della L. 470/1988, inserendovi la previsione che la dichiarazione presentata dai cittadini italiani all'estero agli uffici consolari (ai fini dell'iscrizione all'AIRE) sia corredata da documentazione comprovante l'effettiva residenza all'estero dei richiedenti.

Come chiarisce la relazione illustrativa, segnala che « la disposizione intende impedire — per quanto possibile — casi di stabilimento di residenza fittizia all'estero,

anche per ragioni elettorali, considerato che in molti Paesi non è possibile avvalersi della collaborazione delle Autorità locali ai fini dell'accertamento dei recapiti dei connazionali. Come noto, infatti, gli Uffici consolari non hanno i poteri di accertamento propri dell'ufficiale di anagrafe e, ove non sia possibile ottenere informazioni dalle Autorità locali, non possono che fare affidamento sulle dichiarazioni degli interessati ».

L'articolo 4 consente, anche in occasione dello svolgimento delle elezioni politiche del 2013, come avvenuto in passato per le consultazioni del 2006 e del 2008, l'ammissione ai seggi elettorali di osservatori internazionali in attuazione dell'impegno assunto al riguardo dall'Italia, con la sottoscrizione del Documento di Copenaghen del 1990, nell'ambito della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Sottolinea che uno specifico intervento normativo in tal senso si rende necessario perché nel nostro ordinamento è consentito l'accesso alla sala dell'elezione, oltre agli elettori, unicamente ai soggetti espressamente indicati dalla legge.

Ricorda che il monitoraggio elettorale è un'attività tipica dell'OSCE, cui partecipano regolarmente i colleghi componenti della delegazione presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE. La sottoposizione a tale monitoraggio anche di Paesi di consolidata democrazia risponde alla logica paritaria che caratterizza la *membership* dell'OSCE.

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria del provvedimento, valutata in 1.050.000 euro, cui si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, alla missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare ». Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni

di bilancio. Come chiarisce la relazione tecnica gli oneri di spesa sono interamente imputabili all'articolo 2 per il voto degli italiani temporaneamente all'estero.

Il sottosegretario Marta DASSÙ prende atto che la relazione ha chiarito gli aspetti salienti del provvedimento, segnalando l'interesse del Ministero degli esteri per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2. Nel fare presente come sia stata positivamente risolta la questione del voto dei cittadini italiani residenti in Canada, rende noto che il suo dicastero ha comunque già impartito alla rete estera ogni opportuna direttiva per il corretto svolgimento delle imminenti elezioni, ivi inclusa la bonifica dei dati AIRE.

Matteo MECACCI (PD) invita il relatore a prevedere nel parere la possibilità che l'ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE sia sancita in via definitiva e non più occasionale.

Guglielmo PICCHI (Pdl), nel concordare con la proposta del collega Mecacci, evidenzia come il suo gruppo consideri un nodo politico, da affrontare naturalmente anche nella commissione di merito, l'articolo 2 del provvedimento che, lungi dal facilitare, complica e rende quasi impossibile il voto dei cittadini italiani temporaneamente all'estero. In proposito, preannunciando la presentazione di un emendamento alla I Commissione, ritiene opportuno tornare alla normativa delle elezioni 2006, archiviando il precedente delle elezioni 2008 che fu dettato da un calcolo elettoralistico. Auspica, quindi, la formulazione di un parere che escluda ogni modifica alla composizione del corpo elettorale con metodi che suscitano molte perplessità. Invita poi a considerare con onestà intellettuale, come da lui già notato nell'audizione antimeridiana presso il Comitato permanente sugli italiani all'estero, l'impossibilità amministrativa di gestire la macchina elettorale in tempi troppo brevi. Ritiene infatti l'eventuale data del 17 febbraio assolutamente incompatibile con gli adempimenti necessari per lo svolgimento

delle elezioni all'estero. Fa presente come l'AIRE sia ancora in difficoltà, a causa dei noti disallineamenti, ed abbia bisogno di una revisione seria pena il caos totale che determinerebbe una grave responsabilità istituzionale. Ribadisce che la certezza del corpo elettorale costituisce un requisito democratico indispensabile anche secondo gli standard internazionali.

Enrico PIANETTA (Pdl), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, appoggia con forza e determinazione le proposte del collega Picchi sia per quanto concerne il diritto di voto dei militari impegnati nelle missioni internazionali sia con riferimento ai tempi necessari per la bonifica dei dati AIRE.

Franco NARDUCCI (PD), *relatore*, ritiene assolutamente opportuno rifarsi alla normativa delle elezioni 2008 di cui nega il carattere strumentale, osservando come l'entità degli elettori interessati sia comunque ridotta. Fa presente come tra i cittadini temporaneamente residenti all'estero sia diffusa l'aspirazione a votare per la propria circoscrizione di provenienza, non riconoscendosi in alcun modo nella circoscrizione estero. Condivide l'appello alla trasparenza ed alla garanzia delle procedure di voto, ricordando come il problema dell'allineamento dei dati AIRE sia non nuovo e dipenda in buona parte dai Comuni e comunque dalle risorse umane impiegate. Giudica comunque positivo il dato del 91 per cento dell'attuale allineamento. Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*), ispirate dal dibattito svolto, di cui potrà tenere conto la commissione di merito.

Il sottosegretario Marta DASSÙ precisa che il Governo ha formulato l'articolo 2 del provvedimento per superare alcune criticità del passato. Quanto ai tempi necessari alla regolarità delle operazioni elettorali, ricorda che le relative scadenze sono dettate da norme di legge.

Guglielmo PICCHI (Pdl) contesta il riferimento del parere proposto ad una

prassi prevalente e fa rilevare al rappresentante del Governo il fatto che non sarà rispettata la scadenza naturale della legislatura. Ritiene poi comunque significativo il disallineamento residuo dei dati AIRE rispetto al numero complessivo degli elettori all'estero. Insiste perché il parere preveda una condizione in ordine ai tempi necessari ed all'espressione nella circoscrizione estero dei militari impegnati nelle missioni internazionali che hanno ormai assunto carattere pluriennale.

Franco NARDUCCI (PD), *relatore*, dichiara la sua disponibilità a sopprimere il riferimento alla prassi dal parere, ove ciò possa essere accolto positivamente dal gruppo Pdl, ma ribadisce di avere ampiamente invitato il Governo alla massima vigilanza in tema di regolarità delle operazioni elettorali. Quanto all'incidenza del disallineamento, invita anche a considerare il tasso di partecipazione al voto.

Matteo MECACCI (PD) ritiene che l'inserimento dei militari impegnati nelle missioni internazionali nella circoscrizione estero configurerebbe un'alterazione dello spirito della legge vigente.

Il sottosegretario Marta DASSÙ precisa il contenuto dell'articolo 2 del provvedimento e reitera l'impegno del Governo per la regolarità delle operazioni di voto all'estero.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dà atto delle sostituzioni comunicate dai gruppi.

La Commissione respinge la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

Stefano STEFANI, *presidente*, a seguito della reiezione della proposta di parere del relatore e non essendo state presentate proposte alternative, prende atto che non vi sono le condizioni perché la Commissione si esprima sul provvedimento in titolo.

La seduta termina alle 14.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 14.15.

7-01071 Allasia: Sulla situazione dei diritti umani in Corea del Nord.

7-01077 Mecacci: Sulla situazione dei diritti umani in Corea del Nord.

(Discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, vertendo le risoluzioni in titolo sullo stesso argomento, la discussione avrà luogo congiuntamente. Avverte che i presentatori delle risoluzioni in titolo hanno concordato di riformularle in un testo unificato (*vedi allegato 3*).

Stefano ALLASIA (LNP), nel ringraziare la presidenza per la tempestiva calendarizzazione delle risoluzioni in titolo, ne sintetizza i contenuti, sottolineando lo spirito *bipartisan* che caratterizza questa iniziativa di indirizzo in coerenza con l'impegno della Commissione per tutta la legislatura in tema di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Matteo MECACCI (PD) integra l'intervento del collega Allasia richiamando le audizioni svolte nella sede del Comitato permanente per i diritti umani di attivisti per i diritti umani nella Corea del Nord, che hanno tratteggiato una situazione assai drammatica che impone un impegno da parte del Parlamento italiano. Ricorda che d'altra parte il nostro Paese è stato il primo, all'inizio degli anni

Novanta, ad allacciare relazioni diplomatiche a livello bilaterale con il governo nordcoreano ed ha così potuto registrare l'evoluzione in peggio della situazione di tale Paese, con le conseguenti iniziative assunte nella sede del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e del Parlamento europeo. Sottolinea, in particolare, la gravità della condizione in cui versa la popolazione nordcoreana sul piano della denutrizione e dell'insicurezza alimentare a fronte dei continui investimenti in armamenti da parte di Pyongyang. Per queste ragioni la risoluzione muove nella direzione di una decisa linea di impegno da parte del Governo italiano, da esplicitare in tutte le sedi internazionali, sia di tipo bilaterale che multilaterale.

Il sottosegretario Marta DASSÙ si associa ai profili già richiamati dai presentatori delle due risoluzioni, con particolare riferimento alle violazioni delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sui test missilistici e sui diritti umani. Sottolinea l'importanza della risoluzione presentata per la prima volta dall'Unione europea in sede Onu per porre rimedio alla drammatica crisi umanitaria. Esprime quindi l'assenso del Governo sul testo unificato delle risoluzioni, testé presentato.

Renato FARINA (PdL), sottoscrive il testo unificato delle risoluzioni in titolo, ricordando le audizioni svolte dal Comitato permanente per i diritti umani di attivisti per i diritti umani in Corea del Nord, da cui è emerso il contesto di violazioni, torture e violenze che sono sistematicamente perpetrate ai danni della popolazione nordcoreana.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva il testo unificato delle risoluzioni in titolo, che assume il n. 8-00225.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 14.25.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.

C. 5510 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 novembre scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Finanze, Attività produttive e Politiche dell'Unione europea e che la Commissione Bilancio ha apposto una condizione al parere favorevole ai fini del rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Avverte pertanto che il relatore, onorevole Galli, ha presentato l'emendamento 3.1, volto a recepire tale condizione *(vedi allegato 4)*.

Daniele GALLI (FLpTP), *relatore*, illustra quindi il proprio emendamento 3.1.

Il sottosegretario Marta DASSÙ esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 3.1 del relatore.

Renato FARINA (PdL) preannuncia il proprio voto favorevole in occasione della deliberazione per il conferimento del mandato al relatore, sottolineando che la cultura armena è parte del patrimonio eu-

ropeo e che quindi ogni iniziativa volta ad integrare Yerevan nell'alveo dell'Unione europea deve essere sostenuta in modo convinto.

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore, onorevole Galli, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.30.**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 14.30.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-08688 Menia: Sul trattamento economico del personale locale presso la rete estera.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne richiama i contenuti salienti sottolineando come la questione degli stipendi sia aggravata dagli effetti della *spending review*.

Il sottosegretario Marta DASSÙ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Aldo DI BIAGIO (FLpTP), replicando, si dichiara insoddisfatto dalla risposta ricevuta, che non pare prospettare alcuna soluzione in considerazione delle disposizioni della *spending review* e del blocco degli adeguamenti che ne è derivato. Richiamando un'analoga interrogazione già presentata circa un anno fa, ritiene che il Ministero degli affari esteri dovrebbe compiere un passo in avanti tenendo conto che il personale a contratto rappresenta una risorsa per la nostra rete diplomatico-consolare. Auspica che si provveda affinché, laddove più conveniente per il potere d'acquisto, si possa fare ricorso alla moneta locale tenendo in considerazione che la conversione in euro di uno stipendio che nasce in valuta locale comporta inevitabilmente dei vizi di cambio. A tutto ciò si aggiunge la criticità relativa al profilo pensionistico, considerando che il calcolo dei contributi è definito su uno stipendio convenzionale, mentre le aliquote IRPEF sono calcolate sull'importo dello stipendio lordo. Esiste, dunque, una sorta di corto circuito normativo che di fatto rende complessa la situazione dei contrattisti all'estero. Appare, conclusivamente, urgente che la Farnesina definisca una *road map* e affronti una volta per tutte la questione per garantire la tutela dei diritti inderogabili dei lavoratori.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 14.40.

5-08664 Nirenstein: Sull'inserimento del movimento Hezbollah nella lista UE delle organizzazioni terroristiche.

Il sottosegretario Marta DASSÙ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Fiamma NIRENSTEIN (PdL) si dichiara insoddisfatta dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo, dissentendo sulla sua impostazione di fondo che rappresenta la questione come inerente alla sola sicurezza di Israele e non invece a livello globale. Richiama quindi la condizione di grave insicurezza in cui versano i cittadini siriani a causa dell'ingerenza di Hezbollah, come peraltro affermato dal Segretario di Stato Clinton. Ribadisce le prese di posizioni convergenti assunte dai ministri degli esteri di Spagna, Austria, Olanda e Stati Uniti e ripercorre la lunga sequela di gravi attentati e stragi commesse da Hezbollah a partire dal 1983 fino all'eccidio di Burgas. Ribadisce che occorre che a livello internazionale siano assunte ferme iniziative per porre un freno al pericoloso attivismo di Hezbollah che in Siria si è reso complice della morte di oltre quarantacinquemila persone.

5-08666 Nirenstein: Sulla pubblicazione del rapporto dal titolo « Quanto ci costa delegittimare Israele? ».

Il sottosegretario Marta DASSÙ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Fiamma NIRENSTEIN (PdL), pur apprezzando la correttezza della risposta sul piano tecnico, si dichiara insoddisfatta ritenendo che vi sia da parte della Farnesina piena consapevolezza circa l'agire effettivo di molte organizzazioni non governative destinatarie di contributi anche in modo indiretto, ad esempio per il tramite degli enti locali, e che contribuiscono all'incitamento all'odio contro Israele. Richiama le competenze che la Costituzione attribuisce allo Stato in via esclusiva in materia di politica estera per

richiamare la necessità che gli enti locali esercitino il proprio potere estero nel rispetto di una linea unitaria impressa a livello centrale. Richiama quindi taluni dati relativi ai contributi versati dall'Italia a favore di organizzazioni non governative che operano nei territori palestinesi e all'UNRWA, e che purtroppo finiscono per finanziare anche soggetti che diffondono messaggi antisemiti. Sottolinea che le stesse considerazioni valgono per il doveroso sostegno finanziario il nostro Paese assicura al settore dell'agricoltura palestinese oppure all'emancipazione delle donne palestinesi ma con esiti ben diversi da quelli auspicati. Esprime quindi l'esigenza che la Farnesina provveda in modo rigoroso a garantire la trasparenza delle procedure, che costituisce un principio cardine della democrazia, e a scongiurare ogni ambiguità verificando in modo accu-

rato la base ideologica che anima l'attività dei soggetti destinatari dei finanziamenti.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno segnalando che l'interrogazione n. 5-08604 presentata dal collega Bonavitacola, in assenza del presentatore e sussistendo l'assenso del Governo al riguardo, sarà trattata in una prossima seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

ALLEGATO 1

**RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DEL COMITATO PERMANENTE
SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO**

1. Il Comitato permanente è stato istituito il 2 luglio 2008 a seguito di un'unanime determinazione assunta in tal senso dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della III Commissione ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del regolamento. Dopo le dimissioni da deputato del precedente presidente del Comitato, on. Marco Zacchera, ne ha ricostruito, l'Ufficio di presidenza il 28 novembre 2012, affidandone la presidenza all'on. Simone Andrea Crolla. Il Comitato ha tenuto 43 sedute nel corso della legislatura.

Il Comitato ha dedicato le sedute iniziali alla programmazione dei propri lavori e già in quella sede sono state affrontate alcune questioni relative ai limiti delle proprie competenze e alla diversità di funzioni rispetto all'analogo organismo del Senato. Difficoltà connesse al dover interloquire con una pluralità di soggetti aventi natura non omogenea sono state espresse dal sottosegretario Mantica nel corso delle audizioni sulle politiche per gli italiani all'estero svolte all'inizio della legislatura (25 settembre 2008 e 19 febbraio 2009) che, in ogni caso, hanno rappresentato una importante occasione di confronto con il Governo sui temi di interesse del Comitato. Alcuni deputati hanno ravvisato a tale proposito l'opportunità di istituire una commissione bicamerale per gli italiani all'estero. Ha in ogni caso ricevuto un generale apprezzamento la partecipazione ai lavori del Comitato di deputati non facenti parte della Commissione affari esteri, in quanto eletti all'estero.

2. Il Comitato ha tenuto un rapporto costante con il CGIE, in primo luogo tramite lo svolgimento di cinque audizioni

informali (11 novembre 2008, 12 febbraio e 14 maggio 2009, 8 febbraio 2011, 5 dicembre 2012). La legge istitutiva del CGIE prevede, che il Presidente della Camera ed il Presidente del Senato possano designare ciascuno fino a sette parlamentari, appartenenti alle Commissioni competenti per materia, al fine di parteciparne ai lavori con il solo diritto di parola. Numerosi membri del Comitato hanno quindi fatto parte delle delegazioni parlamentari. Il Comitato ha inoltre svolto l'esame istruttorio della Relazione recante le valutazioni del CGIE per il 2008 con proiezione triennale per il periodo dal 2009 al 2011 (10 febbraio 2010).

Il Comitato ha inoltre discusso la proposta di riforma degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero approvata dal Senato nel 2011 (in particolare nella seduta del 29 giugno 2011), esprimendo in molti casi perplessità sull'impianto del provvedimento. Membri del Comitato hanno inoltre attivamente partecipato alle numerose sedute dedicate all'esame di tale proposta (C. 4398) dalla Commissione affari esteri. Il Comitato ha, in ogni caso, ripetutamente evidenziato le conseguenze negative del continuo rinvio del rinnovo di Comites e CGIE.

3. È stata altresì rilevata la connessione tra la riforma degli organismi di rappresentanza e le eventuali modifiche del sistema di voto degli italiani all'estero. Il Comitato, pur prendendo atto della competenza primaria della Commissione affari costituzionali su tale materia, ha più volte insistito sulla necessità di assicurare, quanto meno con provvedimenti di natura amministrativa, la regolarità del voto degli italiani all'estero. A questo aspetto ha dedicato numerose sedute (21 aprile, 12

maggio 9 giugno e 28 luglio 2010, 8 e 29 giugno⁽¹⁾ e 9 novembre 2011, 12 dicembre 2012).

In vista dell'imminente scioglimento anticipato, il Comitato si è fatto promotore di una risoluzione volta ad impegnare il Governo a garantirne la regolarità, anche attraverso l'adozione di opportuni miglioramenti organizzativi, sensibilizzando al riguardo le amministrazioni interessate e a promuovere un'adeguata informazione sulle elezioni all'estero presso le comunità italiane anche rispetto ai pericoli di indebite manipolazioni. È stato anche affrontata (5 dicembre 2012) la questione dell'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti in Canada e titolari di una doppia cittadinanza che ha avuto in seguito esito positivo tramite un'efficace azione diplomatica del Governo che ha potuto giovare anche della funzione di stimolo svolta dal Comitato.

Soprattutto in relazione alla regolarità svolgimento delle elezioni all'estero è stata ribadita ripetutamente la necessità di garantire la piena operatività del sistema anagrafico AIRE. Nel corso dell'esame del d.d.l. di conversione del decreto-legge n. 179 del 2012 è stato accolto un ordine del giorno⁽²⁾, a prima firma dell'on. Narducci, che impegna il Governo a valutare l'opportunità di intraprendere qualsivoglia iniziativa occorrente a garantire tale operatività ai fini di un regolare svolgimento delle elezioni all'estero.

(1) Nel corso di questa seduta il presidente *pro tempore* del Comitato, on. Zacchera, ha preannunciato la sua intenzione di apporre la propria firma alla mozione a prima firma on. Garavini (n. 1-00655) che, tra l'altro, impegnava il Governo a presentare nelle competenti sedi parlamentari un'attendibile documentazione dell'andamento del voto all'estero nelle recenti consultazioni referendarie e ad adottare un piano straordinario d'intervento volto al superamento del divario tra i dati dell'AIRE e quelli degli schedari consolari. Tale mozione, abbinata ad altre di analogo contenuto, è stata in seguito approvata nella seduta del 3 novembre 2011.

(2) 9/05626/095, approvato nella seduta del 13 dicembre 2012.

4. Il processo di riordino delle rete diplomatica e consolare è stato oggetto di costante attenzioni da parte del Comitato, in particolare nelle sedute dell'8 e 15 luglio 2009, a cui ha fatto seguito l'approvazione di una risoluzione sulla questione da parte della III Commissione il 21 luglio 2009. La risoluzione impegnava il Governo a riconsiderare le modalità di razionalizzazione degli uffici consolari all'estero, promuovendo un'accelerazione del processo di revisione e ammodernamento delle procedure amministrative, nonché l'informatizzazione destinata al funzionamento del « consolato digitale », e ad avviare una consultazione volta al recepimento dell'indirizzo da parte delle competenti Commissioni parlamentari e un coinvolgimento degli organismi di rappresentanza delle nostre comunità all'estero sul dimensionamento futuro della rete diplomatico-consolare italiana nel mondo.

In stretta connessione al tema del riordino della rete si è svolta nell'ottobre 2009 la missione delle Commissioni esteri di Camera e Senato presso il Consolato d'Italia a Bruxelles finalizzata alla dimostrazione dei nuovi sistemi informatici per l'erogazione dei servizi consolari, gli esiti della quale sono stati illustrati in una apposita seduta del Comitato (25 novembre 2009).

Le Commissioni Affari esteri di Camera e Senato hanno in seguito (6 aprile 2011) deliberato lo svolgimento di una indagine conoscitiva sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare e sull'adeguatezza e sull'utilizzo delle dotazioni organiche e di bilancio del Ministero degli affari esteri. Nel corso delle audizioni dei responsabili delle competenti strutture del Ministero degli affari esteri (il segretario generale Giampiero Massolo il 19 luglio 2011 e il direttore generale per il sistema Paese il 5 ottobre successivo), sono stati approfonditi temi quali l'ottimizzazione delle procedure e dell'impiego delle risorse umane, un maggiore ricorso a personale locale e l'utilizzo in sede di una parte delle percezioni consolari, sottolineando che l'obiettivo del processo di riorganizzazione

deve essere anche quello di liberare risorse per offrire servizi adeguati anche alle collettività italiane all'estero.

5. Il Comitato ha sostenuto la necessità di un'azione di approfondimento e di stimolo rispetto a temi che toccano direttamente la vita quotidiana delle collettività italiane all'estero quali l'assistenza sociale e previdenziale e l'informazione. In tale ottica sono stati auditi rappresentanti dei sindacati dei pensionati italiani all'estero (25 novembre 2009); il direttore di Rai internazionale Daniele Renzoni (17 febbraio 2009 e 21 settembre 2011); rappresentanti delle agenzie di stampa per gli italiani all'estero (3 marzo 2010); il direttore generale dell'INPS, Mauro Nori (26 luglio 2011).

Da questi incontri è emersa la necessità di tutelare i diritti previdenziali dei cittadini italiani all'estero, in primo luogo attraverso semplificazioni procedurali che prevengano l'insorgere di situazioni che portano a ritardati o sospesi pagamenti pur in presenza dei necessari requisiti. Ha inoltre suscitato molto allarme la continua riduzione delle risorse destinate all'informazione rivolta alle collettività all'estero, considerato l'importante ruolo di formazione, di comunicazione e di promozione del nostro Paese e della lingua italiana nel mondo. È stata anche sottolineata l'importanza di un'adeguata informazione al fine di garantire una partecipazione consapevole al corpo elettorale residente all'estero.

All'interno del Comitato è stata spesso ribadita l'estrema importanza del tema dell'insegnamento e della promozione della lingua italiana nel mondo e si evidenziata la necessità di una riforma della legge n. 153 del 1971 sugli istituti italiani di cultura. Anche in conseguenza di questa attenzione, nel febbraio 2011 le Commissioni riunite Affari esteri e Cultura hanno deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva volta ad approfondire le politiche, le strutture e le modalità di diffusione della cultura italiana nell'ambito della promozione dell'intero sistema Paese, tenendo conto dei vari canali attraverso

cui essa avviene ed in particolare degli istituti di cultura, delle scuole all'estero e dei corsi di lingua.

Sul tema il Comitato ha inoltre svolto l'esame istruttorio della Relazione del Ministero degli Affari esteri sull'attività della Società Dante Alighieri nel 2008 (16 giugno 2009).

Soprattutto in relazione alle politiche sociali e culturali di sostegno alle comunità italiane all'estero il Comitato ha ripetutamente interloquito con il Governo per cercare di contrastare la tendenza alla notevole decurtazione delle risorse stanziare a tale scopo nel bilancio statale.

Nel corso dei lavori del Comitato sono stati inoltre affrontati specifici temi quali la condizione dei lavoratori transfrontalieri, l'applicazione di aliquote agevolate nella tassazione delle prime case in Italia dei cittadini residenti all'estero e il reperimento delle risorse necessarie per garantire il regolare funzionamento del Museo dell'emigrazione italiana⁽³⁾.

Il Comitato ha inoltre adottato uno specifico contributo ai lavori della Conferenza dei giovani italiani nel mondo (10 dicembre 2008). In esso, partendo dalla considerazione che nei documenti prodotti per la Conferenza emergeva chiaramente come l'italianità sia parte integrante della identità dei giovani italiani nel mondo, si evidenziava la necessità di rispondere alla richiesta di approfondimento della conoscenza della lingua e cultura italiane anche con scambi linguistici e soggiorni in Italia, e, più in generale, promuovendo la mobilità giovanile nell'ambito del volontariato, del servizio civile e della formazione in generale, anche tramite il riconoscimento dei titoli di studio e la messa a disposizione di borse di studio.

L'audizione del direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migra-

(3) È stato incardinato presso la competente Commissione cultura il testo unificato delle proposte di legge relative all'organizzazione e al funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana (C. 521 Osvaldo Napoli, C. 660 D'Antona, C. 4698 Narducci).

torie del Ministero degli affari esteri, ministro Cristina Ravaglia, ha concluso il 19 dicembre 2012 l'attività del Comitato. Nel corso dell'audizione sono stati toccati i diversi temi che interessano le collettività all'estero quali il rinnovo dei Comites, le risorse disponibili, il processo di riduzione del numero dei docenti all'estero, la situazione degli enti gestori, il finanziamento del Museo dell'emigrazione. Una attenzione particolare è stata rivolta alle misure adottate e da adottare per assicurare lo svolgimento il più possibile corretto delle procedure di voto all'estero.

6. A conclusione di un quinquennio di attività si ritiene opportuno indicare alcune linee di azione per la prossima legislatura.

Per mantenere un legame con le collettività all'estero appare essenziale vigilare affinché eventuali modifiche alla disciplina legislativa degli organismi di rappresentanza siano adottate rapidamente, assicurando in ogni caso il loro rinnovo in tempi rapidi e certi.

Appare opportuna una verifica approfondita dello svolgimento della procedure di voto all'estero nelle prossime elezioni, per individuare rapidamente gli aspetti critici e contribuire a promuovere per tempo le eventuali modifiche legislative che risulteranno necessarie.

La recente istituzione dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), che dovrà ricomprendere anche le funzioni sinora svolte dall'AIRE, rappresenta sicuramente un tema sul quale effettuare una azione propositiva e di vigilanza.

Compito decisivo è sicuramente quello di prestare una forte attenzione ai bisogni delle collettività italiane nel mondo, in particolare le giovani generazioni. Qualunque politica nei loro confronti necessita però di risorse umane e finanziarie adeguate ed occorre pertanto invertire la tendenza alla continua riduzione degli stanziamenti previsti, garantendo nello stesso tempo un uso più efficace delle risorse disponibili. Appare importante anche un'analisi seria del fenomeno della nuova emigrazione che molti dati indicano in crescita.

La promozione della lingua italiana e della cultura italiana nel mondo rappresenta un compito strettamente collegato al mantenimento di un legame forte con i nostri concittadini residenti all'estero e pertanto, sulla base delle esperienze delle passate legislature, sarà prioritario svolgere una funzione di stimolo per l'adozione delle innovazioni legislative di cui da più parti si è riconosciuta l'urgenza.

ALLEGATO 2

DL n. 223/2012: Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013 (C. 5657 Governo).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La III Commissione,

esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge n. 5657 di conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223, recante « Disposizioni urgenti lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013 »;

rilevato che le norme in questione ricalcano prevalentemente quanto già disposto in occasione delle ultime due precedenti tornate elettorali politiche;

segnalata l'inspiegabile omissione del Ministero degli affari esteri nel concerto interministeriale ai fini della presentazione del provvedimento in oggetto;

apprezzata l'estensione del diritto di voto all'estero anche ai familiari conviventi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c);

ravvisata l'opportunità di prevenire nei limiti del possibile casi di stabilimento di residenza fittizia all'estero, anche per ragioni elettorali, grazie alla disposizione di cui all'articolo 3;

confermato che l'ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE, di cui all'articolo 4, contribuisce ad avvalorare la dimensione paritaria della *membership* di quell'Organizzazione internazionale;

auspicata da parte del Governo la massima vigilanza nell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di esercizio

del diritto di voto, sia attivo che passivo, all'estero, al fine di garantirne la regolarità, anche attraverso l'adozione di ogni eventuale ed opportuno miglioramento organizzativo, sensibilizzando al riguardo le amministrazioni interessate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di istituire presso gli uffici consolari appositi comitati di controllo al fine di accrescere la trasparenza delle operazioni elettorali all'estero e di adottare ogni altra misura ritenuta utile al fine di tutelare l'individualità, la libertà e la segretezza dell'espressione del voto per corrispondenza;

valuti la commissione di merito l'opportunità che l'ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE sia prevista in via permanente e non più di volta in volta;

valuti la commissione di merito di raccomandare al Governo di esperire ogni sforzo per garantire la certezza del corpo elettorale all'estero portando l'AIRE alla massima regolarità.

ALLEGATO 3

7-01071 Allasia: Sulla situazione dei diritti umani in Corea del Nord.

7-01077 Mecacci: Sulla situazione dei diritti umani in Corea del Nord.

**TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI
APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

premessi che:

la situazione dei diritti umani nella Repubblica democratica popolare di Corea continua ad essere grave e drammatica;

dai dati riportati nel rapporto annuale 2012 di Amnesty International sulla Corea del Nord si apprende, infatti, che uomini, donne e bambini detenuti nei campi continuano ad essere torturati e maltrattati, nonché costretti al lavoro forzato in condizioni rischiose che hanno fatto ammalare i prigionieri tanto che moltissimi di loro sono morti in custodia o poco dopo il rilascio;

nel Paese non ci sono mezzi d'informazione indipendenti né sono noti partiti politici di opposizione o qualche tipo di associazione civile indipendente. Le critiche nei confronti del Governo e dei suoi leader sono rigorosamente limitate, punibili con l'arresto e la carcerazione da scontare in un campo di prigionia;

i cittadini nordcoreani affrontano quotidianamente gravi restrizioni di movimento sia all'interno del Paese che all'esterno. Migliaia di nordcoreani che erano fuggiti in Cina in cerca di cibo e impiego spesso sono stati rimpatriati con la forza in Corea del Nord dalle autorità cinesi e sono stati sistematicamente percosi e detenuti al loro ritorno in patria;

il Parlamento Europeo e il Consiglio sui Diritti Umani delle Nazioni Unite hanno a più riprese, e quest'ultimo nel novembre 2012, approvato risoluzioni nelle quali hanno condannato le violazioni sistematiche, diffuse e gravi dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali e gli abusi sistematici, diffusi e gravi dei diritti umani compiuti dalle autorità della Repubblica democratica popolare di Corea (RDPC), in violazione della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e delle convenzioni internazionali sui diritti umani;

il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si è più volte espresso approvando risoluzioni per denunciare la minaccia alla Sicurezza e alla pace internazionale rappresentata dagli esperimenti balistici e dai programmi nucleari portati avanti dalla Repubblica democratica popolare di Corea;

le sistematiche, e ripetute nel tempo, violazioni dei diritti umani in corso in Corea del Nord potrebbero essere passibili di un'iniziativa giurisdizionale della Corte penale internazionale per accertare la commissione di crimini contro l'umanità, su mandato del Consiglio di Sicurezza dell'ONU;

la Corea del Nord applica la pena di morte attraverso esecuzioni pubbliche a seguito di processi che non rispettano gli

standard sul diritto di difesa, e vi sono state accuse circostanziate da parte di organizzazioni non governative sulla continuazione di esecuzioni extragiudiziali, come pure sul ricorso sistematico alla tortura o ai lavori forzati come pene inumane e degradanti;

l'esercizio della libertà di espressione in Corea del Nord e' costantemente impedito dalle autorità di governo, che limitano in modo molto stretto l'accesso anche ai nuovi strumenti di comunicazione quali internet;

l'accesso all'assistenza alimentare internazionale da parte della popolazione civile è stato ed è fonte di grande preoccupazione per le numerose limitazioni che vengono poste dalle autorità nordcoreane alle agenzie internazionali e alle ONG indipendenti, nell'operare all'interno del paese per monitorare la correttezza della distribuzione degli aiuti;

il 12 dicembre 2012, la Corea del Nord ha lanciato con successo un missile a lunga gittata che numerosi governi e istituzioni internazionali hanno considerato una aperta violazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, e non il lancio di un satellite per scopi civili come affermato dalle autorità coreane;

il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica democratica popolare di Corea ha descritto la situazione dei diritti umani come pessima nella sua relazione annuale 2010 al Consiglio « Diritti umani » dell'ONU e ha suggerito al consiglio di sicurezza di prendere in considerazione le violazioni dei diritti umani nella Repubblica democratica popolare di Corea istituendo una commissione di inchiesta per indagare sui crimini contro l'umanità commessi dal Governo nordcoreano;

il Governo della Repubblica democratica popolare di Corea nega il mandato del relatore speciale sulla situazione dei diritti umani nel Paese, ha negato a quest'ultimo anche l'accesso al Paese e si

rifiuta di cooperare con gli altri meccanismi dei diritti umani delle Nazioni Unite,

impegna il Governo:

ad operare per chiedere, sia in sede bilaterale che in sede europea ed onusiana, alla Repubblica democratica popolare di Corea di porre immediatamente fine alle violazioni dei diritti umani in corso, che potrebbero equivalere a crimini contro l'umanità ed essere pertanto soggette alla giurisdizione penale internazionale;

a chiedere, sia in sede bilaterale che in sede europea e onusiana, alla Repubblica democratica popolare di Corea di porre fine alle esecuzioni pubbliche, anche attraverso una moratoria in vista dell'abolizione della pena di morte, come chiesto dalle Risoluzioni dell'Assemblea Generale dell'ONU approvate a partire dal 2007;

a sostenere l'operato del Relatore Speciale, incaricato dal Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite di accertare la situazione dei diritti umani in Corea del Nord, sottolineando, ove tale accertamento non fosse reso possibile, l'esigenza di istituire successivamente una commissione di inchiesta internazionale;

ad agire in sede bilaterale ed internazionale affinché le autorità nordcoreane garantiscano l'accesso nel paese delle organizzazioni internazionali, incluse le ONG, che si occupano dell'assistenza alimentare ed umanitaria, in modo da poter monitorare la distribuzione degli aiuti alla popolazione civile;

a favorire, in coordinamento con i Paesi Membri e le istituzioni dell'Unione Europea, anche in sede onusiana, i programmi internazionali di assistenza umanitaria a beneficio dei rifugiati nordcoreani sia attraverso l'UNHCR e le ONG che si occupano della loro sicurezza, sia attraverso il dialogo con la Repubblica Popolare cinese in termini franchi e costruttivi;

a chiedere, sia in sede bilaterale che in sede europea, che la Corea del Nord

sospenda i programmi nucleari e militari, come previsto dalle risoluzioni approvate dal Consiglio di sicurezza dell'Onu e che indirizzi le ingenti risorse economiche necessarie per realizzare tali programmi per il sostentamento della popolazione civile più povera di quel paese;

a sostenere le organizzazioni non governative e gli attori della società civile

che operano per creare contatti all'interno della Repubblica democratica popolare di Corea, al fine di incoraggiare i cambiamenti che conducono a un ambiente migliore per i diritti umani.

(8-00225) « Allasia, Mecacci, Pianetta, Tempestini, Galli, Brancher, Razzi, Renato Farina ».

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009 (C. 5510 Governo).

EMENDAMENTO

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: valutato in euro 20.370 per l'anno 2012, in euro 12.180 per l'anno 2013 e in euro 20.370 a decorrere dall'anno 2014 *con le seguenti:* valutato in 20.370 euro per l'anno 2013, in 12.180 euro per l'anno 2014 e in 20.370 euro a decorrere dall'anno 2015.

Conseguentemente, al medesimo comma sostituire le parole: ai fini del bilancio triennale 2012-2014 *con le seguenti:* ai fini del bilancio triennale 2013-2015 *e le parole:* per l'anno 2012 *con le seguenti:* per l'anno 2013.

3. 1. Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-08688 Menia: Sul trattamento economico del personale locale presso la rete estera.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 stabilisce in via generale che la retribuzione degli impiegati a contratto del Ministero degli affari esteri sia « di norma » fissata e corrisposta in valuta locale, salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta in presenza di particolari motivi. Non vi è quindi alcun divieto normativo a che la valuta di pagamento degli stipendi sia l'euro.

In seguito all'introduzione dell'euro, per esigenze di omogeneità e semplificazione amministrativa, è stata ravvisata l'opportunità di modificare la valuta di pagamento per tutto il personale dell'amministrazione della Farnesina. Con decreto interministeriale del 31 dicembre 2002 il Ministero degli affari esteri e dell'economia e finanze hanno pertanto stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2003 anche la retribuzione del personale a contratto fosse determinata e corrisposta in euro, limitatamente ai casi di rinnovo contrattuale o di nuova assunzione. Al personale già in servizio alla data della modifica è stata data la possibilità di optare per l'euro o di mantenere la valuta locale.

Molti impiegati hanno pertanto scelto l'euro in ragione della maggiore stabilità della valuta europea, soprattutto in alcuni paesi con monete deboli o con forti tassi d'inflazione, assumendosi consapevolmente il rischio di cambio, sia esso favorevole che sfavorevole.

Nel corso del 2011, alcune Sedi hanno accusato la perdita del potere di acquisto delle retribuzioni determinate in euro a causa di un sensibile deprezzamento del-

l'euro, e chiesto il passaggio alla valuta locale, in un momento, tra l'altro, in cui erano stati sospesi gli adeguamenti retributivi.

L'Avvocatura generale dello Stato, interrogata nel merito, ha chiarito che tale cambiamento potrà aver luogo solo previa modifica del decreto interministeriale del 31 dicembre 2002. La Farnesina ha pertanto proceduto nei mesi scorsi a sottoporre alla Ragioneria generale dello Stato una proposta di modifica del decreto in questione.

La Ragioneria generale, da parte sua, si è mostrata disponibile ad ammettere la possibilità di un passaggio alla valuta locale nei Paesi in cui le sedi attestino l'esistenza di una norma imperativa locale, mentre ha imposto il soddisfacimento di condizioni alquanto restrittive nei casi in cui la scelta sia discrezionale, quali la garanzia del mancato prodursi di oneri aggiuntivi per l'erario e il divieto di tornare all'euro in un momento successivo per evitare speculazioni.

Tuttavia occorre ricordare come il trattamento economico del personale a contratto sia rigorosamente fissato in base all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede dalle rappresentanze diplomatiche e consolari di altri Paesi. Il Ministero degli esteri, fino all'entrata in vigore del decreto-legge n. 95 del 2012 sulla *spending review*, ha regolarmente concesso adeguamenti retributivi sulla base dei parametri indicati.

Sotto il profilo contributivo, l'articolo 158 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 prevede che la tutela previdenziale venga assicurata nelle forme previste dalla normativa locale, ovvero quella del Paese di residenza, ivi comprese le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore. Solo ove la normativa locale non preveda forme di tutela, ovvero ove esse risultino manifestamente insufficienti, gli impiegati a contratto possono, su richiesta, essere assicurati presso enti assicurativi italiani o

stranieri. Resta impregiudicata inoltre la possibilità per gli impiegati di cittadinanza italiana di optare per l'applicazione della legislazione previdenziale italiana.

Infine, per quanto attiene alle modalità di calcolo dei contributi fiscali e previdenziali, si conferma che il Ministero degli esteri ha dato piena applicazione al principio fissato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che stabilisce l'allineamento della base imponibile previdenziale a quella fiscale.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-08664 Nirenstein: Sull'inserimento del movimento Hezbollah nella lista UE delle organizzazioni terroristiche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto, a seguito dell'odioso atto terroristico all'aeroporto di Burgas del 12 luglio scorso, di cui è stato vittima un pullman di turisti israeliani, l'UE ed i suoi stati membri hanno espresso la più ferma ed energica condanna, chiedendo che i responsabili di questo gesto criminale e assassino siano portati di fronte ad un Tribunale.

Il Ministro Terzi, nell'esprimere il suo sgomento e la ferma condanna per l'attentato, ha richiesto l'accertamento di tutte le responsabilità ed ha ribadito come l'Italia continuerà ad essere in prima linea a difesa del diritto fondamentale alla sicurezza di Israele e dei suoi cittadini.

Il Governo, che ha da subito offerto la massima collaborazione alle autorità bulgare per far piena luce sui fatti, ha già chiesto, nelle sedi appropriate dell'Unione, una discussione approfondita sulle dinamiche, gli obiettivi di questo atto terroristico e sulle sue implicazioni per la sicurezza collettiva europea.

In sede di coordinamento europeo, il Governo bulgaro ha relazionato sull'andamento del processo in corso a Sofia evidenziando che non risultano al momento evidenze giudiziarie circa possibili collegamenti fra gli attentatori ed Hezbollah. Inoltre la reale identità del soggetto deceduto nell'esplosione è tuttora oggetto di accertamento attraverso l'esame del DNA.

La decisione di inserire Hezbollah nella lista UE delle organizzazioni terroristiche richiede, come noto, l'unanimità dei consensi in seno al Consiglio UE e non è ancora maturato un consenso tra

i 27 paesi membri in favore di tale inserimento. Al momento non risultano infatti elementi giudiziari che proverebbero il coinvolgimento di Hezbollah nell'attacco di Burgas. Va da sé che ove emergessero prove tangibili del suo coinvolgimento in quello o in altri atti terroristici, tale scenario muterebbe rapidamente.

Il Governo resta fortemente determinato a tenere alta la guardia verso la minaccia terroristica. Fu infatti proprio l'Italia a proporre nel 2003 l'inserimento di Hamas nelle liste UE delle organizzazioni terroristiche, che avvenne dopo che nel 2001 era stato inserito in lista il suo braccio armato (Hamas-Izz al -Din al Qassam).

Su queste basi il Governo intende quindi partecipare costruttivamente alle riflessioni e valutazioni ulteriori che saranno prodotte al riguardo in sede UE. L'Italia intende infatti rimanere in prima fila nella difesa dei diritti fondamentali alla sicurezza di Israele e dei suoi cittadini.

Hezbollah è un'organizzazione complessa che comprende un partito politico, una rete di protezione sociale, oltreché un'ala armata. Come noto, Hezbollah è parte attiva nella scena politica libanese, ed è parte integrante del Parlamento e del Governo libanese, cui fornisce un sostegno determinante.

Va da sé che l'eventuale inserimento di Hezbollah nella lista terroristica UE non potrebbe non avere un impatto sugli equilibri politici e di sicurezza in Libano a circa sei mesi dallo svolgimento delle elezioni parlamentari. Un equilibrio, va ri-

cordato, messo in pericolo dal radicalizzarsi del conflitto siriano che si riverbera in modo crescente e pernicioso in alcune aree del Paese.

L'azione dell'UE per un'efficace lotta al terrorismo non si riduce peraltro al « listing » delle organizzazioni terroriste. Va ricordato che l'UE ha sviluppato nel 2005 una strategia anti-terrorismo ed ha messo

in opera un ampio pacchetto di misure di prevenzione, protezione, repressione e contrasto.

Ed è su tali basi che, anche attraverso il forte contributo italiano, la UE deve continuare ad operare per assicurare non solo la sicurezza dei Paesi membri della UE, ma anche il diritto di Israele di esistere.

ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-08666 Nirenstein: Sulla pubblicazione del rapporto dal titolo « Quanto ci costa delegittimare Israele? ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Vorrei anzitutto ribadire in modo inequivocabile che il Governo italiano – nei contesti multilaterali così come nei propri contatti bilaterali – ha sempre espresso la propria più ferma condanna di ogni forma di incitamento all'odio verso Israele o di prese di posizione che negano il diritto di Israele di esistere, mettendo in dubbio la sua legittimità. Analogamente il Governo ha sempre rigettato e condannato con forza ogni azione o dichiarazione volta a fomentare l'antisemitismo.

Circa i presunti finanziamenti del Ministero degli Affari Esteri ad ONG impegnate in attività di delegittimazione di Israele, che ha fatto l'oggetto del recente rapporto pubblicato dalla Federazione delle Associazioni Italia-Israele, è ovvio precisare in linea generale che sia i finanziamenti forniti direttamente alle autorità palestinesi, sia quelli diretti a ONG italiane attive nei Territori, sono decisi nel pieno rispetto della normativa vigente essendo sottoposti all'approvazione del Comitato Direzionale della Cooperazione allo Sviluppo, organismo presieduto per legge dal Ministro degli Esteri a cui partecipano rappresentanti di altre Amministrazioni dello Stato. Tali finanziamenti sono naturalmente sottoposti a valutazioni di natura prima di tutto politica, oltre che a precisi e puntuali controlli di tipo tecnico e amministrativo-contabile.

Su tali basi, è escluso che il Governo possa favorire iniziative che abbiano come scopo la delegittimazione di Israele. La cooperazione allo sviluppo, in particolare, ai sensi della sua legge istitutiva (49/1987), persegue infatti obiettivi di solidarietà tra i popoli, di soddisfacimento dei bisogni

primari e di promozione del benessere socio-economico dei beneficiari. Ai medesimi criteri il MAE si attiene anche per la messa in opera di progetti nel quadro del programma PMSP (*Palestinian Municipalities Support Program*) che dal 2008 ha finanziato interventi di assistenza a sostegno delle municipalità palestinesi, in stretto raccordo con alcuni enti locali italiani.

I finanziamenti disposti dal Ministero degli Affari Esteri a favore dell'Autorità Nazionale Palestinese si inquadrano nell'azione di politica estera che l'Italia svolge coerentemente con la comunità internazionale e in particolare con il Quartetto. I nostri contributi sono da tempo diretti a sostenere settori che riteniamo vitali per l'equilibrio della regione, quali lo sviluppo economico e quello infrastrutturale dei Territori. Di questo si è avuta riprova da ultimo in occasione dello svolgimento il 23 novembre scorso del Comitato Ministeriale Congiunto tra Italia e ANP.

In tale occasione è stato rinnovato l'impegno della Cooperazione italiana a destinare gli aiuti allo sviluppo, in stretta collaborazione con UNRWA, a favore della società civile e dei profughi palestinesi. Verranno inoltre favoriti interventi di emergenza e verranno promosse iniziative in ambito sanitario – soprattutto assistenza tecnica medica e del management ospedaliero – dell'institution building, della giustizia e protezione dei diritti umani, del settore privato, in particolare delle piccole e medie imprese.

Per quanto riguarda poi nel dettaglio i finanziamenti erogati alle ONG italiane, la Direzione Generale per la Cooperazione

allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, nel rispetto di fondamentali norme e principi in materia di azione amministrativa e contabilità pubblica, subordina la loro erogazione al rispetto da parte delle ONG stesse di determinate norme e procedure atte a conferire a dette ONG la cosiddetta « idoneità » ministeriale, prerequisito per l'accesso ai fondi del MAE.

Ai sensi dell'articolo 28 della Legge n. 49 del 1987, la DGCS adotta infatti provvedimenti di riconoscimento di idoneità di quelle ONG che, come stabilito dal comma 4, lettera b) dello stesso articolo 28, « abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del terzo mondo » – attività assolutamente incompatibili con il perseguimento di finalità politiche quali la delegittimazione di uno Stato sovrano quale è Israele – e che offrano idonee garanzie sotto il profilo della qualificazione professionale dei propri operatori nell'esercizio di iniziative umanitarie.

A tal riguardo vorrei precisare, a proposito dell'iniziativa sul « rafforzamento del sistema universitario palestinese » citata dall'Onorevole interrogante, che questa non ha comportato un finanziamento diretto ad atenei come l'Università An-Najah. Il finanziamento di 986 mila euro per tale progetto è stato infatti erogato dalla Cooperazione allo Sviluppo all'Università degli Studi di Pavia per la realizzazione in Italia di un programma di formazione postuniversitaria di 14 dottori di ricerca provenienti da alcuni tra i principali atenei palestinesi. Sottolineo che il percorso formativo si è svolto intera-

mente sul territorio italiano, presso sette università del nostro Paese partner del programma e ribadisco ancora una volta che nessun finanziamento è stato erogato ad An-Najah.

Per quanto attiene infine allo specifico, peraltro giustissimo, richiamo alla trasparenza formulato nel rapporto e ripreso dall'onorevole interrogante, vorrei precisare che l'attività delle ONG cofinanziate dalla Cooperazione italiana sono oggetto di numerosi e approfonditi controlli sia da parte della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, sia da parte di organi esterni di controllo e valutazione, al fine di garantire la rispondenza dell'iniziativa ai già menzionati principi di trasparenza amministrativa e contabile. Le delibere relative ai finanziamenti della Cooperazione italiana sono inoltre, già da tempo, pubblicate sul Bollettino della Cooperazione allo Sviluppo e sul relativo sito internet, sempre e totalmente accessibile al pubblico.

Non va dimenticato infine – sempre sotto il profilo del controllo politico sulle nostre attività di cooperazione – quello precipuo esercitato con grande attenzione e puntualità dal Parlamento e che si esplica nell'esame delle previste relazioni, preventive e consultive, sulle attività di cooperazione allo sviluppo, nonché nell'esercizio della sua costante funzione ispettiva e di indirizzo. Una funzione di controllo a cui la Farnesina guarda naturalmente con estrema attenzione, in un'ottica di condivisione delle attività di cooperazione condotte e di rafforzamento dell'azione di Governo.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 223/2012: Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013. C. 5657 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	77
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	87
Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. Nuovo testo C. 4063 Bragantini (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	79

RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori	80
7-01049 Di Stanislao: Sugli interventi da attuare per bonificare le aree dei poligoni militari di tiro e sulla documentazione volta a specificare l'iter operativo della bonifica dei territori (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	80
<i>ALLEGATO 2 (Nuovo testo approvato dalla Commissione)</i>	88
7-01045 Gidoni: Sulle iniziative volte a valorizzare i luoghi di memoria della Grande Guerra in occasione delle celebrazioni del « Centenario della Prima Guerra Mondiale » (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 7-01045</i>)	81

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni per la riduzione degli organici delle forze armate. Atto n. 520 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	83
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2012, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche. Atto n. 524 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	83
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	90
Sui lavori della Commissione	84

INTERROGAZIONI:

5-08424 Bocci: Sull'accorpamento degli stabilimenti militari di Baiano (Spoleto) e di Noceto (Parma)	85
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	91
5-07473 Maurizio Turco: Sulla situazione dei militari cessati dal servizio permanente per infermità e sulle iniziative che il Governo intende intraprendere per garantire la soluzione di continuità tra il trattamento economico stipendiale e il trattamento pensionistico ...	85
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	92

5-07485 Maurizio Turco: Sulla gestione del servizio di distributori automatici di bevande nella Legione dei Carabinieri Lazio e sui relativi intendimenti del Governo	85
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	95
5-07486 Maurizio Turco: Sulle notizie stampa relative all'associazione Carabinieri in servizio Podgora e sulle iniziative che il Governo intende assumere in merito	85
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	96
5-07506 Maurizio Turco: Sulle vicende connesse al rinnovo del contratto economico 2008-2009 del comparto sicurezza difesa	85
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	97
5-07477 Maurizio Turco: Sul trasferimento del comandante della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige, generale Finelli	85
5-08614 Maurizio Turco: Sulle iniziative per riconoscere i meriti del generale Finelli	86
ALLEGATO 9 (Testo della risposta)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	86
AVVERTENZA	86

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Giacomo CHIAPPORI.

La seduta comincia alle 13.20.

DL 223/2012: Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013.

C. 5657 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco Saverio GAROFANI, *relatore*, osserva che il provvedimento reca disposizioni urgenti volte a garantire, in occasione delle elezioni politiche dell'anno 2013, l'adeguamento di alcune fasi del procedimento elettorale.

In particolare, le modifiche introdotte si riferiscono alla riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati e alla rimozione delle cause di ineleggibilità (articolo 1); all'esercizio del diritto di voto di cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o per missioni internazionali (articolo 2); all'am-

missione ai seggi elettorali degli osservatori internazionali dell'OSCE, in attuazione dell'impegno assunto al riguardo dall'Italia, con la sottoscrizione del Documento di Copenaghen del 1990 (articolo 4).

Richiama, quindi, il contenuto dei restanti articoli del provvedimento. In sintesi, l'articolo 3 modifica la disciplina dell'Anagrafe degli italiani all'estero — valida a regime e non solamente per le elezioni 2013 — finalizzata ad impedire, per quanto possibile, casi di stabilimento di residenza fittizia all'estero. L'articolo 5 reca la copertura finanziaria dell'articolo 2, pari a 1.030.000 di euro, e l'articolo 6 contiene la consueta clausola di immediata entrata in vigore.

Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, segnala, in particolare, il contenuto dell'articolo 2, che disciplina l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani temporaneamente all'estero per motivi di servizio o per missioni internazionali.

Ai suddetti cittadini si consente di votare per corrispondenza, all'estero, per le circoscrizioni del territorio nazionale in cui è compreso il comune di Roma Capitale. L'intervento risulta indispensabile in quanto l'ordinamento vigente non accorda modalità agevolate di partecipazione al voto dei cittadini italiani temporanea-

mente all'estero; tali elettori, pertanto, dovrebbero recarsi direttamente presso la sezione elettorale di assegnazione nel territorio nazionale, con la conseguenza di venire sostanzialmente privati del diritto di voto a causa dell'assolvimento di delicati doveri di ufficio svolti all'estero, al servizio del Paese, in coincidenza con le consultazioni elettorali.

Precisa, inoltre, che la disciplina del presente decreto-legge troverà applicazione esclusivamente in occasione delle elezioni politiche del 2013. Segnala, tuttavia, che tali disposizioni presentano contenuto di analogo tenore a quelle adottate in occasione di altre precedenti tornate elettorali.

Alla luce di tali circostanze, osserva che potrebbe essere finalmente valutata l'ipotesi di prevederne l'introduzione a regime. In tal senso si è peraltro espressa in passato la Commissione che, nel parere sul decreto-legge n. 37 del 2011 aveva formulato la seguente osservazione « si verifichi l'opportunità di inserire una disposizione a regime che disciplini la partecipazione del suddetto personale alle consultazioni elettorali, comprese quelle di carattere amministrativo ».

L'articolo 2, comma 1, individua, tra i soggetti ai quali è destinato l'intervento normativo, il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnato temporaneamente in missioni internazionali. Le modalità e le procedure per l'ammissione al voto, nonché le modalità di espressione del voto e le specifiche procedure di scrutinio delle schede provenienti dall'estero, sono disciplinate dettagliatamente dai commi 2 e seguenti.

In sintesi, il comma 2 prevede le modalità di iscrizione nell'elenco dei votanti per corrispondenza. Il comma 4 disciplina gli adempimenti dell'ufficio consolare, dei comuni e dell'ufficio elettorale. Il comma 5 prevede la possibilità di revocare la richiesta di voto per corrispondenza, entro il ventitreesimo giorno antecedente la votazione. Il comma 6 disciplina il caso in cui l'elettore intenda votare nel comune di residenza in Italia. Il comma 7 definisce le modalità di stampa e invio del materiale

elettorale da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari e le modalità di spedizione delle schede elettorali da parte degli elettori nonché, al comma 8, la loro trasmissione al delegato del sindaco del comune di Roma Capitale.

Il comma 9 demanda ad un'intesa tra i Ministeri della difesa, degli esteri e dell'interno – in considerazione delle particolari situazioni locali – la definizione delle modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito all'elettore all'estero, di raccolta e di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, al delegato del sindaco del comune di Roma Capitale.

Viene, inoltre, precisato che tale intesa deve intervenire anche per consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori sia nei casi in cui non sono state concluse le apposite intese tra le rappresentanze diplomatiche italiane e i governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza, sia nei casi in cui gli elettori si trovino in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente, l'esercizio del diritto di voto secondo le condizioni di uguaglianza, libertà e segretezza.

I successivi commi 10, 11, 12, 13, 14 e 15 definiscono le modalità di scrutinio delle schede, che avviene dalle ore 9 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale. Infine, il comma 16 dispone che i comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto.

L'articolo 5 copre gli oneri dell'articolo 2, valutati in 1.030.000 di euro, mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*.

In conclusione, poiché per gli aspetti di competenza della Commissione difesa, il provvedimento non appare presentare profili problematici, formula una proposta di parere favorevole con osservazione, che illustra (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza.

Nuovo testo C. 4063 Bragantini.

(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Filippo ASCIERTO (PdL), *relatore*, osserva che il testo della proposta di legge risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito, è volto a modificare la normativa vigente in tema di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza.

La normativa riferita a tali categorie contrattuali è ovviamente derogatoria rispetto alla disciplina generale in materia di appalti pubblici, recando restrizioni al regime di pubblicità, di concorrenza e di *par condicio* contrattuale. In particolare, con riferimento esclusivo a quelli posti in essere da amministrazioni statali, è prevista anche la loro sottrazione dal controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, nonché alla vigilanza dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP).

L'articolo 17 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici) stabilisce i casi e le condizioni in cui è possibile derogare alle disposizioni re-

lative alle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Tale disciplina espressamente si riferisce ai contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza e a quelli la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Rammenta, quindi, che ai sensi del citato articolo 17, la Corte dei conti riferisce alle Camere sugli esiti dell'attività di controllo successivo relativo a tale tipologia di contratti posti in essere dalle amministrazioni statali.

Evidenzia che l'attuale formulazione dell'articolo 17 del codice degli appalti è stata introdotta con il decreto legislativo concernente la disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE (D.Lgs. n. 208 del 2011). Con riguardo a tale atto, la IV Commissione – in sede di esame per l'espressione del prescritto parere – ha avuto modo di rilevare l'esigenza di un coordinamento tra la norma che disciplina in termini generali la « derogabilità » dalle procedure ordinarie di appalto (di cui all'articolo 17) e l'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 208 del 2011 che, a sua volta, reca un nutrito elenco di esclusione dalle procedure ordinarie di appalto per i contratti nel settore della difesa.

Osserva, quindi, che il provvedimento in esame, con due novelle di carattere puntuale al citato articolo 17 del codice degli appalti, intende circoscrivere l'ambito derogatorio dell'attuale normativa.

La prima novella mira a limitare il ricorso a tale procedimento che esclude l'applicazione delle disposizioni del codice degli appalti, specificando che « di norma, gli appalti di lavori pubblici non sono soggetti ad esclusione, fatti salvi casi eccezionali espressamente motivati ».

La seconda amplia il ruolo del controllo della Corte dei conti sui contratti di cui all'articolo 17, posti in essere da am-

ministrazioni statali, introducendo anche il controllo preventivo (il testo attuale prevede invece esclusivamente il controllo successivo), e prevedendo che la Corte dei conti si pronunci anche « sulla legittimità e sulla regolarità dell'atto di segretezza ».

In conclusione, nel rilevare come le disposizioni in oggetto siano orientate a assicurare massima trasparenza alle procedure pubbliche di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti, non ravvisando nel provvedimento in esame profili problematici in ordine alla sua compatibilità con la disciplina del citato decreto legislativo n. 208 del 2011, per quanto attiene alle competenze della Commissione difesa, propone di esprimere un parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.25.

RISOLUZIONI

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Giacomo CHIAPPORI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa, Filippo Milone, indi alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Paolo Peluffo.

La seduta comincia alle 13.25.

Sull'ordine dei lavori.

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, propone di invertire l'ordine dei lavori nel senso di passare ora all'esame delle risoluzioni all'ordine del giorno, per poi proseguire con gli altri argomenti previsti dall'ordine del giorno.

La Commissione consente.

7-01049 Di Stanislao: Sugli interventi da attuare per bonificare le aree dei poligoni militari di tiro e sulla documentazione volta a specificare l'iter operativo della bonifica dei territori.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo rinviata nella seduta del 12 dicembre 2012.

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 12 dicembre, il presentatore della risoluzione in discussione, onorevole Di Stanislao, ha illustrato il contenuto dell'atto di indirizzo e il rappresentante del Governo si era riservato di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Il sottosegretario Filippo MILONE segnala che il Governo non ritiene condivisibili alcuni contenuti della premessa dell'atto di indirizzo e propone una riformulazione anche dei due impegni della parte dispositiva.

In particolare, osserva come non siano sorrette da evidenze scientifiche, e debbano quindi essere espunte dal testo della risoluzione, il quarto, il quinto e il sesto inciso delle premesse. Anche con riferimento all'ultimo inciso delle premesse la valutazione del Governo è di carattere negativo, in quanto non rispondente agli elementi in possesso del suo Dicastero.

Quanto alla parte dispositiva, propone una riformulazione che impegni il Governo, in primo luogo, ad assicurare un congruo ed adeguato finanziamento pluriennale dedicato alle opere di bonifica dei poligoni militari che consenta, attraverso la necessaria gradualità nelle operazioni di caratterizzazione prima e di bonifica poi, un'efficace salvaguardia della salute umana e dell'ambiente circostante. In secondo luogo, il Governo accetterebbe l'impegno a riferire in Parlamento, con periodicità annuale, attraverso una dettagliata ed esaustiva relazione sulle attività intraprese per dare concreta e puntuale attuazione alle indicazioni formulate dalla

Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito.

Augusto DI STANISLAO (IdV) rileva che la risoluzione a sua firma nasce dall'esigenza di dare maggior impulso ad un'attività che il Governo si è impegnato a svolgere, e per la quale si è impegnato ad utilizzare le risorse – sia pure limitate – indicate nel disegno di legge di stabilità e, successivamente, nel disegno di legge C. 5534-*duodecies*, risultante dallo stralcio di tale disposizione dalla suddetta legge di stabilità.

Esprime perplessità per l'atteggiamento del rappresentante del Governo che non ha inteso fornire indicazioni più dettagliate sui motivi che lo hanno indotto a chiedere di espungere elementi particolarmente significativi dell'atto di indirizzo.

Invita quindi a valutare la possibilità che l'impegno, pur nella riformulazione del Governo, tenga conto quantomeno dell'esigenza di precisare che le attività di cui al primo degli impegni debbano avvenire « nei tempi e nei modi dovuti », a significare che i tempi delle attività di bonifica non possono essere indefiniti ma devono avvenire in tempi certi e stringenti.

Invita altresì il sottosegretario Milone a verificare se la relazione governativa alle Camere possa essere resa con cadenza semestrale anziché annuale, come invece risulterebbe dalla riformulazione del secondo impegno proposta dal Governo.

Salvatore CICU (PdL) sottolinea come la Commissione ed il Governo stiano portando a compimento una meritevole iniziativa di stimolo del percorso di riqualificazione ambientale delle aree oggetto della risoluzione. In questo senso, i suggerimenti proposti dal Governo non possono certamente essere letti come un tentativo di dilazionare i tempi o limitare la portata dell'opera di bonifica, ma anzi costituiscono un ulteriore rafforzamento dell'impegno delle istituzioni verso il risultato auspicato dalla risoluzione. Dichiaro pertanto di aggiungere la sua firma alla risoluzione, nel testo risultante dalla riformulazione proposta dal Governo.

Francesco BOSI (UdCpTP), condividendo le valutazioni dell'onorevole Cicu, dichiara di sottoscrivere l'atto di indirizzo.

Marcello DE ANGELIS (PdL) precisa che la scelta del Governo di confermare sostanzialmente gli impegni assunti in sede di Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito costituisca un atto di rispetto verso l'organo parlamentare che da numerosi anni si occupa di questa delicata ed importantissima tematica. Evidenziato come la riformulazione proposta dall'Esecutivo rafforzi l'impegno ad intervenire per la bonifica dei poligoni di tiro, dichiara di sottoscrivere la risoluzione in esame.

Augusto DI STANISLAO (IdV), alla luce del dibattito svolto e prendendo atto che il primo degli impegni conterrà l'integrazione da lui esposta, dichiara di accettare le ipotesi di riformulazioni proposte dal rappresentante dell'Esecutivo, auspicando che il prossimo governo e la Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito della prossima legislatura, a fronte dei modesti risultati conseguiti negli ultimi anni, possano portare a compimento il percorso di riqualificazione ambientale dei poligoni e di accertamento delle responsabilità che hanno prodotto tale disastrose situazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la risoluzione n. 7-01049 Di Stanislao nel testo riformulato, che assume il numero 8-00222 (*vedi allegato 2*).

7-01045 Gidoni: Sulle iniziative volte a valorizzare i luoghi di memoria della Grande Guerra in occasione delle celebrazioni del «Centenario della Prima Guerra Mondiale».

(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 7-01045).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Franco GIDONI (LNP), illustrando la risoluzione in esame, si sofferma sull'esigenza di organizzare cerimonie commemorative degli eventi legati alla prima guerra mondiale, in occasione della ricorrenza del suo inizio. È a conoscenza che si sono già costituiti comitati a livello territoriale e che la stessa Presidenza del Consiglio, ma anche la Presidenza della Repubblica, hanno attivato organismi con tali funzioni.

Auspica che i suddetti organi siano messi nelle condizioni di promuovere e coordinare le iniziative che, a vario livello, si deciderà di realizzare anche sul piano finanziario, eventualmente con un apposito rifinanziamento della legge n. 78 del 2001. Certamente, non si potrà omettere un intervento di riqualificazione di luoghi che conservano la memoria degli eventi bellici e che adesso si trovano in uno stato di abbandono e rovina. Opportunamente la regione Veneto, attivando una partecipazione finanziaria dell'Unione europea, ha investito circa tre milioni di euro per il restauro e il ripristino del Museo « Vittorio Veneto », dedicato appunto alla prima guerra mondiale. Richiama infine, l'esperienza della Francia, che per le medesime finalità connesse alla suddetta ricorrenza, ha già stanziato ben cinquanta milioni di euro.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO esprime una valutazione positiva sull'atto di indirizzo in esame. Ricorda che il Governo lo scorso 3 novembre 2012 ha istituito il Comitato per il centenario della Prima Guerra Mondiale, che presiede in prima persona.

Tale organismo intende favorire, promuovere e coordinare le iniziative di commemorazione degli eventi, anche di quelle organizzate dalle comunità e autorità territoriali. Per supportarne l'attività e per consentire di acquisire qualificati pareri e indirizzi, il Governo ha anche insediato un « Comitato dei Garanti » presieduto dal professor Giuliano Amato.

Il Comitato, che ha svolto due sedute i cui verbali deposita agli atti della Commissione, si è mosso secondo due linee di indirizzo.

In primo luogo, ha inteso attribuire un respiro europeo alle commemorazioni. In questo senso si è stabilito che la data di inizio delle celebrazioni sia fissata anche per l'Italia nell'estate del 2014, anno in cui la prima Guerra mondiale è scoppiata ed anno in cui le commemorazioni avranno avvio in tutti i Paesi coinvolti. Tale decisione è stata assunta, anche se l'Italia ha preso parte al conflitto contro l'Impero Austro-Ungarico nel 1915 e contro la Germania nel 1916, tenuto conto della valenza sovranazionale e della dimensione europea dell'evento, e delle conseguenze che comunque si sono riversate nel Paese dal 1914 in poi: la non belligeranza dell'Italia è, comunque, una tappa della storia della Grande guerra.

In secondo luogo, si tende all'obiettivo di coinvolgere nel ricordo e nella riflessione sugli eventi della prima guerra mondiale l'intero territorio nazionale, e dunque anche quelle regioni che non sono state teatro degli scontri. Questo significa che vi sarà il massimo impegno, nei limiti delle compatibilità finanziarie, per riqualificare i luoghi della memoria, ovviamente concentrati in Lombardia e nelle regioni del confine orientale, ma anche i monumenti ai caduti presenti nel resto dell'Italia. Allo scopo è in corso di definizione una disposizione che, attraverso il meccanismo della defiscalizzazione delle donazioni, consenta alle Soprintendenze di avvalersi di fondi privati per i necessari interventi manutentivi.

Infine, nel ricollegarsi all'esempio francese citato dall'onorevole Gidoni, evidenzia che tale nazione ha anche già inaugurato un apposito museo dedicato alla grande guerra e per il quale ha impegnato trentacinque milioni di euro. In Italia, in assenza di finanziamenti così cospicui, l'intendimento è quello di realizzare un memoriale ad elevato impatto simbolico e didattico, sul modello del memoriale rea-

lizzato a Caprera e dedicato a Garibaldi in occasione del centocinquantenario dell'Unità d'Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la risoluzione n. 7-01045 Gidoni.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Giacomo CHIAPPORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni per la riduzione degli organici delle forze armate.

Atto n. 520.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2012.

Augusto DI STANISLAO (IdV) rileva che il provvedimento deve dare l'attuazione agli obiettivi di riduzione del personale militare indicati dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 (*spending review*).

Tale disposizione, oltre a prevedere l'adozione del decreto di delegificazione all'esame della Commissione prevede anche, come atto presupposto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui disporre la riduzione della dotazione organica delle Forze armate in misura non inferiore del 10 per cento e la conseguente ridefinizione dei totali dei relativi organici di diritto, ripartiti per Forza armata e per i diversi ruoli. La norma primaria non prevede l'obbligo di acquisire il parere

parlamentare sul suddetto decreto che non risulta ancora approvato in via definitiva, né tantomeno registrato alla Corte dei Conti.

Oltre ad evidenziare, sul piano del merito, perplessità in relazione all'esame del regolamento senza che sia stato ancora approvato il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri esprime un giudizio negativo anche sul piano del merito. Infatti, la riduzione di organico nella categoria dei volontari non determina risparmi ed anzi ha effetti controproducenti in quanto contraddice la norma primaria che prevede il collocamento in pensione o in ARQ del personale in esubero rispetto al nuovo organico ridotto. Questa situazione non riguarda assolutamente i volontari. È quindi, paradossale mantenere in servizio personale appartenente a ruoli da sempre dichiarati in esubero e con l'età anagrafica molto alta e ridurre gli organici dei volontari.

Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (Misto) si associa alle valutazioni critiche sul provvedimento in esame svolte dall'onorevole Di Stanislao.

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2012, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche.

Atto n. 524.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2012.

Il sottosegretario Filippo MILONE, con riguardo alle osservazioni formulate dal

relatore nel corso della precedente seduta, fa presente che la allocazione delle risorse risulta in parte divergente rispetto a quella dello scorso anno in quanto si è inteso garantire alle associazioni con un minor numero di iscritti una maggior disponibilità di risorse finanziarie, e conseguentemente di ridurre, sia pure in minima parte, il contributo destinato ai sodalizi che possono contare su un significativo numero di soci e, quindi, su un maggior gettito di quote associative.

Francesco BOSI (UdCpTP), *relatore*, presenta quindi una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) richiama l'attenzione della Commissione sulle abbinare proposte di legge in materia di vendita, usufrutto e canoni degli alloggi della difesa.

Pur essendo consapevole dell'impossibilità di procedere con il normale *iter*, essendo ormai prossima la fine della legislatura, sarebbe stato auspicabile giungere quantomeno a un testo unificato delle varie proposte, in modo da poter affrontare più agevolmente tale delicato tema. Questa speranza è tuttavia svanita la scorsa settimana, non essendo stato trattato il relativo punto all'ordine del giorno.

Ritiene tuttavia che la questione meriti una riflessione attenta, anzi risolutiva, che coinvolga in maniera decisiva i parlamentari e il Governo. Ciò per il rispetto nei confronti delle famiglie e dei cittadini che aspettano da tempo la conclusione del provvedimento.

È noto che il tema degli alloggi militari è assai complesso. Tuttavia, è opinione condivisa che il criterio di gestione di tali alloggi abbia bisogno di essere riorganiz-

zato per recuperare quella fondamentale tutela per le famiglie che non in grado di acquistare gli stessi immobili.

Ritiene che sarebbe opportuno, anche alla luce della delega approvata la scorsa settimana nell'ambito del provvedimento sulla revisione dello strumento militare, che il Governo stesso si facesse portatore di una progettualità rinnovata sul versante della dismissione del patrimonio immobiliare della difesa e della tutela dei conduttori.

Ricorda come, nel corso della legislatura, si sia anche sperato in un possibile confronto e nella possibilità di ragionare con il Governo sulle possibili strade da intraprendere. Purtroppo la situazione è destinata a restare invariata, almeno nel breve periodo, malgrado le recenti pronunce del TAR che vanno in altra direzione. Sicuramente l'approvazione, avvenuta nel corso della seduta della commissione dello scorso 18 dicembre, della risoluzione n. 7-00999 De Angelis si colloca in una giusta direzione, nella prospettiva di riorganizzazione e razionalizzazione del patrimonio alloggiativo. Tuttavia – anche sulla base della posizione di chiusura manifestata dal Governo – dovrebbe essere una priorità del Parlamento trovare altre sedi, anche tecniche, per ragionare con il Ministero sulle possibili soluzioni.

In conclusione, auspica che la Commissione condivida questa riflessione. Il rispetto verso i cittadini, soprattutto quelli che hanno servito la Patria, dovrebbe essere una priorità che non può essere dimenticata per esigenze di cassa, o perché si continua a confondere un diritto con un privilegio.

La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Giacomo CHIAPPORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.10.

5-08424 Bocci: Sull'accorpamento degli stabilimenti militari di Baiano (Spoleto) e di Noceto (Parma).

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Francesco Saverio GAROFANI (PD), dopo aver sottoscritto l'interrogazione, prende atto di quanto riportato dal rappresentante del Governo, che ringrazia per la sollecita risposta.

5-07473 Maurizio Turco: Sulla situazione dei militari cessati dal servizio permanente per infermità e sulle iniziative che il Governo intende intraprendere per garantire la soluzione di continuità tra il trattamento economico stipendiale e il trattamento pensionistico.

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Maurizio TURCO (PD), ringrazia il Governo per aver fornito risposta a numerosi atti di sindacato ispettivo da lui sollecitati. Si tratta di un merito di questo Esecutivo, ben diverso da quello precedente, che tuttavia non permette di portare ad un livello accettabile la percentuale delle interrogazioni parlamentari evase. Purtroppo si dichiara insoddisfatto delle risposte ricevute.

5-07485 Maurizio Turco: Sulla gestione del servizio di distributori automatici di bevande nella Legione dei Carabinieri Lazio e sui relativi intendimenti del Governo.

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Maurizio TURCO (PD), richiama le valutazioni già espresse con riguardo al precedente atto di sindacato ispettivo.

5-07486 Maurizio Turco: Sulle notizie stampa relative all'associazione Carabinieri in servizio Podgora e sulle iniziative che il Governo intende assumere in merito.

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Maurizio TURCO (PD), richiama le valutazioni già espresse con riguardo al precedente atto di sindacato ispettivo.

5-07506 Maurizio Turco: Sulle vicende connesse al rinnovo del contratto economico 2008-2009 del comparto sicurezza difesa.

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Maurizio TURCO (PD), richiama le valutazioni già espresse con riguardo al precedente atto di sindacato ispettivo.

5-07477 Maurizio Turco: Sul trasferimento del comandante della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige, generale Finelli.

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Maurizio TURCO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, che non affronta il punto principale della sua interrogazione. Ricorda, infatti, che il generale Finelli si è assunto la responsabilità di denunciare fatti che, dopo alcuni anni, si sono dimostrati fondati in sede giudiziaria. Nonostante ciò, è stato trasferito d'ufficio dall'Amministrazione della Difesa, con evidente scopo punitivo e con l'intento di fare *mobbing* sul soggetto in questione. Dalla risposta non emerge alcuna volontà né di riparare al torto subito dal generale, né di riconoscergli alcun merito per il coraggio dimostrato né di voler verificare le responsabilità dei co-

mandanti che hanno posto in essere la condotta descritta.

5-08614 Maurizio Turco: Sulle iniziative per riconoscere i meriti del generale Finelli.

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Maurizio TURCO (PD), richiama le valutazioni già espresse con riguardo al precedente atto di sindacato ispettivo.

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-06189 Bellanova: Sull'esclusione dal concorso per VPF4 del 2011 dei giovani meridionali giunti in ritardo a causa di disagi ferroviari.

ALLEGATO 1

DL 223/2012: Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013 (C. 5657 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223;

preso atto che esso riproduce precedenti disposizioni di analogo tenore introdotte in occasione delle precedenti consultazioni elettorali e referendarie e che, pertanto potrebbe essere valutata l'ipotesi di prevederne l'introduzione a regime;

evidenziato che l'esercizio del diritto di voto da parte dei militari impegnati

nelle missioni internazionali non risulta essere pienamente garantito in occasione delle consultazioni elettorali amministrative,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si verifichi l'opportunità di inserire una disposizione a regime che disciplini la partecipazione del suddetto personale alle consultazioni elettorali, comprese quelle di carattere amministrativo.

ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-01049 Di Stanislao: Sugli interventi da attuare per bonificare le aree dei poligoni militari di tiro e sulla documentazione volta a specificare l'iter operativo della bonifica dei territori.

NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione,

premesso che:

nel corso della seduta della Commissione monocamerale d'inchiesta sull'uranio impoverito del 30 maggio 2012, è stata unanimemente approvata una relazione intermedia riguardante la situazione dei poligoni militari di tiro;

nel citato documento, nella parte relativa alle considerazioni conclusive la Commissione formula alcune proposte ed indicazioni;

per quanto riguarda l'area di Salto si chiede di procedere al definitivo divieto di tutte le attività suscettibili di produrre grave pregiudizio alla salute e all'ambiente; di avviare, senza alcun ulteriore indugio, l'opera di bonifica radicale, coerentemente con le indicazioni sulla criticità della condizione ambientale delle zone individuate dai progetti di caratterizzazione condotti e dall'indagine della procura della Repubblica di Lanusei; di concludere in tempi brevi l'indagine epidemiologica ad hoc e al tempo stesso intraprendere le iniziative necessarie per il conseguimento della certificazione ISO 14001 del PISQ e l'attivazione del sistema informativo ambientale finalizzato al monitoraggio delle condizioni ambientali del territorio anche accessibili in tempo reale agli organi istituzionali di controllo; di riqualificare l'intera area attualmente soggetta a servitù militare, pervenendo anche ad un suo ridimensionamento e destinando le aree non più soggette a vincolo ad usi civili o di tipo duale, con particolare

riferimento allo sviluppo di attività attinenti alla protezione civile, alla ricerca scientifica e tecnologica in settori innovativi, ivi compresa l'elettronica, alla sperimentazione di aerei UAV, alla ricerca per il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei militari impegnati nelle missioni internazionali, alla tutela delle iniziative imprenditoriali e delle competenze tecniche e professionali sviluppate nei territori interessati;

fare le bonifiche laddove il terreno è stato inquinato in profondità con proiettili conficcati anche ad un metro di profondità dal suolo e che è stato contaminato da emissioni di torio costituisce un problema di grandissima difficoltà. È stato fatto un tentativo nei poligoni scozzesi di Eskmeals e Kirtkcudbright con altissimi costi e tempi molto lunghi;

tali procedure sono state basate sull'uso di « tunnel » rivestiti con appositi sistemi di filtraggio nei quali si effettuava un lavaggio con acqua ad alta pressione. I residui radioattivi venivano asportati, dopo il trattamento di lavaggio e sistemati in contenitori di cemento e inviati a un sistema di scarica. Documentazione in merito è stata pubblicata dal dipartimento per l'ambiente del Ministero della difesa britannico nel dicembre 1997. I test nel poligono di Eskmeals sono stati condotti a partire dal 1981, il poligono è stato dotato di sette stazioni di monitoraggio dell'aria,

impegna il Governo:

ad assicurare, nei tempi e nei modi dovuti, un congruo ed adeguato finanzia-

mento pluriennale dedicato alle opere di bonifica dei poligoni militari che consenta, attraverso la necessaria gradualità nelle operazioni di caratterizzazione prima e di bonifica poi, un'efficace salvaguardia della salute umana e dell'ambiente circostante;

a riferire al Parlamento, con periodicità annuale, attraverso una dettagliata

ed esaustiva relazione sulle attività intraprese per dare concreta e puntuale attuazione alle indicazioni formulate dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito.

(8-00222) « Di Stanislao, Cicu, Bosi, De Angelis ».

ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2012, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche (Atto n. 524).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato lo schema di decreto ministeriale n. 524, concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2012, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche;

premesso che:

lo schema di decreto ministeriale in esame provvede al riparto del contributo iscritto nel capitolo 1352/2 dello stato di previsione del Ministero della difesa da assegnare ad associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero della difesa;

il citato contributo – nella misura identica a quella erogata nel 2011 – è stato previsto con la legge n. 182 del 2012, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012;

in tal modo è stato dato seguito alle indicazioni della Commissione difesa che, nel parere reso sullo schema di decreto ministeriale n. 482, aveva osservato come « la mancata assegnazione di contributi alle associazioni combattentistiche » determinasse « una sperequazione da sanare in tempi rapidi »;

il medesimo schema procede al riparto del contributo tenendo conto degli specifici criteri di riparto ricavati dalle risoluzioni nn. 7-00129 Ascierio, 8-00038 Villecco Calipari e 7-00136 Di Stanislao, approvate dalla Commissione Difesa della Camera il 26 marzo 2009;

segnalata l'esigenza di definire un nuovo stabile finanziamento per i prossimi anni dello stanziamento per i contributi da assegnare alle associazioni combattentistiche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-08424 Bocci: Sull'accorpamento degli stabilimenti militari di Baiano (Spoleto) e di Noceto (Parma).

TESTO DELLA RISPOSTA

La Difesa, dopo attenta valutazione, considera strategico disporre di un Polo del Munizionamento e Demilitarizzazione, come punto di riferimento di importanti attività, le quali costituiscono un settore nel quale è essenziale non affidarsi esclusivamente al privato.

I risultati economici e produttivi dell'ultimo triennio, hanno messo in evidenza la convenienza e l'opportunità di modificare l'assetto organizzativo dell'area di attività svolta dai due Stabilimenti indicati nell'atto in discussione.

Le ragioni di convenienza risiedono principalmente nella necessità di fronteggiare adeguatamente nuovi competitori interessati allo specifico settore, con conseguenti esigenze di:

migliorare la *governance*, unificandola e rendendola sovraordinata ai due stabilimenti, prevedendo l'integrazione delle strategie commerciali, produttive, gestionali, di investimento e di impiego del personale, in modo da conseguire la saturazione delle competenze specialistiche delle due strutture, con riduzione dei costi ed incremento di produttività;

migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività svolte, mediante una maggiore concentrazione e specializzazione di ogni stabilimento su specifici e propri filoni di attività;

migliorare il controllo attraverso una gestione unificata di fatti amministrativi,

pur mantenendo separati i conti economici dei singoli stabilimenti per conservare inalterata la visibilità sui risultati del loro operato;

attuare, nel più breve tempo possibile, gli adeguamenti impiantistici per mettere a regime la struttura industriale.

In sintesi, gli interventi organizzativi e tecnici previsti potranno migliorare in maniera consistente la possibilità dei singoli stabilimenti di pervenire all'economica gestione, favorendo l'incremento dei ricavi attraverso maggiore produttività.

Si evidenzia che altro obiettivo strategico, è costituito dall'istituzione di un organismo di supporto e di servizio per l'Amministrazione Difesa, finalizzato al recepimento delle esigenze della stessa nel settore del munizionamento e in grado di redigere piani per lo svolgimento di conseguenti programmi esecutivi.

Tale organismo dovrà essere in grado di valutare anche l'evoluzione della dimensione del mercato estero e la sua contenibilità da parte dell'Agenzia.

In conclusione la costituzione del Polo non rappresenta una penalizzazione per alcuna delle strutture industriali interessate, ma una concreta possibilità di conseguire un incremento di efficacia organizzativa e produttiva, con un migliore e più compiuto impiego delle risorse umane disponibili e con una più consolidata previsione di conseguire l'obiettivo istituzionale nei tempi previsti.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-07473 Maurizio Turco: Sulla situazione dei militari cessati dal servizio permanente per infermità e sulle iniziative che il Governo intende intraprendere per garantire la soluzione di continuità tra il trattamento economico stipendiale e il trattamento pensionistico.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla vicenda oggetto dell'atto in discussione, si precisa che il Primo Maresciallo L.M.C, (in congedo assoluto):

è stato giudicato, in data 28 gennaio 2009, permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato, da collocare in congedo assoluto, ma idoneo al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile della Difesa, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266;

ha presentato istanza, il 5 febbraio 2009, volta ad ottenere tale transito;

è stato autorizzato a transitare nelle aree funzionali del personale civile dell'Amministrazione, con decreto datato 14 maggio 2010;

è stato convocato, per il giorno 2 novembre 2011, dalla Direzione Generale per il personale civile per sottoscrivere il contratto di lavoro e assumere servizio in qualità di Assistente Amministrativo, ma non si è presentato, producendo certificazione medica giustificativa;

è stato confermato idoneo al servizio nei ruoli civili della Difesa dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma il 16 maggio 2012, a seguito dell'accertamento della persistenza dell'idoneità al transito;

ha presentato, infine, dichiarazione di rinuncia al transito, con atto sottoscritto il 4 giugno 2012, dopo un ulteriore periodo di malattia.

Sulla base di tale rinuncia, la competente Direzione Generale per il personale militare, con decreto dirigenziale n. 2269 in data 15 giugno 2012, rettificato con decreto n. 2637 del 5 luglio 2012 ha disposto nei confronti del Sottufficiale:

la cessazione dal servizio permanente per infermità, il collocamento in congedo assoluto a decorrere dal 28 gennaio 2009 (data del giudizio di non idoneità), nonché la contestuale aspettativa, per il periodo dal 28 gennaio 2009 al 4 giugno 2012 (data di rinuncia al transito), con l'attribuzione del trattamento economico spettante all'atto del giudizio di non idoneità al servizio militare, ai sensi dell'articolo 29, della legge 31 luglio 1954, n. 599;

la promozione al grado di Primo Maresciallo, con decorrenza dal 27 gennaio 2009 (giorno precedente a quello di collocamento in congedo), ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

Si precisa che tali provvedimenti sono stati adottati ai sensi della previgente normativa, in quanto si riferiscono a provvedimenti amministrativi avviati prima dell'entrata in vigore del Codice dell'ordinamento militare – di cui al decreto legislativo n. 66/2010 – come espressamente previsto dall'articolo 2187 dello stesso Codice, fermo restando che entrambe le norme richiamate sono, poi, refluite nel Codice.

Quindi, tenuto conto che il Sottufficiale è stato giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato il 28 gennaio 2009, si osserva come il provvedimento di cessazione dal servizio permanente, con il contestuale collocamento in congedo assoluto, debba necessariamente decorrere dalla stessa data (28 gennaio 2009), con effetti retroattivi, ai sensi dell'articolo 29 della richiamata legge 31 luglio 1954, n. 599.

Ciò, in quanto:

l'assetto normativo in materia di stato giuridico del personale militare previsto nel Codice – che trova fondamento nelle previgenti leggi n. 113/1954 (per gli Ufficiali) e n. 599/1954 (per i Sottufficiali) – risulta imperniato sul giudizio medico-legale di « idoneità al servizio militare incondizionato », quale presupposto per la valida costituzione del rapporto d'impiego;

in assenza di tale presupposto, infatti, viene meno l'elemento costitutivo del rapporto di reciprocità tra il dipendente e l'Amministrazione, atteso che il militare risulta impossibilitato a rendere la controprestazione lavorativa posta alla base di quel vincolo;

il militare dichiarato « permanentemente non idoneo » cessa dal servizio permanente ed è collocato in congedo assoluto dallo stesso momento temporale, indipendentemente dall'eventuale transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile;

il collocamento in aspettativa del Primo Maresciallo L.M.C., per il periodo dal 28 gennaio 2009 al 4 giugno 2012 (data di rinuncia al transito), con la conservazione del trattamento economico spettante all'atto del giudizio di « non idoneità », trova fondamento nell'articolo 2, comma 7, del decreto interministeriale 18 aprile 2002, ai sensi del quale « in attesa delle determinazioni dell'Amministrazione, in ordine alla domanda di transito, il personale è considerato in aspettativa ». Tale norma è finalizzata proprio a regolamentare il solo aspetto economico di un rapporto giuridico ormai affievolito.

Sulla base di tali considerazioni, è evidente come non si tratti della « coesistenza di due condizioni dello stato giuridico » tra loro contrapposte, poiché:

il congedo assoluto riguarda i militari che non sono più vincolati a obblighi di servizio attivo, ai sensi dell'articolo 880 del Codice;

l'aspettativa prevista dal richiamato decreto interministeriale 18 aprile 2002 configura, invece, il presupposto in base al quale l'Amministrazione interviene, non già dal punto di vista « datoriale » bensì in funzione assistenziale, al fine di erogare il previsto trattamento economico che ha natura meramente alimentare.

Di conseguenza, l'intervento dell'Amministrazione si pone alla stessa stregua di quello degli Enti previdenziali, che sono istituzionalmente preposti alla gestione dei pregressi rapporti di lavoro (INAIL e INPS).

Il Sottufficiale, infatti, ha continuato a percepire gli assegni spettanti al momento del giudizio di non idoneità al servizio (permanendo iscritto nei ruoli retributivi dell'Aeronautica Militare), senza obblighi di rendere la controprestazione lavorativa, stante l'accertata non idoneità; tale posizione è perdurata per oltre tre anni, sino al 4 giugno 2012, allorché lo stesso ha presentato domanda di rinuncia all'impiego civile.

In merito, poi, alle conseguenze derivanti dalla dichiarazione di rinuncia, si segnala come la stessa – quale manifestazione di volontà contraria rispetto a quella precedentemente espressa dall'interessato – abbia impedito l'esplicazione degli effetti giuridici che si sarebbero prodotti, invece, nel caso in cui si fosse concretizzata la procedura di transito.

Ciò, in quanto il Sottufficiale non ha mai acquisito lo *status* di personale civile della Difesa, stante l'assenza di entrambi i requisiti previsti dall'ordinamento, ovvero:

l'effettiva presentazione in servizio del dipendente;

la contestuale sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Pertanto, considerato che il Sottufficiale ha rinunciato all'acquisizione dello status di civile, lo stesso deve essere collocato in congedo assoluto dalla data di non idoneità al servizio militare incondizionato (28 gennaio 2009), ai sensi dell'articolo 947 del Codice, indipendentemente dalla efficacia retroattiva o meno della dichiarazione di rinuncia presentata.

Per quanto attiene all'eventuale corresponsione di ulteriori tre mesi di trattamento economico di servizio, a decorrere dalla data in cui l'interessato ha rinunciato al transito all'impiego civile, si sottolinea che:

l'articolo 1877 del Codice prevede che al militare cessato dal servizio permanente ai sensi dell'articolo 929, comma 1 (permanente non idoneità al servizio incondizionato), siano corrisposti, per un periodo di tre mesi, gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente;

la *ratio* di tale articolo (refluito nel Codice a seguito del riassetto delle leggi di stato giuridico del personale militare, precedenti alla normativa in materia di transito all'impiego civile), riguarda l'ipotesi di « diretto collocamento » in congedo dell'interessato, a seguito del repentino e non preventivabile accertamento dell'infermità, tale da determinare la sua non idoneità al servizio;

al verificarsi di tale condizione, la norma si prefigge lo scopo di assicurare la necessaria continuità di trattamento economico, per i tre mesi successivi al collocamento in congedo, con la conseguente cancellazione dal ruolo retributivo stipendiale di provenienza e l'apertura della posizione pensionistica presso l'Ente previdenziale.

Nel caso di specie, invece, il Primo Maresciallo L.M.C, ha fruito di un tratta-

mento economico del tutto omologo – in applicazione dell'articolo 2, comma 7, del decreto interministeriale 18 aprile 2002 – con la sola differenza che lo stesso si è protratto per oltre tre anni.

Ciò, proprio per assolvere quella funzione di sostentamento, nel periodo intercorrente dalla data di non idoneità a quella in cui sarebbe potuta avvenire l'iscrizione nei ruoli retributivi del personale civile, qualora l'interessato avesse preso servizio e sottoscritto il relativo contratto individuale di lavoro.

Risulta palese, quindi, l'impossibilità di corrispondere entrambi i citati benefici economici, stante l'assenza dei presupposti previsti dal richiamato articolo 1877, per la corresponsione di ulteriori tre mesi di trattamento economico a decorrere dal 4 giugno 2012.

Relativamente, infine, al secondo quesito, si premette che, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52:

il personale militare, giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale, permane o è collocato in aspettativa, fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio;

durante l'aspettativa per infermità e sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, spettano gli emolumenti di carattere fisso e continuativo nella misura intera.

Per quanto precede, anche il personale che ha presentato istanza di transito all'impiego civile continua a mantenere il trattamento economico non decurtato, qualora abbia in corso il procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

In tal senso, quindi, il numero dei militari in regime economico decurtato/annullato è da ritenersi piuttosto esiguo.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-07485 Maurizio Turco: Sulla gestione del servizio di distributori automatici di bevande nella Legione dei Carabinieri Lazio e sui relativi intendimenti del Governo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il 18 ottobre 2010, il COBAR della Legione Carabinieri «Lazio» ha votato – a maggioranza – il parere favorevole al rinnovo della convenzione per l'affidamento per il 2011 del servizio di somministrazione di vivande a mezzo distributori con l'Associazione «Podgora», richiesto dal Presidente *pro tempore* del sodalizio, ai sensi dell'articolo 11 della stessa convenzione.

Dalla dichiarazione fornita dal Presidente dell'Associazione «Podgora», ai fini della stipula dell'atto negoziale, la struttura associativa risulta composta da:

Presidente: Luogotenente Giovanni Mola (delegato COCER, sottoscrittore del rinnovo della convenzione per l'anno 2011);

Segretario Generale: Brigadiere Antonio Tarallo (delegato COIR del Comando Interregionale Carabinieri «Podgora»);

Segretario Nazionale: Carabiniere Scelto Gianluca Faedda (nessuna carica in seno alla Rappresentanza Militare);

Segretario Amministrativo: Appuntato Scelto Maurizio Lama (delegato COBAR del Comando Legione Carabinieri «Lazio»).

In merito alle obiezioni che sarebbero state sollevate nel corso delle dichiarazioni di voto presso il COBAR, si osserva che vi sono previsioni normative che fissano limiti e incompatibilità per l'esonero dal-

l'attività di delegato degli Organismi di Rappresentanza, in capo agli iscritti alle associazioni riconosciute.

Si sottolinea, altresì, che le dichiarazioni di voto contrarie al rinnovo della convenzione (contenute nel relativo verbale) non sono risultate supportate da elementi di fatto poiché il Servizio Amministrativo della Legione «Lazio», nelle attività istruttorie tese a verificare il rispetto delle norme contrattuali, necessarie al prolungamento della convenzione, ha verificato l'assenza di segnalazioni di disservizi da parte dei Comandi finitori e l'inesistenza, agli atti, del documento asseritamente sottoscritto da 61 militari e indirizzato al Comandante del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale Carabinieri di Roma.

Gli spazi in cui sono installati i distributori sono concessi a titolo gratuito all'Associazione e i consumi elettrici sono a carico dell'Amministrazione militare, secondo le direttive impartite rispettivamente con circolare n. 2007/2858/DAO dell'Agenzia del Demanio del 18 giugno 2007, e con direttiva n. SMD-G-023, modificata dalla circolare n. 101/PS/1433/1311 del 17 ottobre 2002, dello Stato Maggiore della Difesa.

Tale ultima previsione, peraltro, trova attualmente conferma nell'articolo 466, comma 2, lettera c, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.

Per quanto sopra esposto, non si ritiene di dare seguito alle richieste avanzate dall'onorevole interrogante.

ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-07486 Maurizio Turco: Sulle notizie stampa relative all'associazione Carabinieri in servizio Podgora e sulle iniziative che il Governo intende assumere in merito.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si confermano integralmente i contenuti della risposta all'interrogazione n. 4-05722 citata nell'atto.

Si conferma, altresì, la circostanza che non si è in grado di conoscere il numero esatto degli iscritti all'Associazione « Podgora » nella considerazione che la trattenuta diretta sullo statino è solo una delle modalità di pagamento della prevista quota associativa (infatti, ai sensi degli articoli 5 e 34 dello statuto, l'iscritto ha l'obbligo di versare la quota, senza che ne venga indicata l'esatta modalità).

Per quanto riguarda, invece, l'altro quesito, si rende noto che, alla data di presentazione dell'atto, risultavano n. 121 militari dell'Arma che avevano autorizzato

la trattenuta sul proprio statino della quota per l'iscrizione all'Associazione Carabinieri in servizio « Podgora ».

Riguardo a tutti gli altri aspetti connessi all'attività dell'Associazione in questione, il Governo ha già fornito, presso questa stessa Commissione, ampio e dettagliato riscontro alle interrogazioni presentate dal medesimo Onorevole interrogante, in data 26 settembre e 16 ottobre, alle quali, in questa sede, si ritiene di dover integralmente rimandare, non essendo nel frattempo, intervenuti elementi di novità.

In ragione di ciò, non si ritiene di dover assumere alcun tipo di iniziativa, « per chiarire i contorni di una vicenda, quella relativa air Associazione carabinieri in servizio Podgora », come richiesto nell'atto.

ALLEGATO 8

Interrogazione n. 5-07506 Maurizio Turco: Sulle vicende connesse al rinnovo del contratto economico 2008-2009 del comparto sicurezza difesa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

I Consigli Centrali di Rappresentanza (COCER), citati nell'atto, hanno partecipato alla riunione tecnica sia perché formalmente e legittimamente invitati dal Dipartimento della Funzione Pubblica, sia per acquisire i necessari elementi di cognizione, al fine di informare il personale sulle proposte governative nonché per il successivo avvio della concertazione per il biennio economico 2008/2009.

Per quanto riguarda invece l'asserita mancanza di rappresentatività dei delegati che hanno preso parte alla riunione, si osserva che l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995

n. 395 stabilisce, nel dettaglio, le modalità con cui il COCER può essere autorizzato ad inviare propri rappresentanti presso i Consigli Intermedi di Rappresentanza (COIR) durante le varie fasi della concertazione, ma non reca un esplicito obbligo di svolgimento di tale attività in capo al COCER.

Con riferimento, invece, all'articolo pubblicato sul sito web del delegato del COCER dei Carabinieri, richiamato dall'Onorevole interrogante, non si ritiene di dover riferire in quanto trattasi di questione che esula dalle competenze istituzionali del Dicastero.

ALLEGATO 9

Interrogazione n. 5-07477 Maurizio Turco: Sul trasferimento del comandante della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige, generale Finelli e Interrogazione n. 5-08614 Maurizio Turco: Sulle iniziative per riconoscere i meriti del generale Finelli.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si risponde ad entrambe le interrogazioni, in quanto attinenti ad analoga tematica.

Il Generale di Brigata L.F., attualmente Capo di Stato Maggiore del Comando Unità Mobili e Specializzate dell'Arma, ha retto l'incarico di Comandante della Regione Carabinieri Trentino Alto Adige dal 10 ottobre 2006 al 25 ottobre 2009, venendo designato in seguito quale Vice Comandante della Divisione Unità Specializzate Carabinieri in Roma.

Il provvedimento di trasferimento all'incarico di Vice Comandante della Divisione era stato assunto con determinazione del 20 marzo 2009, nell'ambito della pianificazione ordinaria dei movimenti.

L'interessato con comunicazione del 25 marzo 2009 aveva, peraltro, revocato il consenso inizialmente prestato e aveva avviato successivamente un contenzioso, assumendo la carica il 10 febbraio 2010, a seguito delle decisioni del Giudice Amministrativo.

Il trasferimento del Generale era stato definito tenuto conto dell'esigenza dell'Amministrazione d'individuare una risorsa professionale adeguata alla delicatezza e alla complessità dello specifico incarico, attribuito al grado di Generale di Brigata e resosi vacante nel mese di marzo del 2009 con il collocamento in congedo per sopraggiunti limiti di età del predecessore.

La posizione d'impiego di Vice Comandante della Divisione Unità Specializzate,

rappresenta la componente vicaria di un alto comando particolare, il quale esercita le frazioni di direzione, coordinamento e controllo nei confronti dei reparti specializzati dell'Arma (Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria, Comando Carabinieri Banca d'Italia, Comando Carabinieri per la Tutela del lavoro, Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari, Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, Raggruppamento Aeromobili Carabinieri) funzionalmente dipendenti da diversi Ministeri e distribuiti, a più livelli, su tutto il territorio nazionale, operando per la tutela di ragguardevoli interessi collettivi con personale ad altissima formazione specialistica.

In tale quadro, il provvedimento di reimpiego era stato altresì inserito nella complessiva manovra d'impiego degli Ufficiali Generali, volta a cadenzare gli avvicendamenti della dirigenza apicale dell'Arma dei Carabinieri in modo da consentire la maturazione di diversificate esperienze nell'ambito di livelli di comando progressivamente superiori.

La determinazione di trasferimento in esame, pertanto, non presenta alcuna connessione con le vicende penali menzionate dall'interrogante, in relazione alle quali il

Generale di Brigata L.F. ha doverosamente denunciato alcuni fatti rientrati nella propria sfera di cognizione.

La questione risulta, comunque, già definita dall'Autorità giudiziaria competente.

L'Organo giurisdizionale amministrativo, dopo aver inizialmente disposto con

ordinanza del 6 ottobre 2009 la sospensione del provvedimento d'impiego su ricorso dell'Ufficiale Generale e « *inaudita altera parte* », ha rigettato, infine, l'istanza dell'interessato con sentenza depositata il 24 febbraio 2011, valutando nel merito l'infondatezza di tutte le contestazioni adotte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	101
Indagine conoscitiva sull'individuazione di indicatori di misurazione del benessere ulteriori rispetto al PIL: esame del documento conclusivo (<i>Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo</i>)	101
<i>ALLEGATO 1 (Documento conclusivo approvato dalla Commissione)</i>	111

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 223/2012: Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013. C. 5657 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	101
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. Nuovo testo C. 4063 (Parere alle Commissioni I e VIII) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	103
Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizioni</i>)	103
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	120
Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e invalidante. Testo unificato C. 3367 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	103

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 513 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	104
---	-----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni per la riduzione degli organici delle Forze armate. Atto n. 520 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	105
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Atto n. 527 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	106
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Atto n. 526 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	107

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi che abroga le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE nonché la decisione 68/416/CEE. Atto n. 522 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 13.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sull'individuazione di indicatori di misurazione del benessere ulteriori rispetto al PIL: esame del documento conclusivo.

(Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo).

La Commissione prosegue l'esame del documento conclusivo rinviato nella seduta del 18 dicembre 2012.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che non sono state presentate proposte di integrazione o modifica alla proposta di documento conclusivo presentata nella seduta del 18 dicembre 2012 e pertanto la pone in votazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del presidente (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 13.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 13.20.

Decreto-legge 223/2012: Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013.

C. 5657 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Renato CAMBURSANO (Misto), *relatore*, nel rilevare che il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, con riferimento all'articolo 1, recante presentazione liste di candidati e cause di ineleggibilità alle elezioni politiche del 2013 non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione in quanto le disposizioni non appaiono suscettibili di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica. Riguardo all'articolo 2, concernente il voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali, non ha osservazioni da formulare alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica e tenuto

conto che gli oneri stimati sono superiori a quelli quantificati con riferimento ad analoghe norme previste da decreti legge emanati per disciplinare il voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione di precedenti consultazioni elettorali. Per quanto attiene alla copertura finanziaria recata dall'articolo 5, ricorda che le risorse relative al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum sono iscritte nel capitolo 3020 del Ministero dell'economia e delle finanze che reca uno stanziamento pari a 420 milioni di euro per l'anno 2013. Rileva, inoltre, che il capitolo ha natura di spesa obbligatoria e che potrà, quindi, essere, successivamente, integrato con prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009. Con riferimento alla formulazione della disposizione, rileva che la stessa andrebbe riformulata specificando che la spesa è autorizzata per l'anno 2013 e indicando esplicitamente che gli oneri sono riconducibili all'articolo 2 e non, genericamente, all'attuazione del decreto. In proposito, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere favorevole sull'ulteriore corso del provvedimento, concordando con la proposta del relatore.

Renato CAMBURSANO (Misto), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5657, di conversione del decreto-legge n. 223 del 2012 recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole da: "All'onere derivante" fino a: "euro 1.050.000," con le seguenti: "Per le finalità di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa di euro 1.050.000 per l'anno 2013. Al relativo onere" ».

Claudio D'AMICO (LNP) rileva come il Governo, pur avendo preannunciato le proprie dimissioni, ancora non le ha formalizzate e reitera le richieste di fiducia. Osserva, quindi, come il decreto-legge in esame intervenga all'ultimo momento utile sulla materia elettorale, riducendo il numero di firme necessarie alla presentazione delle liste. Ritiene che tale scelta potrebbe, in prospettiva, comportare criticità per la finanza pubblica per il proliferare di liste ammesse al finanziamento pubblico, nonché indirettamente per l'aumento dei gruppi parlamentari. Evidenzia che la riduzione del numero delle firme disposta dal Governo è eccessiva pur in presenza di uno scioglimento anticipato delle Camere.

Maino MARCHI (PD) ricorda come, nella seduta di ieri, il presidente lo aveva richiamato ad attenersi ai profili di competenza della Commissione e sottolinea come tale condotta dovrebbe valere per tutti i provvedimenti.

Remigio CERONI (PdL), a titolo personale, esprime un'assoluta contrarietà rispetto al provvedimento in esame rilevando come si intervenga sulla delicata materia elettorale in maniera impropria. Ritenendo il decreto-legge una vergogna, annuncia il suo voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 14.30.

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.

Nuovo testo C. 4063.

(Parere alle Commissioni I e VIII).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Renato CAMBURSANO (Misto), *relatore*, rileva che la proposta di legge – non corredata di relazione tecnica – nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite I e VIII in sede referente, novella l'articolo 17 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare per i profili finanziari nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che la Corte dei conti possa esercitare i controlli previsti entro i termini indicati con le risorse già ad essa assegnate in base alla vigente normativa.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime nulla osta sull'ulteriore corso del provvedimento.

Renato CAMBURSANO (Misto), *relatore*, propone di esprimere nulla osta.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Riforma della legislazione in materia portuale.

C. 5453, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 dicembre 2012.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA concorda con la proposta di parere formulata nella seduta del 18 dicembre 2012.

La Commissione approva la proposta di parere *(vedi allegato 2)*.

Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e invalidante.

Testo unificato C. 3367 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Renato CAMBURSANO (Misto), *relatore*, rileva che il provvedimento, di origine parlamentare, non è corredata di relazione tecnica. Con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, osserva preliminarmente che il riconoscimento della sindrome post polio quale malattia cronica comporta l'estensione ai soggetti affetti da tale sindrome delle esenzioni dalla partecipazione alla spesa per prestazioni specialistiche previste dalla normativa vigente in relazione alle malattie qualificate come croniche. Ciò comporta, pertanto, un aumento della spesa sanitaria che necessita di quantificazione e di idonea copertura. Con riferimento alle restanti disposizioni, ritiene necessario acquisire elementi idonei a verificare che le attività previste dalle norme con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale ed alle regioni

possano essere svolte nell'ambito delle disponibilità umane, strutturali e finanziarie previste a normativa vigente.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento per svolgere gli opportuni approfondimenti in relazione ai profili evidenziati dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 513.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, osserva che lo schema reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 61 del 2012 recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale. Fa presente che il contenuto del provvedimento trasmesso dal Governo è estremamente limitato e contiene essenzialmente disposizioni di carattere procedurale riferite alla determinazione

degli obiettivi del patto di stabilità interno per Roma Capitale, nonché l'abrogazione della disposizione che prevedeva l'erogazione diretta a Roma Capitale delle risorse destinate dallo Stato ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e di quelle connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni. Lo schema reca inoltre disposizioni in materia di patrocinio della gestione commissariale di Roma Capitale. Non ritiene, pertanto, che sussistano profili rilevanti ai fini dell'esame della Commissione. Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (atto n. 513);

rilevato che il provvedimento introduce un numero limitato di modifiche, prive di riflessi di carattere finanziario, alla disciplina legislativa relativa a Roma capitale;

considerato che le disposizioni recate dal provvedimento attengono a profili procedurali del concorso di Roma capitale al conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno e attribuiscono all'Avvocatura comunale, in coerenza con le competenze ad essa spettanti ai sensi della legislazione vigente, il patrocinio di controversie relative alla gestione commissariale fino a questo momento svolte dall'Avvocatura dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni per la riduzione degli organici delle Forze armate.

Atto n. 520.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che lo schema di regolamento, recante riduzione degli organici delle Forze armate, è adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 ed è corredato di relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. In proposito, osserva che, per valutare gli effetti delle riduzioni di organico in esame, andrebbe preliminarmente definito il quadro del personale in servizio, rispetto al quale commisurare le misure di riduzione previste dalle norme in esame. Tali elementi informativi si rendono, a suo avviso, necessari al fine di valutare l'effettiva possibilità di conseguire l'obiettivo fissato dallo schema di regolamento in esame, riferiti in particolare al conteni-

mento dell'organico entro 173.145 unità nel 2013, come indicato dalla relazione tecnica. Con riferimento al personale effettivamente in servizio, osserva che la relazione tecnica non fornisce dati aggiornati, mentre nella relazione tecnica allegata alla legge di delega per la revisione dello strumento militare nazionale la consistenza effettiva del personale militare al 1° gennaio 2013 era stimata in 177.679 unità. Ciò premesso, osserva che l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012 ha disposto una riduzione del 20 per cento delle dotazioni organiche dirigenziali delle pubbliche amministrazioni, incluse le Forze armate e la Difesa. Con riferimento a tale comma, analogamente che per il comma 3 del medesimo articolo, la relazione tecnica ha previsto effetti di risparmio non scontati e verificabili soltanto a consuntivo. Evidenzia che lo schema di regolamento in esame, pur non essendo formalmente attuativo di tale misura di riduzione del personale, dispone una ridefinizione delle dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli delle Forze armate. Tale riduzione, a suo avviso, appare in linea, per i generali, con il suddetto parametro del 20 per cento, mentre per i colonnelli si attesta intorno al 10 per cento. In proposito ritiene opportuno acquisire un chiarimento del Governo, al fine di precisare se sia prevista l'adozione di ulteriori misure volte a disciplinare la riduzione di organico dirigenziale non ancora attuata con il provvedimento in esame.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA riguardo alla consistenza del personale in servizio, conferma che i dati contenuti nelle due relazioni tecniche risultano aggiornati e coerenti. Osserva quindi che la riduzione delle dotazioni organiche dirigenziali e non dirigenziali delle pubbliche amministrazioni prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012 riguarda il solo personale civile del Ministero della difesa, in quanto la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare è interamente disciplinata secondo le modalità previste dalle

disposizioni speciali di cui al comma 3 del medesimo articolo 2, delle quali il provvedimento in esame costituisce attuazione. Ciò premesso, segnala che la legge delega per la revisione dello strumento militare nazionale, di cui all'AC 5569, prevede la riduzione del personale militare dirigente a 310 unità per i gradi di generale e ammiraglio e a 1.566 unità per il grado di colonnello e capitano di vascello, da attuare in un arco temporale massimo di sei anni per gli ufficiali generali e ammiragli e di dieci anni per il restante personale militare dirigente. All'esito di tale riduzione, la dirigenza militare risulterà, rispetto all'originario organico previsto dagli articoli 810, 813 e 819 del codice dell'ordinamento militare, pari a 443 unità per i gradi di generale/ammiraglio e a 1.957 unità per il grado di colonnello e capitano di vascello, complessivamente ridotta del 30 per cento, per i gradi di generale e ammiraglio, e del 20 per cento, per il grado di colonnello e capitano di vascello.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni per la riduzione degli organici delle Forze armate (Atto n. 520);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale la riduzione delle dotazioni organiche dirigenziali e non dirigenziali delle pubbliche amministrazioni, prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, riguarda il solo personale civile del Ministero della difesa, in quanto la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare è interamente disciplinata secondo le modalità previste dalle disposizioni speciali di cui al comma 3 del medesimo articolo 2,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Commissione approva la proposta formulata dal presidente.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Atto n. 527.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in esame è stato predisposto dal Governo in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 ed ai sensi dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008. Evidenzia che lo stesso provvedimento, composto di sei articoli, è corredato di relazione tecnica.

Rappresenta di non avere osservazioni da formulare con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, osservando in primo luogo che appare congruo il risparmio stimato dalla relazione tecnica per gli enti parco in euro 123.428,24 a seguito della riduzione del numero dei componenti del Consiglio direttivo. Per ciò che concerne invece il risparmio legato ai gettoni di presenza, tenuto conto che la relazione tecnica effettua una stima basata unicamente sul dato storico medio, ritiene non sia possibile effettuare una verifica di tali risparmi. Tale considerazione vale, a suo avviso, anche per la stima del minor onere derivante dalla soppressione dei Comitati di presidenza dell'Adda, del Ticino e dell'Oglio. Con riferimento al Parco geominerario storico ambientale della Sar-

degnata, osserva che la relazione tecnica, nel riportare la stima dei risparmi complessivi derivanti dalla riduzione del numero dei consiglieri, fa riferimento anche a quelli legati alle spese di missione del Presidente e ai rimborsi spesa per i consiglieri, per la valutazione dei quali ritiene opportuno acquisire i dati e gli elementi sottostanti alla quantificazione dei risparmi stimati. Infine, non ha nulla da osservare in merito alla quantificazione dei risparmi relativi alla riduzione dei componenti del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA dichiara di non avere osservazioni da formulare circa l'ulteriore corso del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (atto n. 527);

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica ».

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del presidente.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Atto n. 526.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione — Rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge n. 5 del 2012, recante il regolamento in materia di disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, è composto da 12 articoli ed è integrato da un allegato, non è corredato di relazione tecnica ed è stato vistato positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Per quanto concerne l'esame delle norme che presentano profili di carattere finanziario, osserva che l'articolo 8 non include, fra i criteri di individuazione delle tariffe, l'obbligo di copertura integrale dei costi sostenuti dalle competenti amministrazioni nella fase istruttoria. Ritiene pertanto che andrebbe chiarito se la semplice imputazione ai richiedenti dei diritti e delle spese nelle misure già previste dalle vigenti leggi statali e regionali sia sufficiente a dare integrale copertura ai costi sostenuti dalle amministrazioni. In caso contrario, andrebbe chiarito, a suo avviso, se l'applicazione degli ulteriori diritti di istruttoria previsti dal testo sia appunto finalizzata a garantire tale copertura. Infine, poiché tale ultimo meccanismo ha carattere integrativo, considera che andrebbe escluso che, in sede di prima applicazione del provvedimento, possano evidenziarsi — per le amministrazioni preposte all'istruttoria e alle necessarie verifiche tecniche — maggiori oneri nelle more della definizione di adeguate tariffe. Andrebbe infine, a suo parere, confermato che le procedure di monitoraggio disciplinate dall'articolo 9 possano essere effettuate dai Ministeri competenti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito ai profili di copertura finanziari, osserva che

l'articolo 12 dispone che dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che agli adempimenti previsti le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in merito all'eventualità di integrare la clausola di neutralità finanziaria facendo riferimento anche alle risorse umane e strumentali, oltre che a quelle finanziarie, disponibili a legislazione vigente. Rileva inoltre, che il Consiglio di Stato, nel parere espresso sul provvedimento in esame nell'adunanza dell'8 novembre 2012, ha rilevato l'opportunità di un coordinamento formale tra le disposizioni in esame e quelle di cui all'articolo 9, comma 2, che prevede che alle attività di monitoraggio ivi previste le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito a tale rilievo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA, concordando con le correzioni proposte dal presidente, dichiara di non avere ulteriori osservazioni da formulare circa la prosecuzione dell'*iter* del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (atto n. 526);

rilevata l'esigenza di coordinare le clausole di neutralità finanziaria di cui agli articoli 9 e 12, conformemente a quanto indicato nel parere espresso dalla sezione consultiva del Consiglio di Stato in data 8 novembre 2012;

considerata, altresì, l'opportunità di integrare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 12, facendo riferimento all'utilizzo non solo delle risorse finanziarie, ma anche di quelle umane e strumentali disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 9, sopprimere il comma 2;

all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "provvedono con le risorse", aggiungere le seguenti: "umane, strumentali e" ».

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del presidente.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi che abroga le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE nonché la decisione 68/416/CEE.

Atto n. 522.

(Rilievi alla X Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo, recante disposizioni inerenti l'obbligo per gli Stati

membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio o di prodotti petroliferi, risulta attuativo della delega prevista dall'articolo 17, commi 5 e 6, della legge comunitaria per il 2010, che dispone il recepimento della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009.

Quanto agli effetti finanziari del provvedimento, segnala che l'assenza di oneri diretti sotto il profilo della finanza pubblica risulta condizionata all'effettiva possibilità per le amministrazioni pubbliche interessate, Ministero dello sviluppo economico, Guardia di finanza, Agenzia delle entrate, di svolgere i compiti loro assegnati, a parità di risorse umane e finanziarie, senza pregiudizio per l'efficace svolgimento delle restanti attività affidate alle medesime amministrazioni. Andrebbe quindi acquisita conferma dell'assenza di tali profili critici, connessi ad un possibile aggravio di funzioni per le strutture interessate. Quanto agli eventuali riflessi indiretti del provvedimento sulla finanza pubblica – che potrebbero essere positivi in caso di riduzione dei prezzi finali al consumo dei prodotti petroliferi – ritiene che andrebbe verificato se effettivamente la disciplina introdotta consenta di determinare, rispetto alla normativa vigente, riduzioni – come affermato dalla relazione tecnica – degli oneri a carico di imprese e consumatori finali connessi all'obbligo di detenzione delle scorte di prodotti petroliferi, suscettibili di riflettersi sul prezzo finale dei medesimi prodotti. Segnala in proposito che non risultano specificati i fattori ai quali risulterebbe imputabile la cospicua riduzione dei predetti oneri, pari al 20 per cento, ipotizzata dalla relazione tecnica in relazione al passaggio da un sistema di detenzione delle scorte ad esclusivo carico delle imprese private ad un nuovo sistema di detenzione delle scorte in parte affidato all'istituendo OCSIT, i cui oneri sono comunque a carico delle imprese stesse e trasferibili anche in questo caso sul prezzo finale al consumo. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 7, comma 4, prevede che dall'attuazione del presente provvedimento non derivano

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo osserva che la clausola di neutralità in esame, avendo ad oggetto le disposizioni dello schema di decreto nel suo complesso, oltre a trovare una collocazione impropria, sembrerebbe ultronea rispetto a quella già prevista all'articolo 27 del provvedimento, che già si riferisce all'intero decreto. Sul punto ritiene, quindi, opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'eventualità di procedere alla sua soppressione.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA, nel depositare agli atti della Commissione una nota che reca i chiarimenti richiesti dal presidente, dichiara di concordare con la proposta di modifica proposta dal presidente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi che abroga le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE nonché la decisione 68/416/CEE (Atto n. 522);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale:

ha precisato che le amministrazioni pubbliche interessate dalle disposizioni del provvedimento svolgono i medesimi compiti già sulla base della legislazione vigente;

ha fornito puntuali indicazioni circa i fattori suscettibili di determinare una riduzione dei prezzi finali dei prodotti petroliferi;

rilevata l'opportunità di prevedere un'unica clausola di neutralità finanziaria riferita al complesso delle disposizioni del provvedimento in esame,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 7, comma 4, sopprimere l'ultimo periodo ».

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva sull'individuazione di indicatori di misurazione del benessere ulteriori rispetto al PIL.**DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE****1. Programma e obiettivi dell'indagine.**

La proposta di svolgere un'indagine conoscitiva sugli indicatori di misurazione del benessere diversi dal PIL è stata valutata positivamente dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il 21 dicembre 2011. La Commissione ha quindi deliberato di procedere all'indagine nella seduta dell'11 gennaio 2012 e la prima audizione ha avuto luogo il 22 febbraio 2012.

Il tema dell'indagine è stato suggerito dall'on. Massimo Vannucci che ha inoltre fornito un contributo fondamentale alla stesura del programma poi condiviso all'unanimità dai gruppi rappresentati in Commissione.

Scopo dell'indagine è stato quello di approfondire l'opinione oramai diffusa in ambito internazionale dell'inadeguatezza del PIL a rappresentare le dinamiche di sviluppo delle società contemporanee e ciò a prescindere dalla loro collocazione geografica e dalle peculiarità dei rispettivi sistemi economici e sociali. Il programma evidenziava, in particolare, come la misurazione della crescita esclusivamente attraverso il PIL trascurasse di considerare una serie di indicatori sociali e ambientali, impedendo di valutare fenomeni quali le disuguaglianze, la tutela dell'ecosistema ed il grado di partecipazione democratica ai processi politici.

L'esigenza di « andare oltre il PIL » era stata del resto sottolineata già da numerose organizzazioni internazionali e da Paesi che avevano promosso, spesso in coordinamento tra loro, una serie di iniziative a riguardo.

A partire dal 2007, si è riunita la conferenza *Beyond GDP* alla quale partecipano la Commissione europea, attraverso Eurostat e la Direzione generale per l'ambiente, il Parlamento europeo, l'OCSE, il Club di Roma e il WWF.

La Commissione europea, nella sua Comunicazione su *GDP and Beyond* dell'agosto 2009, ha promosso lo sviluppo di nuovi criteri per la misurazione dello sviluppo del progresso e del benessere, definendo le tappe di un percorso che dovrebbe portare a rappresentare nei conti nazionali gli effetti e le carenze delle politiche ambientali e sociali.

L'attenzione per queste tematiche non risulta peraltro circoscritta al contesto europeo. Già il 25 settembre 2009, i Capi di Stato e di Governo del G-20 di Pittsburgh avevano approvato il « Documento quadro per una crescita, forte, sostenibile e bilanciata », sottolineando la necessità di incoraggiare il lavoro sui sistemi di misura idonei a considerare le dimensioni sociali e ambientali dello sviluppo economico. Inoltre, nel mese di maggio 2011, l'OCSE ha presentato il progetto *Your better life index*, che considerava dodici fattori ritenuti funzionali alla crescita.

A livello nazionale si registravano, in Francia, l'insediamento, nel 2008, di una apposita Commissione, per iniziativa del Presidente della Repubblica, per la misurazione delle *performance* economiche e del progresso sociale, presieduta da Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen e Jean Paul Fitoussi. In Australia, invece, *l'Australian Bureau of Statistics* invitava le parti sociali

alla concertazione per definire un set riconosciuto di indicatori rappresentativi del progresso sociale.

L'indagine sembrava tra l'altro volta a verificare se questa serie di iniziative, internazionali e nazionali, avessero o meno una matrice unitaria e un denominatore comune in grado di influenzare in concreto la definizione delle politiche pubbliche.

Tali approfondimenti doveva essere tra l'altro finalizzati a verificare come, sul piano interno, fosse possibile individuare chiavi di lettura più complete ed aggiornate della società italiana da utilizzare nella messa a punto delle politiche e nell'individuazione delle scelte di politica economica e sociale da considerare prioritarie. Del resto, le problematiche oggetto dell'indagine erano già state introdotte nella legislazione nazionale attraverso alcune previsioni, di portata limitata ma suscettibili di ulteriori sviluppi, contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 196, che conteneva la nuova legge di contabilità e finanza pubblica. In particolare, l'articolo 36, comma 6, prevede che, in un apposito allegato al rendiconto generale dello Stato vengano illustrate le risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente, mentre l'articolo 40, recante la delega per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, prevede l'introduzione di un bilancio di genere per valutare il diverso impatto delle politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini in termini di denaro, servizi, lavoro non retribuito.

Il programma prevedeva lo svolgimento di una serie di audizioni di livello nazionale, europeo e internazionale, di istituzioni pubbliche e di organizzazioni della società civile, allo scopo di definire un quadro esauriente delle tendenze in atto e dei loro possibili sviluppi. I molteplici impegni della Commissione, legati in buona parte alle misure da assumere in relazione alla crisi economica e finanziaria, non hanno consentito di completare le audizioni programmate.

In particolare, nell'ambito dell'indagine, la Commissione ha svolto sei audizioni, nel corso delle quali sono intervenuti:

nella seduta del 22 febbraio 2012, il Presidente dell'ISTAT, Enrico Giovannini;

nella seduta dell'8 marzo 2012, i rappresentanti dell'*Australian Bureau of Statistics*;

nella seduta del 12 aprile 2012, il Capo del settore statistico dell'OCSE, Martine Durand;

nella seduta del 17 aprile 2012, i rappresentanti del *Barilla Center Food & Nutrition*;

nella seduta del 24 aprile 2012, il Prof. Jean-Paul Fitoussi;

nella seduta del 30 maggio 2012, il Presidente del CNEL, Antonio Marzano.

Quanto emerso nel corso dell'indagine rappresenta un patrimonio sufficiente di informazioni e di indicazioni che merita di essere sintetizzato a beneficio di chi dovrà proseguire il lavoro intrapreso nell'odierna legislatura. Il tema, come da subito compreso dall'on. Vannucci, nonostante il tempo attuale, caratterizzato da uno stato emergenziale delle economie e della finanza pubblica che induce a concentrarsi sul quotidiano, consente di assumere una prospettiva più ampia e di cominciare a intravedere, oltre la crisi, nuovi parametri e nuovi criteri per verificare e promuovere il benessere individuale e collettivo.

2. Le carenze dell'indicatore PIL e l'impegno dell'OCSE per nuovi criteri di misurazione del benessere.

Per tutto il XX secolo il PIL è stato sostanzialmente considerato sinonimo di benessere economico (E. Giovannini): dopo la grande depressione e la seconda guerra mondiale, la contabilità nazionale economica è stata considerata come lo strumento principale di misurazione dello sviluppo. Questo non significa che la teoria

economica non abbia da tempo individuato i limiti del PIL quale indicatore di benessere. Il PIL non considera le attività svolte fuori dal mercato (il volontariato, il lavoro domestico) e non dà conto delle esternalità negative ambientali e sociali né considera i profili distributivi e non fa emergere il problema della disegualianza (J.P. Fitoussi). Ad esempio, anche prima dell'attuale crisi economica, i vantaggi della crescita misurata attraverso il PIL non erano distribuiti in modo da arrecare benefici a gran parte della popolazione e quindi si creava un divario tra le statistiche economiche e la vita quotidiana delle persone (M. Durand). Inoltre, è stato sostenuto che, avendo come unico parametro la crescita del PIL, anche le politiche messe in campo per garantire la sostenibilità del debito pubblico rischiano di produrre effetti indesiderati, come quello di rendere più povero il settore privato senza incidere a lungo termine sul debito (J.P. Fitoussi). Ciò non implica che il PIL debba essere superato, e quindi non più considerato, quale indicatore di benessere ma che al PIL è opportuno affiancare ulteriori indicatori al fine di rappresentare in modo più completo e corretto le condizioni di vita delle persone. Il PIL rimane comunque l'ordine di grandezza fondamentale per orientare le attività macroeconomiche e misurare la produttività e la domanda di occupazione (M. Durand).

Il tema non ha evidentemente solo riflessi di carattere scientifico e statistico ma riveste soprattutto una rilevanza politica. Da « cosa si misura » finisce infatti per dipendere il « cosa si fa » (E. Giovannini). Scelte sbagliate o parziali a questo livello possono determinare i decisori politici a compiere scelte, in tutto o in parte, errate. Inoltre, una rappresentazione oggettiva ed efficace della realtà socio-economica, oltre a favorire la messa a punto di un'agenda politica aggiornata ed efficace, consente di aggregare più facilmente il consenso intorno a determinate scelte, anche quando richiedano sacrifici o ledano gli interessi di determinate categorie sociali.

Il dibattito su queste tematiche ha un respiro di carattere internazionale e si lega fortemente al tema delle politiche di sviluppo. Una delle prime iniziative a riguardo, assunta negli anni novanta, riguarda non a caso la definizione dell'indice di sviluppo umano, lo *Human Development Index*, nell'ambito del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo.

Più di recente, e in maniera più sistematica, è stata l'OCSE ad approfondire, nelle forme che verranno di seguito richiamate, la materia. Con la Dichiarazione di Istanbul, adottata nel 2007 dalla stessa OCSE, dalla Commissione europea, dall'Organizzazione della Conferenza islamica, dalle Nazioni Unite e dall'UNDP (*United Nations Development Programme*) e dalla Banca mondiale, è emerso un consenso internazionale sulla necessità di intraprendere la misurazione del progresso sociale in ogni Paese, andando oltre le misure economiche convenzionali come il PIL *pro capite*.

In precedenza l'OCSE aveva promosso, a partire dal 2001, diverse iniziative aventi ad oggetto la misurazione del progresso sociale. Con la Dichiarazione di Istanbul (2007) è stato avviato il progetto *Global Project on Measuring the Progress of Societies*, gestito dall'OCSE, divenuto un punto di riferimento internazionale per quanti desiderano valutare il progresso sociale. Attraverso il *Global Project* sono state messe in rete, all'interno di un quadro istituzionale, le centinaia di iniziative che a livello locale, nazionale o internazionale perseguono, di fatto, obiettivi analoghi.

Nel 2011 l'OCSE ha compiuto un ulteriore salto di qualità lanciando l'iniziativa *Better life*, volta a fornire ai 34 Paesi membri un indice per la misurazione del benessere basato su 11 dimensioni. L'obiettivo è quello di disporre di un'immagine più completa della società attraverso un sistema informativo che vada al di là del mercato, al di là del PIL, ma anche al di là dei dati medi, delle medie (M. Durand). L'attenzione non si concentra quindi più sui risultati medi ma su quello che avviene nell'ambito dei diversi

segmenti della società, al fine di individuare i gruppi sociali più svantaggiati sui quali dovrebbe concentrarsi le politiche pubbliche.

Sulla base di tale iniziativa, con il rapporto *How's life* è stato messo a confronto lo stato del benessere in 34 Paesi OCSE e in alcune economie emergenti. La nozione di benessere è stata definita basandosi sulla qualità della vita e sulle condizioni di vita materiali. Dal punto di vista della qualità della vita sono state considerate dimensioni quali la salute, l'equilibrio vita-lavoro, l'istruzione e le competenze, i rapporti sociali, l'impegno civico e la *governance*, le istituzioni, la qualità dell'ambiente, la sicurezza personale e il benessere soggettivo. Una volta definite tali dimensioni, sono stati individuati indicatori in grado di rappresentarle, tenendo conto delle peculiarità dei singoli Paesi. Sulla base dei risultati i Paesi sono stati classificati in tre categorie: i Paesi con la luce rossa sono quelli con i peggiori risultati, quelli con la luce gialla si collocano in una posizione intermedia e quelli con la luce verde evidenziano i risultati migliori. L'Italia è nella media OCSE e si colloca in un posizione intermedia in ogni dimensione. Si trova in una posizione leggermente superiore alla media per quanto riguarda la sanità ma non per la scuola, i rapporti sociali e l'occupazione.

Attraverso l'apertura di un apposito sito *internet* è stata data la possibilità ai cittadini di diversi Paesi di creare un proprio indice del benessere. I valori più elevati sono stati attribuiti, nell'ordine, alla soddisfazione della vita, alla salute, alla scuola, all'ambiente, all'equilibrio vita-lavoro, mentre il reddito si colloca all'ultimo posto. Gli italiani hanno espresso preferenze, nell'ordine, per la dimensione della salute, della scuola, dell'ambiente, del lavoro, dell'equilibrio vita-lavoro e per la soddisfazione esistenziale.

3. L'impegno dell'Unione europea.

L'Unione europea ha fornito un importante contributo alla discussione ed alle

iniziative in corso riguardo ai nuovi criteri di misurazione del benessere sociale. La Comunicazione della Commissione europea « Non solo il PIL. Misurare il progresso in un mondo in cambiamento » (COM(2009)433) attua l'impegno assunto dalla Conferenza *Beyond GD* » organizzata nel novembre 2007, dopo il Forum di Istanbul. Il 2009 è dunque l'anno in cui, grazie anche alla pubblicazione del *Framework* dell'OCSE e al rapporto della Commission sur la mesure de la performance économique et du progrès social istituita in Francia (c.d. Commissione Stiglitz – Sen – Fitoussi v. infra), il dibattito sui temi oggetto dell'indagine diviene oggetto di attenzione da parte della pubblica opinione internazionale ed entra nell'agenda delle istituzioni rappresentative di un numero considerevole di Paesi. La richiamata Comunicazione della Commissione europea invitava gli Stati membri ad operare in cinque direzioni: includere nel PIL indicatori ambientali e sociali; produrre informazioni sociali e ambientali quasi in tempo reale a sostegno dei processi decisionali; elaborare informazioni più precise su distribuzione e disuguaglianze; costruire una lista di indicatori per la valutazione dello sviluppo sostenibile; estendere i conti nazionali per includere i fenomeni ambientali e sociali.

Tali obiettivi sono stati fatti propri, nel settembre 2010, dalla Conferenza dei presidenti e dei direttori generali degli istituti nazionali di statistica europei con il cosiddetto. Memorandum di Sofia, che ha portato alla costituzione di uno *Sponsorship group* per misurare il progresso, il benessere e lo sviluppo sostenibile.

Sempre a livello dell'Unione europea, va ricordata la Strategia Europa 2020 incentrata su cinque obiettivi (occupazione, innovazione, cambiamenti climatici, istruzione e povertà) e che evidenzia anch'essa la necessità di promuovere la crescita e lo sviluppo economico basandosi su fattori e ponendosi obiettivi che vanno oltre il PIL e mirano a promuovere, sotto molteplici aspetti, il benessere dei cittadini, assicurando una valenza prioritaria al lavoro, all'istruzione, alla tutela dell'am-

biente ed alla riduzione della disuguaglianza. Definire obiettivi in tali settori appare il frutto della consapevolezza che lo sviluppo, oltre che essere sostenibile, deve mirare a promuovere la qualità della vita e il benessere delle persone con riferimento a specifiche dimensioni dell'esperienza individuale e collettiva. Solo a determinate condizioni – appare questo il convincimento sotteso alla Strategia Europa 2020 – la crescita economica potrà riguardare l'intero continente europeo e tradursi in un effettivo progresso sociale.

Tale Strategia, anche a causa dell'intensità e del perdurare della crisi economica, sta evidenziando, come noto, notevoli difficoltà di realizzazione. Essa appare, in ogni caso, evidenziare il tentativo di allargare gli orizzonti e di fare compiere un salto di qualità alle politiche europee, giovandosi anche del contributo che l'approfondimento dei temi oggetto della presente indagine ha fornito alla riconsiderazione della nozioni di crescita e di sviluppo.

4. Altre iniziative nazionali e internazionali.

Tra gli organismi che hanno esercitato una maggiore influenza sulla discussione pubblica a livello internazionale riguarda al tema oggetto della presente indagine va ricordata la Commissione istituita dal Presidente della Repubblica francese (Commissione Stiglitz-Sen-Fitoussi) alla quale si è accennato che, nel 2009, ha prodotto un rapporto finale nel quale, preliminarmente, si raccomanda di spostare l'attenzione dalla misurazione della produzione economica alla misurazione del benessere delle persone. A riguardo viene proposto di valutare la *performance* economica guardando al reddito e ai consumi piuttosto che alla produzione, approfondendo le problematiche distributive e concentrandosi sulle condizioni delle famiglie.

La predetta Commissione ha inoltre raccomandato di misurare il benessere attraverso un approccio multidimensionale che tenga conto degli aspetti di valutazione

sogettiva dei cittadini, e di affiancare all'analisi anche indicatori di sensibilità, non solo ambientale, ma anche economica e sociale. Per quanto concerne la misurazione della qualità della vita, la Commissione ha identificato otto dimensioni che devono essere tenute in considerazione: il benessere materiale, la salute, l'istruzione, le attività personali e il lavoro, la partecipazione politica e la *governance*, le relazioni sociali, l'ambiente, l'insicurezza economica e fisica.

La mappa concettuale delineata dalla Commissione non è molto dissimile da quella elaborata dall'OCSE nello stesso periodo e rappresenta un'autorevole conferma della convergenza che si registra sulla materia nella comunità internazionale.

Nel 2009, i leader del G 20, nel vertice di Pittsburgh, hanno commissionato un lavoro sui metodi di misurazione che tenesse meglio conto delle dimensioni sociali e ambientali dello sviluppo economico, quale parte integrante dell'attuazione del nuovo *Framework for strong, sustainable, and balanced growth*.

Le iniziative assunte a livello internazionale hanno suscitato una pluralità di iniziative di livello nazionale.

Il *Canadian Index of Wellbeing* misura il progresso della società canadese utilizzando un indice sintetico fondato su otto dimensioni: benessere economico, vitalità della comunità, partecipazione democratica, istruzione e formazione, salute, ambiente, uso del tempo, tempo libero e cultura.

L'*Office for National Statistics* del Regno Unito ha avviato il programma *Measuring National Wellbeing*, con l'obiettivo di individuare un set di indicatori condivisi ed affidabili per definire e monitorare il benessere nazionale.

Il Ministero del tesoro australiano e, più di recente, quello neozelandese, hanno riconosciuto la necessità di dotarsi di un quadro di riferimento condiviso, che consideri tutti i fattori economici e non economici che condizionano il benessere dei cittadini, con l'obiettivo di usare tale quadro per assumere decisioni politiche coe-

renti. In particolare, il Ministero del tesoro australiano valuta i singoli provvedimenti considerando le opportunità di cui godono i cittadini, la distribuzione e la sostenibilità di tali opportunità, il livello e l'allocazione dei rischi che i cittadini e le comunità devono sostenere, il grado di complessità delle decisioni che i singoli e le collettività devono affrontare.

In particolare, nel 2002 l'*Australian Bureau of Statistics* ha deciso di mettere a punto un sistema più complesso di misuratori del progresso, introducendo il cosiddetto progetto MAP (*Measures of Australia's Progress*), da ultimo aggiornato nel 2010 e reso completamente accessibile in rete. Il progresso è rappresentato in questo sistema tenendo conto degli indicatori relativi a tre settori: economia, società e ambiente. In proposito, a livello sociale, si studia la salute; la sanità; la scuola; la formazione; il lavoro; la criminalità; la coesione delle famiglie, delle comunità e delle società; la democrazia, la *governance* e la cittadinanza. Parimenti nel settore ambientale ed economico le misurazioni sono concentrate su aspetti altrettanto fondamentali per avere una visione globale del progresso del Paese. Nel corso dell'audizione, è stato precisato che il progetto australiano diverge da quello realizzato in sede OCSE denominato *How's life* perché, a differenza di quest'ultimo, il MAP ha un approccio statistico a livello di Paese e non è volto alla misurazione del benessere delle persone. Il progetto MAP non è peraltro finalizzato a dare informazioni solo al governo e alla politica, ma a fornire una piena informazione della collettività, al fine di garantire una più chiara ed efficace informazione per la società (S. Taylor).

Nel febbraio 2010, il Consiglio dei ministri franco-tedesco ha chiesto al Consiglio francese di analisi economica e al Consiglio tedesco di esperti economici di proseguire il lavoro della Commissione Stiglitz-Sen-Fitoussi, per fornire un orientamento ai due primi ministri. Tale richiesta ha determinato la pubblicazione del rapporto Monitoraggio delle prestazioni economiche, qualità della vita e sostenibilità.

In Germania, Danimarca e Norvegia sono state istituite Commissioni parlamentari sul benessere e sulla sostenibilità.

Tra le iniziative di livello internazionale, anche se assunta da un soggetto privato, può collocarsi quella del *Barilla center for food & nutrition*, un centro costituito nel 2009 che svolge analisi e studi in materia di alimentazione, salute, valutazione degli stili di vita e di sostenibilità dei modelli di sviluppo sociale ed economico con un approccio multidisciplinare, che vede il coinvolgimento di esperti in materia ambientale, medica, nutrizionale ed economica. In questo contesto, il centro ha lavorato all'elaborazione di un indicatore multidimensionale per la misurazione del benessere complessivo delle persone, presentando nel 2010 uno specifico indice del benessere (*BCFN Index*), incentrato essenzialmente su misurazioni scientifiche di carattere oggettivo. L'anno successivo, peraltro, il centro ha rivisto il proprio indice, anche a seguito di approfondimenti effettuati dall'*Advisory Board* e di incontri avuti con esperti e studiosi della materia, introducendo anche elementi soggettivi di misurazione, in conformità alle indicazioni formulate in analisi pubblicate dall'OCSE. L'indice elaborato tiene conto delle risultanze dei lavori della Commissione sulla misurazione del risultato economico e del progresso sociale e si articola in tre grandi subindici, riferiti rispettivamente agli stili di vita, alla ricchezza e all'ambiente e ai rapporti sociali e interpersonali, che a loro volta raggruppano le sette dimensioni del benessere identificate dalla Commissione Stiglitz-Sen-Fitoussi, alle quali viene assegnato un valore relativo ponderato.

Quanto alla tipologia degli indicatori utilizzati, la scelta del centro è stata quella di privilegiare indicatori di risultato, rispetto a indicatori di *input*, in quanto ai fini della misurazione del benessere risulta più efficace una verifica dell'*output* dei processi, anziché quella degli elementi che concorrono ai processi stessi (si pensi, ad esempio, alla misurazione dell'aspettativa di vita in buona salute rispetto al calcolo del livello spesa sanitaria). In ogni caso, ai

fini della definizione degli indici particolare rilievo assume la misurazione di attività non di mercato, che non assumono rilevanza ai fini della quantificazione del prodotto interno lordo, ma sono essenziali ai fini della definizione del livello di benessere.

La misurazione proposta dal centro non assume poi un orizzonte nazionale, ma assume come riferimento dieci Stati *benchmark* rappresentativi di diverse aree geografiche, prevalentemente nell'ambito del continente europeo (3 Paesi dell'Europa mediterranea; 3 Paesi dell'Europa continentale; 2 Paesi dell'area scandinava; Regno Unito, Stati Uniti e Giappone). Tale caratteristica dell'indice consente quindi una comparazione a livello internazionale, che pone in luce elementi di forza e di debolezza dei singoli Paesi, che spesso presentano situazioni differenziate in termini sia di benessere attuale sia di sostenibilità

5. Le iniziative assunte dal CNEL e dall'ISTAT.

Il processo di cui sono stati descritti alcuni snodi fondamentali è ancora in corso e solo di recente ha dato luogo a scelte assunte a livello dei singoli governi potenzialmente idonee ad influenzare le decisioni politiche.

La misurazione del benessere secondo nuovi criteri richiede innanzitutto l'elaborazione di nuovi indicatori statistici condivisi riferiti ai singoli contesti sociali idonei a consentire una selezione più appropriata delle politiche e l'*accountability* dei decisori politici.

In Italia il CNEL e l'ISTAT hanno compiuto importanti passi in avanti in questa direzione (A. Marzano, E. Giovannini) accumulando un significativo patrimonio informativo.

Il tema dell'individuazione di ulteriori indicatori di misurazione del benessere rispetto al PIL è da tempo all'attenzione del CNEL, che già nel 2005 – e quindi assai prima dell'insediamento della Commissione Stiglitz-Sen-Fitoussi, istituita nel

2008 in Francia – avviò uno specifico progetto al riguardo, riferito alla definizione di indicatori per lo sviluppo sostenibile in Italia. Al termine di una procedura di consultazione con i diversi portatori di interessi, sono stati individuati specifici indici oggetto di misurazione riferiti a tre domini, costituiti dall'economia, dalla società e dall'ambiente. In sostanza, si è proposta l'individuazione di un indicatore di sviluppo sostenibile per l'Italia (ICSs), che a sua volta deriva dall'aggregazione di tre indici complessi, riferiti ai tre domini, a loro volta ricavati come aggregazione di un numero più ampio di oltre 50 indicatori elementari.

Nel 2010, il Consiglio approvò quindi un nuovo documento, relativo agli Indicatori di crescita economica e sociale ad integrazione del PIL, che teneva conto degli sviluppi del dibattito a livello internazionale su questi temi, e in quella occasione maturò il progetto di un accordo di collaborazione interistituzionale tra CNEL e ISTAT, effettivamente stipulato il 20 aprile 2011. Il senso della collaborazione tra le due amministrazioni è esattamente quello, proprio della discussione circa ulteriori indicatori di misurazione del benessere rispetto al PIL, di unire alle valutazioni di carattere più strettamente statistico, rimesse istituzionalmente all'ISTAT, una scelta, compiuta dalle rappresentanze delle categorie produttive e della società civile, di obiettivi e di indicatori rilevanti ai fini della misurazione del benessere, nel quadro di una specifica idea di progresso (A. Marzano). La definizione degli indicatori rilevanti è, in effetti, uno degli aspetti più delicati dell'intero processo della misurazione del benessere: proprio per questa ragione, le organizzazioni internazionali raccomandano che la definizione avvenga costituendo sedi pubbliche di confronto che coinvolgano tutti gli attori sociali per definire gli aspetti considerati prioritari per la misurazione del progresso e, in definitiva, per la realizzazione dei fini ultimi di una società. In questo contesto, si sono affrontate questioni metodologiche di carattere prioritario, attinenti in particolare

alla comparabilità tra gli indicatori a livello internazionale, alla disaggregazione territoriale degli indicatori, alla possibilità di fare riferimento sia a indicatori di carattere oggettivo che soggettivo, nonché all'eventualità di indicatori di benessere per specifici soggetti oppure per segmenti di popolazione. Si è in particolare ritenuto che fosse difficoltoso pervenire alla definizione di un indicatore sintetico, giudicandosi preferibile un'aggregazione per dominio, potendosi eventualmente valutare una ulteriore riconduzione dei domini ad aree concettuali più ampie. Altri temi oggetto di particolare attenzione nella fase di definizione dei criteri generali della misurazione sono quelli attinenti alla sostenibilità del livello di benessere e alla valutazione dell'equità attraverso un'analisi delle disparità da realizzare con riferimento a ciascun dominio.

Sulla base delle indicazioni fornite dai cittadini e delle risultanze delle esperienze internazionali, il Comitato CNEL-ISTAT ha individuato le seguenti dimensioni del benessere sociale: ambiente, salute, benessere economico, istruzione e formazione, lavoro e conciliazione dei tempi di vita, relazioni sociali, sicurezza personale, benessere soggettivo, paesaggio e patrimonio culturale. Sono stati inoltre definiti tre ulteriori domini: ricerca e innovazione, qualità dei servizi, politica e istituzioni, che rappresentano altrettanti fattori funzionali allo sviluppo di una società. L'ISTAT ha inoltre costituito una Commissione scientifica con il compito di selezionare, per ciascun dominio, un set di indicatori di elevata qualità. L'ISTAT ha poi effettuato una rilevazione statistica sull'importanza delle dimensioni del benessere in esito alla quale la salute si è confermata come la dimensione più importante. Al secondo posto nella graduatoria delle priorità si sono collocati i temi della sostenibilità e la possibilità di assicurare un lavoro ai figli, evidenziando come sia avvertito il tema dell'equità intergenerazionale.

I risultati della consultazione sono stati utilizzati dal Comitato CNEL-ISTAT per decidere la lista dei domini che, una volta

approvati, sono stati nuovamente sottoposti a consultazione tramite Internet. Nel giugno 2012, in condivisione con la comunità scientifica e con la società civile, il Comitato CNEL-ISTAT è giunto a selezionare un set di 134 indicatori per rappresentare le dodici dimensioni del benessere equo e sostenibile, pubblicato anche *on line* attraverso uno specifico sito istituzionale dedicato a questa materia (www.misuredelbenessere.it).

Le statistiche sociali prodotte dall'ISTAT hanno registrato significativi progressi e anche le statistiche ambientali hanno registrato progressi rilevanti. In virtù del lavoro svolto, l'Italia dispone di molte delle informazioni necessarie a produrre un quadro di misurazione del benessere che risponde alle raccomandazioni internazionali. Ciò che appare essenziale incrementare è tuttavia la tempestività di numerosi indicatori sociali e, soprattutto, ambientali (E. Giovannini).

6. Osservazioni conclusive.

Dalle considerazioni che precedono emerge come in ambito internazionale sia stato raggiunto un consenso piuttosto ampio in merito ai nuovi indicatori di benessere a livello economico e sociale. In particolare, i documenti prodotti a livello europeo dall'OCSE, dalla Commissione europea e da organismi espressione dei governi nazionali evidenziano un'ampia sintonia che lascia intendere come il lavoro svolto abbia basi solide e rifletta in buona misura le valutazioni dei cittadini europei.

L'esperienza del CNEL e dell'ISTAT ci suggerisce inoltre che anche la costruzione di nuovi indicatori statistici per la misurazione del benessere è alla portata dei singoli Paesi e non è, quindi, affatto remota la possibilità di poter disporre, a breve, di rilevazioni statistiche uniformi relative, ad esempio, al continente europeo, che riflettano una nuova visione del progresso sociale ed economico.

È inoltre da presumere che l'impiego di tali nuovi indicatori statistici faccia emergere, come è del resto già avvenuto in

seguito all'adozione della Strategia Europa 2020, i punti di forza e di debolezza dei singoli Paesi, resi più evidenti dal confronto con le esperienze degli Stati ad essi più simili per livelli di sviluppo e istituzioni politiche.

Non vi è dubbio che la valutazione del benessere rappresenterebbe un importante strumento per la valutazione *ex ante* e la verifica a posteriori dell'efficacia delle politiche, nonché per una più consapevole scelta in ordine all'allocazione delle risorse finanziarie tra le varie finalità di spesa, specialmente in una fase storica come quella attuale, caratterizzata dalla scarsità delle disponibilità di bilancio.

Resta tuttavia da verificare la possibilità per gli attori istituzionali, Governo e Parlamento, di utilizzare le risultanze statistiche in questione come strumento per la definizione della propria offerta politica. Sussiste a riguardo un problema di disponibilità tempestiva e con una frequenza adeguata dei dati sociali e, soprattutto, ambientali. Ma affinché le politiche risultino orientate a soddisfare gli effettivi bisogni dei cittadini è in primo luogo necessario disporre di strutture e di metodologie per la valutazione, *ex ante* ed *ex post*, delle singole politiche, al fine di poterne apprezzare l'impatto sulle diverse dimensioni del benessere sociale. Tra l'altro, come nel caso delle riforme strutturali, tale impatto non è immediato e deve essere valutato tenendo conto di una molteplicità di variabili.

A livello nazionale la disponibilità di strumenti di valutazione di tale tenore, sia a livello nazionale che regionale, è estremamente scarsa. Vi è, in particolare, la tendenza ad attuare ogni riforma ricorrendo allo strumento legislativo che poi, inevitabilmente, rinvia ad una serie di decreti legislativi o ad atti normativi secondari l'attuazione dei principi e dei criteri da esso stabiliti. Tale modalità di intervento rileva il prevalere di un modello che si avvale di apporti di natura preva-

lentemente giuridica, mentre risulta assai carente l'attività di previa valutazione degli effetti sociali ed economici delle misure che si intendono introdurre. Le attuali relazioni che accompagnano i provvedimenti legislativi, a partire dalle relazioni illustrative per finire con le relazioni tecniche, non consentono invece di valutare l'impatto delle misure proposte sul tessuto socio-economico. Un primo intervento di adeguamento delle risorse istituzionali disponibili appare in tal senso rappresentato dalla previsione, da parte della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, di un organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio, da istituire presso il Parlamento, ispirato al modello dei *Fiscal councils* presenti in numerosi paesi europei ed extraeuropei.

Il ricorso sistematico alla tecnica del rinvio ad atti normativi successivi consente, come l'esperienza si è incaricata di dimostrare, di non chiarire e definire da subito nella loro interezza la portata degli interventi oggetto dei singoli provvedimenti. Tale modo di procedere determina tra l'altro, anche a breve distanza di tempo, la necessità di modificare ed integrare i provvedimenti normativi sulla base di considerazioni in merito ai relativi effetti non emerse nel corso istruttorio ma manifestatesi in sede di prima applicazione degli stessi.

Da queste brevi riflessioni emerge come l'adozione della prospettiva sottesa alle esperienze effettuate in ambito internazionale in materia di nuovi indicatori del benessere richieda, a livello nazionale, un profondo ripensamento delle modalità di definizione delle politiche pubbliche. Solo dotandosi di nuovi strumenti, di nuove professionalità e di nuove metodologie sarà possibile valutare le scelte politiche alla luce di criteri sintetizzati dalle parole crescita, produttività, sostenibilità ed equità sociale.

ALLEGATO 2

Riforma della legislazione in materia portuale. (C. 5453).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 5453, approvato dal Senato, e abb., recante riforma della legislazione in materia portuale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e delle indicazioni contenute nella relazione tecnica, negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, secondo i quali:

il termine per il rilascio delle concessioni dei beni demaniali previsto dall'articolo 6, capoverso ART. 5-ter, comma 2, è suscettibile di rendere più difficoltoso l'ingresso di nuovi operatori con conseguente detrimento della qualità dell'offerta e cristallizzazione degli assetti esistenti nel mercato di riferimento;

è opportuno modificare l'articolo 11, capoverso ART. 11, comma 1, specificando che i componenti del collegio dei revisori dei Conti siano scelti tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali e non dei revisori contabili;

l'assegnazione alle Autorità portuali dei diritti di porto prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera c), è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica;

la proroga delle concessioni di aree e banchine prevista dall'articolo 17, capoverso ART. 18, comma 5, appare suscettibile di determinare una violazione della normativa europea e la conseguente apertura di una procedura di infrazione a carico del nostro Paese;

è opportuno riformulare l'articolo 19 che prevede la costituzione di un Fondo per il finanziamento delle connessioni intermodali, anche al fine di specificare la natura di conto capitale delle risorse del quale è previsto l'utilizzo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 14, comma 1, sopprimere la lettera c);

all'articolo 17, capoverso ART. 18, sopprimere il comma 5;

sostituire l'articolo 19, con il seguente:

ART. 19. — (*Finanziamento connessioni intermodali*). — 1. Una quota pari al 5 per cento delle risorse statali che, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate ad investimenti di ANAS S.p.A e Rete ferroviaria italiana S.p.A, è finalizzata nei rispettivi contratti di programma alla realizzazione di interventi inerenti le connessioni ferroviarie e stradali con i porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali;

e con le seguenti condizioni:

all'articolo 6, capoverso ART. 5-ter, sopprimere il comma 2;

all'articolo 11, capoverso ART. 11, comma 1, sostituire le parole: contabili con le seguenti: legali;

all'articolo 17, capoverso ART. 18, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali;

all'articolo 17, capoverso ART. 18, comma 11, aggiungere, in fine, il seguente

periodo: Alla scadenza della concessione le opere non amovibili restano acquisite allo Stato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatta salva la facoltà, per l'autorità concedente, di disporre la demolizione delle opere realizzate dal concessionario cessato con spese a carico di quest'ultimo.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	123
RISOLUZIONI:	
Sull'ordine dei lavori	123
7-01074 Bernardo ed altri: Rafforzamento del meccanismo di censimento del patrimonio immobiliare pubblico (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	123
7-01035 Barbato: Revisione della politica tributaria (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	126
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-08689 Antonio Pepe e Contento: Applicazione della maggiorazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)	130
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	137
5-08690 Cesario: Regime giuridico dei produttori degli apparecchi da gioco VLT e svolgimento dei collaudi su tali apparecchi	131
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	138
5-08691 Piccolo e Fluvi: Rimborsi d'imposta in favore dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza dell'Isveimer	131
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	142
5-08692 Lo Monte ed altri: Controlli svolti dalla Guardia di finanza di Trieste relativamente al pagamento della tassa sulle unità da diporto	132
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	143
5-08693 Galletti: Interpretazione della disciplina sulla responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA dovute dal subappaltatore	132
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	144
5-08694 Barbato: Regime tributario degli emolumenti riconosciuti ai consiglieri regionali .	133
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	145
5-08695 Forcolin: Andamento del processo di riorganizzazione territoriale dell'Agenzia delle entrate	133
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	146
INTERROGAZIONI:	
5-07123 Maurizio Turco: Istituti finanziari ubicati nello Stato della Città del Vaticano che accedono ai sistemi di pagamento dell'area euro.	
5-07124 Maurizio Turco: Strumenti finanziari dello Stato della Città del Vaticano oggetto della Convenzione monetaria con l'UE.	
5-07125 Maurizio Turco: Applicazione delle misure antiriciclaggio adottate dallo Stato della Città del Vaticano alle attività della Santa Sede.	
5-07130 Maurizio Turco: Operazioni di rimpatrio o regolarizzazione di attività finanziarie o patrimoniali provenienti dalla Città del Vaticano.	

5-07134 Maurizio Turco: Obblighi di identificazione della clientela a fini antiriciclaggio da parte dello IOR	134
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	147
5-07131 Maurizio Turco: Segnalazioni antiriciclaggio effettuate dall'UIF in relazione all'inchiesta sulla cosiddetta « cricca degli appalti »	135
ALLEGATO 9 (Testo della risposta)	149
5-08397 Pes: Esclusione dall'IMU dei terreni agricoli ubicati nei comuni montani	135
ALLEGATO 10 (Testo della risposta)	151
5-08463 Borghesi: Misure a tutela dei possessori di azioni Alitalia	135
ALLEGATO 11 (Testo della risposta)	153

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 19 dicembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

RISOLUZIONI

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 13.40.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, prima, alla discussione della risoluzione n. 7-01074 Bernardo e alla discussione della risoluzione 7-01035 Barbato, quindi allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata e delle interrogazioni all'ordine del giorno.

7-01074 Bernardo ed altri: Rafforzamento del meccanismo di censimento del patrimonio immobiliare pubblico.

(Discussione e conclusione — Approvazione).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Maurizio BERNARDO (PdL) illustra la propria risoluzione, sottoscritta anche dai rappresentanti degli altri gruppi presenti in Commissione, osservando come, nelle attuali condizioni della finanza pubblica, la gestione del patrimonio pubblico, in particolare per quanto riguarda i beni immobili del demanio, rappresenti non soltanto un'operazione di corretta ed equilibrata valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti locali, ma anche uno strumento fondamentale per recuperare nuove risorse da destinare ai prioritari obiettivi di politica economica. È evidente, infatti, come non sia opportuno procedere ad ulteriori innalzamenti della pressione fiscale, che ha già raggiunto livelli elevati, essendo necessario, piuttosto, incrementare le altre risorse di cui lo Stato può disporre.

Ricorda, in proposito, come da tempo sia in corso un dibattito su quali siano le modalità e gli strumenti più adatti per fare in modo che l'ingentissimo patrimonio immobiliare dello Stato, cui si aggiunge quello degli enti locali, possa diventare una fonte cui attingere per abbattere il debito pubblico, riequilibrare il carico tributario, nonché individuare risorse da destinare al sostegno dei consumi delle famiglie e al rilancio degli investimenti produttivi.

Tale problematica è stata posta, nel corso dell'intera Legislatura, al centro dei lavori della Commissione finanze, la quale ha svolto un'indagine conoscitiva sull'utilizzo degli immobili di proprietà dello

Stato da parte delle amministrazioni pubbliche ed ha esaminato in sede referente la proposta di legge C. 4149 Comaroli – volta a fissare parametri in base ai quali stabilire l'effettivo fabbisogno di spazi da parte dalle singole amministrazioni e a ottimizzare la gestione degli immobili pubblici –, il cui contenuto è in larga parte confluito nell'articolo 3 del decreto-legge n. 95 del 2012. Inoltre, negli ultimi mesi, la Commissione ha svolto le audizioni del Direttore dell'Agenzia del demanio, dell'Amministratore delegato della Cassa depositi e prestiti e del Direttore della Direzione finanza e privatizzazioni del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.

Rileva, quindi, come dall'articolato lavoro istruttorio e legislativo sia emerso che uno dei principali fattori di rallentamento del processo di valutazione circa la consistenza e il valore degli immobili demaniali pubblici è costituito dai ritardi nei flussi informativi che le amministrazioni proprietarie o utilizzatrici degli immobili stessi sono tenute a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Agenzia del demanio ai sensi della normativa vigente, nonché dalla mancanza di un disegno sinergico che metta a fattore comune le competenze ed il patrimonio informativo posseduto dalle diverse amministrazioni statali, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra Ministero dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali. Infatti, su circa 11.000 amministrazioni coinvolte, quelle che hanno assolto gli obblighi informativi contemplati dall'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 sono solo circa 5.900, pari a una percentuale complessiva del 53 per cento.

Considera, pertanto, necessario un ulteriore intervento del Governo che permetta di compiere un decisivo passo in avanti nel predetto processo di valutazione, innanzitutto realizzando un più forte coordinamento tra tutte le amministrazioni interessate, incrementando la consapevolezza, da parte di queste ultime, circa la strategicità del progetto, in quanto la conoscenza del patrimonio pubblico è

presupposto ineludibile per porre in essere operazioni di valorizzazione o vendita credibili ed efficaci.

In tale contesto, la risoluzione in discussione impegna il Governo a rafforzare in termini incisivi la disciplina in materia di censimento del patrimonio immobiliare pubblico previsto dall'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009, al fine di portare a conclusione tale procedura di rilevazione delle consistenze degli attivi patrimoniali delle amministrazioni pubbliche per quanto riguarda i fabbricati e i terreni, e di disporre di un insieme esaustivo di dati relativi a tutti gli immobili pubblici, che contenga l'anagrafica completa dei singoli immobili. In particolare la risoluzione sottolinea la necessità di prevedere, a tal fine:

a) più strette forme di coordinamento e collaborazione istituzionale ed operativa tra tutte le articolazioni della pubblica amministrazione coinvolte nel predetto processo, eliminando le lacune emerse finora in termini di comunicazione e condivisione delle informazioni tra di esse;

b) l'utilizzo del patrimonio di conoscenze accumulato dall'Agenzia del territorio, ora accorpata nell'Agenzia delle entrate, in particolare disponendo che l'Agenzia sia pienamente coinvolta nel meccanismo di censimento e successiva valorizzazione dei beni, in specie per quanto riguarda la fornitura dei dati catastali relativi ai singoli immobili e la realizzazione delle valutazioni circa il valore di mercato degli immobili stessi;

c) estendere concretamente, oltre che in linea di principio come previsto dalla disciplina vigente, anche alle amministrazioni locali, le quali risultano proprietarie di una fetta significativa del patrimonio immobiliare (ad esempio dell'80 per cento delle unità immobiliari), il meccanismo di rilevazione, e individuare più efficaci forme di supporto ed affiancamento da parte delle amministrazioni pubbliche che dispongano di professionalità specifiche in materia di rilevazione, valutazione e valorizzazione del patrimonio pubblico (in

particolare l’Agenzia del territorio, l’Agenzia del demanio e le competenti strutture del dipartimento del tesoro) nei confronti delle predette amministrazioni locali, soprattutto con riferimento alle piccole realtà locali, che non dispongono delle necessarie risorse umane e strumentali.

Il sottosegretario Vieri CERIANI rileva come la problematica posta dai presentatori della risoluzione riguardi la completa attuazione della disposizione ai sensi della quale tutte le amministrazioni pubbliche che utilizzino o detengano a qualunque titolo immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, l’elenco identificativo dei predetti beni, ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale delle amministrazioni pubbliche a valore di mercato.

A tale proposito, fa presente che, come precisato dall’Agenzia del demanio, solo una quota limitata dell’intero patrimonio immobiliare pubblico, pari a un valore di 55,6 miliardi di euro, è gestita dalla stessa.

In particolare, i dati relativi ai beni gestiti dall’Agenzia (patrimonio disponibile e indisponibile e demanio storico-artistico), oggetto di un’approfondita conoscenza quantitativa e qualitativa, sono inseriti nel conto generale del patrimonio dello Stato e sono comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del Tesoro attraverso procedure informatizzate.

In ordine alle forme di coordinamento con le amministrazioni locali, proprietarie della maggior parte del patrimonio immobiliare pubblico, l’Agenzia è impegnata ad offrire agli enti territoriali un supporto tecnico nella realizzazione di iniziative di valorizzazione e sviluppo dei patrimoni immobiliari dagli stessi amministrati. A tal fine, è stato stipulato un protocollo d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), per promuovere un’attività di collaborazione, finalizzata, attraverso la condivisione e la messa a

attuazione di un programma di interventi volto a supportare gli enti territoriali nella realizzazione di iniziative di valorizzazione e sviluppo dei patrimoni immobiliari dagli stessi amministrati.

Rileva inoltre, in merito all’impegno prospettato dai presentatori della risoluzione, come il Dipartimento del Tesoro evidenzia che la realizzazione del progetto « Patrimonio della PA » poggia fortemente sul coinvolgimento e sulla condivisione degli obiettivi da parte di ogni singola amministrazione, essendo la conoscenza puntuale e sistematica delle componenti dell’attivo il presupposto indispensabile per una gestione più efficiente del patrimonio pubblico. In proposito, nell’ottica di condivisione e sfruttamento delle sinergie interistituzionali, il Dipartimento del Tesoro ha intrapreso forme di cooperazione con tutte le principali istituzioni che hanno competenze nel settore. In particolare, sono state siglate convenzioni con l’Agenzia del territorio (luglio 2011) e con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA (settembre 2011), finalizzate all’interscambio di dati e al miglioramento della qualità dell’informazione. Peraltro, collaborano con il Dipartimento del Tesoro anche l’Agenzia del demanio e la Cassa depositi e prestiti.

Osserva, inoltre, come la rilevazione dei cespiti immobiliari pubblici, condotta dal Dipartimento del Tesoro, sia già estesa alle amministrazioni locali incluse nella lista S13, predisposta annualmente dall’ISTAT, come individuate dal decreto legislativo n. 165 del 2001, precisando che, per la rilevazione dei dati riferiti al 2011, il Dipartimento del Tesoro ha predisposto modalità di acquisizione dei dati attraverso l’invio di *file* di facile utilizzo (compilazione di file csv, analogo a foglio Excel), nonché documentazione di supporto alla compilazione di facile consultazione. In particolare, sono stati redatti sintetici manuali di istruzioni corredati di tabelle riassuntive, risposta a domande frequenti ed esempi di compilazione.

Da ultimo, come segnalato dal Dipartimento, si stanno valutando ulteriori interventi operativi e/o normativi, finalizzati

ad assicurare un maggiore adempimento e un miglioramento delle informazioni inviate dalle amministrazioni, e informazioni costantemente aggiornate sul progetto sono disponibili sul sito istituzionale del Tesoro, all'indirizzo: <http://www.dt.tesoro.it/it/cartolarizzazioni/patrimonio-pa>.

Inoltre, relativamente al progetto, sono stati pubblicati diversi comunicati stampa del Ministero dell'economia e delle finanze, corredati di note informative. Per assicurare una maggiore diffusione, tali comunicati sono stati contestualmente pubblicati anche attraverso i canali informativi delle principali associazioni (ANCI, UPI, Conferenza delle regioni), e informazioni sull'adempimento sono state pubblicate anche sul sito de *Il Sole 24 Ore* dedicato agli enti locali.

Esprime, infine, una valutazione favorevole sull'atto di indirizzo.

Francesco BARBATO (IdV) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla risoluzione, di cui è cofirmatario, rilevando come essa affronti in termini concreti e costruttivi la tematica della gestione e valorizzazione dei beni del patrimonio immobiliare pubblico, impegnando il Governo a rafforzare e velocizzare le procedure per il censimento dei predetti beni, assicurando le necessarie sinergie fra tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte in tale processo.

La Commissione approva la risoluzione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sospende la seduta, che riprenderà al termine dello svolgimento degli atti di sindacato ispettivo all'ordine del giorno.

La seduta, sospesa alle 13.45, è ripresa alle 15.10.

7-01035 Barbatto: Revisione della politica tributaria.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 12 dicembre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, nel corso della precedente seduta di discussione della risoluzione, il presentatore ne aveva illustrato il contenuto.

Il sottosegretario Vieri CERIANI osserva che, come rappresentato dal Dipartimento delle finanze, gli ultimi provvedimenti legislativi varati dal Governo prevedono diverse misure volte a ridurre il carico fiscale nei confronti delle imprese e a favorire lo sviluppo economico, tenuto conto sia della difficile congiuntura economica, sia del rispetto del principio di tutela dei saldi di finanza pubblica.

In particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011 hanno introdotto una deduzione IRES commisurata al rendimento nominale del nuovo capitale immesso nell'impresa. Inoltre, l'articolo 2 dello stesso decreto-legge rende totalmente deducibile, ai fini delle imposte IRES e IRPEF, la quota di IRAP gravante sul costo sostenuto dalle imprese e dai professionisti per il personale dipendente o assimilato e dispone un incremento della deducibilità dall'IRAP del costo del lavoro per ogni lavoratore di sesso femminile, nonché per i lavoratori di età inferiore ai 35 anni impiegati a tempo determinato.

Ricorda altresì come, con le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 siano stati introdotti incentivi fiscali temporanei (per il triennio 2013-2015) per i soggetti, persone fisiche ovvero persone giuridiche, investitori nel capitale sociale delle *start-up* innovative, al fine di rafforzare la crescita e la propensione all'investimento, aumentando la capacità di attrazione dei capitali privati.

Per quanto concerne invece le famiglie, già in sede di introduzione dell'IMU è stata prevista una ulteriore detrazione, oltre quella base, relativamente ai figli conviventi. Inoltre, rammenta come nel disegno di legge di stabilità 2013, nel testo approvato dalla Camera, siano previste misure

di riduzione del carico fiscale sul lavoro (aumento delle deduzioni IRAP), misure a sostegno della famiglia (incremento delle detrazioni per i figli a carico), misure a sostegno dei consumi (sterilizzazione dell'aumento dell'IVA ridotta dal 10 all'11 per cento e aumento di un solo punto percentuale dell'aliquota IVA ordinaria, dal 21 al 22 per cento) e l'introduzione di un'imposta sulle transazioni finanziarie riguardanti compravendite di azioni e strumenti finanziari derivati.

Con particolare riguardo al sistema dell'IVA, fa presente che l'Amministrazione finanziaria partecipa attivamente, in ambito europeo, alle iniziative avviate dalla Commissione europea, sin dal 2010, per una riflessione complessiva sul sistema dell'IVA.

Ricorda, a tale proposito, come, in seguito alla pubblicazione della Comunicazione della Commissione europea COM(2010)695 del 6 dicembre 2010, Libro verde sul futuro dell'IVA, verso un sistema IVA semplice, solido ed efficiente, sia stata avviata una consultazione pubblica che ha avuto un suo momento centrale nella Conferenza internazionale tenutasi a Milano il 6 maggio 2011, aperta non solo alle amministrazioni fiscali europee, ma anche alle imprese e ad altri interessati, nonché al mondo accademico, e come, all'esito della suddetta consultazione pubblica, la Commissione abbia adottato, il 6 dicembre 2011, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sul futuro dell'IVA verso un Project Group « *VAT information on the EU web portal* » e il Tax Authorities Dialogue Platform (TADP).

Rileva, d'altra parte, come l'Amministrazione finanziaria avesse a suo tempo richiesto in via pionieristica, con riguardo al cosiddetto « regime dei minimi », una deroga al sistema IVA, intesa a semplificare la disciplina per le piccole imprese e, in tal modo, a promuoverne l'attività, ricordando, inoltre, che è stata avviata l'istruttoria necessaria al rinnovo della deroga alla direttiva IVA, altrimenti in scadenza al 31 dicembre 2013.

Riguardo all'impegno ad adottare al più presto misure per scongiurare l'incremento dell'aliquota IVA del 21 per cento, previsto a decorrere dal 1° luglio 2013 dal disegno di legge di stabilità, rileva come anche in ambito europeo si assista ad un ripensamento delle aliquote. In particolare, la Commissione ha lanciato sul suo sito una nuova consultazione pubblica sulla struttura delle aliquote IVA, settore considerato prioritario per la razionalizzazione e l'allargamento della base imponibile. A tale riguardo, dal testo della consultazione, e da quanto risulta al paragrafo 5.2.2 del Libro bianco, sulla base degli studi commissionati, il ricorso ad aliquote ridotte sembrerebbe non rappresentare lo strumento più idoneo per perseguire obiettivi di politica sociale, mentre lo stesso costituirebbe, eventualmente, un idoneo sistema di incentivi/disincentivi per l'uso di determinati beni e servizi.

In merito all'impegno a rafforzare l'efficacia della lotta all'evasione e all'elusione fiscale, il Dipartimento partecipa ai lavori del gruppo di esperti per una strategia antifrode della Commissione europea, al fine di individuare le più opportune misure di lotta alla frode IVA nell'Unione europea.

Al riguardo, come evidenziato dall'Agenzia delle entrate per i profili di sua competenza, l'intensificazione dell'azione di contrasto all'evasione dei redditi di fonte estera, già da tempo espressamente individuata come obiettivo strategico nelle direttive impartite agli uffici dalla medesima Agenzia, ha rappresentato, anche per il corrente anno, una delle linee principali di attività circa gli indirizzi operativi in materia di prevenzione e contrasto all'evasione. Più specificamente, le informazioni trasmesse dagli Stati esteri tramite lo « scambio automatico » rappresentano una delle fonti più preziose per l'individuazione e la selezione di soggetti da sottoporre ad attività di controllo in relazione al conseguimento di imponibili esteri non dichiarati.

Peraltro, i dati reddituali ricevuti attraverso lo scambio automatico di informazioni sono messi a disposizione di cia-

scuna direzione provinciale, competente in relazione al domicilio fiscale del percettore, tramite un'apposita applicazione informatica, all'interno della quale sono presenti due specifiche sezioni – la « sezione OCSE », inerente a varie categorie reddituali, e la « sezione direttiva risparmio », avente riguardo ai dati forniti in attuazione della direttiva comunitaria 2003/48/CE, del 3 giugno 2003, relativa ai redditi derivanti dall'impiego del risparmio, percepiti sotto forma di interessi corrisposti da soggetti residenti in uno Stato membro (agenti pagatori), a persone fisiche residenti in un altro Stato membro (beneficiari effettivi) –, che accolgono i flussi di dati reddituali inviati dalle autorità fiscali estere.

Riguardo all'impegno a concludere la stipula di un accordo con la Svizzera, al fine di riportare a tassazione, anche attraverso la previsione di meccanismi retroattivi, gli ingentissimi patrimoni finanziari trasferiti illegalmente nel Paese elvetico, il cui ammontare risulta pari a circa 150 miliardi di euro, fa presente che allo stato attuale, come segnalato dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria, i negoziati sono in capo al Gruppo di pilotaggio Italo-Svizzero.

Con riguardo, infine, all'impegno a promuovere, in ambito europeo e internazionale, ogni iniziativa utile per giungere all'introduzione a livello globale di una tassazione sulle transazioni finanziarie aventi contenuto prevalentemente speculativo, il Governo italiano è impegnato a sostegno dell'introduzione a livello comunitario di un'imposta sulle transazioni finanziarie. Rammenta, in proposito, come il Governo italiano abbia supportato la proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie, e recante modifica della direttiva 2008/7/CE, del 28 settembre 2011. In particolare, rammenta come l'Italia, nei primi mesi del 2012, nel corso dei negoziati sulla proposta, avesse chiesto alla Presidenza di turno Danese, unitamente ad altri otto Stati membri, un'accelerazione degli stessi. Inoltre, sebbene nelle riunioni Ecofin del 22 giugno 2012 e

del 10 luglio 2012 si sia preso atto dell'impossibilità di raggiungere un accordo in tempi brevi sulla proposta, a causa di differenze fondamentali di opinione all'interno del Consiglio, l'Italia, con altri dieci Stati membri, ha chiesto alla Commissione di presentare una proposta di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio, tra i medesimi Paesi, di una procedura di cooperazione rafforzata, che, adottata dalla Commissione il 23 ottobre 2012, è stata presentata per la discussione al Consiglio del 26 novembre 2012.

Infine, ritiene opportuno segnalare che il disegno di legge di stabilità 2013, presentato dal Governo alle Camere, prevede, ai commi 14 e seguenti dell'articolo 3, la reintroduzione di un'imposta di bollo sulle transazioni finanziarie.

In generale evidenzia come il Governo abbia costantemente perseguito gli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, sostegno alla crescita ed equità.

Alessandro PAGANO (Pdl), nel condividere la sottolineatura, espressa dal Sottosegretario, circa i risultati raggiunti dal Governo ai fini del ristabilimento di condizioni di maggiore stabilità della finanza pubblica, evidenzia, tuttavia, come minori successi siano stati ottenuti per quanto riguarda il rilancio della crescita economica del Paese.

Il sottosegretario Vieri CERIANI, in relazione alla considerazione del deputato Pagano, sottolinea come in tutti i casi in cui si procede a manovre finanziarie di grande rilievo, come quella adottata attraverso il decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto decreto – legge « Salva Italia »), la quale può essere paragonata, per dimensioni, alle manovre adottate, negli anni '90, dal Governo Amato e dal Governo Prodi, si determinano effetti recessivi sul Pil. A tale proposito rileva, peraltro, come le misure contenute nel predetto decreto-legge n. 201 si pongano in continuità con le misure, anch'esse di stampo restrittivo, adottate dal precedente Governo, nel corso dell'estate 2011. Sottolinea, quindi, la piena coerenza del-

l'azione di politica economica svolta dall'Esecutivo in carica rispetto a quello precedente, che, tra l'altro, aveva assunto in sede europea l'impegno ad anticipare dal 2014 al 2013 il raggiungimento dell'obiettivo del pareggio del bilancio.

Per altro verso, ribadisce come il decreto-legge n. 201 contenga anche importanti interventi di sostegno all'economia, rappresentati innanzitutto dalle misure per l'aiuto alla crescita economica (ACE), dalle misure per la riduzione del cuneo fiscale costituite dall'introduzione della possibilità di dedurre, ai fini delle imposte dirette, la quota di IRAP relativa al costo del lavoro, nonché dall'introduzione di crediti d'imposta per l'assunzione di personale femminile e di soggetti di età inferiore ai 25 anni.

In particolare, il meccanismo dell'ACE, che prevede la deducibilità dalle imposte dirette del rendimento figurativo calcolato sui nuovi apporti di capitale, assume grande rilievo, in quanto intende equiparare il trattamento tributario dei capitali di rischio a quello dei capitali di debito, eliminando uno dei principali elementi di distorsione del sistema fiscale, costituito dal fatto che la possibilità di dedurre gli interessi passivi induce le imprese a sottocapitalizzarsi ed a ricorrere prioritariamente ai finanziamenti bancari. Ritiene, inoltre, che l'ACE rappresenti uno strumento di sostegno alle attività produttive più efficace di ogni altra forma di incentivo, sia in quanto induce l'apporto di nuovo capitale alle imprese, responsabilizzando maggiormente gli imprenditori ed eliminando ogni tipo di valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione finanziaria circa l'ammissibilità delle iniziative imprenditoriali al sostegno pubblico, sia in quanto consente di sostenere quelle imprese che intendano espandersi ed investire, evitando in tal modo gli inconvenienti derivanti da meccanismi di incentivazione generalizzati.

Alessandro PAGANO (Pdl) evidenzia come alcune scelte di politica tributaria del Governo si pongano in contraddizione con il disegno strategico di sostenere gli

investimenti produttivi, evidenziando, in particolare, come l'introduzione dell'IMU, ed il conseguente inasprimento della pressione fiscale anche sugli immobili strumentali, rischi di annullare, o comunque ridurre, gli effetti positivi dell'ACE, inducendo ulteriormente molte imprese a spostare i propri siti produttivi all'estero.

Il sottosegretario Vieri CERIANI, in merito alle ulteriori osservazioni del deputato Pagano, sottolinea come uno dei principali motivi che inducono alla delocalizzazione di attività produttive presenti in Italia, ovvero che ostacolano gli investimenti esteri nel nostro Paese, sia rappresentato dall'incertezza della normativa tributaria, rilevando come gli imprenditori richiedano, più che la riduzione delle aliquote di imposta, di poter avere certezza circa il trattamento fiscale delle proprie attività. In tale contesto evidenzia come tale obiettivo costituisca uno degli obiettivi principali del disegno di legge C. 5291, recante delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, esaminato in sede referente dalla Commissione Finanze ed approvato dalla Camera.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che, in considerazione dell'imminente scioglimento delle Camere, non sarebbe in alcun modo utile impegnare, con la risoluzione in discussione, il Governo a svolgere un'attività di revisione della politica tributaria quando la Legislatura è ormai giunta alla sua conclusione. In tale quadro complessivo non considera quindi opportuno porre in votazione l'atto di indirizzo, il quale affronta una tematica molto ampia ed articolata, che dovrà essere rinviata alla prossima Legislatura.

Francesco BARBATO (IdV) sottolinea come, al di là delle ipotesi e delle anticipazioni giornalistiche, il Governo sia ancora in carica e le Camere siano pienamente in funzione: ritiene, pertanto, doveroso che tanto i componenti dell'Esecutivo, quanto i parlamentari, continuino a svolgere appieno le funzioni attribuite loro

dalla Costituzione, e per le quali percepiscono congrui emolumenti a carico del bilancio pubblico.

In tale contesto non considera né giusto né corretto che la Commissione abdichi al proprio ruolo di proposta e di indirizzo nei confronti del Governo, rinviando alla prossima Legislatura i temi, tanto importanti per la vita dei cittadini e del Paese, affrontati dalla risoluzione. Evidenzia, infatti, come la revisione della politica tributaria costituisca un'urgenza assoluta, ricordando che pochi giorni fa i contribuenti sono stati chiamati a corrispondere il saldo dell'IMU e che da gennaio essi dovranno corrispondere il nuovo tributo comunale per i tributi ed i servizi (TARES), istituito dal decreto-legge n. 201 del 2011 in sostituzione della vecchia TARSU e della TIA, subendo pertanto un ulteriore incremento della pressione fiscale.

Ritiene quindi doveroso che la Commissione continui a lavorare alacremente su tali temi in tutti gli spazi di tempo ancora utili, svolgendo pienamente il proprio ruolo, sia pure nella diversità delle opinioni tra le diverse parti politiche. A tale proposito desidera ringraziare, oltre che il Presidente Conte ed il Sottosegretario Ceriani, i deputati Pagano e Fogliardi i quali, soli, stanno partecipando alla discussione della sua risoluzione, lamentando invece l'assenza degli altri 41 membri della Commissione stessa.

In questo spirito preannuncia la presentazione di un'ulteriore risoluzione, la quale affronta i temi del processo di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, sottolineando altresì l'esigenza che la Commissione possa esaminare adeguatamente il disegno di legge di stabilità ed il disegno di legge di bilancio, alla luce delle rilevanti modifiche che il Senato sta apportando a tali provvedimenti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione.

La seduta termina alle 15.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 13.45.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che l'interrogazione Galletti n. 5-08693 è stata sottoscritta dal deputato Cera.

5-08689 Antonio Pepe e Contento: Applicazione della maggiorazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Manlio CONTENUTO (Pdl) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Manlio CONTENUTO (Pdl) si dichiara insoddisfatto della risposta, rilevando come la mancata emanazione del regolamento per la definizione dei meccanismi di calcolo e dei criteri applicativi del nuovo tributo comunale per i rifiuti e servizi (TARES), previsto dall'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, comporterà la conseguenza, qualora si intendesse confermare l'applicabilità della TARES al 1° gennaio 2013, che i contribuenti subiranno un incremento della tariffa pari a 30 centesimi per metro quadrato, aumentando ulteriormente il già gravoso carico tributario sui cittadini, che già hanno subito le pesanti conseguenze determinate dall'introduzione dell'IMU.

Ritiene quindi, che nell'attuale difficile contesto economico, sia opportuno rinviare l'applicazione della TARES, auspicando che il Senato possa intervenire in merito, nell'ambito del disegno di legge di stabilità.

5-08690 Cesario: Regime giuridico dei produttori degli apparecchi da gioco VLT e svolgimento dei collaudi su tali apparecchi.

Bruno CESARIO (PT) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Bruno CESARIO (PT) ringrazia il Sottosegretario, il quale, dopo avere dedicato una lunga e articolata esposizione al regime giuridico applicabile ai produttori degli apparecchi da intrattenimento denominati VLT, al ruolo dei diversi soggetti operanti all'interno della filiera relativa a tali sistemi di gioco, nonché ad altri aspetti tecnici attinenti al funzionamento della piattaforma tecnologica, ai collaudi e alle verifiche di conformità, ha dato altresì risposta, nella parte finale del suo intervento, al principale quesito posto dagli interroganti, concernente l'applicazione di sanzioni amministrative ovvero di penali contrattuali in caso di inadempimenti da parte dei produttori dei predetti apparecchi VLT.

5-08691 Piccolo e Fluvi: Rimborsi d'imposta in favore dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza dell'Isveimer.

Salvatore PICCOLO (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Salvatore PICCOLO (PD) considera kafkiana la situazione nella quale si trova,

a tutt'oggi, una parte degli ex dipendenti dell'Isveimer già iscritti al Fondo di previdenza per il personale dell'Istituto, posto in liquidazione nel 1996.

In particolare, nel procedere alla liquidazione del predetto Fondo di previdenza, l'Isveimer, in qualità di sostituto d'imposta, ha erroneamente versato all'Erario, per conto degli ex dipendenti, somme superiori a quelle effettivamente dovute, a causa della mancata detrazione, dall'imponibile complessivo, dei contributi versati dai lavoratori nei limiti del 4 per cento della retribuzione imponibile annua. Di conseguenza, al fine di ottenere il rimborso dell'imposta indebitamente versata, l'Istituto ha adito le vie legali, ottenendo pronunce favorevoli in tutti i gradi di giudizio.

Tuttavia, la procedura recentemente attivata dagli organi liquidatori per corrispondere l'importo delle imposte non dovute agli ex dipendenti nega il rimborso ad alcuni di essi, in quanto costoro, a detta dell'Istituto, non sarebbero compresi nell'elenco dettagliato dei nominativi che, all'esito del lavoro di ricostruzione delle singole posizioni dei potenziali beneficiari del rimborso delle somme corrispondenti alle ritenute operate, hanno titolo, secondo l'Agenzia delle entrate, a ricevere il rimborso.

Rileva, quindi, come tale circostanza trovi conferma nella risposta fornita dal Sottosegretario, nella quale si afferma, sostanzialmente, che il rimborso non poteva essere erogato ai soggetti che, in esito a un giudizio instaurato autonomamente, non avevano ottenuto il riconoscimento del relativo diritto.

A tale proposito, osserva come, al contrario di quanto rappresentato dall'Agenzia delle entrate, il giudizio instaurato autonomamente da alcuni ex dipendenti, conclusosi con pronunce a loro sfavorevoli, avesse oggetto e *causa pretendi* affatto diversi rispetto a quello promosso dall'Isveimer.

Ritiene, pertanto, che l'Agenzia delle entrate debba verificare con maggiore attenzione la posizione di tali soggetti — i quali hanno inutilmente tentato di vedere

riconosciute le proprie ragioni in sede amministrativa – sia per evitare che si produca un’ingiusta sperequazione tra contribuenti che si trovano nella medesima situazione, sia per scongiurare il rischio dell’instaurazione di ulteriori contenziosi.

5-08692 Lo Monte ed altri: Controlli svolti dalla Guardia di finanza di Trieste relativamente al pagamento della tassa sulle unità da diporto.

Roberto ANTONIONE (Misto-LI-PLI) rinuncia ad illustrare l’interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Roberto ANTONIONE (Misto-LI-PLI) ringrazia il Sottosegretario, rilevando tuttavia come la risposta predisposta dagli uffici contenga diverse imprecisioni. In particolare sottolinea come, diversamente da quanto affermato, i contribuenti interessati siano stati convocati personalmente dagli uffici della Guardia di Finanza per verificare il versamento della tassa sulle unità da diporto, con la sola alternativa di farsi rappresentare da altro soggetto, munito di procura notarile: appare pertanto evidente che, diversamente da quanto asserito nella risposta, il disagio arrecato agli interessati non è stato minimo, in quanto essi sono stati costretti ad assentarsi dalle proprie attività oppure a sostenere gli oneri per conferire procura in materia ad altro soggetto. Evidenzia inoltre come tale procedura di controllo, vessatoria e persecutoria, si ponga in aperto contrasto con le norme dello Statuto dei diritti del contribuente, le quali inibiscono agli uffici pubblici di richiedere ai cittadini documenti già in possesso della Pubblica Amministrazione.

Non considera altresì accettabile che siano stati sottoposti a controllo i contribuenti che hanno proceduto al versamento della tassa attraverso modalità diverse dal modello F24, in quanto la disciplina isti-

tutiva di tale tributo consentiva espressamente tali ulteriori meccanismi di pagamento.

In generale sottolinea come siffatti comportamenti dell’Amministrazione finanziaria, oltre a penalizzare ingiustamente i cittadini, costituiscano un danno per lo stesso Stato, che sostiene notevoli oneri per l’effettuazione di tali controlli, nei quali è impiegato un elevato numero di personale, laddove sarebbe invece sufficiente mettere a disposizione un conto corrente dedicato al versamento della tassa, ovvero prevedere un codice specifico nel caso di pagamento in via telematica.

Auspica quindi che per l’anno prossimo siano modificate le modalità di pagamento della predetta tassa, nonché i relativi meccanismi di verifica, diminuendo gli adempimenti per i contribuenti interessati, in armonia con i principi contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente.

5-08693 Galletti: Interpretazione della disciplina sulla responsabilità solidale dell’appaltatore per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA dovute dal subappaltatore.

Angelo CERA (UdCpTP) rinuncia ad illustrare l’interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Angelo CERA (UdCpTP) rileva come la risposta fornita dal Sottosegretario non permetta in alcun modo di chiarire se l’ambito di applicazione dell’articolo 13-ter del decreto-legge n. 83 del 2012 – in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore e del subappaltatore relativamente agli obblighi di versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA – sia circoscritto ai soli appalti concernenti il settore edilizio, ovvero sia esteso a tutti gli appalti di opere e servizi, alle forniture di beni e servizi e addirittura ai contratti d’opera di cui all’articolo 2222 del codice civile.

Il sottosegretario Vieri CERIANI, ad integrazione della risposta, ribadisce che è intenzione dell'Amministrazione finanziaria chiarire al più presto il dubbio interpretativo segnalato dagli interroganti, rilevando, peraltro, come nel dettato normativo vi siano elementi sia per sostenere la generale applicabilità del meccanismo della responsabilità solidale, sia per supportare la tesi che ritiene applicabile l'articolo 13-ter del decreto-legge n. 83 del 2012 al solo settore edilizio, a favore della quale milita l'inserimento della disposizione nel il capo del predetto decreto – legge n. 83 dedicato alle « Misure per l'edilizia ».

5-08694 Barbato: Regime tributario degli emolumenti riconosciuti ai consiglieri regionali.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Francesco BARBATO (IdV) si dichiara non solo insoddisfatto, ma addirittura indignato per la risposta fornita dal Governo, la quale si limita a ribadire l'imponibilità degli emolumenti riconosciuti ai consiglieri regionali a titolo diverso dai rimborsi spese erogati dai competenti organi dei Consigli, senza tuttavia fornire alcuna indicazione circa i controlli che si intendono svolgere per assicurare l'effettiva applicazione della normativa tributaria in materia.

Sottolinea, infatti, come i recenti scandali che hanno coinvolto numerosi consiglieri regionali abbiano posto sotto gli occhi di tutti i cittadini un panorama scandaloso, evidenziando come parlamentari ed appartenenti ai Consigli regionali evadono i propri obblighi tributari per quanto riguarda i contributi loro corrisposti dai gruppi politici di appartenenza, i quali si aggiungono alle indennità ed ai rimborsi spese erogati direttamente dalle assemblee di appartenenza.

Sottolinea quindi come la risposta, assolutamente lacunosa, fornita all'atto di sindacato ispettivo, dimostri, per l'ennesima volta, come il Governo sappia essere severo solo nei confronti dei contribuenti onesti, in particolare dei lavoratori a basso reddito e dei pensionati, mentre si dimostra acquiescente nei confronti degli illeciti compiuti dagli appartenenti alla casta della politica.

Invita quindi il Presidente della Commissione a trasmettere il testo dell'interrogazione al Direttore dell'Agenzia del demanio ed al Presidente della Corte dei Conti, al fine di attivare i necessari accertamenti tributari, nonché per quanto attiene ai profili di danno erariale che tali fenomeni determinano.

5-08695 Forcolin: Andamento del processo di riorganizzazione territoriale dell'Agenzia delle entrate.

Gianluca FORCOLIN (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Gianluca FORCOLIN (LNP) osserva, preliminarmente, come permangano alcune incongruenze tra le informazioni fornite dal Sottosegretario nella risposta e gli obiettivi che l'Agenzia delle entrate mirava a conseguire quando ha elaborato il processo di riorganizzazione delle proprie strutture territoriali, volto a consentire, come più volte dichiarato dal Direttore della stessa Agenzia Befera, una maggiore omogeneità, efficacia e qualità dell'azione accertatrice, rendendo possibili significative economie di scala e di specializzazione nell'utilizzo di risorse professionali molto qualificate, la cui disponibilità, specie nelle regioni ove si concentra la ricchezza del nostro Paese, è generalmente scarsa rispetto al fabbisogno.

Rileva, quindi, come i modesti risparmi finora ottenuti – in termini di canoni di locazione, spese di gestione e per il personale – non possano certamente giusti-

ficare i gravi disagi e gli aggravati anche economici che la predetta riorganizzazione ha prodotto per le aziende e per i contribuenti in genere, nonché per i professionisti che li assistono nello svolgimento dei molteplici adempimenti tributari.

Infatti, mentre le attività di accertamento sui contribuenti di maggiori dimensioni, con volume d'affari, ricavi o compensi uguale o superiore a cento milioni di euro, vengono concentrate a livello regionale, la direzione delle altre attività di accertamento più qualificate è spostata dal livello subprovinciale a quello provinciale, compromettendo, in tal modo, quella diffusione capillare che, oltre ad agevolare i rapporti con i contribuenti, permetteva agli uffici periferici di svolgere più efficacemente il proprio ruolo di sentinelle della legalità fiscale, nell'ambito del progetto di recupero dell'evasione portato avanti negli ultimi anni.

Ritiene, inoltre, che il Governo e l'Amministrazione finanziaria debbano tenere conto – come evidenziato anche dal deputato Fluvi in un atto di sindacato ispettivo riferito alla riorganizzazione dell'Agenzia delle entrate – delle peculiarità di taluni territori, sottolineando, in particolare, la situazione dei contribuenti e dei professionisti di una provincia estesa come quella di Venezia, i quali sono costretti a recarsi nella città capoluogo per depositare documenti o trattare pratiche presso gli uffici finanziari.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.30.

5-07123 Maurizio Turco: Istituti finanziari ubicati nello Stato della Città del Vaticano che accedono ai sistemi di pagamento dell'area euro.

5-07124 Maurizio Turco: Strumenti finanziari dello Stato della Città del Vaticano oggetto della Convenzione monetaria con l'UE.

5-07125 Maurizio Turco: Applicazione delle misure anticiclaggio adottate dallo Stato della Città del Vaticano alle attività della Santa Sede.

5-07130 Maurizio Turco: Operazioni di rimpatrio o regolarizzazione di attività finanziarie o patrimoniali provenienti dalla Città del Vaticano.

5-07134 Maurizio Turco: Obblighi di identificazione della clientela a fini anticiclaggio da parte dello IOR.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che il Governo ha dichiarato di rispondere congiuntamente alle interrogazioni 5-07123, 5-07124, 5-07125, 5-07130 e 5-07134, in quanto esse affrontano aspetti specifici della medesima tematica.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Maurizio TURCO (PD) sottolinea come buona parte della risposta fornita dal Governo si limiti a ripetere il contenuto dei quesiti posti nelle interrogazioni, senza fornire alcun elemento informativo, mentre l'unico elemento di novità, peraltro molto rilevante, è costituito dal dato relativo all'ammontare del capitale rimpatriati dallo Stato Città del Vaticano, che ammontano complessivamente a 1,5 milioni di euro. A tale ultimo proposito ritiene che la Banca d'Italia abbia certamente proceduto agli accertamenti del caso in materia, rilevando tuttavia come l'indirizzo *internet* cui fa riferimento la risposta non contenga le elaborazioni effettuate dalla stessa Banca d'Italia su tali

capitali, ma rechi solo il testo della norma in base alla quale la Banca è stata autorizzata a richiedere i relativi dati.

Sottolinea, quindi, come l'inconsistenza della risposta, la quale era, del resto, ampiamente prevedibile, rafforzi ulteriormente le ragioni che hanno indotto alla presentazione degli atti di sindacato ispettivo.

In tale contesto evidenzia, inoltre, come, nonostante la sollecitazione in merito, non siano state poste all'ordine del giorno due ulteriori interrogazioni a sua firma: la n. 5-07527, con la quale si chiedevano chiarimenti circa la notizia, riportata dalla stampa, secondo cui il Capo dell'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia avrebbe ritirato i funzionari delegati a partecipare ad una riunione del *Moneyval* convocata per approfondire l'eventuale coinvolgimento dello IOR in attività di riciclaggio, e la n. 5-07141, la quale intende approfondire i rapporti tra l'allora Ministro Tremonti e l'allora Presidente dello IOR Gotti Tedeschi in relazione alle agevolazioni ICI sugli immobili della Chiesa cattolica.

Auspica quindi che sia possibile svolgere tali atti di sindacato ispettivo in un'altra seduta della Commissione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alla richiesta avanzata dal deputato Maurizio Turco, rileva come l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, abbia convenuto, nella riunione odierna, di non convocare ulteriori sedute della Commissione per lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo, in considerazione dell'imminente scioglimento delle Camere.

5-07131 Maurizio Turco: Segnalazioni antiriciclaggio effettuate dall'UIF in relazione all'inchiesta sulla cosiddetta « cricca degli appalti ».

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Maurizio TURCO (PD) evidenzia come la risposta fornita dal Sottosegretario non

colga il tema posto dall'interrogazione, la quale non è volta a verificare la capacità della Banca d'Italia di svolgere i compiti in materia di antiriciclaggio che la normativa le assegna, né intende ottenere dati coperti dal segreto istruttorio ovvero sottoposti agli obblighi di riservatezza previsti dalla legge, ma solo conoscere le risultanze delle attività antiriciclaggio svolte dalla stessa Banca d'Italia con riferimento all'operatività dello IOR.

Rileva, quindi, come a tale quesito non sia stata data, come prevedibile, alcuna risposta.

5-08397 Pes: Esclusione dall'IMU dei terreni agricoli ubicati nei comuni montani.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Caterina PES (PD) si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario, la quale conferma che, come da lei ipotizzato nell'interrogazione, i terreni incolti ricadenti nelle aree montane e di collina sono da ritenere non assoggettati all'IMU.

5-08463 Borghesi: Misure a tutela dei possessori di azioni Alitalia.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 11*).

Antonio BORGHESI (IdV) prende atto della risposta fornita dal sottosegretario, della quale tuttavia si dichiara insoddisfatto, sottolineando come numerosi azionisti Alitalia non abbiano ritenuto di aderire al concambio delle azioni in loro possesso con titoli di Stato ed abbiano chiesto ed ottenuto di essere ammessi come parte civile nel procedimento penale attualmente in corso contro gli amministratori di Alitalia per bancarotta fraudo-

lenta, al fine di vedere riconosciuto il diritto al risarcimento delle perdite da essi subite.

In tale contesto l'ipotesi, indicata nell'interrogazione, di procedere al concambio delle predette azioni con un controvalore in titoli di viaggio, sebbene per alcuni aspetti singolare, consentirebbe, almeno, di ristorare in modo più consistente i piccoli risparmiatori, spesso dipendenti della stessa Alitalia, che hanno perduto l'investimento effettuato in titoli del

gruppo, senza doversi accontentare dell'indennizzo irrisorio previsto in loro favore dalla normativa vigente.

Ritiene quindi fortemente auspicabile un ulteriore intervento del Governo, che consenta di salvaguardare maggiormente i diritti di tali risparmiatori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 1

5-08689 Antonio Pepe e Contento: Applicazione della maggiorazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti circa le conseguenze derivanti dalla mancata adozione entro il termine del 31 ottobre 2012 del regolamento in tema di tributo comunale per i rifiuti e i servizi (TARES), previsto dall'articolo 14, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

In particolare, si chiede di conoscere le implicazioni della predetta mancata adozione sulla maggiorazione prevista, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, dal comma 13 del citato articolo 14.

Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze sottolinea che la mancata adozione entro il 31 ottobre 2012 del regolamento concernente i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa, non inficia l'applicazione del nuovo tributo a partire dal 1° gennaio 2013, poiché sono comunque applicabili i criteri già elaborati per la TIA1 di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Lo stesso Dipartimento, inoltre, precisa che, in conseguenza della mancata adozione del predetto regolamento, non possa essere inibita la maggiorazione prevista dal citato comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale dispone che la maggiorazione si applica alla tariffa determinata in base alle disposizioni contenute nei commi da 8 a 12 dello stesso articolo ed è pari a 0,30 euro per metro quadrato.

Tale misura può essere aumentata fino a 0,40 euro con deliberazione del consiglio comunale, con facoltà di graduarla in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato l'immobile.

La maggiorazione, quindi, dipende esclusivamente dai due parametri, costituiti dalla superficie assoggettabile al tributo comunale sui rifiuti e dalla misura fissata dal comune – la cui determinazione non è collegata all'emanazione del regolamento di cui al citato comma 12 dell'articolo 14 del decreto-legge 201 del 2011.

Ciò comporta che la maggiorazione in questione potrebbe anche prescindere dal tributo sui rifiuti ed essere applicata ai prelievi attualmente vigenti, ossia la TARSU, la TIA1 e la TIA2.

ALLEGATO 2

5-08690 Cesario: Regime giuridico dei produttori degli apparecchi da gioco VLT e svolgimento dei collaudi su tali apparecchi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante ha chiesto chiarimenti in merito alle procedure di controllo dei sistemi di gioco con videoterminali (VLT). In particolare, l'interrogante chiede di conoscere quale sia il regime giuridico applicabile ai produttori di tecnologia VLT, se si siano verificati casi di durata dei procedimenti di collaudo più elevata rispetto alla durata media dei procedimenti stessi ed, infine, se siano previste specifiche sanzioni amministrative nei casi di imperizia o negligenza tecnica dei fornitori dei sistemi VLT.

Al riguardo, l'Agenzia della Dogane e dei Monopoli rappresenta quanto segue.

Relativamente al regime giuridico applicabile ai produttori di tecnologia VLT, gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, disciplinati dall'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si distinguono in:

apparecchi di cui alla lettera *a*) del citato comma 6 (c.d. AWP -amusement with Prizes- o Slot);

apparecchi di cui alla lettera *b*) (c.d. VLT).

L'offerta del gioco tramite le VLT e le AWP risulta essere fortemente influenzata dalle differenti caratteristiche tecniche dei suddetti apparecchi da intrattenimento.

In questa prospettiva, va in primo luogo valorizzata la circostanza secondo cui, per le AWP, la gestione del gioco avviene con sistemi del tutto autonomi e che trovano all'interno della singola AWP la tecnologia necessaria per l'offerta del gioco.

Le VLT, invece, costituiscono dei videoterminali attraverso i quali è offerto il gioco, sono raccolte le giocate e sono prive di una propria autonomia funzionale in quanto, per poter raccogliere gioco devono essere necessariamente collegate tramite la rete alla cosiddetta piattaforma tecnologica. Detta piattaforma è composta dall'hardware centrale, dal software centrale e dalle altre componenti che consentono il funzionamento delle VLT.

In questa prospettiva, pertanto, la singola VLT deve essere considerata solo come una parte del sistema VLT attraverso il quale è offerto il gioco.

Ciò premesso, occorre considerare che il corretto funzionamento della piattaforma di gioco e la gestione della piattaforma tecnologica delle VLT richiedono uno specifico know-how ed elevate conoscenze tecnologiche che i gestori tradizionali non sono in grado di garantire.

Conseguentemente, dall'esame del peculiare comparto delle VLT, emerge che nella prassi operativa si è consolidata, accanto alla figura del gestore, la presenza del cosiddetto « fornitore/manutentore » della piattaforma di gioco (di seguito il « Fornitore »).

Più in dettaglio, il Fornitore è in primo luogo il soggetto che mette a disposizione del concessionario la componentistica hardware e software sia a livello centrale (presso la piattaforma di gioco) che a livello periferico.

Tuttavia, l'apporto del Fornitore alla filiera delle VLT non si limita alla mera messa a disposizione della suesposta componentistica hardware e software, ma si sostanzia soprattutto in una serie di ulte-

riori attività necessarie al corretto funzionamento dell'intero sistema del gioco.

Il Fornitore, infatti, mette a disposizione del concessionario le proprie elevate competenze tecnologiche in relazione sia all'installazione delle VLT presso le sale, sia alla manutenzione – correttiva ed evolutiva – del software centrale e del software periferico.

Il Fornitore si occupa inoltre di fornire la c.d. « libreria » dei giochi, prodotti internamente e « customizzati » in relazione alle specifiche poste dalla normativa italiana e dal concessionario.

In aggiunta, il Fornitore garantisce che tutte le VLT siano connesse con il sistema della SOGEI S.p.A., partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, compie tutte le attività di assistenza necessarie per l'adeguamento alle modifiche normative ovvero alle specifiche tecniche definite da Agenzia delle dogane e dei monopoli/SOGEI e si occupa di fornire al concessionario gli strumenti necessari per monitorare la funzionalità delle diverse componenti del sistema.

Si tratta quindi di un'attività di assistenza sul sistema VLT che non riguarda il singolo apparecchio ma coinvolge l'intera piattaforma di gioco.

Il servizio offerto dal Fornitore è quindi un'assistenza altamente specialistica che soltanto il Fornitore, in quanto titolare e sviluppatore del software e dell'hardware, è in grado di offrire.

I produttori di sistemi di gioco VLT devono essere obbligatoriamente iscritti in un apposito elenco.

Relativamente alla domanda posta dall'Onorevole interrogante se si siano verificati casi di durata dei procedimenti di collaudo più elevata rispetto alla durata media dei procedimenti stessi, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli risponde in base a quanto riscontrato dal partner tecnologico Sogei S.p.A..

Pertanto, la responsabilità della verifica di conformità dei sistemi VLT e dei relativi giochi è assegnata a Sogei, in qualità di partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge del 24 giugno 2009, n. 77.

A partire dalla fine del 2009 quindi, e fino alla data odierna, Sogei ha svolto e concluso 68 processi di verifica di conformità riferiti a 19 diversi sistemi/piattaforme di gioco e 354 processi di verifica di conformità riferiti ai giochi, a cui è seguito il rilascio, da parte di Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei relativi certificati di conformità.

Lo stesso sistema di gioco, infatti, può (e deve) essere sottoposto, nel tempo, a più processi di verifica, che si rendono necessari a seguito di modifiche evolutive del sistema stesso (modifiche richieste dall'introduzione di nuove norme o di iniziativa del concessionario stesso per finalità commerciali), così come può essere richiesta dal concessionario, in qualunque momento, la verifica di nuovi giochi.

Inoltre, lo stesso sistema viene (e deve) essere sottoposto a verifica di conformità anche se già certificato per altri concessionari, a causa delle inevitabili personalizzazioni apportate sia per ragioni di carattere tecnico e/o commerciale, sia per l'adeguamento all'interfaccia di comunicazione con il sistema di controllo di Agenzia delle dogane e dei monopoli/Sogei, propria di ciascun concessionario e prevista dalla convenzione di concessione.

Il processo di verifica di conformità prevede:

la trasmissione ad Agenzia delle dogane e dei monopoli e contemporaneamente a Sogei di apposita richiesta da parte del concessionario;

la trasmissione, da parte di Sogei al concessionario richiedente, di una submission list contenente il dettaglio delle componenti documentali, hardware e software, da consegnare a Sogei per consentire l'avvio delle attività;

la trasmissione, da parte di Sogei al concessionario richiedente, di uno o più rapporti di verifica, in occasione del riscontro di non conformità alla normativa vigente nel corso del processo di verifica;

la trasmissione, da parte di Sogei ad Agenzia delle dogane e dei monopoli,

della lettera di fine verifica di conformità, al termine delle attività con esito positivo, contestualmente alla generazione del certificato di conformità disponibile sulla intranet di Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la stampa e la successiva consegna al concessionario richiedente.

Nel caso di verifica di conformità di un sistema già certificato per altri concessionari, il processo si limita alla valutazione relativa esclusivamente alle modifiche apportate, senza prevedere la verifica delle componenti non modificate.

I sistemi di gioco sottoposti nel tempo a verifica di conformità e analizzati da Sogei sono piattaforme già utilizzate in altri mercati europei e mondiali che, tuttavia, non risultano « adeguati » al modello architeturale tipico del mercato italiano né a quanto previsto dalla normativa nazionale e dalle regole tecniche vigenti; ciò rende il processo di verifica di conformità lungo e laborioso, in considerazione dei tempi tecnici necessari ai produttori ad apportare gli adeguamenti che, in taluni casi, possono richiedere complesse modifiche architetture nonch  lo sviluppo di specifiche versioni software per il mercato italiano.

A titolo esemplificativo, per quanto fino ad oggi riscontrato, la durata del processo di verifica di conformità di un sistema di giochi varia da pochi giorni (ad es.: in occasione di un aggiornamento di un sistema di gioco in esercizio per la risoluzione di un bug software) fino a circa due anni (ad es.: per la verifica di conformità di un nuovo sistema di gioco che ha richiesto sostanziali interventi da parte del produttore nel corso del processo di verifica di conformità in quanto totalmente difforme dai requisiti normativi nazionali).

Nel caso di verifica di un sistema di gioco già certificato per altro concessionario, il tempo richiesto   dell'ordine di poche settimane.

In alcuni casi, inoltre (eventi documentabili grazie alla tracciatura formale del processo sopradescritto), i concessionari (ma sarebbe meglio dire i produttori dei sistemi di gioco) hanno impiegato mesi a

rispondere ad un rapporto di verifica ad essi inviato; tale tempo, evidentemente non imputabile a Sogei, concorre significativamente alla durata complessiva del processo di verifica di conformità.

Per lo svolgimento delle verifiche di conformità, Sogei ha allestito appositi laboratori sviluppando, anche attraverso l'acquisizione di opportune risorse professionali provenienti dal mercato nonch  attraverso specifici percorsi di formazione e certificazione del personale, le competenze necessarie all'espletamento dell'attivit .

Relativamente, infine, alla domanda dell'interrogante se siano previste specifiche sanzioni amministrative nei casi di imperizia o negligenza tecnica dei fornitori dei sistemi VLT,   opportuno precisare innanzitutto che, con riferimento a ciascun sistema di gioco VLT, l'interlocutore unico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli   il concessionario di rete e che nei confronti dei soggetti produttori non sono previste direttamente sanzioni amministrative riguardanti i casi di imperizia o negligenza tecnica.

Ciascun concessionario, come sopra specificato, sceglie tra le soluzioni disponibili sul mercato i prodotti dei fornitori di tecnologia che devono essere, per legge, iscritti all'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005, come sostituito dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni. Tale elenco, istituito e regolamentato dal decreto direttoriale del 9 settembre 2011,   pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e riporta tutti i soggetti che svolgono attivit  funzionali alla raccolta di gioco con apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S..

I soggetti produttori dei sistemi di gioco VLT, devono possedere, ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005, come sostituito dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni, i requisiti ri-

chiesti dal menzionato decreto direttoriale 9 settembre 2011, tra cui, ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7 il conseguimento della certificazione di qualità ISO 9001:2008.

La conseguenza diretta nei confronti dei produttori dei sistemi di gioco, nei casi di perdita dei requisiti richiesti dall'elenco, è la cancellazione dallo stesso.

I concessionari di rete devono, a pena di nullità, sottoscrivere contratti funzionali alla raccolta di gioco con apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S., esclusivamente con i soggetti iscritti al menzionato elenco. Tali contratti sono

disciplinati dalle vigenti norme di natura civilistica.

I contenuti minimi dei predetti contratti da stipularsi a seguito dell'affidamento delle nuove concessioni, sono stati previsti nelle disposizioni contenute nel nuovo schema di atto di convenzione all'articolo 21, tra i quali in particolare alla lettera *k*): «...l'obbligo da parte del produttore di accettare le penali previste dal concessionario per inadempimenti contrattuali...».

Tale obbligo, tuttavia, scatterà con la firma delle nuove convenzioni di concessione, al termine della procedura selettiva attualmente in corso.

ALLEGATO 3

5-08691 Piccolo e Fluvi: Rimborsi d'imposta in favore dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza dell'Isveimer.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere, in relazione ai rimborsi spettanti agli ex dipendenti dell'Istituto per lo Sviluppo economico dell'Italia Meridionale per le maggiori trattenute subite nell'anno 1999, quali siano i criteri adottati dall'Agenzia delle entrate e del territorio nella redazione dell'elenco degli aventi diritto al rimborso, in considerazione del fatto che molti ex dipendenti sembrerebbero essere stati esclusi dal beneficio pur avendone i requisiti o pur trovandosi nella stessa posizione giuridica dei soggetti presenti in elenco.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate e del territorio rappresenta che al fine di evitare duplicazioni di rimborsi e scongiurare il pagamento di somme in favore di soggetti non aventi diritto, a tutela dell'Erario, sono stati adottati i seguenti criteri per individuare gli ex dipendenti per i quali il rimborso non poteva essere erogato:

soggetti che, a qualunque titolo, avevano già ottenuto il rimborso;

soggetti che, in esito ad un giudizio instaurato autonomamente, non avevano ottenuto il riconoscimento del diritto al rimborso;

soggetti con un giudizio ancora pendente o interessato da sentenza non ancora definitiva, che potevano invocare l'applicazione del giudicato favorevole alla società ai sensi dell'articolo 1306 del codice civile, secondo cui i coobbligati solidali possono avvalersi del giudicato formatosi a favore di un altro coobbligato;

soggetti che avevano ottenuto il riconoscimento del diritto al rimborso in esito ad un giudizio instaurato autonomamente.

L'Agenzia manifesta la sua piena disponibilità a fornire tutta la necessaria assistenza ai soggetti, al momento presenti nell'elenco degli esclusi, che richiedano una revisione della propria posizione esibendo eventuale documentazione a supporto della richiesta di rimborso.

ALLEGATO 4

5-08692 Lo Monte ed altri: Controlli svolti dalla Guardia di finanza di Trieste relativamente al pagamento della tassa sulle unità da diporto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione al contenuto dell'atto di sindacato ispettivo in oggetto, si rappresenta che la norma che ha introdotto la tassa annuale sulle unità da diporto ha anche previsto che i controlli sul relativo assolvimento siano effettuati, fra gli altri, dagli organi di polizia tributaria (articolo 16 comma 9 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201).

A seguito delle specifiche direttive impartite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16/E del 30 maggio 2012, questo Comando Generale, con la circolare n. 238599 in data 6 agosto 2012, ha fornito le dovute indicazioni per l'esecuzione dei controlli.

In concreto, il Comando Generale della guardia di finanza ha fatto presente che l'azione ispettiva è limitata al riscontro di un singolo adempimento tributario e quindi il modulo procedurale più consono è risultato quello già adottato in via generale per i « controlli fiscali », per le cui modalità di attuazione si è fatto rinvio alla Circolare n. 1/2008, recante « Istruzione sull'attività di verifica ».

Inoltre, tenuto conto della peculiarità della tassa in oggetto, è stato previsto che i controlli possano essere effettuati anche in mare – in concomitanza con le attività ordinariamente svolte dalla componente navale per altre finalità (polizia marittima, tutela ambientale, codice della navigazione, pesca, dogane, accise, eccetera) – o nei punti di approdo e/o rimessaggio.

In ogni caso, la predetta direttiva richiama l'attenzione sulla « necessità che

l'approccio dei militari all'attività ispettiva sia costantemente improntato alla sobrietà, al rispetto della *privacy* ed al consueto tatto ».

Per quanto concerne la specifica azione di controllo sviluppata dalla Stazione Navale di Trieste, questa, dopo aver acquisito dagli approdi turistici della Regione Friuli Venezia Giulia gli elenchi delle imbarcazioni e delle navi da diporto ormeggiate o rimessate presso le rispettive strutture (circa 1741 unità), ha provveduto, nella generalità dei casi, al riscontro telematico dei pagamenti effettuati tramite modello « modello F24 ».

In un numero limitato di casi, invece, laddove il dato non era riscontrabile dalla consultazione dell'Anagrafe Tributaria per effetto della mancata utilizzazione del citato modello di pagamento, il Reparto ha provveduto secondo le modalità e le procedure all'uopo previste dall'articolo 32, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

In attuazione di questa disposizione, pertanto, 64 proprietari residenti nella città di Trieste sono stati invitati a presentare al Reparto la documentazione comprovante l'avvenuto adempimento tributario.

Al fine di arrecare il minimo disagio agli interessati, a tutte le persone convocate che ne hanno fatto richiesta è stato consentito di inviare la documentazione con modalità alternative alla presentazione, ovvero a mezzo fax o *mail*.

ALLEGATO 5

5-08693 Galletti: Interpretazione della disciplina sulla responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA dovute dal subappaltatore.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, l'Onorevole Galletti ha chiesto alcuni chiarimenti in merito alla responsabilità solidale dell'appaltatore e del subappaltatore nell'ambito dei contratti d'appalto di opere e servizi, prevista dall'articolo 13-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, che, a sua volta, ha sostituito integralmente il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.

A parere dell'interrogante, infatti, nonostante i chiarimenti contenuti nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E dell'8 ottobre 2012, permangono taluni dubbi interpretativi. In particolare, non sembrerebbe chiaro se l'ambito di applicazione della norma sia limitato al solo

settore edilizio – come appare desumibile dal fatto che l'articolo 13-ter del decreto-legge n. 83 del 2012 è inserito nel capo III intitolato « Misure per l'edilizia » – ovvero se si estenda anche a tutti i contratti di appalto e subappalto di opere e servizi (a prescindere dal settore economico di intervento), ai contratti d'opera previsti dall'articolo 2222 del codice civile e ai contratti di fornitura di beni e di servizi.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate e del territorio rappresenta che è in via di predisposizione uno specifico documento di prassi volto a chiarire i dubbi interpretativi connessi all'applicazione della disposizione in esame, come auspicato dall'Onorevole interrogante.

ALLEGATO 6

5-08694 Barbato: Regime tributario degli emolumenti riconosciuti ai consiglieri regionali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile ad ogni emolumento aggiuntivo corrisposto a titolo diverso dai rimborsi spese, ai componenti degli organi dei consigli regionali.

Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria fa presente quanto segue.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, comma 1, lettera *g*), del TUIR, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente e, dunque, assoggettati interamente ad IRPEF, « le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica ».

Il successivo articolo 52, comma 1, lettera *b*), del TUIR, stabilisce, inoltre, che, ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera *g*), del sopracitato articolo 50, non concorrono a formare il reddito « le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro

che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi ».

Pertanto, l'Agenzia delle entrate e del territorio, come tra l'altro già riferito in sede di risposta al *question time* n. 5-08348 presenta dello stesso interrogante, ribadisce che la stessa formulazione del sopraindicato articolo 50, comma 1, lettera *g*), del TUIR, stante anche il carattere tassativo delle fattispecie individuate dalla disposizione, non consente di comprendere anche le somme corrisposte ad altro titolo dai gruppi politici ai loro componenti; conseguentemente, non può essere applicato quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, lettera *b*) del TUIR in tema di non concorrenza al reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme erogate a titolo di rimborso spese.

In altri termini, l'Agenzia delle entrate precisa che la menzionata « non imponibilità » ai fini IRPEF deve riferirsi soltanto alle somme erogate, a titolo di rimborso spese, direttamente ai componenti dei collegi « dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi », vale a dire dalle assemblee elette, tra cui si annoverano tra l'altro i consigli regionali.

ALLEGATO 7

5-08695 Forcolin: Andamento del processo di riorganizzazione territoriale dell'Agenzia delle entrate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede di conoscere lo stato di avanzamento del processo di riorganizzazione che ha previsto l'istituzione delle direzioni provinciali in luogo dei preesistenti uffici locali e i vantaggi che tale riorganizzazione avrebbe comportato.

Al riguardo, come già riferito in sede di risposta ad altri documenti di sindacato ispettivo, l'Agenzia delle entrate e del territorio evidenzia che la concentrazione dell'attività di controllo a livello provinciale ha lo scopo di rendere più incisiva la lotta all'evasione e all'elusione fiscale, attraverso una razionalizzazione della presenza dell'Agenzia sul territorio che a sua volta avrebbe reso possibili significative economie di scala e di specializzazione nell'utilizzo delle risorse professionali qualificate.

Il processo di riorganizzazione, avviato all'inizio del 2009, si è concluso alla fine del 2010, nel rispetto del termine biennale a suo tempo preventivato. Attualmente operano pertanto sul territorio 111 strutture di livello provinciale (a Roma sono tre, a Milano Torino e Napoli due), supportate da una rete di uffici territoriali che erogano servizi all'utenza.

L'interrogante chiede se il nuovo modello organizzativo abbia comportato una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione dell'Agenzia. La risposta è decisamente positiva: al riguardo è sufficiente richiamare i dati – peraltro ampiamente pub-

blicizzati dai media – relativi alla forte crescita del gettito nei recenti anni a seguito dell'azione di contrasto all'evasione fiscale.

L'interrogante lamenta, inoltre, che dall'operazione non deriverebbe alcun risparmio, in quanto non sarebbe prevista né la chiusura di uffici né la diminuzione degli organici. In realtà le cose stanno diversamente. Per quanto riguarda gli uffici, già prima dell'adozione delle misure di revisione della spesa pubblica di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, l'Agenzia aveva avviato un piano di revisione delle proprie strutture territoriali, al fine di chiudere quelle i cui ridotti carichi di lavoro non giustificavano gli oneri connessi alloro funzionamento. Al momento è stata già disposta la chiusura di un primo gruppo di 17 uffici, per un risparmio, a regime, di 2,2 milioni di euro per canoni di locazione e altre spese di gestione.

Il numero dei dipendenti, poi, è in forte e continuo calo. Alla data di attivazione dell'Agenzia (gennaio 2001) i dipendenti erano 37.500; alla data di avvio del processo di riorganizzazione (gennaio 2009) erano 35.500; oggi sono meno di 32.400. La riduzione verificatasi dal 2001 a oggi (oltre 5.000 unità) è pari al 12 per cento, mentre nello stesso arco di tempo, secondo la relazione della Corte dei conti, il personale complessivo della pubblica amministrazione è diminuito solo del 4,4 per cento.

ALLEGATO 8

5-07123 Maurizio Turco: Istituti finanziari ubicati nello Stato della Città del Vaticano che accedono ai sistemi di pagamento dell'area euro.

5-07124 Maurizio Turco: Strumenti finanziari dello Stato della Città del Vaticano oggetto della Convenzione monetaria con l'UE.

5-07125 Maurizio Turco: Applicazione delle misure antiriciclaggio adottate dallo Stato della Città del Vaticano alle attività della Santa Sede.

5-07130 Maurizio Turco: Operazioni di rimpatrio o regolarizzazione di attività finanziarie o patrimoniali provenienti dalla Città del Vaticano.

5-07134 Maurizio Turco: Obblighi di identificazione della clientela a fini antiriciclaggio da parte dello IOR.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con le interrogazioni in Commissione n. 5-07123, n. 5-07124, n. 5-07125, n. 5-07130 e n. 5-07134 l'onorevole Maurizio Turco ed altri pongono quesiti sulle relazioni finanziarie intrattenute dall'Italia con lo Stato Città del Vaticano e, in particolare, con l'Istituto Opere di Religione (IOR).

Al riguardo, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentita la Banca d'Italia e l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), ha comunicato quanto segue.

Nel gennaio 2010 la Banca d'Italia ha diramato ai gruppi bancari che intrattenevano rapporti con l'Istituto Vaticano indicazioni operative volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio. Nel settembre 2010, sono state diramate ulteriori indicazioni operative, dirette all'intero sistema bancario, volte a definire i rapporti intrattenuti con l'Istituto Opere di Religione (IOR).

A seguito della Convenzione monetaria stipulata tra l'Unione europea e lo Stato Città del Vaticano, entrata in vigore il 10 gennaio 2010, le Autorità Vaticane hanno emanato, il 30 dicembre 2010, la legge

concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, sul modello delle disposizioni comunitarie in vigore.

In particolare, è stata introdotta una normativa che persegue penalmente le condotte di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e impone obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione delle transazioni e segnalazione delle operazioni sospette.

Inoltre, con la Lettera Apostolica, in forma di *Motu Proprio*, in pari data (30 dicembre 2010) è stata disposta l'estensione della citata normativa vaticana alle attività degli enti della Santa Sede, tra cui lo IOR. In particolare, è stato stabilito che la citata legge antiriciclaggio dello Stato della Città del Vaticano, e le sue future modificazioni, hanno vigenza anche per i dicasteri della Curia Romana e per tutti gli Organismi ed Enti dipendenti dalla Santa Sede.

Conseguentemente, la normativa antiriciclaggio è in vigore tanto per gli enti e le attività riconducibili allo Stato Città del Vaticano (SCV), quanto agli enti e alle attività

riconducibili alla Santa Sede. Il sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di dello Stato della Città del Vaticano/Santa Sede è stato recentemente valutato dal *Moneyval*, Organismo del Consiglio d'Europa, affiliato al Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI). Il rapporto, adottato dall'Assemblea Plenaria, il 4 luglio 2012, ha approvato il sistema antiriciclaggio vaticano ed è disponibile sul sito <http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyvall>.

Con riferimento ai capitali rimpatriati in Italia dallo SCV tra 2009 e 2010, ai sensi della normativa sul cd. «scudo fiscale», si fa presente che, dalle evidenze in possesso della Banca d'Italia, tali attività ammontano complessivamente a 1,5 milioni di euro. La raccolta e l'elaborazione da parte della Banca d'Italia dei dati sui capitali emersi a seguito dello scudo fiscale sono state effettuate per finalità statistiche di bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale verso l'estero, ai sensi e secondo le modalità previste nel Provvedimento 28 settembre 2009 (il testo è consultabile al seguente indirizzo: http://www.bancaditalia.it/statistiche/racc_datser/scudo_fiscale/Prov_v_scudo_fiscale_28.09.20.09.pdf).

Per quanto riguarda, infine, l'attività degli istituti finanziari operanti nello Stato della Città del Vaticano, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentita la Banca d'Italia, ha precisato che allo stato attuale non risultano istituti finanziari operanti nello Stato della Città del Vaticano partecipanti ai sistemi gestiti direttamente dalla Banca d'Italia (sistema di compensazione BICOMP della Banca d'Italia) ovvero nell'ambito delle attività condivise a livello di Eurosystem (sistema di regolamento lordo in tempo reale europeo TARGET2).

Come riferito in data 12 dicembre 2012 presso questa Commissione in occasione dello svolgimento dell'interrogazione n. 5-08533, le banche extracomunitarie possono operare in Italia tramite succursali ovvero in regime di prestazione di servizi senza stabilimento previa autorizzazione della Banca d'Italia, ai sensi e secondo le modalità stabilite dall'articolo 14, comma 4, e dall'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (cd. Testo Unico bancario). Lo IOR non è stato autorizzato dalla Banca d'Italia ad operare sul territorio della Repubblica Italiana tramite succursali, ovvero in regime di prestazione di servizi senza stabilimento.

ALLEGATO 9

5-07131 Maurizio Turco: Segnalazioni antiriciclaggio effettuate dall'UIF in relazione all'inchiesta sulla cosiddetta « cricca degli appalti ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede di conoscere informazioni in merito alle movimentazioni finanziarie che sarebbero state effettuate dai soggetti inseriti nella cosiddetta « lista Anemone » implicati nella nota vicenda della « cricca degli appalti » e chiede al Governo se abbia evidenza di regolarizzazioni di questi flussi in base alla normativa sullo scudo fiscale nonché di eventuali segnalazioni effettuate alla magistratura dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia su tali operazioni.

Al riguardo, per quanto di competenza, il Comando Generale della Guardia di finanza ha riferito che il Nucleo di Polizia Tributaria di Roma ha in corso indagini di polizia giudiziaria delegate dalla locale Procura della Repubblica. Le indagini sono tuttora coperte dal segreto *ex articolo* 329 del Codice di procedura penale.

Il Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio, dal canto suo, ha rappresentato quanto segue.

L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia ha precisato di prestare ampia collaborazione nei confronti della magistratura, svolgendo i necessari approfondimenti e rendendo disponibili, fra l'altro, le segnalazioni di operazioni sospette, unitamente alle relazioni tecniche, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dalla legge (articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 321).

Con riferimento infine alle affermazioni dell'Onorevole interrogante in merito ad un presunto comportamento omissivo

tenuto dalla Banca d'Italia nell'effettuazione dei controlli di competenza in materia di antiriciclaggio, il CICR fa presente quanto segue.

In ossequio alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la Banca d'Italia svolge la propria azione di controllo antiriciclaggio nel quadro delle funzioni di vigilanza prudenziale e sul sistema dei pagamenti previste dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico bancario TUB) e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della finanza TUF).

La Banca d'Italia conduce un intenso programma di accertamenti ispettivi antiriciclaggio generali e mirati condotti presso le direzioni generali nonché, su base territoriale, un programma di verifiche presso la rete.

Tra il 2007 e il 2011, la Banca d'Italia ha condotto oltre 860 accertamenti ispettivi di vigilanza a carattere generale nel corso dei quali è stato anche verificato il rispetto della normativa antiriciclaggio. Nel medesimo periodo, sono stati effettuati 23 accertamenti mirati al rispetto della normativa antiriciclaggio presso le Direzioni Generali di intermediari vigilati.

Parallelamente, nel quadro dell'azione di vigilanza cartolare, la Banca d'Italia riceve e verifica le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 231 del 2007 da parte degli organi di controllo degli intermediari vigilati. In esito all'attività di controllo cartolare e ispettivo, la Banca d'Italia provvede a sanzionare in via amministrativa le

irregolarità riscontrate. Per il solo anno 2011 sono state irrogate sanzioni pecuniarie per oltre 10 milioni di euro.

Quando dall'attività di vigilanza emergono fatti di possibile rilievo penale, la Banca d'Italia provvede alla relativa segnalazione alla competente Autorità giudiziaria. Con specifico riferimento alla materia antiriciclaggio, nel 2011 sono state inoltrate 91 Comunicazioni della specie (63 nel 2010; 26 nel 2009).

Intensa è anche la partecipazione della Banca d'Italia sia nelle diverse sedi internazionali che trattano la materia del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale sia nel versante interno, attraverso una costante e proficua collaborazione istituzionale con i vari organismi e autorità interessati, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze. In particolare, la Banca d'Italia ha fornito il proprio contributo alle iniziative messe in atto dal G20, dall'OCSE e dal GAFI per contrastare l'attività delle giurisdizioni non cooperative nei settori fiscale e dell'antiriciclaggio.

In questi ultimi anni si è registrato un notevole incremento del numero di segnalazioni di operazioni sospette, che da 12.500 nel 2007 sono passate a oltre 49.000 nel 2011. Dal maggio del 2011 è entrato a regime il nuovo sistema di raccolta delle operazioni sospette (RADAR),

che consente – tra l'altro – una rappresentazione più completa dei rapporti e dei legami tra i soggetti interessati.

Tale incremento rende ancor più rilevante il ruolo di filtro tra il sistema economico e le citate autorità, che la legge assegna alla UIF. Esso mira a prevenire l'utilizzo dei circuiti dell'intermediazione finanziaria da parte della criminalità, ostacolando il coinvolgimento degli operatori in attività illecite. L'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette, proprio perché incentrata su questa logica essenzialmente preventiva, rappresenta la base per l'avvio delle indagini investigative e dei procedimenti penali. In molti casi, tra l'altro, grazie al quadro informativo fornito dalla UIF, sia le indagini sia i procedimenti giudiziari sono in grado di colpire anche i reati presupposto, oltre che quello di riciclaggio.

Notevole è anche l'impegno della UIF nell'attività ispettiva, tesa a verificare il rispetto degli obblighi di segnalazione, e nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

In linea con gli standard internazionali, la UIF ha inoltre sviluppato un'intensa attività di collaborazione internazionale con le omologhe controparti estere, realizzando proficui scambi di informazioni, che si sono rivelati utili anche per le indagini penali.

ALLEGATO 10

5-08397 Pes: Esclusione dall'IMU dei terreni agricoli ubicati nei comuni montani.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede al Governo di assumere iniziative, anche normative, per modificare la disciplina dell'IMU con riguardo ai terreni incolti siti in aree montane o di collina.

Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, occorre procedere all'inquadramento giuridico della questione.

L'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale l'istituzione dell'IMU di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Il comma 2 dell'articolo 13 citato prevede che «l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

Il presupposto impositivo dell'IMU è costituito, dunque, dal possesso di qualunque immobile, compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze, e anche, ad esempio, di terreni incolti.

Il richiamo all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, effettuato dal citato comma 2 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, ha il solo scopo, infatti, di mantenere anche ai fini IMU le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo, già utilizzate ai fini dell'imposta comunale

sugli immobili (ICI). La lettera *c*) del predetto articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992, stabilisce, in particolare, che per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

L'articolo 7, comma 1, lettera *h*) del decreto legislativo n. 504 del 1992, applicabile anche all'IMU, infine, prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

I terreni incolti ricadenti nelle aree montane e di collina, dunque, in base ad un'interpretazione strettamente letterale della normativa, non potrebbero rientrare nella disposizione di esenzione, in quanto sfuggono, come evidenziato nell'interrogazione in esame, alla definizione di «terreno agricolo» di cui al citato articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

Tuttavia, si deve sottolineare che una lettura sistematica delle disposizioni citate, porta a ritenere che, nell'ambito di applicazione dell'esenzione, devono rientrare anche i terreni incolti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 7, lettera *h*) suddetto, proprio perché, si ribadisce, rispetto all'ICI, nel presupposto dell'IMU rientra il possesso di qualunque immobile.

A conferma di ciò, il Dipartimento delle finanze segnala che nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012 – pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 258 del 5 novembre 2012 – recante l’approvazione del modello di dichiarazione IMU e delle relative istruzioni – vengono richiamate le fattispecie di esenzione e, tra queste, viene fatto, in generale, riferi-

mento ai « terreni ricadenti nelle aree montane e di collina » e non più ai soli terreni agricoli, manifestando in tal modo l’intento di escludere dall’assoggettamento al tributo in argomento anche i terreni cosiddetti incolti.

ALLEGATO 11

5-08463 Borghesi: Misure a tutela dei possessori di azioni Alitalia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in Commissione n. 5-08463 l'onorevole Antonio Borghesi chiede se non si ritenga di dover esaminare il concambio delle azioni AZ con un controvalore nominale in titoli di viaggio a vantaggio dei risparmiatori Alitalia.

Al riguardo, occorre premettere che a titolo di parziale indennizzo della perdita subita dai titolari di azioni ed obbligazioni Alitalia, l'articolo 7-*octies* del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito nella legge n. 33 del 2009, ha dato ai risparmiatori la facoltà di cedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze i titoli Alitalia (azioni e obbligazioni) in cambio di titoli di Stato di nuova emissione.

In attuazione della citata normativa, il Dipartimento del Tesoro ha provveduto ad effettuare le operazioni di verifica delle istanze presentate entro il termine di legge fissato al 31 agosto 2009 e, sempre nel rispetto dei tempi previsti dalla norma di riferimento, ha disposto l'emissione dei titoli di Stato in favore dei titolari di azioni ed obbligazioni Alitalia, che hanno aderito all'offerta di scambio.

I titoli di Stato, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012, sono stati emessi e assegnati agli aventi diritto nel dicembre 2010, per il tramite degli intermediari finanziari, per un ammontare di circa 315 milioni di euro rispetto a 330 milioni stanziati dalla norma.

I soggetti aderenti all'offerta di scambio sono stati oltre 100 mila (tra azionisti e obbligazionisti) e rappresentano la quasi totalità dei detentori dei titoli Alitalia.

Per quanto riguarda eventuali altre ipotesi o proposte a favore di coloro che a suo

tempo non hanno aderito allo scambio, si fa presente che ogni iniziativa deve essere prevista da una specifica norma di legge.

Con riferimento agli aspetti di competenza dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, la stessa ha comunicato che Alitalia è emittente azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, inserito nel relativo elenco a decorrere dalla revoca delle proprie azioni dalla quotazione nel mercato regolamentato.

In particolare, a decorrere dalla seduta del 26 gennaio 2009, Borsa Italiana, con provvedimento del 20 gennaio 2009, ha disposto la revoca dalla quotazione nel mercato MTA delle azioni ordinarie e delle obbligazioni convertibili emesse da Alitalia – Linee Aeree Italiane SpA in amministrazione straordinaria.

Pertanto, Alitalia, come emittente revocato dalla negoziazione nei mercati regolamentati e possedendo i requisiti indicati nell'articolo 2-*bis* del regolamento Consob n. 11971 del 1999 (Regolamento Emittenti), è stata qualificata emittente azioni diffuse e soggetta ai conseguenti obblighi informativi, a decorrere dal 26 gennaio 2009, ossia dal momento immediatamente successivo a quello del *delisting*, senza soluzione di continuità tra *lo status* di società quotata e quello di società diffusa.

Le obbligazioni emesse da Alitalia, invece, non sono state qualificate come diffuse tra il pubblico in misura rilevante, in quanto la società aveva affermato che, sebbene non fosse a conoscenza dell'esatto numero degli obbligazionisti, il patrimonio netto « è da ritenersi ridotto al di sotto dei 5 milioni di euro ».

A seguito dell'inclusione nell'elenco degli emittenti diffusi, Alitalia è tenuta al rispetto delle relative disposizioni legislative, tra cui gli obblighi informativi nei confronti della Consob e del pubblico delle informazioni rilevanti, ai sensi dell'articolo 109 del Regolamento Emittenti.

Tuttavia, con riferimento agli obblighi derivanti dalla qualifica di emittente diffuso, Alitalia – in quanto società in amministrazione straordinaria – è tenuta ad adempiere agli obblighi informativi compatibili con la citata procedura. In particolare, la società è tenuta, ai sensi dell'articolo 114, comma, 1, del Tuf, a dif-

fondere al pubblico un comunicato stampa:

in occasione dell'avvenuto deposito presso la cancelleria del Tribunale della relazione trimestrale e finale, specificando il luogo dove tali relazioni sono accessibili;

in presenza di eventi tali da determinare una modifica della situazione patrimoniale dell'impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria, tale da rendere concreta la possibilità per gli azionisti di ricevere un eventuale residuo dell'attivo a conclusione della procedura in corso.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori	156
7-01066 Centemero: Sulle celebrazioni nel 2013 della scrittrice Grazia Deledda e della sua opera « Canne al vento » (<i>Discussione e approvazione</i>)	156
<i>ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	164
7-00560 Rossa: Istituzione di un fondo per la gestione e manutenzione del sacrario vittime del Vajont.	
7-01029 Goisis: Sulle iniziative programmate dai comuni colpiti dalla tragedia del Vajont in occasione del Cinquantesimo anno di ricorrenza (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	157

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'ingegnere Agostino Ragosa, direttore dell'Agenzia per l'Italia Digitale, su questioni relative alla realizzazione degli obiettivi previsti dall'Agenda Digitale nazionale ed europea, anche in relazione delle problematiche connesse alla strategia « Europa 2020 »	157
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata dei professori universitari di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013. Atto n. 518 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	158
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	166

SEDE LEGISLATIVA:

Apprendimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche delle comunità territoriali. C. 1428 Goisis (<i>Discussione e approvazione</i>)	159
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00560 Rossa: Istituzione di un fondo per la gestione e manutenzione del sacrario vittime del Vajont.	
7-01029 Goisis: Sulle iniziative programmate dai comuni colpiti dalla tragedia del Vajont in occasione del Cinquantesimo anno di ricorrenza (<i>Seguito della discussione congiunta e approvazione della risoluzione n. 8-00224</i>)	161
<i>ALLEGATO 3 (Nuovo testo unificato proposto dai firmatari)</i>	169
<i>ALLEGATO 4 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	171
Sull'ordine dei lavori	161

SEDE REFERENTE:

Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana. C. 5309 Narducci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	162
---	-----

Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati. Nuovo testo C. 5239 Granata (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	162
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	163
AVVERTENZA	163

RISOLUZIONI

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria, e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 9.25.

Sull'ordine dei lavori.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, propone di passare dapprima alla discussione della risoluzione n. 7-01066.

La Commissione concorda.

7-01066 Centemero: Sulle celebrazioni nel 2013 della scrittrice Grazia Deledda e della sua opera « Canne al vento ».

(Discussione e approvazione).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Bruno MURGIA (Pdl) sottoscrive la risoluzione in discussione che illustra, evidenziando che la vita e le opere della scrittrice Grazia Deledda risultano ancora non molto approfondite. Aggiunge che l'Istituto per la cultura sarda, gli risulta abbia fatto la stessa richiesta a dimostrazione di un approfondito interesse sul tema. Raccomanda quindi l'approvazione della risoluzione in titolo.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA, avendo convenuto con l'omologo collega del Ministero per i beni e le attività

culturali l'esigenza di svolgere iniziative congiunte, preannuncia il parere favorevole sulla risoluzione in discussione che non reca oneri aggiuntivi per lo Stato. Preannuncia che potrà essere adottata una circolare volta a favorire le celebrazioni all'interno delle scuole, nel rispetto delle rispettive autonomie, ai fini di una adeguata valorizzazione della vita e delle opere della scrittrice sarda.

Paola GOISIS (LNP) ritiene che ogni iniziativa in tal senso sia positiva, anche per far conoscere l'opera della scrittrice in questione a tutti i ragazzi delle scuole italiane, compresi gli allievi degli istituti tecnici e professionali.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, plaude all'iniziativa che rappresenta lo spunto anche per sollecitare richieste che provengono dalle associazioni sensibili all'inserimento di autrici e figure femminili in generale nei diversi settori, nei programmi di preparazione ai concorsi, anche quelli attualmente in corso di svolgimento. Ritiene che riflessioni in tal senso siano senz'altro auspicabili, per selezionare il personale anche sull'ambito letterario e non solo sulla questione di genere che ritiene non vada solo citata, ma *agita*.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA, intervenendo per una precisazione, sottolinea a proposito del dibattito richiamato dalla presidente — che emerge d'altra parte anche dalle premesse della risoluzione in discussione — che i concorsi in via di svolgimento si basano sulle indicazioni nazionali attualmente vigenti che prevedono alcuni autori e non altri, come per esempio autrici femminili e autori in genere provenienti dal Mezzogiorno d'Italia. Condivide in ogni caso il richiamato in-

tervento richiesto dalla presidente Ghizzoni.

La Commissione approva quindi la risoluzione in discussione (*vedi allegato 1*).

7-00560 Rossa: Istituzione di un fondo per la gestione e manutenzione del sacrario vittime del Vajont.

7-01029 Goisis: Sulle iniziative programmate dai comuni colpiti dalla tragedia del Vajont in occasione del Cinquantesimo anno di ricorrenza.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che le risoluzioni in discussione, vertendo su analoga materia, verranno discusse congiuntamente.

Sabina ROSSA (PD) illustra la risoluzione di cui è prima firmataria, raccomandandone l'approvazione.

Paola GOISIS (LNP) illustra la sua risoluzione, raccomandandone l'approvazione.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) evidenzia l'esigenza di prevedere un coordinamento con gli enti territoriali e locali coinvolti, non solo dal punto di vista finanziario, ma anche in riferimento alla definizione di progetti di sensibilizzazione sia sul tema specifico che più in generale su quello della prevenzione di disastri ambientali. A questo proposito, riterrebbe utile coinvolgere anche il servizio pubblico radiotelevisivo nazionale e locale, senza nuovi oneri aggiuntivi, utilizzando, anche ai fini educativi, il materiale radiotelevisivo vertente sulla vicenda.

Emerenzio BARBIERI (PdL) condividendo le finalità delle risoluzioni in discussione, ritiene opportuno pervenire alla stesura di un testo unificato che

recepisca gli impegni al Governo previsti da entrambe.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, riterrebbe opportuno che uno dei due impegni prevedesse l'impegno del Governo a coordinare e sostenere ogni iniziativa assunta da tutti i livelli istituzionali per supportare le attività programmate dai comuni colpiti dalla tragedia del Vajont.

Il sottosegretario Roberto CECCHI sottolinea che l'impegno previsto dalla risoluzione n. 7-00560 coinvolge competenze del Ministero dell'interno, con il quale sarà opportuno coordinarsi ai fini della sua attuazione. Condivide quindi le finalità delle risoluzioni, pur evidenziando l'esigenza di prevedere un impegno in armonia con quanto indicato dalla presidente Ghizzoni.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che sono imminenti votazioni in Assemblea. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 19 dicembre 2012.

Audizione informale dell'ingegnere Agostino Rago, direttore dell'Agenzia per l'Italia Digitale, su questioni relative alla realizzazione degli obiettivi previsti dall'Agenda Digitale nazionale ed europea, anche in relazione delle problematiche connesse alla strategia « Europa 2020 ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per

l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto ministeriale recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata dei professori universitari di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013.

Atto n. 518.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2012.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, illustra una nuova formulazione della sua proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 2*) che tiene conto di valutazioni acquisite anche per le vie brevi dai colleghi, in particolare dall'onorevole Tocci.

Walter TOCCI (PD) considera ottimo il lavoro di sintesi svolto dalla relatrice, pur evidenziando come il provvedimento in esame non recepisca le preoccupazioni di tutti quei ricercatori che protestarono a suo tempo contro le procedure di abilitazione previste per i professori di seconda fascia. Ritiene infatti che saranno pochissimi – se non addirittura alcuno – i ricercatori che potranno infatti utilizzare il Fondo in questione, non essendovi previsione di abilitazioni né a breve, né a medio periodo. Dei 180 milioni di euro previsti nel Fondo, infatti, è probabile che la maggior parte sarà attinta per i professori a chiamata diretta, con la negazione di ogni valutazione di merito al riguardo. Evidenzia come al Senato solo oggi il ministro Profumo si sia accorto che mancano i soldi per l'università ed è probabile quindi che gli stanziamenti previsti dal Fondo in esame debbano primo o

poi integrare gli ulteriori tagli al settore, con una ulteriore vanificazione delle finalità originariamente previste. Per questo, sottolinea l'importanza della proposta di parere come riformulata, alla quale rinvia, volta proprio a superare le criticità evidenziate. Auspica in particolare che possa essere previsto un periodo maggiore di tempo per l'utilizzazione del Fondo, almeno fino al 2014, per consentirne un'effettiva attuazione. Preannuncia quindi, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere come riformulata dalla relatrice.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) esprime un giudizio politico negativo sul Governo che – come evidenziato anche dal collega Tocci – a nome del Ministro Profumo parla di 360 milioni di euro circa in meno per l'università, in particolare per l'FFO. Il ministro dell'istruzione peraltro se la prende con il proprio Governo, dimenticando forse di farne parte e dimostrando di essere un ministro commissariato. Ritiene quindi che invece che un'opportunità il Fondo in esame sarà un problema, a meno che non venga corretto adeguatamente secondo i dettami della proposta di parere del relatore. Preannuncia quindi la propria astensione, auspicando che le risorse del Fondo siano assegnate agli effettivi destinatari.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ringrazia la relatrice per l'ottimo e preciso lavoro svolto in un breve lasso di tempo. Evidenzia quindi come l'atto in esame dimostri, pur alla vigilia dello scioglimento delle Camere, che è possibile trovare punti di convergenza fra tutte le forze politiche. Preannuncia quindi, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere come riformulata dalla relatrice.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) ringrazia la relatrice e il collega Tocci per aver contribuito a stilare una proposta di parere migliorativa del provvedimento in esame. Evidenzia come le difficoltà e i problemi a suo tempo rimarcati dalla sua parte politica siano venuti al

pettine e snocciolati consecutivamente. Auspica quindi che il Governo recepisca il parere della Commissione. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere come riformulata dalla relatrice.

Paola GOISIS (LNP) dà atto alla collega Frassinetti di aver contribuito a migliorare il testo del provvedimento in esame, valutando altresì positivamente il lavoro del collega Tocci. Condivide peraltro le perplessità del collega Zazzera sulle difficoltà dell'Esecutivo e di come ha operato finora. Preannuncia pertanto la propria astensione.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA deve considerare che i tempi di lavoro convulsi delle ultime settimane non hanno facilitato il lavoro del Governo. Si rimette quindi alla Commissione sulla proposta di parere presentata dalla relatrice, prendendo atto della riformulazione.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, tiene a ringraziare il sottosegretario, rimarcando che le difficoltà emerse non sono dipese dalla sua volontà. Tiene ad evidenziare, rispondendo al collega Tocci, che da parte sua la volontà di risolvere a suo tempo il problema dei ricercatori fu tale da presentare un emendamento al riguardo nel corso dell'esame del disegno di legge recante riforma dell'università, poi approvato da tutte le forze politiche. Suo malgrado, peraltro, in Assemblea l'allora ministro dell'economia e delle finanze si dichiarò contrario a quell'emendamento, vanificandone l'approvazione definitiva. Sottolinea quindi che la proposta di parere in esame è in continuità con la posizione da lei assunta a suo tempo.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come riformulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.35.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 15.35.

Apprendimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche delle comunità territoriali.

C. 1428 Goisis.

(Discussione e approvazione).

La Commissione inizia la discussione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Avverte che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito l'organizzazione della discussione del provvedimento, stabilendo altresì il tempo disponibile, ripartito ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento. Ricorda che è stato assegnato in sede legislativa, il 19 dicembre 2012 il progetto di legge in discussione, elaborato in un nuovo testo in sede referente.

In considerazione dell'urgenza di approvare in tempi brevi il provvedimento in esame, propone quindi che la Commissione, ove nulla osti da parte dei deputati, possa concluderne l'esame nella giornata odierna.

La Commissione concorda.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, esprime entusiasmo e soddisfazione per l'approvazione definitiva del provvedimento in discussione, elaborato in un nuovo testo nel corso dell'esame in sede referente, che propone di adottare come nuovo testo. Sottolinea che il lavoro del Comitato ri-

stretto è stato fattivo, giungendo ad un progetto di legge snello, di novella alla legislazione vigente.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali. Come indicato dal relatore, propone quindi di adottare come nuovo testo per il seguito dell'esame quello elaborato in sede referente.

La Commissione concorda.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, propone quindi di fissare alle ore 15.50 della giornata odierna il termine per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo del progetto di legge in discussione. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Sospende quindi brevemente la seduta per consentire il decorso del termine.

La seduta, sospesa alle 15.45, è ripresa alle 15.50.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al nuovo testo in esame.

Alessandra SIRAGUSA (PD), intervenendo per dichiarazione di voto finale, preannuncia anche a nome del suo gruppo il voto favorevole sul provvedimento in discussione. Evidenzia come, pur partendosi da posizioni diametralmente opposte, si sia giunti ad un testo che valorizza la costruzione dei valori della cittadinanza e della comunità nelle scuole.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP) preannuncia anche a nome del suo gruppo il voto favorevole sul provvedimento in discussione che va nella giusta direzione della tutela delle specificità culturali.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) preannuncia anche a nome del suo gruppo il voto favorevole sul provvedimento in discussione, evidenziando come, quando si vuole, si possano superare le rispettive contrapposizioni per fa-

vorire una sintesi delle diverse posizioni politiche.

Emerenzio BARBIERI (PdL) preannuncia anche a nome del suo gruppo il voto favorevole sul provvedimento in discussione.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA si dichiara favorevole al provvedimento in esame.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che, constando il nuovo testo di un solo articolo, si procederà direttamente alla votazione finale per appello nominale. Dà quindi conto delle missioni e delle sostituzioni. Avverte che, non essendovi obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento.

La Commissione approva quindi, con votazione nominale finale, il nuovo testo della proposta di legge C. 1428 Goisis recante apprendimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche delle comunità territoriali.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 16.05.

7-00560 Rossa: Istituzione di un fondo per la gestione e manutenzione del sacrario vittime del Vajont.

7-01029 Goisis: Sulle iniziative programmate dai comuni colpiti dalla tragedia del Vajont in occasione del Cinquantesimo anno di ricorrenza.

(Seguito della discussione congiunta e approvazione della risoluzione n. 8-00224).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo.

Sabina ROSSA (PD) illustra un testo unificato delle risoluzioni in discussione di cui raccomanda l'approvazione (*vedi allegato 3*).

Paola GOISIS (LNP) esprime soddisfazione per il lavoro svolto, illustrando a sua volta il nuovo testo unificato delle risoluzioni in discussione.

Emerenzio BARBIERI (PdL) condivide il nuovo testo presentato, evidenziando alcune correzioni formali, nonché l'esigenza che nel secondo impegno al Governo siano soppresse le parole « di competenza ».

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ritiene condivisibile il nuovo testo proposto, ritenendo opportuno modificare il secondo impegno nel senso di fare riferimento a tutte le fondazioni e associazioni esistenti sul territorio e non solo ad alcune di esse.

Sabina ROSSA (PD), accogliendo le ulteriori proposte di modifica di alcuni colleghi, anche a nome della collega Goisis illustra una nuova riformulazione del testo unificato delle risoluzioni in discussione (*vedi allegato 4*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ritiene che il testo unitario sia importante, condividendone lo spirito e gli obiettivi. Preannuncia quindi di sottoscriverlo per fare luce su una vicenda buia della storia del Paese. Auspica che tra gli impegni al Governo ci

sia quello di favorire l'insegnamento nelle scuole di un maggior rispetto dell'ambiente e a non compiere in futuro i medesimi errori.

Manuela DI CENTA sottoscrive, anche a nome del suo gruppo, il nuovo testo delle risoluzioni in discussione, evidenziando come sempre più spesso i luoghi di montagna si sacrificano per altre zone del Paese, come è accaduto in questo caso e per esempio per la captazione delle acque a favore delle pianure. Auspica quindi che per la montagna vi sia maggiore rispetto e tutela.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP) sottoscrive il nuovo testo della risoluzione in discussione.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP) sottoscrive il nuovo testo della risoluzione in discussione, evidenziando l'importanza di prevenire in futuro rischi idrogeologici analoghi.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA preannuncia il parere favorevole del Governo sul nuovo testo delle risoluzioni in discussione.

La Commissione approva, quindi, la nuova formulazione della risoluzione 7-00914, che assume il numero 8-00224 (*vedi allegato 4*).

Sull'ordine dei lavori.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, chiede ai colleghi come intendano procedere in riferimento all'esame dell'ulteriore punto all'ordine del giorno.

Giuseppe SCALERA (PdL) ritiene opportuno che si pervenga ad una conclu-

sione di quei provvedimenti che risultano in corso di definizione, prima dello scioglimento del Parlamento.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), con particolare riferimento al progetto di legge n. 4822, ritiene opportuno concluderne l'esame anche nella giornata odierna.

I deputati Gabriella CARLUCCI (UdCpTP) e Giorgio LAINATI (PdL) si associano alle considerazioni del collega Zazzera.

Maria COSCIA (PD) ritiene che nelle ultime settimane non si è consentita una rapida approvazione del provvedimento, non certo per responsabilità del suo gruppo.

Giuseppe SCALERA (PdL) sottolinea che le valutazioni del Governo sul provvedimento in esame sono state illustrate alla Commissione solo il 5 dicembre scorso. Non accetta quindi in alcun modo che si faccia riferimento in maniera critica, anche solo indirettamente, al ruolo da lui svolto come relatore sul provvedimento in questione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, alla luce del dibattito svolto, ritiene necessario convocare immediatamente una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle 16.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 15.45.

Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana.

C. 5309 Narducci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 novembre 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che sul nuovo testo del provvedimento in esame, ai fini del trasferimento alla sede legislativa, la V Commissione, ha espresso un parere favorevole con condizioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati.

Nuovo testo C. 5239 Granata.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 dicembre 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che sul nuovo testo del provvedimento in esame la VIII Commissione (Ambiente) e la Commissione parlamentare per le questioni regionali, hanno espresso parere favorevole. Si resta pertanto in attesa del parere delle Commissioni V (Bilancio) e X (Attività produttive).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.10 alle 17.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinata C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci.

ALLEGATO 1

**7-01066 Centemero: Sulle celebrazioni nel 2013 della scrittrice
Grazia Deledda e della sua opera « Canne al vento ».****RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione,

premesso che:

tra le donne italiane che hanno fatto la storia si deve annoverare la scrittrice nuorese Grazia Deledda, che è considerata una delle più grandi scrittrici italiane. Nel 1926 Grazia Deledda ricevette, unica italiana, il Premio Nobel per la letteratura grazie ai suoi romanzi ed in particolare all'opera « Canne al Vento » di cui nel 2013 ricorrerà il centenario dalla pubblicazione;

la vita e la storia personale di Grazia Deledda appaiono particolarmente formative ed esemplari per le studentesse e gli studenti italiani sia dal punto di vista letterario sia per la capacità, straordinaria per una donna di quell'epoca, di superare l'ostilità familiare e dell'ambiente nuorese e di affermare la sua passione per la letteratura, le sue capacità e il proprio talento per la scrittura;

la scrittrice infatti nacque a Nuoro nel 1871 in una famiglia benestante, quarta di sei figli, intrappolata nella scarsa considerazione sociale in cui era relegata la donna in quegli anni. In questo ambiente le fu consentito di seguire pochi studi regolari (fino alla quarta elementare), perché all'epoca le ragazze non dovevano studiare: bastava saper fare una firma o due conti per la vendita delle uova. Grazie alla sua forza di volontà però riuscì a continuare e a coltivare, da autodidatta, gli studi letterari, imparando la lingua italiana come una lingua straniera e leggendo i grandi narratori russi, Do-

stoevsky e Tolstoj, i narratori francesi, Zola e Flaubert, e gli italiani Fogazzaro, D'Annunzio e Carducci. A diciassette anni, nel 1888, pubblicò il suo primo racconto in una rivista per ragazze. Sperimentò diverse forme letterarie, scrivendo versi, novelle e ben cinquantasei romanzi a cui deve la fama e la notorietà;

Grazia Deledda si occupò anche di etnologia, collaborando alla « Rivista di tradizioni popolari italiane » per cui scrisse « Tradizioni popolari di Nuoro in Sardegna ». La profonda conoscenza e l'amore per la sua terra, la Sardegna, le sue tradizioni e per il suo popolo, presenti in tutta la sua opera, costituiscono un elemento che evidenzia il grande valore formativo della lettura e dello studio dei romanzi dell'autrice sarda, in particolare il romanzo *Canne al Vento*. Questo è anche un elemento in grado di suscitare negli studenti una pari attenzione per le loro terre e per le tradizioni locali;

altro elemento di forte valenza pedagogica ed educativa consiste nella costanza, nello spirito di sacrificio e nella perseveranza per mezzo dei quali l'autrice riuscì ad affermare il suo talento letterario, nonostante i giudizi non sempre positivi della critica contemporanea a cominciare da Benedetto Croce, superando i pregiudizi dell'epoca secondo cui « una donna scrittrice non può essere onesta ». Grazia Deledda è inoltre una figura esemplare perché seppe conservare sempre un atteggiamento modesto e riservato, non

partecipando quasi mai ai ricevimenti e alle feste mondane e apparendo raramente in pubblico;

di recente è stato presentato tra gli altri al Ministro dell'istruzione Francesco Profumo e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità Elsa Fornero un appello dalle associazioni Se Non Ora Quando, Noi Donne 2005, Feminas in Carrelas perché Grazia Deledda venga reintegrata nel canone della letteratura italiana nei prossimi concorsi. Nel programma di letteratura italiana del concorso a cattedre in corso non compare Grazia Deledda. Inoltre tra i nomi possibili della letteratura italiana, è assente il nome di Grazia Deledda, peraltro ampiamente trascurata nei programmi scolastici curriculari. Sembra che esista

una cecità selettiva verso la rappresentatività femminile e verso i meriti delle donne che evidentemente colpisce anche il Ministero dell'istruzione,

impegna il Governo

ad individuare iniziative per far conoscere su scala nazionale e per far studiare nelle scuole di tutti gli ordini e di tutti gradi la figura e la straordinaria opera di Grazia Deledda per il suo importante contributo culturale e a individuare per il 2013 modalità di celebrazione dell'autrice sarda e dell'opera *Canne al Vento*, di cui ricorre il centenario dalla pubblicazione.

(7-01066) « Centemero, Pili, Barbieri, Vella, Nizzi, Murgia ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata dei professori universitari di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 (Atto n. 518).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 (Atto n. 518);

considerato che in base alla prima parte dell'alinea della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema, la ripartizione delle risorse residue tra i gruppi avviene proporzionalmente alla somma delle assegnazioni del FFO attribuito a ciascun gruppo nell'anno 2012, mentre dalle tabelle esemplificative presenti nella relazione tecnico-illustrativa sembrerebbe in realtà evincersi che tale prima ripartizione è effettuata proporzionalmente alla somma delle assegnazioni relative al FFO consolidabile 2012;

rilevato che l'articolo 2 individua i criteri per l'assegnazione della quota 2013, che viene determinata dal medesimo articolo in 5 milioni di euro a decorrere dal 2013, mentre, più correttamente, la relazione tecnico-illustrativa chiarisce che la quota per l'anno 2013 ammonta a 0,83 milioni di euro, corrispondente ad un onere a regime di 5 milioni di euro a decorrere dal 2014;

tenuto conto che nel 2011 è stata ripartita tra gli atenei una quota dei fondi del piano corrispondente a regime a 78 milioni annui, mentre lo schema di decreto in esame indica i criteri per ripartire

nel 2012 una quota dei fondi del piano corrispondente a regime a 90 milioni annui;

ne segue che la dotazione complessiva del piano di 173 milioni per il triennio 2011-2013 viene sostanzialmente esaurita negli anni 2011 e 2012, lasciando da ripartire nel 2013, secondo i criteri indicati dal medesimo schema di decreto, solo la quota residua di 5 milioni a regime;

tenuto conto altresì che non si è ancora conclusa alcuna procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale in quanto la prima procedura bandita è ancora nella fase iniziale di formazione delle commissioni giudicatrici;

ne segue che la quasi totalità dei fondi del piano straordinario per la chiamata di professori associati sarebbe utilizzabile solo per le chiamate di professori associati già in servizio in altre sedi universitarie (trasferimenti), ovvero per le chiamate dirette (cioè senza valutazione comparativa) di persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 7, della legge 240/2010 o di idoneità conseguita ai sensi della legge 210/1998 purché ancora valida;

considerato dunque che, in assenza di norme sui tempi disponibili alle università per utilizzare i finanziamenti del piano straordinario, risulterebbe tagliata fuori dall'applicazione del piano una parte rilevante dei possibili destinatari delle chiamate a professore associato, cioè i ricercatori di ruolo che, ai sensi dell'arti-

colo 24, comma 6, della legge 240/2010, potrebbero essere chiamati direttamente dalla propria sede universitaria purché in possesso di abilitazione (chiamate interne);

apprezzato che l'articolo 3, comma 4, stabilisce innovativamente che, nel caso in cui fondi del piano straordinario siano utilizzati da un ateneo per chiamare un professore associato già in servizio presso un altro ateneo (trasferimento), l'ateneo di provenienza mantiene integralmente le conseguenti economie di spesa stipendiale e le deve destinare al reclutamento di professori associati;

ne segue però che nel primo ateneo le possibilità di chiamate interne si riducono fortemente mentre nel secondo si ampliano fortemente, in difformità dagli obiettivi dei criteri di ripartizione tra gli atenei dei fondi di piano come sono stabiliti dallo schema di decreto in esame;

osservato anche che non risultano chiare le modalità con cui tale norma sui trasferimenti sarà applicata e soprattutto quante volte e per quale durata potrà essere applicata;

notato che l'articolo 3, comma 3, stabilisce che almeno un quinto dei posti disponibili di professore associato sia riservato alla chiamata di persone esterne all'ateneo, mentre la vigente norma di legge (articolo 18, comma 4, della legge 240/2010) fa riferimento ai posti complessivi di professore di ruolo (ordinario o associato), con la conseguenza che si porrebbero ulteriori vincoli restrittivi alle scelte programmatiche autonome degli atenei e ulteriori difficoltà alle procedure di chiamate interne previste dalla legge;

considerato che, in mancanza di stanziamenti aggiuntivi sul fondo di finanziamento ordinario delle università statali, il piano straordinario per la chiamata di professori associati, che per legge doveva durare per tutto il sessennio 2011-2016, si arresterà presumibilmente al primo triennio 2011-2013, rendendo più problematica l'entrata a regime del complesso normativo dettato dalla legge n. 240 del 2010;

in particolare diventano più problematici sia un progressivo esaurimento del ruolo dei ricercatori universitari, sia un corretto rapporto numerico tra le due fasce dei professori di ruolo, anche a causa della drastica e rapida diminuzione del numero dei professori ordinari in servizio (-24 per cento negli ultimi quattro anni 2009-2012);

notato infine che le tabelle presenti in allegato riportano esempi numerici di assegnazione delle risorse del piano straordinario in base alle formule e ai parametri fissati, ma senza indicare a quali atenei tali esempi si riferiscano, rendendo meno agevole per la Commissione il lavoro di verifica e valutazione delle scelte ministeriali mediante il riscontro degli effetti concreti dell'applicazione di formule sempre più intricate e basate su dati non sempre ben conosciuti o addirittura noti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. si chiarisca se, con riguardo alla prima parte dell'alinea della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema, la ripartizione delle risorse residue tra i gruppi avviene proporzionalmente alla somma delle assegnazioni del FFO attribuito a ciascun gruppo nell'anno 2012 ovvero, come sembrerebbe in realtà evincersi dalle tabelle esemplificative presenti nella relazione tecnico-illustrativa, proporzionalmente alla somma delle assegnazioni relative al FFO consolidabile 2012, fornendo comunque evidenza di tale preliminare suddivisione anche nell'ambito della sezione II dell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del decreto;

2. si corregga il disposto dell'articolo 2, che individua i criteri per l'assegnazione della quota 2013, che viene determinata dal medesimo articolo in 5 milioni di euro a decorrere dal 2013, mentre, più correttamente, la relazione tecnico-illustrativa chiarisce che la quota per l'anno 2013

ammonta a 0,83 milioni di euro, corrispondente ad un onere a regime di 5 milioni di euro a decorrere dal 2014;

3. si stabilisca che i fondi 2012 e 2013 del piano straordinario per la chiamata di professori associati possono essere utilizzati dalle università per chiamate da effettuare entro il 31 ottobre 2014, al fine anche di tener conto del ritardo con cui si concluderanno le procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale;

4. si fissino norme chiare e precise su modalità e durata di applicazione dell'articolo 3, comma 4; in particolare si stabilisca che un posto di associato che si rende libero per il trasferimento in altra sede del titolare non possa essere utilizzato per una chiamata di un professore associato in servizio in altra sede, anche al fine di favorire un rapido ed effettivo reclutamento di nuovi professori associati;

5. si cassi o si adegui alle norme vigenti di legge l'articolo 3, comma 3;

6. si forniscano alla Commissione le tabelle esplicite della ripartizione effettiva tra tutti gli atenei delle risorse del piano straordinario;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di chiarire perché all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), punto 3, si fa riferimento alle assegnazioni e alle spese relative al 2011 e non a quelle relative al 2012;

b) si valuti l'opportunità di sostituire, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), punti 1) e 2), nonché all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), punti 1) e 2), le parole « concorrono alla quota premiale » con le parole « concorrono al riparto della quota premiale »;

c) si valuti l'opportunità di aggiungere agli articoli 1 e 2, al punto 2) di entrambi gli articoli, in fine, le parole « sul totale

costituito dalla somma delle quote di FFO consolidabile 2012 assegnate alle istituzioni afferenti al medesimo gruppo »;

d) si valuti l'opportunità di eliminare, al punto 3 dell'articolo 1, il riferimento all'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, poiché lo stesso non reca definizioni;

e) all'articolo 3, comma 4, si valuti l'opportunità di sostituire le parole « mantiene integralmente le conseguenti economie per essere destinate » con le parole « destina integralmente le conseguenti economie »;

f) si valuti l'opportunità di fissare sin da adesso, per una migliore programmazione del reclutamento di professori da parte degli atenei, quale quota del fondo di finanziamento ordinario delle università statali sarà destinata negli anni 2014-2016 al piano straordinario per la chiamata dei professori associati e quale sarebbe opportuno destinare a un piano straordinario integrativo per la chiamata dei professori ordinari;

g) si valuti l'opportunità di un ripensamento delle regole che presiedono alle politiche di reclutamento del personale docente di ciascun ateneo, lasciando maggiore spazio alle scelte autonome e responsabili dei suoi organi di governo entro un quadro di stringente valutazione dei risultati;

h) alla luce dell'opportunità di garantire ai ricercatori del ruolo ad esaurimento in possesso di abilitazione l'effettiva possibilità di essere chiamati a coprire un posto di professore associato nella propria università, la Commissione impegna infine il Governo a modificare con un opportuno intervento legislativo il comma 9 dell'articolo 29 della legge 240/2010 stabilendo che almeno metà delle risorse disponibili per il piano straordinario di chiamate su posti di professore associato sia destinata alle procedure di chiamata di cui all'articolo 24, comma 6, della medesima legge.

ALLEGATO 3

7-00560 Rossa: Istituzione di un fondo per la gestione e manutenzione del sacrario vittime del Vajont.**7-01029 Goisis: Sulle iniziative programmate dai comuni colpiti dalla tragedia del Vajont in occasione del Cinquantesimo anno di ricorrenza.****NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAI FIRMATARI**

La VII Commissione,

premesso che:

nella notte del 9 ottobre 1963, alle ore 22,39, un'immane tragedia colpì la Valle del Vajont e del Piave: la frana del monte Toc da cui derivò un'onda d'acqua gigantesca che cancellò, in pochi secondi, un intero territorio e provocò la morte di quasi 2.000 vite umane;

suddetta frana fu provocata dalla costruzione della diga del Vajont che risultò realizzata con gravi errori umani in quanto l'opera trovò sede in una valle non idonea sotto il profilo geologico;

fu aperta un'inchiesta giudiziaria e dopo un lungo processo, la corte di cassazione, nel 1971, accolse sul piano dei principi i motivi dell'accusa e fu dichiarata la prevedibilità dell'evento per cui la frana e l'inondazione costituivano un disastro colposo e fu riconosciuta responsabilità penale per la prevedibilità di inondazione e di frana e per gli omicidi colposi plurimi;

va altresì menzionato che in merito alla tragedia del Vajont, il 18 ottobre 2003, in concomitanza con le celebrazioni per il 40° anniversario della catastrofe del Vajont, è stata costituita la Fondazione Vajont – onlus, avente come soci fondatori il comune di Longarone, la Edison Spa, la regione del Veneto, ed Enel Produzione spa;

in data 22 settembre 2004, la Fondazione Vajont ha conseguito l'Alto Patronato da parte del Presidente della Repubblica;

tra gli scopi della fondazione, rientrano anche le operazioni tese a mantenere vivo attraverso l'organizzazione di attività di ricerca e di studio, nonché con iniziative scientifiche, culturali e promozionali, il ricordo delle vittime della sciagura del 9 ottobre 1963, promuovendo ogni più opportuna iniziativa atta a favorire lo sviluppo sostenibile del territorio nel pieno rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali e può altresì svolgere attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi, nonché stipulare convenzioni, con enti pubblici e privati, idonee al raggiungimento dei propri scopi;

oggi, i comuni interessati dalla sciagura del Vajont, Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso, si stanno attivando, con l'ausilio della Fondazione Vajont, in previsione del Cinquantesimo anno della ricorrenza dell'immane disastro;

è stata approvata alla Camera la proposta di legge per riconoscere il 9 ottobre giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo (Rossa ed altri: « Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo »);

in sede referente la Commissione 1a del Senato ha accolto un ordine del giorno nel quale il Governo si impegna a promuovere l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un Fondo speciale per la gestione e il mantenimento del sacrario vittime del Vajont, per finanziare progetti di gestione e manutenzione del sacrario delle vittime sito in località San Martino di Fortogna, nel comune di Longarone,

impegna il Governo

a coordinare e sostenere ogni iniziativa assunta da tutti i livelli istituzionale per supportare le attività programmate dai comuni colpiti dalla tragedia del Vajont in occasione della commemorazione del 50° anniversario della sciagura che avvenne il 9 ottobre 1963 e per garantire adeguata

gestione e manutenzione del sacrario monumentale sito in località San Martino di Fortogna;

ad intraprendere ogni iniziativa di competenza affinché, anche in collaborazione con la Fondazione Vajont, siano supportate le iniziative programmate dai comuni colpiti dalla tragedia del Vajont in occasione della commemorazione del 50° anniversario della sciagura che avvenne il 9 ottobre 1963.

(7-01029) « Rossa, Goisis, Ghizzoni, Gidoni, Bressa, Dozzo, Rubinato, Dussin, Forcolin, Reguzzoni, Lanzarin, Bitonci, Fabi, Callegari, Munerato, Dal Lago, Montagnoli, Bragantini, Negro, Vanalli, Volpi ».

ALLEGATO 4

7-00560 Rossa: Istituzione di un fondo per la gestione e manutenzione del sacrario vittime del Vajont.**7-01029 Goisis: Sulle iniziative programmate dai comuni colpiti dalla tragedia del Vajont in occasione del Cinquantesimo anno di ricorrenza.****RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione,

premessi che:

nella notte del 9 ottobre 1963, alle ore 22,39, un'immane tragedia colpì la Valle del Vajont e del Piave: la frana del monte Toc da cui derivò un'onda d'acqua gigantesca che cancellò, in pochi secondi, un intero territorio e provocò la morte di quasi 2.000 vite umane;

suddetta frana fu provocata dalla costruzione della diga del Vajont che risultò realizzata con gravi errori umani in quanto l'opera trovò sede in una valle non idonea sotto il profilo geologico;

fu aperta un'inchiesta giudiziaria e dopo un lungo processo, la corte di cassazione, nel 1971, accolse sul piano dei principi i motivi dell'accusa e fu dichiarata la prevedibilità dell'evento per cui la frana e l'inondazione costituivano un disastro colposo e fu riconosciuta responsabilità penale per la prevedibilità di inondazione e di frana e per gli omicidi colposi plurimi;

va altresì menzionato che in merito alla tragedia del Vajont, il 18 ottobre 2003, in concomitanza con le celebrazioni per il 40° anniversario della catastrofe del Vajont, è stata costituita la Fondazione Vajont – onlus, avente come soci fondatori il comune di Longarone, la Edison Spa, la regione del Veneto, ed Enel Produzione spa;

in data 22 settembre 2004, la Fondazione Vajont ha conseguito l'Alto Patronato da parte del Presidente della Repubblica;

tra gli scopi della fondazione, rientrano anche le operazioni tese a mantenere vivo attraverso l'organizzazione di attività di ricerca e di studio, nonché con iniziative scientifiche, culturali e promozionali, il ricordo delle vittime della sciagura del 9 ottobre 1963, promuovendo ogni più opportuna iniziativa atta a favorire lo sviluppo sostenibile del territorio nel pieno rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali e di svolgere attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi, nonché stipulare convenzioni, con enti pubblici e privati, idonee al raggiungimento dei propri scopi;

oggi, i comuni interessati dalla sciagura del Vajont, Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso, si stanno attivando, con l'ausilio della Fondazione Vajont, in previsione del Cinquantesimo anno della ricorrenza dell'immane disastro;

è stata approvata alla Camera la proposta di legge per riconoscere il 9 ottobre giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo (Rossa ed altri: « Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo »);

in sede referente la Commissione 1a del Senato ha accolto un ordine del giorno nel quale il Governo si impegna a promuovere l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un Fondo speciale per la gestione e il mantenimento del sacrario vittime del Vajont, per finanziare progetti di gestione e manutenzione del sacrario delle vittime sito in località San Martino di Fortogna, nel comune di Longarone,

impegna il Governo:

a coordinare e sostenere ogni iniziativa assunta da tutti i livelli istituzionale per supportare le attività programmate dai comuni colpiti dalla tragedia del Vajont in occasione della commemorazione del 50° anniversario della sciagura che avvenne il 9 ottobre 1963 e per garantire adeguata

gestione e manutenzione del sacrario monumentale sito in località San Martino di Fortogna;

ad intraprendere ogni iniziativa affinché, anche in collaborazione con le fondazioni e associazioni esistenti nel territorio, siano supportate le iniziative programmate dai comuni colpiti dalla tragedia del Vajont in occasione della commemorazione del 50° anniversario della sciagura che avvenne il 9 ottobre 1963.

(8-00224) « Rossa, Goisis, Ghizzoni, Gidoni, Bressa, Dozzo, Rubinato, Dussin, Forcolin, Reguzzoni, Lanzarin, Bitonci, Fabi, Callegari, Munerato, Dal Lago, Montagnoli, Bragantini, Negro, Vanalli, Volpi, Zazzera, Di Centa, Carlucci, Granata ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	173
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
In merito al 7° Rapporto sull'attuazione del Programma delle Infrastrutture strategiche ..	173
ALLEGATO 1 (Nota di sintesi)	177
SEDE LEGISLATIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	174
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (<i>Discussione e approvazione</i>)	174
ALLEGATO 2 (Nuovo testo adottato come testo base)	183
COMITATO RISTRETTO:	
Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni contro l'inquinamento ambientale e i danni alla salute derivanti dalla dispersione dei mozziconi dei prodotti da fumo nel suolo e nelle acque. C. 3344 e C. 4761 Di Cagno Abbrescia	175
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni contro l'inquinamento ambientale e i danni alla salute derivanti dalla dispersione dei mozziconi dei prodotti da fumo nel suolo e nelle acque. C. 3344 e C. 4761 Di Cagno Abbrescia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	175
ALLEGATO 3 (Nuovo testo adottato come testo base)	189
Sui lavori della Commissione	176
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	176

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9 alle 9.50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 9.50.

In merito al 7° Rapporto sull'attuazione del Programma delle Infrastrutture strategiche.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rende comunicazioni sul 7° Rapporto sull'attuazione del Programma delle Infrastrutture strategiche. Precisa che il Rapporto, elaborato dal Servizio Studi della Camera, su mandato della Commissione, in collaborazione con gli enti di ricerca Cresme e Nova, consente al Parlamento, ma anche a tutti i cittadini, dato che esso è pubblicato

sul sito della Camera, di disporre di un ulteriore punto di osservazione su quanto è avvenuto in termini di infrastrutturazione del Paese, fornendo dati puntuali ed elementi di informazione sulle tendenze in atto.

Sottolinea che, a partire dalla quinta edizione del Rapporto, è stata avviata una collaborazione con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con l'obiettivo di svolgere, tramite l'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, una ricostruzione puntuale dello stato di attuazione di tutti i contratti in corso riguardanti le opere rientranti nel Programma delle Infrastrutture Strategiche e di monitorare nel tempo lo stato di avanzamento dei lavori.

Aggiunge che tale collaborazione si è consolidata attraverso la recente stipula di una convenzione firmata lo scorso 17 dicembre tra il Presidente della Camera e il Presidente dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e consente di approfondire ulteriormente l'analisi circa l'attuazione delle opere infrastrutturali grazie all'implementazione del sistema informativo SILOS (Sistema Informativo Legge Opere Strategiche): tale sistema – realizzato in collaborazione con il CRESME e condiviso con l'Autorità – consente infatti di raccogliere dati di dettaglio sullo stato di attuazione delle opere deliberate dal CIPE.

Conclude rilevando che i contenuti del 7° Rapporto sono efficacemente evidenziati nella nota di sintesi del Rapporto medesimo (vedi allegato 1).

Dichiara quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle 10.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata anche tramite impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.

C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.

(Discussione e approvazione).

La Commissione inizia la discussione del provvedimento in titolo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha già esaminato in sede referente il disegno di legge C. 3465-4290 B, elaborando, anche a seguito dei pareri espressi da parte delle competenti Commissioni in sede consultiva, un nuovo testo. Aggiunge che, essendo stato, nel frattempo, richiesto il trasferimento alla sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, ed essendosi verificati i necessari presupposti per dare seguito a questa richiesta, l'Assemblea ha deliberato, nella seduta di ieri, 18 dicembre 2012, il predetto trasferimento di sede del disegno di legge, che risulta ora assegnato in sede legislativa alla VIII Commissione. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Ermete REALACCI (PD), *relatore*, svolge una breve relazione introduttiva.

Il sottosegretario Tullio FANELLI esprime parere favorevole sul provvedimento in discussione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali. Propone quindi di adottare come testo base per il seguito della discussione

il nuovo testo del disegno di legge come risultante al termine dell'esame in sede referente (*vedi allegato 2*).

La Commissione concorda.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte quindi che, a seguito di quanto convenuto al fine di consentire la conclusione della discussione entro la giornata odierna, i gruppi hanno rinunciato al termine per la presentazione di emendamenti al nuovo testo adottato come testo base.

La Commissione prende atto.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica i deputati in missione e le sostituzioni pervenute. Prima di passare all'esame dei singoli articoli, ricorda inoltre che, a norma dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, i progetti di legge già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato sono riesaminati dalla Camera la quale, prima della votazione finale, delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera.

Avverte, pertanto, che la Commissione non sarà chiamata a pronunciarsi sugli articoli 1, 2, 5 e 8, in quanto non modificati dal Senato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli 3, 4, 6 e 7.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazioni di voto finali, fa presente che si passerà alla votazione nominale finale del nuovo testo del disegno di legge, adottato come testo base. Avverte, altresì, che la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, il nuovo testo del disegno di legge C. 3465-4290-B.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico delle sedute è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO RISTRETTO

Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni contro l'inquinamento ambientale e i danni alla salute derivanti dalla dispersione dei mozziconi dei prodotti da fumo nel suolo e nelle acque.

C. 3344 e C. 4761 Di Cagno Abbrescia.

Il Comitato ristretto si è svolto dalle 18.20 alle 18.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni contro l'inquinamento ambientale e i danni alla salute derivanti dalla dispersione dei mozziconi dei prodotti da fumo nel suolo e nelle acque.

C. 3344 e C. 4761 Di Cagno Abbrescia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 10 ottobre 2012.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che il Comitato ristretto, riunitosi a seguito dei rilievi critici avanzati anche dal rappresentante del Governo sul testo unificato delle proposte di legge C. 3344 e C. 4761 già adottato come testo base, ha elaborato un nuovo testo della proposta di legge C. 3344 che – in sostituzione del relatore impossibilitato a prendere parte ai lavori della Commissione – propone di adottare come nuovo testo base (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare, come nuovo testo base per il prosieguo dei lavori in sede referente, il nuovo testo della proposta di legge C. 3344.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che il termine per la presentazione di emendamenti e di articoli aggiuntivi al nuovo testo base sarà fissato sulla base delle decisioni che saranno assunte in merito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Carmen MOTTA (PD) chiede al presidente della Commissione se, in relazione al nuovo testo della proposta di legge C. 4375 approvato dalla Commissione nella seduta di ieri, 18 dicembre 2012, si siano verificate le condizioni previste dal Rego-

lamento per avanzare la richiesta di trasferimento del provvedimento alla sede legislativa.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente che la richiesta di trasferimento alla sede legislativa è stata sottoscritta da tutti i rappresentanti dei gruppi in Commissione ed è stata formalmente avanzata al Governo la richiesta di assenso al trasferimento medesimo.

La seduta termina alle 18.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.30 alle 18.40.

ALLEGATO 1

7° Rapporto sull'attuazione del Programma delle Infrastrutture strategiche.**NOTA DI SINTESI***1. Il Programma delle infrastrutture strategiche al 30 settembre 2012.*

L'analisi sullo stato di attuazione del Programma delle Infrastrutture Strategiche (PIS), aggiornata al 30 settembre 2012, prende in considerazione 1.341 lotti, tra opere, interventi, sottointerventi e ulteriori dettagli, relativi alle 390 opere al netto dei tre procedimenti interrotti, il cui costo complessivo presunto di realizzazione è pari a 374,8 miliardi di euro.

Rispetto all'universo delle opere comprese nel PIS il valore delle 190 opere deliberate dal CIPE, ovvero con progetto preliminare o progetto definitivo e quadro finanziario approvati, è di 142,5 miliardi di euro, pari al 38 per cento del costo dell'intero Programma.

L'analisi dei costi e delle disponibilità finanziarie, che valuta complessivamente i finanziamenti pubblici e privati disponibili, evidenzia come, rispetto all'intero Programma, le attuali disponibilità finanziarie ammontano a 155,2 miliardi di euro. Tali risorse consentono, quindi, una copertura finanziaria pari al 41 per cento del costo dell'intero Programma; il fabbisogno residuo ammonta a 219,6 miliardi (59 per cento) includendo nel calcolo eventuali fondi residui.

Dall'analisi comparata dei diversi monitoraggi emerge sostanzialmente una stabilizzazione del perimetro oggetto di analisi negli ultimi anni.

Rispetto al sesto Rapporto (che recava dati aggiornati ad aprile 2011), escludendo i procedimenti interrotti, il numero delle opere è aumentato di due unità, da 388 a 390 opere, mentre il costo complessivo del

Programma risulta incrementato di 11,7 miliardi (+3,2 per cento). Di questi circa 3,5 miliardi sono relativi all'avanzamento progettuale delle opere, all'aggiornamento dei prezzi, nonché al reperimento di costi non disponibili in precedenza, e 8,2 miliardi riguardano nuovi interventi collegati principalmente al Piano Nazionale per il Sud, allo sviluppo degli *hub* portuali di Venezia e di Genova-Savona e La Spezia e al Programma di piccole e medie opere nel Mezzogiorno. In rapporto al primo monitoraggio (aprile 2004), l'incremento è stato, invece, di circa 141,4 miliardi di euro (+61 per cento), mentre il numero delle opere è passato dalle 228 del 2004 alle 390 attuali (al netto dei procedimenti interrotti). Ciò vuol dire che nei primi anni di attuazione del Programma si è registrato un incremento di costo più elevato collegato tra l'altro all'inserimento di nuove opere nel perimetro del Programma.

La stabilizzazione del Programma sembra coincidere con la necessità di un ripensamento della programmazione e di una rimodulazione della pianificazione strategica, evidenziata peraltro anche negli ultimi documenti programmatici trasmessi dal Governo al Parlamento. In questa direzione sembra muoversi anche il disposto dell'articolo 41, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha disciplinato la definizione delle opere prioritarie nell'ambito del Programma delle infrastrutture strategiche. Il Parlamento, in più occasioni, ha evidenziato la necessità che gli allegati ai documenti di contabilità e finanza pubblica si configurino come documenti della programmazione strategica dello sviluppo infrastrutturale del Paese.

L'analisi dei dati relativi all'avanzamento programmatico e finanziario rilevato negli ultimi due monitoraggi (6° e 7° Rapporto) fa emergere una particolare attenzione per le infrastrutture da realizzare con i capitali privati, in quanto, sul totale dei circa 375 miliardi di euro del costo presunto complessivo delle infrastrutture del PIS, quelle per le quali è prevista una contribuzione privata valgono oltre 70 miliardi pari a poco meno del 20 per cento del costo dell'intero Programma.

Nell'ambito dei finanziamenti complessivamente disponibili le risorse pubbliche ammontano a poco più di 100 miliardi pari al 65,2 per cento del totale delle disponibilità, mentre le risorse private ammontano a 53,4 miliardi corrispondente al 34,4 per cento del totale. Tale percentuale aumenta al 93 per cento nel caso di infrastrutture autostradali, che rappresentano oltre l'80 per cento in termini di costo, e scende al 51 per cento per le altre infrastrutture. Si tratta principalmente di opere autostradali da realizzare nelle regioni del Centro Nord. Tra le altre opere figurano le infrastrutture per il trasporto pubblico locale e metropolitano (le linee M5 e M4 di Milano e la linea 1 di Torino tra le altre), il tunnel del Brennero e l'Hub portuale di Taranto.

Il partenariato pubblico e privato (PPP) si configura come un'opportunità per la realizzazione di una parte importante del PIS, soprattutto per quelle opere tariffabili come autostrade e metropolitane, ma il percorso attuativo registra ancora problematicità (difficoltà nell'allocazione dei rischi tra le parti, chiusura del finanziamento, eccetera) che ne determinano rallentamenti nell'attuazione. L'importanza del ricorso al PPP è dimostrata anche dai dati che emergono dall'analisi dell'evoluzione del mercato delle opere pubbliche in cui i risultati del 2011 segnano un tasso di crescita del 32 per cento della spesa per infrastrutture da realizzare in PPP, rispetto all'anno precedente, a fronte di un ridimensionamento generalizzato degli altri segmenti di mercato nuovi e tradizionali. Ma il dato più indicativo è che in questo ambito a registrare il tasso di

crescita più alto sono gli appalti di importo superiore a 50 milioni di euro (passati da 7 miliardi del 2010 a oltre 10 nel 2011, +49 per cento), arrivati a rappresentare il 77 per cento dell'intero mercato del PPP e il 69 per cento del corrispondente mercato delle opere pubbliche (10 miliardi su 15 totali). L'importanza del PPP è dimostrata altresì dalla numerosità delle recenti modifiche in tale ambito.

Quanto allo stato di avanzamento fisico delle opere comprese nel Programma si rileva, dopo un triennio di sostanziale stabilità dei dati, un modesto avanzamento delle opere con contratto, cantierate o prossime ad esserlo, e di quelle concluse: le opere con contratto o concluse oggi rappresentano oltre un terzo del totale.

Le opere concluse riguardano poco meno di 41 miliardi di euro, pari all'11,1 per cento del totale. Rispetto al 2011 si tratta di 6,5 miliardi di euro in più, pari ad un incremento del 19,1 per cento. Le opere con contratto sono salite ad un importo di 83,6 miliardi di euro, quasi 10 in più rispetto al 2011, con un incremento del 13,5 per cento. Il valore delle opere in gara, invece, è sceso a 24,4 miliardi di euro (6,4 miliardi di euro in meno del 2011), mentre le opere che attraversano ancora la fase di progettazione sono pari al 59,4 per cento del totale e riguardano una previsione di spesa di 218 miliardi di euro (10 miliardi in più rispetto al 2011).

Quanto alla tipologia delle opere il Programma contempla prevalentemente strade, ferrovie e metropolitane.

Alle infrastrutture per il trasporto (strade, ferrovie, metropolitane, porti, aeroporti, interporti e il Ponte sullo Stretto), è riconducibile il 95 per cento dei costi e il 56 per cento delle opere; il restante 5 per cento dei costi riguarda altre opere inserite nel Programma.

Rispetto al costo dell'intero Programma il 46 per cento del totale, pari a circa 171 miliardi, è rappresentato da opere stradali. Le opere ferroviarie rappresentano il 39 per cento (circa 145 miliardi) e le metropolitane il 7 per cento (circa 25 miliardi). Il Ponte sullo Stretto rappresenta il 2,3 per cento del valore dell'intero Programma

(8,6 miliardi), mentre le opere idriche appena l'1,5 per cento (5,8 miliardi). Un altro 1,5 per cento spetta al Mo.S.E. (5,5 miliardi) e il restante 3 per cento alle altre opere.

Emerge, tuttavia, nell'ultimo aggiornamento, una particolare attenzione nei confronti degli *hub* portuali, una delle priorità del nuovo quadro strategico presentato con il 10° Allegato infrastrutture. In particolare rispetto al Rapporto 2011 il costo degli *hub* portuali è passato da circa 3,3 miliardi di euro a 9,3 (+185 per cento) per effetto innanzitutto dell'inserimento nel PIS di due nuove opere, l'*Hub* Portuale di Pescara e l'*Hub* Portuale di Venezia (opera quest'ultima del sistema portuale del Nord Adriatico), su indicazione del 9° Allegato (aggiornamento di settembre 2011), e di 14 nuovi interventi, relativi alla « Nuova Aurelia », nell'ambito dell'opera « *Hub* portuale – Allacciamenti plurimodali Genova, Savona, La Spezia » (il sistema portuale del Nord Tirreno), su indicazione del 10° Allegato.

Quanto all'impatto del Programma sul territorio il Rapporto evidenzia che la distribuzione dei costi dell'intero Programma per macroaree, a distanza di poco più di un anno dall'ultimo monitoraggio, continua a confermare una maggiore concentrazione nelle 12 regioni del Centro Nord, pari a 225 miliardi di euro contro i 147 del Mezzogiorno.

Si tratta di valori che in termini percentuali corrispondono, rispettivamente, al 60,2 per cento e al 39,3 per cento, con uno 0,5 per cento di opere non ripartibili, a fronte di una superficie pari, rispettivamente, al 59,2 per cento e al 40,8 per cento, e ad una distribuzione della popolazione residente pari al 65 per cento e al 35 per cento in base ai dati provvisori, aggiornati al 4 giugno 2012, del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni dell'Istat.

Emerge, inoltre, una nuova attenzione per le infrastrutture volte a migliorare l'offerta trasportistica nel Mezzogiorno, riunite nel Piano Nazionale per il Sud (PNS).

Il costo presunto complessivo delle infrastrutture del PIS, come ricostruito nel 7° monitoraggio, facenti parte del Piano Nazionale per il Sud in base alle indicazioni della delibera 62/2011 e/o classificati PNS nel 10° Allegato, risulta pari a 33,5 miliardi (9 per cento del costo dell'intero Programma).

Rispetto alle disponibilità individuate al 30 settembre 2012, pari a circa 155 miliardi, le risorse assegnate con la delibera CIPE 62/2011 rappresentano il 2,7 per cento. In particolare, le risorse assegnate a opere del PIS con la delibera CIPE 62/2011 a valere sulle risorse del Piano Nazionale per il Sud ammontano a 4,1 miliardi su una dotazione complessiva di 7,5 miliardi (1,7 per le infrastrutture strategiche nazionali e 5,8 per le infrastrutture strategiche interregionali e regionali).

Si tratta principalmente di opere ferroviarie inserite nel Piano di Azione Coesione e di opere stradali relative agli assi autostradali Salerno-Reggio Calabria e Jonico « Taranto-Sibari-Reggio Calabria ». Tra le altre opere figurano alcuni interventi nei nodi urbani di Napoli, Palermo e Catania, in Sardegna (opere stradali e portuali), nonché alcune opere idriche in Campania, Puglia, Calabria e Sardegna.

2. Le opere strategiche deliberate dal CIPE al 30 settembre 2012.

L'attività di approvazione da parte del CIPE, per quanto riguarda l'avanzamento progettuale e finanziario, è decisiva per l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori e per la stipula dei contratti, al pari di quanto rilevato negli ultimi due monitoraggi. Tale attività è stata orientata principalmente:

all'approvazione e/o all'assegnazione di risorse relativamente ad infrastrutture stradali da realizzare con capitali privati;

a interventi inseriti nel Piano Nazionale per il Sud;

ad alcuni lotti costruttivi delle tratte ferroviarie AV/AC, al collegamento internazionale Torino-Lione (sezione internazionale) e al MO.S.E.;

alla riduzione e rimodulazione delle risorse assegnate a valere sul Fondo infrastrutture, di cui all'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge n. 112 del 2008.

Al 30 settembre 2012, le opere con delibera CIPE 2012 sono 190 dell'importo complessivo di 142,5 miliardi di euro pari al 38 per cento del costo dell'intero Programma. Tra il 30 aprile 2011 e il 30 settembre 2012, sono entrate a far parte del perimetro delle opere esaminate dal CIPE altre 7 opere (il raccordo autostradale SS 106 Sibari-autostrada SA-RC Firmo, il collegamento autostradale « Via del Mare: A4 Meolo – Jesolo e litorali », la SS 172 dei Trulli, il collegamento stradale A3-A16, tratto Lioni-Grottaminarda, l'interconnessione della ferrovia Torino-Ceres con il Passante ferroviario di Torino-Stazione di Rebaudengo, l'approfondimento dei fondali e la sistemazione delle banchine nel Porto di Ravenna, il programma di piccole e medie opere nel Mezzogiorno) del costo complessivo di circa 1,9 miliardi di euro. Il costo delle 186 opere esaminate dal CIPE entro il 30 aprile 2011 risulta aggiornato a 140,6 miliardi, circa 3,5 miliardi in più.

In relazione alla distribuzione territoriale delle opere deliberate dal CIPE, nelle regioni del Centro-Nord si concentrano opere per un valore pari al 69 per cento del totale rispetto al 30 per cento del Mezzogiorno e a un 1 per cento di opere non ripartibili.

Alla fine di settembre 2012 la percentuale del Programma oggetto di deliberazioni CIPE di interesse del Centro-Nord è pari al 43 per cento del costo totale delle infrastrutture del PIS localizzate nell'area. Nel Mezzogiorno tale percentuale scende al 29 per cento.

Rispetto al costo totale di 142,5 miliardi le risorse disponibili ammontano a 78,3 miliardi di euro, con la conseguenza che il fabbisogno finanziario necessario alla totale copertura dei costi previsti, al netto dei fondi residui, ammonta a 65,1 miliardi di euro.

Le risorse disponibili consentono una copertura finanziaria pari al 55 per cento

del costo delle opere deliberate: per il 37 per cento sono rappresentate da finanziamenti pubblici e per il 18 per cento da finanziamenti privati.

Su un ammontare complessivo di 78,34 miliardi di euro, 53,5 miliardi sono riconducibili a risorse pubbliche e 25,3 miliardi a risorse di soggetti privati. Ad aprile 2011 le disponibilità erano pari a 75,6 miliardi di euro.

Dall'analisi della scomposizione delle diverse fonti di finanziamento pubblico emerge che le risorse a carico dei fondi della « Legge Obiettivo » rappresentano circa il 23 per cento delle disponibilità totali e il 34 per cento delle disponibilità pubbliche.

Rispetto al precedente Rapporto, inoltre, si riscontra una maggiore articolazione delle fonti di finanziamento pubblico in quanto un 4 per cento (3 miliardi) delle disponibilità pubbliche è carico del nuovo Fondo per le infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo ad opere di interesse strategico istituito dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011 e un altro 1,8 per cento delle disponibilità riguarda le risorse del Piano Nazionale per il Sud.

Attualmente le risorse assegnate a valere sul Fondo Infrastrutture istituito dall'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge n. 112 del 2008 ammontano a circa 1,5 miliardi (1,9 per cento), un importo ridimensionato rispetto a quanto rilevato ad aprile 2011 (4,7 miliardi) a seguito delle riduzioni e rimodulazioni del Fondo approvate dal CIPE con delibera n. 6 del 20 gennaio 2012.

Per gli interventi finanziati, ma indifferibili, si è provveduto alla riassegnazione di circa 1,6 miliardi (2 per cento), a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 183 del 2011.

Per quanto riguarda i finanziamenti privati si evidenzia che a settembre 2012 sul totale degli investimenti privati ben l'86 per cento (era l'88 per cento ad aprile 2011) riguarda opere del Centro-Nord, contro un 13 per cento relativo al Mez-

zogiorno (l'11 per cento ad aprile 2011) e una quota inferiore all'1 per cento non ripartibile.

Con riguardo alla ripartizione delle disponibilità sul territorio il Rapporto evidenzia che nel caso delle risorse assegnate a valere sui Fondi Legge Obiettivo, il 70 per cento (circa 12,5 miliardi) è relativo a infrastrutture da realizzare nelle regioni del Centro Nord e poco più del 26 per cento (4,7 miliardi) in quelle del Mezzogiorno. Circa il 4 per cento (750 milioni) riguarda opere non ripartibili.

Anche nel caso delle risorse disponibili attivate attraverso il Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali e relativo a opere di interesse strategico, alle infrastrutture strategiche del Centro-Nord compete una quota prevalente, pari al 92,2 per cento dei circa 3 miliardi complessivi assegnati a valere su questo fondo contro il 7,8 per cento del Mezzogiorno.

Il rapporto — seppure con una differenza più contenuta — si inverte se si considerano le risorse del Fondo Infrastrutture istituito dall'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge n. 112 del 2008.

Alle infrastrutture del Mezzogiorno spetta quasi il 64 per cento (971 milioni) delle attuali risorse assegnate con il predetto Fondo Infrastrutture pari a circa 1,5 miliardi. Un altro 12,5 per cento (190 milioni) spetta alle infrastrutture del Centro-Nord e il restante 23,7 per cento (361 milioni) spetta ai « non ripartibili », ovvero al Piano per l'edilizia penitenziaria (200 milioni) e al Piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico (161 milioni).

Più equilibrata la ripartizione territoriale del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinato alle opere indifferibili di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 183 del 2011. Alle infrastrutture del Mezzogiorno competono 741 milioni, pari al 45 per cento di 1,6 miliardi, contro i 696 milioni del Centro-Nord, pari al 42,6 per cento del totale. L'ammontare residuo, pari a 196 milioni (12 per cento), spetta ai « Non ripartibili » rappresentati dal Piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico.

Le risorse del Piano Nazionale per il Sud, pari a 1,4 miliardi, competono unicamente a infrastrutture strategiche localizzate in sette regioni del Mezzogiorno.

Per quanto riguarda le infrastrutture destinatarie di altri finanziamenti pubblici, vale a dire altri finanziamenti statali, finanziamenti comunitari e locali, di Anas e RFI, si registra una differenza, di circa 9 punti percentuali, a favore delle infrastrutture localizzate nelle regioni meridionali. In particolare il 53,6 per cento dei 27,5 miliardi complessivi di altri fondi pubblici spetta alle infrastrutture del Mezzogiorno contro il 44,6 per cento del Centro Nord. Il restante 1,8 per cento spetta ai « non ripartibili ».

Quanto allo stato di avanzamento delle 190 opere deliberate dal CIPE, 41 risultano concluse e 52 sono in fase di realizzazione. Se si considera il costo, le opere completate o in corso di costruzione hanno un valore di oltre 71 miliardi pari a circa la metà del valore complessivo delle infrastrutture esaminate dal CIPE al 30 settembre 2012 (al 30 aprile 2011 tale percentuale era pari al 35 per cento).

Le opere ultimate o che lo saranno entro il 31 dicembre 2012 risultano essere 41 e il loro costo è pari a circa 7 miliardi. Un anno prima erano 30 e costavano 4,5 miliardi. Il costo delle 52 opere in corso ammonta a 64,3 miliardi di euro. Erano 47 e costavano 43,75 miliardi di euro ad aprile 2011. Per altre 24 opere si è già completato l'iter di affidamento e si è in attesa di avviare i lavori. I costi previsti per la loro realizzazione risultano pari a 19,7 miliardi. Si tratta del 13 per cento delle opere e del 14 per cento del costo totale al 30 settembre 2012. Risultano ancora in fase di gara 15 opere, per un valore di 9,5 miliardi di euro, corrispondenti rispettivamente all'8 per cento del totale delle opere e al 7 per cento dei costi totali.

Complessivamente le opere che hanno superato la fase progettuale sono 139, pari al 73 per cento del totale (erano il 67 per cento un anno prima) e rappresentano il 72 per cento del valore totale (66 per cento un anno prima).

Si trovano in uno dei tre stadi progettuali 51 opere, pari al 27 per cento del totale delle opere deliberate dal CIPE. Tra queste opere resta rilevante la quota occupata dalla progettazione preliminare, con 39 opere, oltre i tre quarti delle opere in fase di progettazione (77 per cento). Complessivamente le opere in fase di progettazione valgono oltre 40 miliardi di euro pari al 28 per cento del costo complessivo delle opere con delibera CIPE. Un anno prima valevano oltre 47 miliardi (34,3 per cento).

Questi primi risultati sottolineano un avanzamento del Programma rispetto a quanto rilevato nel 6° Rapporto, soprattutto nell'ambito delle fasi successive alla gara che portano all'avvio dei lavori.

Per quanto riguarda il rispetto dei tempi di ultimazione, i dati dell'ultimo monitoraggio confermano la tendenza al ritardo, di almeno un anno, anche a causa delle varianti e del contenzioso.

Le previsioni del 6° Rapporto indicavano un numero di opere ultimate pari a 30 alla fine del 2011 con un costo com-

pletivo di 4,5 miliardi. Al 30 settembre 2012 ne risultano concluse 24 per un costo di 4,2 miliardi.

Sulla base della documentazione ufficiale disponibile è possibile oggi stimare che alla fine del 2012 saranno ultimate altre 17 opere, per raggiungere il numero di 41, corrispondenti a un valore di circa 6,95 miliardi. Si tratta di quattro opere e 794 milioni di euro in meno rispetto a quelle il cui completamento era stato previsto per tale data nel 6° Rapporto.

Da ultimo, una considerazione conclusiva riguarda l'elevato tasso di innovazione normativa che ha contraddistinto il contesto normativo di riferimento. Alcune recenti modifiche appaiono suscettibili di determinare un impatto positivo sulla procedura di attuazione delle opere, nonché sulla riduzione dei tempi di realizzazione anche se è ancora troppo presto per valutarne gli effetti. Al tempo stesso, appare opportuno che il consolidamento e la semplificazione del corpus normativo di riferimento avvenga in un contesto di regole organiche e stabili.

ALLEGATO 2

**Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (C. 3465-4290-B
Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuova-
mente modificato dal Senato).**

NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

(Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi).

1. La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 10 giugno 2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani.

2. Nella Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare realizza nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonché per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. Nell'ambito di tali iniziative, ogni anno la Giornata di cui al comma 1 è intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. In occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con i comuni e le regioni e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora in aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali, preferibilmente di provenienza locale, con particolare riferimento alle varietà tradizionali dell'ambiente italiano, con modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, è abrogato.

ART. 2.

(Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113).

1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato, alla legge 29 gennaio 1992,

n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « i comuni » sono inserite le seguenti: « con popolazione superiore a 15.000 abitanti », le parole: « entro dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro sei mesi », dopo le parole: « neonato residente » sono inserite le seguenti: « e di ciascun minore adottato » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il termine si applica tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione. La messa a dimora può essere differita in caso di avversità stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico. Alle piantumazioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo che il sito su cui si realizza l'intervento sia sottoposto a vincolo monumentale »;

b) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Entro il termine di cui al comma 1, l'ufficio anagrafico comunale fornisce informazioni dettagliate circa la tipologia dell'albero e il luogo dove l'albero è stato piantato alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica. Il comune stabilisce una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini, imprese od associazioni per finalità celebrative o commemorative »;

c) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascun comune provvede a censire e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica.

2. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco rende noto il bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al

termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. Nei casi di cui agli articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del mandato del sindaco, l'autorità subentrata provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma ».

2. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 3.

(Monitoraggio sull'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113).

1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.

2. Il Comitato provvede a:

a) effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento del verde pubblico e privato;

b) promuovere l'attività degli enti locali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a);

c) proporre un piano nazionale che, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade,

per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente legge, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi;

d) verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche e promuovere tali attività per migliorare la tutela dei cittadini;

e) predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore;

f) monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella Giornata nazionale degli alberi di cui all'articolo 1, comma 1;

g) promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

ART. 4.

(Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali di standard previste nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444).

1. Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della presente legge, d'intesa con le regioni e i comuni, presenta, in allegato alla relazione di cui al

medesimo articolo 3, comma 2, lettera e), un rapporto annuale sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi, e in particolare ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate e alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.

2. I comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e, in particolare, sulle quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi, approvano le necessarie varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. Le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale in misura non inferiore al 50 per cento.

4. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere concessi in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, mediante procedura di evidenza pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara.

5. Ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica di cui al

comma 4, i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprietà della lottizzazione.

6. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al comma 4 da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri.

ART. 5.

(Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449).

1. All'articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO₂) dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonché eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio, anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune può inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello *sponsor* all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fermi restando quanto previsto dalla normativa generale in materia di sponsorizzazioni nonché i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le altre misure di tutela delle aree verdi urbane, lo sfruttamento di aree verdi

pubbliche da parte dello *sponsor* ai fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con modalità tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilità di ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico ».

ART. 6.

(Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).

1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovono l'incremento degli spazi verdi urbani, di « cinture verdi » intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, adottando misure per la formazione del personale e l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree, e adottano misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto « isola di calore estiva », favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con particolare riferimento:

a) alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia;

b) agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici;

c) alle coperture a verde, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili;

d) al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verti-

cale che tramite tecniche di verde pensile verticale;

e) alla previsione e alla realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia;

f) alla previsione di capitolati per le opere a verde che prevedano l'obbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle essenze vegetali;

g) alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università, e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione.

2. Ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate, i comuni possono:

a) prevedere particolari misure di vantaggio volte a favorire il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti, rispetto alla concessione di aree non urbanizzate ai fini dei suddetti insediamenti;

b) prevedere opportuni strumenti e interventi per la conservazione e il ripristino del paesaggio rurale o forestale non urbanizzato di competenza dell'amministrazione comunale.

3. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono definite d'intesa con la Conferenza unificata.

4. I comuni e le province, in base a sistemi di contabilità ambientale, da definire previa intesa con le regioni, danno annualmente conto, nei rispettivi siti *internet*, del contenimento o della riduzione delle aree urbanizzate e dell'acquisizione e sistemazione delle aree destinate a verde pubblico dalla strumentazione urbanistica vigente.

ART. 7.

(Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale).

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:

a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filarie e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il

Corpo forestale dello Stato. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco è data pubblicità mediante l'albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito *internet*, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1 milione di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ART. 8.

(Clausola di salvaguardia).

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

ALLEGATO 3

Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni contro l'inquinamento ambientale e i danni alla salute derivanti dalla dispersione dei mozziconi dei prodotti da fumo nel suolo e nelle acque (C. 3344 e C. 4761 Di Cagno Abbrescia).

NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Disposizioni contro l'inquinamento ambientale e i danni alla salute derivanti dalla dispersione dei mozziconi dei prodotti da fumo nel suolo e nelle acque.

ART. 1.

(Previsione dell'obbligo di raccolta dei mozziconi di prodotti da fumo).

1. Su tutto il territorio nazionale deve essere assicurata la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo; A tale fine, entro il 31 dicembre 2013, i Comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale ben riconoscibili raccoglitori dei mozziconi dei prodotti. I mozziconi dei prodotti da fumo raccolti ai sensi del presente comma sono gestiti applicando le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter) del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 152.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate apposite linee guida atte ad assicurare l'adeguatezza e l'uniformità delle modalità della raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo su tutto il territorio nazionale.

ART. 2.

(Informazioni agli utilizzatori finali).

1. Entro il 31 dicembre 2013 le confezioni di prodotti da fumo sono immesse

sul mercato solo se contrassegnate in modo visibile, leggibile e indelebile con un simbolo, determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che indica il divieto di disperdere nell'ambiente i mozziconi dei prodotti da fumo e l'obbligo di gettare tali rifiuti solo nei contenitori a tal fine dedicati, nonché l'esistenza delle sanzioni connesse.

2. I produttori e gli importatori di prodotti da fumo, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione per diffondere presso gli utilizzatori finali la consapevolezza riguardo a:

a) gli effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti dalle sostanze chimiche presenti nei mozziconi dei prodotti da fumo;

b) l'obbligo di non disperdere nell'ambiente i mozziconi dei prodotti da fumo;

c) i sistemi di raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo;

d) il significato del simbolo di cui al comma 1.

3. I rivenditori dei prodotti da fumo espongono in evidenza e con caratteri ben leggibili, in prossimità dei banchi di vendita e dei distributori automatici, un avviso al pubblico riportante l'obbligo di non

disperdere nell'ambiente i mozziconi di prodotti da fumo. L'avviso informa, altresì, sugli effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti dalle sostanze chimiche presenti nei mozziconi dei prodotti da fumo, nonché sul significato del simbolo apposto, ai sensi del comma 1, sulle confezioni dei prodotti da fumo.

ART. 3.

(Diffusione di filtri biodegradabili).

Per ridurre l'impatto sull'ambiente e sulla salute umana derivante dalla dispersione su strada e in mare dei mozziconi da sigaretta, i produttori e gli importatori di prodotti da fumo, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e con il Ministero della Salute, attuano un programma sperimentale a livello nazionale per la sostituzione, in misura non inferiore al 30 per cento ed entro il 31 dicembre 2016, degli attuali filtri con filtri biodegradabili e privi di sostanze dannose per la salute umana e per l'ambiente.

ART. 4.

(Fondo per l'installazione dei raccoglitori dei mozziconi dei prodotti da fumo).

1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo finalizzato a fornire

contributi ai comuni per l'installazione dei raccoglitori dei mozziconi dei prodotti da fumo di cui all'articolo 2.

2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è stabilita in 2 milioni di euro per l'anno 2013 e in 5 milioni di euro per gli anni successivi al 2013.

3. Per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del fondo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è applicato un prelievo speciale sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modificazioni, il cui importo è determinato in misura tale da assicurare entrate corrispondenti alle predette somme.

ART. 5.

(Sanzioni).

1. Chiunque disperde nel suolo o nelle acque mozziconi dei prodotti da fumo è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 100 a 500 euro.

2. I comuni possono stabilire sanzioni fino a 10 volte superiori di quelle di cui al comma 1 per la dispersione di mozziconi di prodotti da fumo in aree specificamente individuate nelle quali risulti particolarmente elevato il rischio di incendi.

3. Le maggiori entrate derivanti dalle sanzioni previste dal comma 1 del presente articolo sono destinate ai comuni per sostenere l'installazione dei contenitori di cui all'articolo 1.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi. C. 5584, approvata dal Senato (<i>Discussione e approvazione</i>)	191
ALLEGATO 1 (<i>Ordini del giorno</i>)	197
Disposizioni in materia di professioni non organizzate. C. 1934-2077-3131-3488-3917-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Discussione e approvazione</i>)	193
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	198
ALLEGATO 3 (<i>Ordine del giorno</i>)	199
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	196

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 13.50.

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi.

C. 5584, approvata dal Senato.

(Discussione e approvazione).

La Commissione inizia la discussione.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il

resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Informa che, essendosi verificati i necessari presupposti per dare seguito a questa richiesta, l'Assemblea ha deliberato, nella seduta del 13 dicembre 2012, il predetto trasferimento di sede del provvedimento, che risulta ora assegnato in sede legislativa alla X Commissione. Dichiarata pertanto aperta la discussione sulle linee generali.

Quale relatore ricorda che il provvedimento, approvato dal Senato della Repubblica, si compone di cinque articoli e si pone l'obiettivo di aggiornare la legge, risalente al lontano 1966, relativa al settore della pelle, della pelliccia e del cuoio al fine di tutelare al meglio l'industria nazionale conciaria, che rappresenta un'eccellenza del tessuto produttivo italiano, ed i consumatori. In particolare, l'articolo 1 contiene una definizione pre-

cisa dei termini « cuoio », « pelle », « pelliccia », riservandoli a prodotti ottenuti da un certo tipo di lavorazione di spoglie di animali. L'articolo 2 inoltre prevede in maniera molto precisa l'obbligo del rispetto delle norme a tutela della salute dei consumatori, dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente per i prodotti ottenuti dalla lavorazione delle pelli da parte di imprese specializzate secondo determinati modelli di lavorazione opportunamente certificati da enti all'uopo accreditati. Precisa, a tale proposito, in relazione a talune perplessità manifestate dalle associazioni ambientaliste e animaliste, che in nessun modo l'articolato della proposta in esame si pone in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge n. 189 del 2004, ovvero il divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce ottenute da cani e gatti. Ricorda che l'articolo 3 pone il divieto assoluto di mettere in commercio con i termini di « cuoio », « pelle », « pelliccia », loro derivati e simili prodotti diversi da quelli indicati all'articolo 1. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri e che utilizzano i termini italiani di « cuoio », « pelle » e « pelliccia » devono essere etichettati con l'indicazione dello Stato di provenienza. In relazione a tale disposizione è tenuta ad informare i colleghi che il Governo, nel concedere il suo assenso alla sede legislativa, ha fatto presente l'esigenza di sopprimere il citato comma 2, ovvero di inserire una clausola che subordina l'entrata in vigore della legge al positivo perfezionamento della procedura prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE (rinvio di tre mesi dall'adozione di un provvedimento contenente un regola tecnica). Su tale punto, la disponibilità del relatore sarebbe stata naturalmente totale, ma alla luce dell'imminente scioglimento delle Camere, l'approvazione di modifiche comprometterebbe definitivamente la conclusione dell'*iter* della legge. Chiede quindi al Governo di esprimersi sulla possibilità che sia rimesso ad un ordine del giorno, sottoscritto da tutti i gruppi, l'impegno a provvedere quanto prima ad una positiva

definizione del problema. Conclude ringraziando tutti i colleghi per la fattiva collaborazione e l'impegno finalizzato a dare vita ad una legge che tante aspettative ha suscitato nel settore della produzione delle pelli.

Il sottosegretario allo sviluppo Claudio DE VINCENTI ricorda che il Ministro Giarda ha inoltrato una nota al Presidente della Camera nella quale rende noto che è stata attivata presso la Commissione europea la procedura di informazione sulla proposta di legge in esame (procedura n. 2012/06667/I-X00M) e che la Commissione ha fissato la scadenza del termine di astensione obbligatoria fino al 1° marzo 2013. In tal senso, per il Governo l'*iter* del provvedimento sarebbe subordinato all'abrogazione del comma 2 dell'articolo 3 citato, o in alternativa all'inserimento di una clausola che subordini l'entrata in vigore della legge al positivo perfezionamento della procedura sopra citata. Peraltro, in considerazione della particolarità della situazione e dell'impossibilità concreta di apportare al progetto di legge ulteriori modificazioni senza comprometterne definitivamente l'approvazione, anche in considerazione dell'ordine del giorno presentato dal relatore e sottoscritto da tutti i gruppi, ritiene di poter accedere alla richiesta di procedere alla definitiva approvazione del provvedimento, segnalando peraltro che il Governo procederà comunque alle opportune verifiche e a tutti i passi necessari al fine di evitare il sorgere di contenziosi in sede Europea.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali.

Avverte quindi che, non essendovi obiezioni, il seguito della discussione in Commissione verterà sul testo della proposta di legge C. 5584, approvata dal Senato. Propone quindi che, sulla base di quanto convenuto nell'ambito della riunione dell'ufficio di presidenza dello scorso 12 di-

cembre, il termine per la presentazione di emendamenti al testo sia fissato alle ore 14,15 di oggi.

La Commissione concorda.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, sospende quindi brevemente la seduta per consentire il decorso del termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

La seduta, sospesa alle 14 è ripresa alle 14.20.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al nuovo testo della proposta di legge in titolo, adottato quale testo base.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli da 1 a 5 del provvedimento, ai quali non sono riferiti emendamenti.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, avverte che sono stati presentati due ordini del giorno (*vedi allegato 1*), uno dei quali a sua prima firma e sottoscritto da tutti i gruppi presenti che impegna il Governo a provvedere, con il primo provvedimento utile, alla soppressione del comma 2 dell'articolo 3 della proposta di legge; l'altro ordine del giorno è a firma del deputato Contento. Chiede al Governo il parere sui due ordini del giorno.

Il sottosegretario allo sviluppo Claudio DE VINCENTI accoglie l'ordine del giorno Dal Lago ed altri 0/5584/X/1 ed invita invece al ritiro dell'ordine del giorno Contento 0/5584/X/2.

Manlio CONTENTO (Pdl), si rammarica dell'avviso contrario del Governo, ritenendo che l'ordine del giorno tende semplicemente a sollecitare il Governo ad un'azione politica in sede europea finalizzata ad ottenere nel futuro una difesa più adeguata delle produzioni manifatturiere italiane. Accede comunque alla richiesta di ritirare il suo ordine del giorno.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, chiede che la presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Dà conto quindi delle sostituzioni effettuate e indice la votazione nominale finale sul testo di cui si è concluso l'esame.

La Commissione, con votazione nominale, approva il progetto di legge C. 5584, già approvato dal Senato della Repubblica.

Disposizioni in materia di professioni non organizzate.

C. 1934-2077-3131-3488-3917-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(*Discussione e approvazione*).

La Commissione inizia la discussione.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Informa che, essendosi verificati i necessari presupposti per dare seguito a questa richiesta, l'Assemblea ha deliberato, nella seduta del 3 dicembre 2012, il predetto trasferimento di sede del provvedimento, che risulta ora assegnato in sede legislativa alla X Commissione. Dichiara pertanto aperta la discussione sulle linee generali.

Ignazio ABRIGNANI (Pdl), *relatore*, ricorda brevemente le linee portanti del testo già approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica; rileva che, sebbene le modificazioni apportate non abbiano a suo avviso migliorato il complessivo impianto del provvedimento, appare comunque prioritario arrivare alla sua approvazione, dando in tal modo una positiva risposta ad istanze provenienti da un gran numero di

operatori professionali in attesa di una regolamentazione del settore. Ringrazia infine tutti i colleghi per il positivo contributo fornito.

Maria Grazia SILIQUINI (PT) sottolinea che la materia delle professioni non regolamentate dovrebbe, a suo giudizio, essere trattata in Commissione Giustizia. Espresso un giudizio complessivamente critico sul provvedimento in esame, condiviso da altri colleghi esperti in materia di professioni, ricorda di aver presentato proposte emendative non ostruzionistiche. Osserva che in Italia esiste una Carta costituzionale che prevede il diritto di associazione di associazione che rende ultroneo il contenuto delle disposizioni in esame. Aggiunge che le proposte emendative presentate erano mirate a garantire il rispetto dell'articolo 33 della Costituzione e dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile, mentre l'approvazione del testo in esame, che viola sia la Carta costituzionale sia il codice civile, sarà fonte di confusione e darà l'avvio ad un enorme contenzioso presso i tribunali civili e la Corte costituzionale. Lamenta che il provvedimento intende legittimare con il titolo di professionista intellettuale soggetti che non hanno superato esami di Stato nel campo delle professioni sanitarie, giuridiche ed economiche. Sottolinea che l'unico obiettivo che ha mosso sinora il suo operato è stato quello di non esporre i cittadini all'attività di professionisti che non abbiano una preparazione idonea in settori molto delicati. Aggiunge che il testo in esame appare in profonda contraddizione con il decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012, recante riforma degli orientamenti professionali, in cui si prevede che per le professioni non regolamentate debba essere previsto tirocinio ed esame di Stato. Conclude il proprio intervento specificando che ha voluto rappresentare chiaramente le criticità presenti nel provvedimento in titolo affinché i colleghi che esprimeranno su di esso un voto favorevole si assumano le proprie responsabilità.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) sottolinea che la Commissione attività produttive ha sempre lavorato con chiarezza di intenti e competenza. Il provvedimento in titolo è all'esame della Commissione da oltre due anni ed è stato elaborato un testo condiviso dalla maggioranza dei gruppi. Ritiene che non spetti ad un singolo parlamentare giudicare il senso di responsabilità dei colleghi nell'approvare un provvedimento approfondito in tutti i suoi aspetti anche attraverso il confronto con le categorie interessate. Rileva che obiettivo di tutti i commissari, che rispondono alla propria libera coscienza, è il bene del Paese e che solo tenendo presente questa finalità si è proceduto nell'elaborazione del testo in esame.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, sottolinea che nella Commissione Attività produttive si è sempre lavorato con armonia e rispetto reciproco.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI conferma l'orientamento favorevole del Governo sul provvedimento in esame.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali. Prende altresì atto che il relatore rinuncia ad intervenire in sede di replica.

Avverte quindi che, non essendovi obiezioni, il seguito della discussione in Commissione verterà sul testo del progetto di legge C. 1934-2077-3131-3488-3917-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

Propone quindi che, sulla base di quanto convenuto nell'ambito della riunione dell'ufficio di presidenza dello scorso 12 dicembre, il termine per la presentazione di emendamenti al testo sia fissato alle ore 14.50 di oggi.

La Commissione concorda.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, sospende quindi brevemente la seduta per consentire il decorso del termine per la presentazione di eventuali proposte emendative.

La seduta, sospesa alle 14.20 è ripresa alle 15.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al nuovo testo della proposta di legge in titolo, adottato quale testo base (*vedi allegato 2*).

A norma dell'articolo 70, comma 2, del regolamento dichiara irricevibili gli emendamenti Siliquini 1.10, 1.20, 1.5, 1.6, 1.7, 2.10, 2.3, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.10, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 8.1, 8.2, 9.1 e 9.2.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti Palumbo 1.1, Siliquini 1.3, Contento 1.2, Siliquini 1.4, 2.1, 4.5 e 4.6, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI concorda con il parere espresso dal Governo.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritira il proprio emendamento 1.2, volto a sopprimere il comma 3 dell'articolo 1 introdotto dal Senato. Giudica singolare la previsione in base alla quale chiunque svolga una professione non organizzata debba contraddistinguere la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento agli estremi della legge in esame. Preannuncia quindi la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo a monitorare gli effetti di una disposizione che può rivelarsi come un aggravio degli adempimenti burocratici cui sono soggetti gli esercenti le professioni interessate dal provvedimento, nonché ad assumere ogni iniziativa volta ad evitare che dal comma 3 dell'articolo 1 derivino effetti sanzionatori sproporzionati, anche di fronte a casi di insignificante offensività.

Raffaello VIGNALI (PdL) dichiara di condividere le osservazioni dell'onorevole Contento.

Maria Grazia SILIQUINI (PT) sottolinea che gli emendamenti da lei presentati, per la gran parte dichiarati irricevibili, hanno la finalità di rendere legittima la normativa in esame. Ribadisce che, se approvato il testo senza modificazioni, si aprirà un'interminabile serie di ricorsi.

Adolfo URSO (Misto-FCP), osservato che in questa fase procedurale non è possibile approvare proposte emendative, pena la definitiva decadenza del provvedimento, manifesta un orientamento favorevole al testo in esame frutto di lunghi ed approfonditi lavori parlamentari.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Palumbo 1.1, Siliquini 1.3 e 1.4 e approva l'articolo 1. Respinge l'emendamento Siliquini 2.1, e approva l'articolo 2. Respinge gli emendamenti Siliquini 4.5 e 4.6 e approva l'articolo 4, nonché l'articolo 5, cui non sono stati presentati emendamenti.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, passa all'esame dell'ordine del giorno Contento 0/1934-B/1 (*vedi allegato 3*).

I deputati Andrea LULLI (PD), Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) e Raffaello VIGNALI (PdL) dichiarano di aver sottoscritto l'ordine del giorno Contento 0/1934-B/1.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI accoglie l'ordine del giorno Contento 0/1934-B/1.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) ringrazia tutti i gruppi presenti in Commissione, il Governo sia nella formazione precedente, sia in quella attuale, che ha positivamente contribuito all'elaborazione e all'approvazione del provvedimento.

Andrea LULLI (PD) esprime soddisfazione per l'approvazione di un provvedimento che raccoglie le istanze di numerosi progetti di legge da anni presentati alle Camere. Il testo in esame consentirà fi-

nalmente all'Italia di adeguarsi alle norme seguite nel resto d'Europa.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), nell'associarsi alle considerazioni dei colleghi precedentemente intervenuti, quale prima firmataria della proposta di legge C. 2077, esprime soddisfazione per il lavoro svolto dalla Commissione che ancora una volta ha dimostrato di avere come unica finalità il bene comune dei cittadini.

Maria Grazia SILIQUINI (PT) sottolinea che, proprio in virtù del bene comune dei cittadini ha condotto una ferma e tenace opposizione ad un provvedimento che non condivide nel merito e che avrà conseguenze negative anche dal punto di vista del contenzioso che da esso sarà generato.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, preso atto che del bene comune vi sono diverse interpretazioni, preannuncia voto di astensione, in difformità dal proprio gruppo che esprimerà un voto contrario.

Enzo RAISI (FLpTP) nell'associarsi nei ringraziamenti, esprime soddisfazione per la definitiva approvazione di un provvedimento atteso da molto tempo.

Raffaello VIGNALI (Pdl), nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo, sottolinea che il provvedimento soddisferà le legittime attese di oltre tre milioni di lavoratori.

Adolfo URSO (Misto-FCP) si associa alle positive considerazioni dei colleghi ed esprime soddisfazione per il provvedimento che la Commissione si accinge ad approvare e che rappresenta l'ultimo atto legislativo prima della fine della legislatura.

Fabio GAVA (Misto-LI-PLI), nel dichiarare voto favorevole, sottolinea che il provvedimento in esame ha la prioritaria finalità di tutela dei consumatori e che, pur essendo migliorabile in alcuni suoi aspetti, è sostanzialmente in linea con la normativa europea.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI esprime grande soddisfazione per il lavoro svolto insieme alla Commissione nell'approvazione di un provvedimento molto atteso. Ringrazia quindi la Commissione per il lavoro costruttivo svolto in questo anno di Governo in un rapporto dialettico molto vivo con i gruppi di maggioranza e opposizione che ha portato all'approvazione di provvedimenti importanti.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, chiede che la presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Da conto quindi delle sostituzioni effettuate e indice la votazione nominale finale sul testo di cui si è concluso l'esame.

La Commissione, con votazione nominale, approva senza modificazioni il progetto di legge C. 1934-2077-3131-3488-3917-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

ALLEGATO 1

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi. C. 5584, approvata dal Senato.

ORDINI DEL GIORNO

La X Commissione,

viste le disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia »;

in relazione alle problematiche sollevate dal comma 2 dell'articolo 3 e ritenuto opportuno evitare in ogni modo interventi sanzionatori da parte dei competenti organismi europei, anche con riferimento alla direttiva 98/34/CE,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa opportuna volta ad intervenire, quanto prima possibile, per sopprimere il citato comma 2 dell'articolo 3, concernente l'obbligo di etichettatura dei prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri.

0/5584/X/1. Dal Lago, Lulli, Vignali, Anna Teresa Formisano, Raisi, Gava, Polidori.

La X Commissione,

esaminato il provvedimento recante « Nuove disposizioni in materia di utilizzo

dei termini “cuoio” “pelle” e “pelliccia” e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi »;

condivisa l'esigenza di assicurare una sempre maggior tutela alle produzioni in esame anche attraverso l'obbligo di etichettatura circa l'origine geografica delle medesime;

ritenuto che a tali iniziative debba essere riservata più attenzione in sede comunitaria anche in considerazione degli effetti positivi che deriverebbero all'economia europea da una più puntuale disciplina della materia che consentisse l'utilizzo del marchio di origine sulle produzioni realizzate in ciascun Paese europeo,

impegna il Governo

a continuare ed a rafforzare la sua azione presso i competenti organismi comunitari allo scopo di permettere agli imprenditori italiani ed europei di avvalersi anche di tale strumento a tutela dei prodotti e nell'interesse dei consumatori.

0/5584/X/2. Contento.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di professioni non organizzate. C. 1934-2077-3131-3488-3917-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 2, sostituire le parole: delle professioni sanitarie con le seguenti: delle attività svolte in ambito sanitario.

1. 1. Palumbo.

Al comma 2 sostituire le parole: delle professioni sanitarie con le seguenti: delle attività regolamentate e tipiche delle professioni regolamentate.

1. 3. Siliquini.

Sopprimere il comma 3.

1. 2. Contento.

(Ritirato)

Al comma 3 sostituire la parola: professioni con le seguenti: prestazione di servizi.

1. 4. Siliquini.

ART. 2.

Al comma 1 sostituire le parole: e garantire il rispetto con le parole: e verificare il rispetto.

2. 1. Siliquini.

ART. 4.

Al comma 3 sostituire le parole: professionali con le seguenti: di prestatori di servizi e sopprimere le parole: e competenza professionali.

4. 5. Siliquini.

Al comma 3 dopo le parole: degli imprenditori aggiungere le seguenti: , delle professioni regolamentate.

4. 6. Siliquini.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di professioni non organizzate. C. 1934-2077-3131-3488-3917-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,
viste le disposizioni in materia di professioni non organizzate;

letta, in particolare, la norma recata dall'articolo 1, comma 3, introdotta nel corso dell'esame al Senato;

ritenuto opportuno cercare di evitare che un'interpretazione eccessivamente ampia del disposto possa rivelarsi come un aggravio degli adempimenti burocratici cui

sono sottoposti gli esercenti le professioni interessate dal provvedimento,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti della disposizione ricordata valutando, altresì, l'opportunità di assumere ogni opportuna iniziativa volta ad evitare che dalla sua attuazione derivino effetti sanzionatori sproporzionati anche di fronte a casi di insignificante offensività.

0/1934-B/1. Contento.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche dell'ordinamento e della struttura organizzativa degli enti previdenziali. C. 5463 Moffa, C. 5503 Cazzola, C. 5539 Motta, C. 5572 Fabbri 200

RISOLUZIONI:

7-01023 Codurelli: Sulle comunicazioni dell'INPS concernenti la revoca di periodi di congedo straordinario e la cancellazione dei relativi contributi figurativi (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00223*) 200

ALLEGATO (*Risoluzione approvata dalla Commissione*) 202

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 201

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 19 dicembre 2012.

Modifiche dell'ordinamento e della struttura organizzativa degli enti previdenziali.

C. 5463 Moffa, C. 5503 Cazzola, C. 5539 Motta, C. 5572 Fabbri.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 13.55 alle 14.05.

RISOLUZIONI

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 15.15.

7-01023 Codurelli: Sulle comunicazioni dell'INPS concernenti la revoca di periodi di congedo straordinario e la cancellazione dei relativi contributi figurativi.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00223).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 5 dicembre 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stata illustrata la risoluzione in titolo; preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, invita pertanto il rappresentante del Governo a esporre alla Commissione il proprio orientamento sull'atto di indirizzo in discussione.

Il viceministro Michel MARTONE fa presente che il Governo è disponibile a esprimere un parere favorevole sulla risoluzione in discussione, a condizione che i presentatori ne riformolino la parte di-

spositiva. Ritiene, infatti, preferibile che il Governo si impegni a valutare, in ragione delle straordinarie circostanze causate dal comportamento dell'INPS, la possibilità (anche sotto il profilo giuridico e del rispetto delle sentenze della Corte costituzionale sottese alle previsioni di cui al decreto legislativo n. 119 del 2011) di intervenire con la massima urgenza al fine di tutelare la condizione economica e contributiva dei soggetti interessati, verificando altresì l'eventualità di non procedere nella richiesta di resituzione delle somme già corrisposte.

Lucia CODURELLI (PD), nel prendere atto con favore della disponibilità mostrata dal Governo nell'affrontare la problematica in oggetto, auspica che all'assunzione di precisi impegni seguano quanto prima anche iniziative concrete a favore dei soggetti coinvolti, sottolineando come la platea dei potenziali destinatari di tali interventi sia composta per lo più da lavoratori disagiati (soprattutto donne) già gravati pesantemente dall'onere di cura di familiari in difficoltà. Sarebbe grave, a suo avviso, non prevedere specifiche forme di salvaguardia per tali lavoratori, laddove il loro diritto sia stato riconosciuto prima dell'entrata in vigore della normativa che ha ridefinito la platea dei beneficiari del congedo straordinario. Sottolinea, altresì, la necessità che l'intervento del Governo presso l'INPS – ente che ha adottato, in questa occasione, un comportamento, se non grave, quanto meno inefficiente – oltre a consentire di non procedere nella richiesta di restituzione dell'indebitato, impedisca anche che si provveda a cancellare i contributi figurativi maturati nel periodo intercorrente tra l'accoglimento delle domande presentate e l'entrata in vigore

della richiamata normativa, evitando un danno previdenziale incalcolabile nei confronti di tali lavoratori. Per queste motivazioni, in accoglimento dell'invito rivolto dal rappresentante del Governo, presenta una nuova versione della propria risoluzione (*vedi allegato*).

Si augura, quindi, che l'Esecutivo, anche alla luce della rimodulazione della parte dispositiva della risoluzione, compia – finché rimarrà in carica – il massimo sforzo per risolvere le problematiche esposte, a garanzia dei diritti acquisiti dai lavoratori coinvolti, prendendo atto, peraltro, che spetterà con ogni probabilità al nuovo Parlamento il compito di verificare il rispetto degli impegni appena assunti.

Il viceministro Michel MARTONE, nell'esprimere parere favorevole sulla nuova versione della risoluzione in discussione, si dichiara particolarmente lieto per l'avvenuto conseguimento di un positivo punto di convergenza con il promotore dell'atto di indirizzo in titolo, che auspica possa manifestare la propria soddisfazione per l'intesa raggiunta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova versione della risoluzione in titolo, che assume il numero 8-00223.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 19 dicembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

ALLEGATO

7-01023 Codurelli: Sulle comunicazioni dell'INPS concernenti la revoca di periodi di congedo straordinario e la cancellazione dei relativi contributi figurativi.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

premesso che:

il difficile contesto socio-economico che da anni caratterizza il nostro Paese ha impoverito vaste fasce di popolazione, esponendole a un sempre crescente stato di inquietudine e insicurezza a volte accompagnato da un sentimento di distacco nei confronti delle istituzioni e delle amministrazioni che le rappresentano; percezione acuita, in alcuni casi, dal verificarsi di situazioni che possono apparire paradossali e ingiuste;

il caso segnalato da molte famiglie di Lecco, ma diffuso in tutto il territorio nazionale, relativo alle problematiche causate dalla modifica della disciplina relativa al congedo straordinario sembra emblematico di tale condizione;

l'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 – emanato in attuazione della delega prevista dall'articolo 23 («delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi») del cosiddetto «collegato lavoro», legge 4 novembre 2010, n. 183 – ha novellato l'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ridefinendo la platea dei destinatari del suddetto congedo straordinario e stabilendo un ordine di priorità (coniuge, padre o madre, anche adottivi, figlio convivente, fratello o sorella), in precedenza non esistente, tra i soggetti legittimati a fruirne, che degrada solo in

caso di mancanza, decesso o presenza di patologie invalidanti dei primi soggetti aventi diritto;

successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa (11 agosto 2011) e fino al luglio 2012, gli istituti previdenziali hanno continuato a liquidare le prestazioni anche a tutti i soggetti autorizzati al congedo straordinario prima delle modifiche apportate dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 119 del 2011;

nel luglio 2012, a distanza di un anno dall'emanazione del suddetto provvedimento, l'INPS, dopo aver riesaminato le domande presentate sino allora per verificarne la corrispondenza coi requisiti richiesti dal nuovo articolo 42 del decreto legislativo n. 151 del 2011, ha provveduto a inviare una comunicazione ai beneficiari dell'assegno che alla luce della nuova disciplina non risultino più averne diritto, con la quale, oltre a notificare la cessazione del congedo e la cancellazione dei contributi figurativi, si richiede anche la restituzione delle somme corrisposte dall'11 agosto 2011;

se vicende come queste definiscono il grado di civiltà di un Paese, si ritiene che la condotta dell'INPS debba essere più rispondente a criteri di efficienza e giustizia, poiché le procedure di verifica e le conseguenti comunicazioni di revoca del congedo straordinario avvengono con un ritardo inaccettabile e incidono in maniera dolorosa sulla vita di persone già dura-

mente provate e meritevoli, non di ulteriori privazioni, bensì del massimo sostegno,

impegna il Governo

a valutare, in ragione delle straordinarie circostanze causate dal comportamento dell'INPS, la possibilità – anche sotto il profilo giuridico e del rispetto delle sentenze della Corte costituzionale sottese alle previsioni di cui al decreto legislativo n. 119 del 2011 – di intervenire con la massima urgenza al fine di tutelare la condizione economica e contributiva dei soggetti di cui in premessa, verificando altresì l'eventualità di non procedere nella richiesta di restituzione delle somme, affinché le disposizioni del novellato articolo

42 del decreto legislativo n. 151 del 2011 si applichino, per i medesimi lavoratori, solo a decorrere dalla conclusione, e dalla relativa notifica agli interessati, del riesame riguardante la verifica dei requisiti concernenti le domande accolte precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto di riordino della normativa in materia di congedi e, in ogni caso, a non procedere alla cancellazione dei contributi figurativi maturati nel periodo intercorrente tra la suddetta data e il compimento di tale accertamento, per evitare un danno non recuperabile in termini di diritti previdenziali.

(8-00223) « Codurelli, Damiano, Gnechi, Schirru, Mattesini, Miglioli, Bellanova, Rampi, Lenzi, Boccuzzi ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08685 Mancuso: Organizzazione delle strutture dei dipartimenti di prevenzione della regione Piemonte	204
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	208
5-08686 Binetti: Attivazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 158 del 2012 al fine di contrastare la dipendenza da gioco	205
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	209
5-08687 Lenzi: Diritto al risarcimento di persone soggette a trasfusione con sangue infetto e dei loro familiari	205
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	210

RISOLUZIONI:

7-01075 Binetti: Iniziative volte a rimuovere le discriminazioni e a favorire la piena integrazione delle persone con epilessia (<i>Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	206
<i>ALLEGATO 4 (Nuova formulazione approvata dalla Commissione)</i>	211

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Adelfio Elio Cardinale.

La seduta comincia alle 14.50.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Ricorda, inoltre, che ciascuna interrogazione può essere illustrata dal presentatore per non più di un minuto. All'illu-

strazione segue la risposta del Governo, per non più di tre minuti, e la replica dell'interrogante, per non più di due minuti.

5-08685 Mancuso: Organizzazione delle strutture dei dipartimenti di prevenzione della regione Piemonte.

Gianni MANCUSO (PdL) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando la difformità rilevata tra il recente intervento legislativo di cui all'articolo 7-*quater* del decreto-legge n. 158 del 2012 (cosiddetto decreto Balduzzi), che ha delineato un determinato modello dei dipartimenti di prevenzione, e la revisione organizzativa di tali dipartimenti effettuata dalla regione Piemonte.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gianni MANCUSO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Cardinale.

5-08686 Binetti: Attivazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 158 del 2012 al fine di contrastare la dipendenza da gioco.

Paola BINETTI (UdCpTP) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando quanto essa sia tempestiva, alla luce del fatto che proprio nella giornata di ieri presso l'altro ramo del Parlamento è stato approvato un emendamento al disegno di legge di stabilità, volto a consentire l'apertura di mille nuove sale da gioco. Rilevando la drammaticità di tale episodio, fa notare come esso si muova lungo una direzione opposta rispetto a quella seguita dalla XII Commissione della Camera, in sede sia di indagine conoscitiva svolta sul gioco d'azzardo sia di esame del decreto-legge in materia di tutela della salute (cosiddetto decreto Balduzzi). Chiede dunque al Governo di pronunciarsi in ordine alle iniziative che intenda assumere per rendere operativi i principi contenuti nel richiamato decreto e quali controlli siano previsti per rendere efficaci le disposizioni previste dallo stesso decreto.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paola BINETTI (UdCpTP), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta che, pur essendo ben articolata, a suo avviso non tiene conto della drammaticità del problema. Rileva, infatti, che a fronte dei numeri sconcertanti relativi alle persone affette da ludopatia e a quelle ad alto rischio, la risposta dello Stato si traduce nell'apertura di nuove case da gioco, cedendo alla pressione esercitata dalle *lobbies*. Preannuncia pertanto che, in sede di esame in seconda lettura del disegno di

legge di stabilità, la Commissione affari sociali esprimerà la propria netta contrarietà nei confronti dell'emendamento introdotto dal Senato, in linea con l'orientamento seguito in questa materia, condiviso da tutti i componenti della Commissione stessa, a prescindere dall'appartenenza politica.

5-08687 Lenzi: Diritto al risarcimento di persone soggette a trasfusione con sangue infetto e dei loro familiari.

Anna Margherita MIOTTO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria, ricordando che essa si riferisce ad una vicenda nota e dolorosa, rispetto alla quale sono stati presentati numerosi atti di sindacato ispettivo, soffermandosi in particolare sull'esclusione dalla transazione per i danni subiti da trasfusione con sangue infetto dei familiari dei deceduti che avevano iniziato una causa, ad opera del decreto ministeriale 4 maggio 2012.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Anna Margherita MIOTTO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, da cui si deduce una tensione interna al Governo circa le iniziative che esso intende adottare affinché sia riconosciuto il diritto al risarcimento di tutte le famiglie coinvolte nella lunga e dolorosa vicenda delle trasfusioni con sangue infetto. Ricordando che tra pochi giorni presso il tribunale di Napoli riprenderà il processo cosiddetto « plasma infetto », si augura che il Governo nei primi mesi del prossimo anno si attivi nel senso di modificare il suddetto decreto.

Vittoria D'INCECCO (PD) dichiara di volere aggiungere la propria firma all'interrogazione in titolo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Adelfio Elio Cardinale.

La seduta comincia alle 15.15.

7-01075 Binetti: Iniziative volte a rimuovere le discriminazioni e a favorire la piena integrazione delle persone con epilessia.

(Discussione e conclusione — Approvazione di un nuovo testo).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Paola BINETTI (UdCpTP), prima di entrare nel merito della risoluzione in titolo, di cui è prima firmataria, fa presente che essa è il frutto di un intenso lavoro svolto congiuntamente da tutte le componenti politiche della XII Commissione. Evidenzia altresì che tale atto può essere considerato una sorta di « riparazione », considerato che nel corso della presente legislatura non si è riusciti a dare una risposta in via legislativa ai bisogni delle persone con problemi di epilessia.

Evidenzia quindi i passaggi principali della risoluzione, che prende in considerazione sia i casi di persone guarite dall'epilessia, che si aggira intorno al sessanta per cento del totale, grazie a trattamenti farmaceutici adeguati, al fine di fare decadere tutte le limitazioni e le discriminazioni legate alla precedente condizione di malattia ivi comprese le dichiarazioni, ora obbligatorie, riferite alla precedente condizione, sia il restante trenta per cento di soggetti che presentano farmaco-resistenza, affinché essi possano avere accesso a terapie adeguate anche sotto il profilo chirurgico e possano contare sulla necessaria assistenza medica senza incorrere in inutili e faticose trafale burocratiche.

Si sofferma altresì su altri due punti della risoluzione, corrispondenti ad altrettanti

impegni rivolti al Governo, concernenti rispettivamente la necessità di promuovere, attraverso investimenti urgenti in questo campo, corsi post universitari di neurologia come pure di neuro-pediatria e discipline affini, sempre più qualificati e atti a garantire che la ricerca scientifica in questo campo possa proseguire, nonché l'esigenza di procedere allo studio delle epilessie grazie anche ad una collaborazione ampia ed articolata con le scuole di specializzazione di neurologia e di neuro-pediatria, affinché sostengano l'acquisizione di competenze specifiche nel campo della epilettologia e della gestione del paziente affetto da epilessia.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE fa presente che il Ministero della salute da sempre riserva costante attenzione alla patologia in esame che, come è noto, acquista le dimensioni quasi di un fenomeno sociale, in considerazione anche di non fondati e irrazionali comportamenti che inducono le persone affette da epilessia e i loro familiari a vivere quasi clandestinamente tale patologia.

Ritiene necessario ricordare che è già vigente, per le persone affette da epilessia, l'esenzione dal *ticket* per le prestazioni fondamentali.

Coglie l'occasione per anticipare che è in corso una iniziativa, che vede come proponenti il Ministero della salute e il Miur, per definire tramite intesa Stato-Regioni un protocollo per garantire la corretta somministrazione della terapia farmacologica ai bambini affetti dalla epilessia nel corso dell'orario scolastico.

Segnala, inoltre, che il Governo ha valutato favorevolmente anche le iniziative normative, già avviate nella XII Commissione, quali le proposte di legge n. 2060 Binetti e n. 4753 Nunzio Francesco Testa, finalizzate a migliorare la qualità di vita delle persone affette da epilessia e delle loro famiglie, evidenziando che, e se ci fosse stato maggiore tempo a disposizione prima della conclusione della legislatura, tali iniziative, anche con il supporto tecnico del Governo, avrebbero potuto sortire effetti positivi.

Per quanto attiene agli impegni contenuti nella risoluzione in discussione, ribadisce che non può che confermare la massima attenzione da parte del Ministero della salute verso la patologia in esame. Tuttavia non può non rilevare che l'attuazione dei medesimi impegni vedrà coinvolta una differente compagine di Governo, in ordine alla quale non può assumere alcun impegno, ma è certo che, attesa la rilevanza e la delicatezza della patologia, sarà garantita ad essa la dovuta attenzione.

Laura MOLTENI (LNP) dichiara di volere sottoscrivere la risoluzione in titolo, condividendone lo spirito e il contenuto, soprattutto per quanto concerne la parte in cui si pone l'obiettivo di rimuovere le discriminazioni e di favorire la piena integrazione delle persone affette da epilessia.

Sabina FABI (LNP) dichiara di volere aggiungere la propria firma alla risoluzione in oggetto.

Gianni MANCUSO (PdL), evidenziando come la risoluzione in titolo rappresenti uno dei casi in cui è stato svolto un lavoro proficuo in maniera congiunta da parte dei componenti della Commissione, dichiara di volerla sottoscrivere.

Anna Margherita MIOTTO (PD), Vittoria D'INCECCO (PD) e Delia MURER (PD)

dichiarano di volere sottoscrivere la risoluzione in esame.

Anna Margherita MIOTTO (PD), dopo aver premesso di condividere il testo della risoluzione, propone di apportare una modifica al penultimo capoverso della seconda parte, recante gli impegni rivolti al Governo, nel senso di eliminare il riferimento alla costituzione di un organismo per lo studio delle epilessie, reputandolo poco appropriato, e segnalando l'opportunità di richiamare in questo punto le competenze degli IRCCS (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, suggerisce di modificare la parte del testo in questione nel senso di impegnare il Governo ad assumere iniziative per lo studio delle epilessie, non facendo riferimento in modo specifico alla costituzione di un organismo *ad hoc* né alle competenze degli IRCCS.

Paola BINETTI (UdCpTP) ritiene che la proposta di modifica formulata dal presidente Palumbo costituisca la soluzione preferibile.

La Commissione approva la risoluzione Binetti 7-01075, come da ultimo modificata (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

5-08685 Mancuso: Organizzazione delle strutture dei dipartimenti di prevenzione della regione Piemonte.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero della salute ritiene fondamentale che la riforma dell'articolo 7-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 2012, n. 502, introdotta dalla legge n. 189 del 2012, venga recepita in modo uniforme da tutte le regioni, in modo da assicurare un'architettura solida ed omogenea ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali in tutto il territorio nazionale.

La nuova strutturazione del Dipartimento di Prevenzione comporta un necessario rafforzamento delle strutture deputate alla prevenzione della sanità animale e della sicurezza alimentare, anche al fine di individuare in modo efficace l'autorità competente in questa materia a livello locale, così come richiesto dalla normativa comunitaria, che ha introdotto negli ultimi anni l'adempimento di sempre più numerosi obblighi di prevenzione per la tutela della salute dei cittadini membri dell'Unione Europea.

Pertanto, la novella legislativa dispone che tutte le regioni, aderendo alla « *ratio* » ispiratrice della norma, prevedano l'istituzione, nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione, delle autonome strutture organizzative previste dall'articolo 7 citato, dotate, oltre che di autonomia tecnico-funzionale ed organizzativa, anche di un « budget » e di finalità proprie, al fine di realizzare gli obiettivi di prevenzione imposti dalla normativa nazionale, regionale, comunitaria ed internazionale.

La regione Piemonte ha inviato al Ministero della salute, nel mese di aprile 2012, il nuovo Piano Socio-Sanitario Regionale per gli anni 2012-2015, che contiene indicazioni sull'organizzazione della prevenzione regionale.

Da una disamina del contenuto del Piano citato, non sembrano evincersi violazioni di quanto disposto dalla nuova formulazione del più volte citato articolo 7.

L'Assessorato Tutela della Salute e Sanità, Edilizia Sanitaria, Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia della regione Piemonte ha segnalato che è in calendario, entro l'anno, l'assunzione di un provvedimento di indirizzo per la definizione ed approvazione degli atti aziendali di organizzazione, da parte dei direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Sanitarie Ospedaliere del Piemonte.

I provvedimenti assunti per ragioni di urgenza amministrativa da singole Aziende Sanitarie Locali dovranno allinearsi agli orientamenti delineati dalla regione Piemonte, che saranno coerenti con il dettato normativo nazionale e con il modello organizzativo dei Dipartimenti di Prevenzione.

In ogni caso, l'esecutività degli atti aziendali sarà subordinata ad esame e approvazione da parte delle strutture regionali competenti per materia.

ALLEGATO 2

5-08686 Binetti: Attivazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 158 del 2012 al fine di contrastare la dipendenza da gioco.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La stessa legge 8 novembre 2012, n. 189, che ha convertito il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, dispone, all'articolo 7, comma 9, che l'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), d'intesa con la Società degli Autori ed Editori (SIAE), la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza, pianifica, su base annuale, almeno 10.000 controlli, specificamente destinati al contrasto del gioco minorile, nei confronti degli esercizi presso i quali sono installati gli apparecchi per giochi in questione, e presso le sedi di attività di scommessa su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, collocati in prossimità di istituti scolastici primari e secondari, di strutture sanitarie e ospedaliere, di luoghi di culto.

Alla predetta Amministrazione, per le conseguenti attività, possono essere segnalate le violazioni delle norme in materia di giochi con vincite in denaro constatate, durante le ordinarie attività di controllo effettuate dagli agenti di Polizia locale, nelle sedi sopracitate.

La ricollocazione dei punti della rete di raccolta del gioco, rispetto alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, sarà definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Pertanto, le previsioni disciplinate dalla normativa in esame sono subordinate all'emanazione del citato decreto intermini-

steriale, che contempla, tra l'altro, le modalità operative dell'intervento riallocativo.

Al momento attuale, la disposizione recata dall'articolo 7 in questione è riferita alle concessioni di raccolta di gioco pubblico, bandite successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge.

Le previsioni in materia di operazioni pubblicitarie, avranno efficacia dal prossimo 1° gennaio 2013: allo stato, sono in fase di strutturazione e pianificazione i profili attinenti alla declinazione delle misure attuative.

Da ultimo, quanto alla implementazione del gioco da remoto mediante offerte ludiche analoghe a quelle veicolate con gli apparecchi sopra richiamati, si fa presente che ogni iniziativa attinente all'offerta di gioco « *on line* » proposta da concessionari deve essere strutturata nel pieno rispetto dei canoni previsti dalla vigente disciplina di settore.

In particolare, la disciplina nazionale, condivisa dalle Autorità Comunitarie, prevede misure di inibizione per l'accesso ai minori e di tutela dei giocatori, anche mediante l'attivazione di strumenti di autolimitazione.

Inoltre, sulla base delle previsioni recate dalle nuove disposizioni normative, al fine di rendere operativi i livelli di controllo a tutela dei minorenni, sono stati posti in essere, anche in collaborazione con il Corpo della Guardia di Finanza, una serie di controlli su tutto il territorio nazionale: su circa 1.000 controlli finora eseguiti, una decina si sono conclusi con la contestazione del mancato rispetto del divieto di gioco ai minorenni.

ALLEGATO 3

5-08687 Lenzi: Diritto al risarcimento di persone soggette a trasfusione con sangue infetto e dei loro familiari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, ritengo doveroso segnalare che la tematica sollevata con l'atto ispettivo in esame, riveste per il Ministero della salute una significativa rilevanza.

Si ritiene infatti, quanto mai necessario avviare una ulteriore iniziativa, finalizzata a risolvere le criticità ancora aperte, con l'auspicio che anche il Parlamento, nell'ambito delle funzioni istituzionali proprie, cooperi a tale intento.

Ciò premesso, sembra appena il caso di ricordare che la legge n. 222, del 2007, ha previsto uno stanziamento di 150 milioni di euro per l'anno finanziario 2007 per transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali, danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni ancora pendenti.

Inoltre, la legge n. 244 del 2007, ha autorizzato la spesa di 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, per la stipula delle transazioni di cui alla legge n. 222 del 2007, sopra citata.

Le sopra citate norme hanno anche previsto che con decreto ministeriale fossero individuati i criteri in base ai quali definire, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni. Detti criteri sono stati

fissati con regolamento adottato con il decreto ministeriale 28 aprile 2009, n. 132. Il medesimo regolamento ha stabilito tra l'altro che, per la definizione dei moduli transattivi, secondo un piano pluriennale di rateizzazione degli importi da erogare, si provveda con un decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Avvocatura Generale dello Stato.

In via amministrativa è stata avviata ed è tutt'ora in corso, la procedura transattiva, con la verifica delle istanze pervenute.

Nel merito del quesito, l'iniziativa di cui sopra riferivo, dovrebbe pertanto garantire nell'ambito delle risorse finanziarie sopra indicate, e nel rispetto dei principi dell'ordinamento vigente, il giusto ristoro per i soggetti danneggiati o per gli eredi, che potrebbero non rientrare nella procedura transattiva già avviata, di cui sopra.

Da ultimo, fatto salvo quanto sopra riferito, ritengo opportuno ricordare che ai soggetti danneggiati o agli eredi, che ritengono di poter essere pregiudicati dalla procedura transattiva in questione, resta comunque ferma la facoltà di non aderire all'atto transattivo e procedere fino all'ultimo grado di giudizio, e in tal caso di uniformarsi alla sentenza definitiva, che ovviamente può valutare favorevolmente o sfavorevolmente il singolo caso.

ALLEGATO 4

7-01075 Binetti: Iniziative volte a rimuovere le discriminazioni e a favorire la piena integrazione delle persone con epilessia.**NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

premesso che:

è interesse diffuso e condiviso, oltre che obiettivo lungamente atteso dalle persone affette da epilessia e dalle loro famiglie, il potenziamento delle norme riguardanti il riconoscimento della guarigione delle persone affette da epilessia, per poter garantire un pieno riconoscimento dei loro diritti sul piano dell'integrazione sociale. Questa risoluzione intende dare testimonianza del forte interesse per vedere risolte definitivamente alcune questioni che da troppo tempo attendono risposta;

il termine epilessia deriva dal greco « *epilepsis* », che significa attacco (il verbo è *epilambanein* « essere sopraffatti, essere colti di sorpresa ») e sta ad indicare una modalità di reazione del sistema nervoso centrale a stimoli diversi. L'epilessia è quindi una sindrome neurologica con crisi improvvise. Le crisi epilettiche sono provocate da un'iperattività delle cellule nervose cerebrali evidenziabile con l'elettroencefalogramma, seguita da un periodo più o meno lungo di completa inattività. In questi casi si verifica un'eccessiva attività funzionale del sistema nervoso per cui, alcuni neuroni della corteccia cerebrale, incominciano ad attivarsi ad un ritmo molto superiore al normale, producendo una scarica. Fin dal 1965, con un decreto dell'allora Ministero della sanità venne riconosciuta come malattia sociale. Ancora oggi preconcetti e pregiudizi che circondano la malattia creano disagio nelle persone che ne sono affette e le spingono a

non parlare del loro status, nel timore di essere mal compresi e discriminati;

l'epilessia colpisce fra lo 0,6 e l'1 per cento della popolazione (si stima che in Italia siano fra 350.000 e 500.000 le persone affette da epilessia) e può manifestarsi ad ogni età ed in forme assai diverse; data la sua varietà, si parla genericamente di epilessie ed è quindi importante, nel classificarle, tenere conto della loro causa e distinguere quelle sintomatiche, che si manifestano nel corso di altri stati morbosi, dall'epilessia idiopatica, di cui non si conosce l'origine. In un buon numero di casi non si riesce a trovare la causa dell'epilessia che viene pertanto definita cripto genica;

la recente relazione sullo stato sanitario nel paese 2010-2011 afferma che in Italia le persone affette da epilessia sono circa 500.000, di cui circa 125.000 presentano forme resistenti alla terapia farmacologica. L'incidenza annuale di epilessia in Italia è di 33,1 nuovi casi per 100.000 abitanti, per un totale di 29.500-32.500 nuovi casi per anno. Occorre ricordare che l'epilessia è una malattia neurologica che si esprime in forme molto diverse. Fra le sindromi epilettiche si distinguono epilessie generalizzate e localizzate, sintomatiche (dovute a malformazioni, traumi, tumori ed altre cause) e idiopatiche (causate da un difetto genetico). Tale diversità si riflette nelle prognosi relative alle diverse patologie: la maggior parte delle epilessie sono compatibili con una vita assolutamente normale; mentre alcune forme presentano invece una maggior gravità. L'incidenza dell'epilessia, con le crisi che la

caratterizzano, è più alta nel primo anno di vita del bambino e si riduce successivamente;

viene abitualmente curata con terapia farmacologica e in alcuni casi con una chirurgia specifica. La terapia farmacologica prevede l'utilizzo di farmaci antiepilettici (FAE), per impedire l'insorgere delle crisi. I farmaci tradizionali, utilizzati fin dalla anni '80, quando vengono prescritti in modo appropriato, consentono al 55 per cento dei pazienti di nuova diagnosi di ottenere il controllo completo delle crisi immediatamente dopo l'inizio del trattamento, mentre un ulteriore 10-20 per cento raggiunge la remissione dopo una o più variazioni nel dosaggio dei farmaci o dopo aver cambiato il tipo di farmaco. Soltanto il 30-40 per cento dei pazienti risulta resistente al trattamento farmacologico con i FAE tradizionali. L'utilizzo dei FAE è condizionato oltre che dall'efficacia anche dalla tollerabilità. A partire dagli anni '90 sono stati sviluppati e messi in commercio nuovi FAE, il cui impiego è risultato più tollerato e la cui efficacia risulta più incisiva;

nonostante l'adeguatezza del trattamento farmacologico, circa il 20-30 per cento dei pazienti risulta resistente ai farmaci a disposizione. Un'importante quota di questi pazienti (circa il 15-20 per cento) può giovare di un intervento neurochirurgico. La chirurgia dell'epilessia ha lo scopo di migliorare un'epilessia non trattabile con i farmaci, abolendone o riducendo significativamente le crisi ed è attuabile soltanto nelle forme con crisi focali. Attualmente, in Italia vengono operati circa 200-250 pazienti per anno, mentre i possibili candidati si aggirano attorno a 7000-8000. La chirurgia dell'epilessia deve essere effettuata in centri di alta qualificazione, richiede la stretta collaborazione di un gruppo di specialisti con competenze diverse e deve possedere condizioni tecniche appropriate, che rispondano a standard di qualità necessari per essere accreditati. I pazienti farmacoresistenti che non possono effettuare la chirurgia resettiva tradizionale (circa il 30-40

per cento) possono essere sottoposti all'impianto di stimolazione vagale (VNS), una ulteriore opzione terapeutica attraverso la quale, con un meccanismo di stimolazione del nervo vago, si determina una diminuzione della frequenza delle scariche elettriche al cervello consentendo un miglioramento ed anche la scomparsa delle crisi epilettiche;

si può affermare che gran parte delle sindromi epilettiche, in particolare quelle idiopatiche, possono essere controllate con cure adeguate fino alla completa remissione; chi ne è affetto può condurre una normale vita scolastica, lavorativa e sociale. In Italia i servizi sanitari che si rivolgono ai pazienti con epilessia sono strutturati in modo vario e diversificato nelle diverse regioni e prevedono la presenza di neurologi dell'adulto o dell'età evolutiva. I centri per l'epilessia dedicati presentano una adeguata organizzazione e strutturazione con la cooperazione di medici con competenze epilettologiche specifiche e di altri professionisti (psicologi, tecnici di neurofisiopatologia, infermieri professionali, assistenti sociali). Nelle linee Guida per la Diagnosi e il trattamento dell'epilessia si sottolinea inoltre l'importanza della creazione di una rete regionale o interregionale per le epilessie, per garantire il conseguimento di obiettivi assistenziali comuni da sottoporre a verifica continua;

in definitiva, per quanto riguarda la prognosi, ossia l'evoluzione delle epilessie, si può dire che ci sono epilessie che hanno una prognosi eccellente, il 20-30 per cento, come ad esempio le epilessie idiopatiche dell'infanzia che possono guarire anche in assenza di terapia. Esistono poi delle epilessie con una prognosi buona, come la maggioranza delle epilessie, che possono avere non solo una completa remissione ma per le quali si può anche programmare la sospensione della terapia quando si sia arrivati alla guarigione. Ci sono però anche epilessie a prognosi incerta e a prognosi sfavorevole, in cui effettivamente la probabilità di arrivare ad una remissione delle crisi, allo stato at-

tuale, non è ancora ipotizzabile. Ognuno di questi pazienti ha bisogno diversi a cui occorre dare risposte adeguate;

le persone affette da epilessia sono spesso costrette ad affrontare i problemi correlati non solo alla malattia, ma anche ai pregiudizi e alla disinformazione collegati alla patologia, che vale la pena ricordare presenta molte varianti accomunate dalla stessa connotazione neurologica, ma distinte per prognosi e per approccio terapeutico. I persistenti preconcetti culturali e la mancanza di un'adeguata conoscenza della malattia, « costituiscono la base concreta della condizione discriminante » delle persone affette da epilessia, una malattia sociale, come qualificata dal decreto del Ministero della sanità 5 novembre 1965, per la quale viene riconosciuta l'importanza, dell'informazione e dell'educazione sanitaria, nonché della predisposizione di adeguati programmi;

la piena integrazione sociale delle persone affette da epilessia richiede, quindi, un intervento di natura culturale, che passa attraverso un'informazione corretta che non può rimanere circoscritta agli esperti del settore ma, dopo aver offerto ai genitori dei bambini epilettici un opportuno piano di educazione medica, deve raggiungere capillarmente insegnanti, animatori sociali, responsabili del personale e comunque la maggior parte possibile della opinione pubblica;

servono non solo azioni concrete per migliorare le terapie, ma anche interventi puntuali per favorire l'integrazione delle persone affette da epilessia. A tutti deve apparire chiaro che di epilessia si guarisce: almeno nel 60 per cento dei casi, e questa percentuale può crescere con il miglioramento delle conoscenze scientifiche. Riconosciuto superamento della condizione patologica deve contribuire a rimuovere le limitazioni e le discriminazioni generate non solo dalla patologia, ma anche dal pregiudizio che circonda la patologia stessa. Tutto ciò è funzionale ad un pieno riconoscimento dei loro diritti di cittadinanza;

nel 2011 con un'ampissima convergenza di consensi il Parlamento europeo ha approvato una dichiarazione in cui si invitavano la Commissione e il Consiglio a:

incoraggiare la ricerca e l'innovazione nel settore della prevenzione e della diagnosi precoce e il trattamento di epilessia;

porre l'epilessia quale priorità in quanto malattia grave che impone un onere significativo in tutta Europa;

adottare iniziative per incoraggiare gli Stati membri a garantire pari qualità di vita, anche in materia di istruzione, occupazione, trasporti e sanità pubblica, per le persone con epilessia, per esempio stimolando lo scambio di buone pratiche;

favorire efficaci valutazioni dell'impatto sanitario su tutte le principali politiche europee e nazionali, sollecitando gli Stati membri ad introdurre una normativa adeguata per proteggere i diritti di tutte le persone con epilessia;

atti parlamentari depositati in questo ramo del Parlamento evidenziano l'interesse generale del tutto scevro da pregiudizi e la piena collaborazione con le principali associazioni scientifiche che si occupano di epilessia quali la LICE (Lega italiana contro l'epilessia) e la SINP (Società italiana di neurologia pediatrica) e con le Associazioni di persone affette da epilessia, l'AICE (Associazione italiana contro l'epilessia) e la FIE (Federazione italiana epilessie), alla quale fanno riferimento molte altre associazioni che si occupano di persone con epilessia sul territorio nazionale. Si tratta di uno dei punti più alti della collaborazione tra il mondo della politica e il mondo scientifico, tra le istituzioni impegnate nella tutela dei diritti dei malati e le associazioni delle persone direttamente interessate ai problemi in questione,

impegna il Governo:

a promuovere il riconoscimento della piena cittadinanza delle persone con epilessia e la rimozione delle cause che ne

generano discriminazione, tra i principi di universalità, indivisibilità ed interdipendenza dei diritti, sanciti dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (13 dicembre 2006) ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18;

ad adottare ogni possibile iniziativa volta a fare decadere tutte le limitazioni e le discriminazioni legate alla precedente condizione di malattia e alla persona, ivi comprese anche le dichiarazioni, ora obbligatorie, riferite alla precedente condizione;

ad assicurare che la cura della persona con epilessia, in età evolutiva, adulta o anziana, avvenga su progetto individuale ed offra, in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, almeno per quanto riguarda i livelli essenziali, sia per l'aspetto sanitario sia sociale, personale medico altamente specializzato – in neurologia e discipline affini quali la neuro psichiatria infantile e la neuro pediatria – e percorsi d'inclusione scolastica, lavorativa e comunque sociale che evitino possibili forme di discriminazione;

ad assumere iniziative normative urgenti che garantiscano ai bambini affetti da epilessia di essere seguiti sotto il profilo terapeutico da personale medico altamente specializzato proprio sul piano della neuro pediatria e di poter trovare nel contesto scolastico tutti gli aiuti didattici di cui hanno bisogno, senza che questo crei possibili forme di discriminazione;

a garantire che i soggetti che presentano farmaco-resistenza, circa il 30 per cento delle quasi 500.000 persone con epilessia in Italia, possano avere accesso a terapie adeguate anche sotto il profilo chirurgico e possano contare sulla necessaria assistenza medica senza incorrere in inutili e faticose trafale burocratiche;

ad assumere ogni iniziativa di competenza volta a promuovere, attraverso investimenti urgenti in questo campo, corsi post universitari di neurologia come pure di neuro-pediatria e discipline affini, sempre più qualificati e atti a garantire che la ricerca scientifica in questo campo possa proseguire con la consapevolezza che questa patologia ha conquistato oggi oltre il 50 per cento di remissione completa in tempi brevi e questo margine si potrebbe dilatare se fosse possibile attivare una più intensa e concreta ricerca in campo farmacologico, e non solo;

ad assumere iniziative per lo studio delle epilessie, grazie anche ad una collaborazione ampia ed articolata con le scuole di specializzazione di neurologia e di neuro-pediatria, affinché sostengano l'acquisizione di competenze specifiche nel campo della epilettologia e della gestione del paziente affetto da epilessia;

a promuovere una normativa quadro sulla epilessia che offra risposte integrate a tutti i bisogni delle persone affette da epilessia, grazie anche alla collaborazione di un Comitato nazionale permanente, a cui possano partecipare i rappresentanti delle persone con epilessia e i professionisti impegnati nei servizi alla loro cura, dando così piena cittadinanza a chi vive questa patologia, riconosciuta come « malattia sociale » con decreto ministeriale n. 249 del 1965.

(7-01075) « Binetti, Bocciardo, Livia Turco, Mosella, Farina Coscioni, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Patarino, Barani, Castellani, Porcu, Roccella, Ciccio, Oliveri, Pedoto, Laura Molteni, Fabi, Mancuso, Miotto, D'Incecco, Murer ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro informale con una delegazione della Commissione per gli affari europei dell'Assemblea nazionale francese	215
---	-----

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Mercoledì 19 dicembre 2012.

Incontro informale con una delegazione della Commissione per gli affari europei dell'Assemblea nazionale francese.

L'incontro si è svolto dalle 14.30 alle 15.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

Sull'esame dell'atto del Governo n. 516 216

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente PASTORE.

La seduta comincia alle 8.45.

Sull'esame dell'atto del Governo n. 516

Il PRESIDENTE rileva che la Commissione non è in numero legale per esaminare, in sede consultiva su atti del Governo, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione del maggior fabbisogno relativo agli anni 2003-2007 in favore di alcune Regioni per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in materia di trasporto pub-

blico locale (atto del Governo n. 516), all'ordine del giorno della Commissione. Ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 22 dicembre. Considerando il calendario dei lavori parlamentari dei prossimi giorni, propone di prendere atto che la Commissione non esaminerà lo schema di decreto in titolo.

La Commissione concorda.

Il PRESIDENTE avverte che, conseguentemente, la Commissione non sarà più convocata per l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno oltre la data odierna.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 9.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale. Atto n. 513 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	217
ALLEGATO 1 (<i>Riformulazioni degli emendamenti alla proposta di parere dei relatori</i>)	222
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	223

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 9.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale. Atto n. 513.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 dicembre 2012.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, invita il rappresentante del Governo a esprimersi sull'emendamento Causi 1.7, confermando

o modificando il parere formulato nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Roberto CECCHI dichiara di confermare il parere di remissione alla Commissione formulato nella seduta di ieri relativamente all'emendamento Causi 1.7. Osserva, infatti, che nello schema di decreto legislativo presentato dal Governo si propone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del 2012, con il quale si è stabilito che siano erogati direttamente a Roma capitale i finanziamenti statali relativi agli interventi speciali e ai livelli essenziali delle prestazioni in tutte le materie diverse dalla sanità. L'emendamento Causi 1.7 sostituisce interamente il citato comma 3, che pertanto viene espunto dall'ordinamento. Al tempo stesso introduce una previsione di tenore del tutto diverso e di ambito molto più circoscritto, in quanto si propone l'erogazione diretta esclusivamente dei finanziamenti statali relativi al settore del trasporto pubblico locale. Evidenza altresì che l'emendamento prevede espressamente che la determinazione della quota di risorse spettante a Roma capitale abbia luogo previa intesa

del Governo con la Regione Lazio, oltre che con Roma capitale. Ritiene che tale previsione sia idonea a tutelare la competenza concorrente riconosciuta dalla Costituzione alle regioni in materia di coordinamento della finanza pubblica. Per quanto concerne il merito dell'emendamento, sottolinea altresì che non si possano trascurare i rilievi espressi dalla Corte dei conti in una propria relazione sulla gestione del trasporto locale a Roma e, in particolare, del trasporto metropolitano, con i quali sono stati evidenziati i gravi ritardi nell'erogazione dei finanziamenti delle opere, con pesanti conseguenze anche in termini di costi che il Comune ha dovuto sostenere. Per le ragioni illustrate conferma pertanto il parere con cui il Governo si rimette alla Commissione sull'emendamento Causi 1.7.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), *relatore*, giudica che le motivazioni addotte dal rappresentante del Governo non possano considerarsi in alcun modo soddisfacenti. Il riferimento alla Corte dei conti non giustifica il fatto che il Governo modifichi radicalmente la posizione assunta al momento dell'adozione dello schema di decreto, nel quale si propone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61. Nel merito dell'emendamento Causi 1.7, rileva che la previsione di un'intesa tra Stato, Regione Lazio e Comune di Roma sulla determinazione della quota di risorse spettante al Comune per il trasporto pubblico locale pone sullo stesso piano enti che, in relazione alla materia in oggetto, non sono equiordinati, dal momento che la Costituzione attribuisce alle regioni il compito di assegnare ai comuni i finanziamenti relativi allo svolgimento delle funzioni ordinarie. Per questo motivo, come già osservato nella seduta di ieri, ribadisce la propria convinzione che l'approvazione dell'emendamento Causi 1.7 non potrà che produrre l'effetto di prolungare il contenzioso già promosso dalla Regione Lazio di fronte alla Corte costituzionale. In ogni caso, l'atteggiamento assunto dal Governo, palesemente in contrasto con l'impostazione dello

schema di decreto legislativo trasmesso dal Governo stesso alle Camere, lo induce a confermare in modo irrevocabile la propria decisione, già preannunciata nella seduta di ieri, di rimettere al Presidente l'incarico di relatore.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD), *relatore*, nel richiamare le scelte politiche da lui assunte negli ultimi giorni, che lo hanno portato ad aderire al progetto a sostegno del presidente Monti e, di conseguenza, a dissociarsi dal gruppo del Partito democratico, pur confermando la propria lealtà, fino al compimento della legislatura, nei confronti di tale gruppo, ritiene opportuno, anche per quanto lo riguarda, rimettere l'incarico di relatore.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ribadisce il vivo rammarico, già espresso nella seduta di ieri, per la decisione del senatore Franco. Esprime parimenti rammarico anche nei confronti di quanto dichiarato dal senatore D'Ubaldo. Ritiene peraltro che la Commissione debba portare a compimento l'esame dello schema di decreto legislativo. Pertanto propone di sospendere brevemente la seduta per individuare due nuovi relatori sul provvedimento.

La seduta, sospesa alle 9.20, è ripresa alle 9.25.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nomina relatori sullo schema di decreto legislativo in esame, in sostituzione del senatore D'Ubaldo e del senatore Franco, il senatore Walter Vitali e il deputato Beatrice Lorenzin.

Avverte che il deputato Causi, relativamente all'emendamento 1.7, di cui è primo firmatario, ha proposto una riformulazione di carattere formale, nel senso di inserire, per quanto concerne il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario, il riferimento all'articolo 16-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modi-

ficazioni. Avverte altresì che il deputato Leo ha precisato che il riferimento all'articolo 1-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, contenuto nel comma 1-*ter* del proprio emendamento 1.4, deve intendersi all'articolo 5, comma 1-*bis*, della medesima legge (vedi allegato 1).

Invita quindi i relatori a esprimere il proprio parere sugli emendamenti, confermando o modificando il parere espresso dai relatori che hanno rimesso l'incarico.

Il deputato Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, in primo luogo conferma la proposta di parere già formulata. Per quanto concerne gli emendamenti presentati con riferimento a tale proposta, conferma il parere favorevole sugli emendamenti Causi 1.1 e 1.5, rimettendosi alla Commissione per i restanti emendamenti.

Il senatore Walter VITALI (PD), *relatore*, concorda con i pareri formulati dal deputato Lorenzin.

Il sottosegretario Roberto CECCHI conferma i pareri già espressi nella seduta di ieri.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che si considerano recepiti nella proposta di parere dei relatori sullo schema di decreto legislativo gli emendamenti sui quali i relatori stessi si sono espressi in senso favorevole. Si procederà quindi alla votazione dei restanti emendamenti.

La Commissione approva gli identici emendamenti Leo 1.2 e Causi 1.3.

Approva quindi l'emendamento Leo 1.4, come riformulato.

Il deputato Marco CAUSI (PD), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 1.6, di cui è primo firmatario.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), rileva che i voti espressi finora dalla Commissione e la presumibile approvazione del successivo emendamento Causi 1.7 confermano pienamente le ragioni che lo

hanno indotto a rassegnare le dimissioni dall'incarico di relatore. Osserva che il testo del decreto legislativo, come risultante dal recepimento del parere che la Commissione si accinge ad esprimere, recherà diverse disposizioni di carattere incostituzionale, che inevitabilmente si tradurranno in ulteriore contenzioso di fronte alla Corte. Ciò era accaduto già in sede di approvazione del decreto legislativo n. 61 e si è ripetuto con lo schema di decreto legislativo correttivo in esame, per quanto quest'ultimo avesse una portata molto più circoscritta. Esprime pertanto profondo rammarico per il fatto che anche in questa occasione il Governo e la Commissione si siano dimostrati incapaci di definire un quadro normativo che assicurasse rapporti ordinati tra lo Stato, la Regione e il Comune di Roma. Anche con riferimento all'emendamento Leo 1.4, già posto ai voti e approvato dalla Commissione, rileva che esso attribuisce al Sindaco di Roma, senza limitazioni temporali, salvo l'esplicita revoca dello stato di emergenza, poteri straordinari di cui non si comprendono né il fondamento giuridico, né le ragioni. Si tratta pertanto di un'attribuzione illegittima e inopportuna, che crea un'evidente condizione di disparità rispetto ai sindaci di tutti gli altri comuni italiani. Esprime stupore e delusione per il fatto che simili emendamenti siano approvati grazie alla acquiescenza del Governo e in virtù di un evidente accordo tra il gruppo del Popolo della Libertà e quello del Partito Democratico, che l'astensione di quest'ultimo sull'emendamento Leo 1.4 non è sufficiente a mascherare. Ritiene che le votazioni della seduta odierna costituiscano una brutta conclusione dell'attività svolta dalla Commissione nel corso della legislatura. Ribadisce, pertanto, il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento Causi 1.7.

Il deputato Maurizio LEO (PdL), richiamando le argomentazioni svolte dal rappresentante del Governo in apertura di seduta, sottolinea che l'emendamento Causi 1.7 permette di superare problematiche oggettive, dovute al ritardo nell'ero-

gazione dei finanziamenti spettanti al Comune, che hanno causato notevoli difficoltà di ordine contabile, anche per quanto concerne i rapporti tra il Comune e l'ATAC, e pesanti costi aggiuntivi. Per questo esprime il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Causi 1.7.

La Commissione approva quindi l'emendamento Causi 1.7, come riformulato.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, essendo concluso l'esame degli emendamenti presentati, avverte che si procederà alle dichiarazioni di voto e quindi alla votazione della proposta di parere favorevole dei relatori, come risultante dagli emendamenti accolti o approvati nel corso della seduta.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), intervenendo per dichiarazione di voto, ritiene che sia necessario formulare al Governo un pressante invito a non accogliere, in sede di approvazione definitiva del decreto legislativo, le condizioni contenute nel parere della Commissione e, conformemente alle procedure previste dalla legge n. 42 del 2009, a ritrasmettere il testo alle Camere, rendendo comunicazione e illustrando le ragioni del mancato accoglimento. Giudica infatti che le modifiche e integrazioni al testo dello schema di decreto legislativo inserite nel parere che la Commissione si accinge ad approvare configurino misure di carattere incostituzionale, che attribuiscono al Comune di Roma poteri e privilegi anomali e che inevitabilmente indurranno la Regione a impugnare anche questo decreto legislativo, in quanto lesivo delle proprie competenze. Osserva peraltro che si tratta di emendamenti che si dimostreranno non idonei a produrre gli effetti attesi dai presentatori degli emendamenti stessi. Ribadisce quindi il voto convintamente contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere dei relatori, come risultante dagli emendamenti accolti o approvati.

Il deputato Marco CAUSI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, segnala

che il proprio gruppo ha valutato in modo favorevole già lo schema di decreto adottato dal Governo, che reca opportuni interventi correttivi concernenti il patto di stabilità interno e le competenze dell'Avvocatura comunale rispetto al contenzioso in cui è coinvolta la gestione commissariale per il piano di rientro dal debito. Ha invece espresso perplessità sull'abrogazione, contenuta nello schema di decreto, del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61. Ricorda di aver presentato per queste ragioni un emendamento soppressivo di tale abrogazione e un secondo emendamento con cui si riformulava interamente il testo del comma 3. Si è giunti pertanto all'approvazione di un nuovo testo del comma 3, che non reca disposizioni generali e di principio in ordine alle modalità di finanziamento di tutti i livelli essenziali delle prestazioni di competenza del Comune, ma interviene in modo puntuale sul finanziamento del trasporto pubblico locale. Esclude in ogni caso che tali disposizioni possano essere giudicate incostituzionali. Ritiene invece che esse possano avere un'utile incidenza al fine di rendere più tempestiva l'erogazione al Comune di Roma dei finanziamenti ad esso spettanti per la gestione di servizi fondamentali come quelli del trasporto locale. Più in generale reputa che il testo del decreto legislativo come risultante dalle modifiche e integrazioni contenute nel parere che la Commissione si accinge ad approvare risulti migliorato e rafforzato rispetto al testo iniziale dello schema trasmesso dal Governo. Preannuncia pertanto il voto favorevole del proprio gruppo. Osserva peraltro che rimarrà alla prossima legislatura il compito di pervenire ad una definizione organica e stabile dei rapporti finanziari tra Stato, regioni ed enti locali.

Il deputato Maurizio LEO (Pdl), riprendendo gli argomenti già svolti nel proprio precedente intervento, ribadisce il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere dei relatori, come modificata e integrata sulla base dell'esito dell'esame da parte della Commissione.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere dei relatori, come risultante dagli emendamenti accolti o approvati nel corso della seduta.

La Commissione approva la proposta di parere dei relatori, come risultante dagli emendamenti accolti o approvati nel corso della seduta (*vedi allegato 2*).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, prima di concludere la seduta esprime un sincero e vivo apprezzamento e ringraziamento nei confronti di tutti i componenti della Commissione e di tutti i gruppi parlamentari che ne hanno fatto parte, per l'imponente lavoro svolto nel corso della legislatura. Osserva che da tale lavoro è venuto un contributo determinante nella definizione delle modalità di attuazione del federalismo fiscale. Auspica quindi che il percorso avviato e portato avanti possa continuare nella prossima legislatura, in modo da pervenire ad un assetto appropriato e funzionante dei rapporti finanziari tra Stato, regioni ed enti locali, di cui il Paese ha assolutamente bisogno. Esprime altresì un ringraziamento ai vari rappresentanti del Governo che hanno partecipato ai lavori della Commissione e, in particolare, al sottosegretario Cecchi che, anche oltrepassando i confini della sfera di competenza del proprio Ministero, ha offerto una collaborazione importante e fattiva all'esame di quest'ultimo provvedimento. Desidera infine ringraziare gli uffici della Camera per l'impegno e la competenza con cui hanno fornito supporto e assistenza ai lavori della Commissione.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD) ribadisce la richiesta, già rivolta alla Presidenza in precedenti occasioni, di sollecitare SOSE e IFEL a trasmettere alla Commissione una puntuale rendicontazione delle modalità di impiego delle risorse specificamente destinate a tali strut-

ture per le attività di determinazione dei fabbisogni e costi *standard*.

Il senatore Walter VITALI (PD) esprime a sua volta, a nome di tutti i membri della Commissione, un vivo e sentito ringraziamento al Presidente per l'equilibrio, la competenza e la capacità di confronto con cui ha costantemente condotto i lavori della Commissione. Anche a suo avviso l'attività svolta dalla Commissione, per quanto ampia e importante, non può ritenersi compiuta, anche a causa della crisi che ha reso necessaria l'adozione con provvedimenti di urgenza di misure dall'impatto finanziario molto pesante. Auspica pertanto che con la prossima legislatura si realizzi e divenga operativa un'architettura dei rapporti finanziari tra i diversi livelli istituzionali di governo che è indispensabile per il buon funzionamento della pubblica amministrazione e, più in generale, per la crescita del Paese.

Il deputato Roberto SIMONETTI (LNP) si associa nel ringraziamento al Presidente, ai membri della Commissione e agli uffici della Camera per l'attività parlamentare svolta nell'ambito della Commissione, che ha rivestito, particolarmente in alcune fasi della legislatura, un rilievo, dal punto di vista politico e normativo, essenziale e, che, sotto il profilo personale, ha altresì rappresentato un'esperienza di straordinario valore formativo. Auspica che i risultati dell'attività della Commissione possano essere recuperati e completati nella prossima legislatura, senza essere stravolti o vanificati dai ripetuti interventi di recente adottati al di fuori della legge delega, in decreti-legge o, da ultimo, nel disegno di legge di stabilità.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che il parere approvato dalla Commissione sarà trasmesso ai Presidenti di Camera e Senato.

La seduta termina alle 9.50.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale. (Atto n. 513).

**RIFORMULAZIONI DEGLI EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA
DI PARERE DEI RELATORI**

(vedi seduta del 18 dicembre 2012)

Inserire la seguente condizione:

All'articolo 1, dopo il comma 1, sia inserito il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 10, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis*. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nel territorio di Roma capitale durante lo stato di emergenza dichiarato con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per situazioni che non derivino da calamità naturali o disastri, fermo restando quanto disposto dal comma 1, si provvede, in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto medesimo e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, a mezzo di ordinanze emanate dal Sindaco di Roma capitale, con oneri a carico del bilancio del medesimo ente.

1-*ter*. In deroga alla vigente normativa disciplinante la materia e, in particolare, all'articolo 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la situazione emergenziale, di cui al precedente comma, permane sino al momento in cui, al venimento dei relativi presupposti, lo stato di emergenza sia espressamente revocato con

le modalità previste dal medesimo articolo 5 della legge n. 225 del 1992. » »

1.4 (nuova formulazione). Leo.

Inserire la seguente condizione:

All'articolo 1, il comma 3 sia sostituito con il seguente:

«3. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è sostituito dal seguente:

«3. Con i decreti di ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, è altresì determinata, previa intesa con la Regione Lazio e Roma capitale, la quota di risorse spettante a Roma capitale sulla base dei medesimi criteri adottati per ripartire il Fondo tra le regioni. Ai fini della determinazione della quota di cui al periodo precedente sono esclusi i finanziamenti destinati al trasporto pubblico locale ferroviario. Le risorse di cui al presente comma sono erogate direttamente a Roma capitale con le modalità e i tempi previsti per l'erogazione del Fondo alle regioni. » »

1. 7. (nuova formulazione) Causi.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale. (Atto n. 513).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1, sia inserito il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, il secondo periodo è soppresso »;

b) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis, sia inserito il seguente:

«1-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Nelle more dell'applicazione delle procedure di cui al presente articolo, l'eventuale rimodulazione del programma di interventi per Roma capitale, finanziati ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è adottata dal medesimo ente con le procedure previste dal proprio ordinamento e trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione definitiva con apposito decreto. A tal fine le relative rimodulazioni che comportino

modificazioni o sostituzioni di progetti inseriti nel programma sono approvate mediante conferenza di servizi indetta dal Sindaco di Roma capitale ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. » »;

c) all'articolo 1, dopo il comma 1-ter, sia inserito il seguente:

«1-quater. All'articolo 10, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nel territorio di Roma capitale durante lo stato di emergenza dichiarato con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per situazioni che non derivino da calamità naturali o disastri, fermo restando quanto disposto dal comma 1, si provvede, in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto medesimo e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, a mezzo di ordinanze emanate dal Sindaco di Roma capitale, con oneri a carico del bilancio del medesimo ente.

1-ter. In deroga alla vigente normativa disciplinante la materia e, in particolare, all'articolo 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la situazione emergenziale di cui al precedente comma permane sino al momento in cui, al venir meno dei relativi presupposti, lo stato di emergenza sia espressamente revocato con le modalità previste dal medesimo articolo 5 della legge n. 225 del 1992. » »;

d) all'articolo 1, dopo il comma 2, sia inserito il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo è inserito il seguente:

«2-bis. Il comma 22 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato.» »;

e) all'articolo 1, il comma 3 sia sostituito dal seguente:

«3. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è sostituito dal seguente:

«3. Con i decreti di ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, è altresì determinata, previa intesa con la Regione Lazio e Roma capitale, la quota di risorse spettante a Roma capitale sulla base dei medesimi criteri adottati per ripartire il Fondo tra le regioni. Ai fini della determinazione della quota di cui al periodo precedente sono esclusi i finanziamenti destinati al trasporto pubblico locale ferroviario. Le risorse di cui al

presente comma sono erogate direttamente a Roma capitale con le modalità e i tempi previsti per l'erogazione del Fondo alle regioni.» »;

f) l'articolo 2 sia sostituito dal seguente:

ART. 2.

(Disposizioni in materia di patrocinio della gestione commissariale di Roma capitale).

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della gestione commissariale, di cui all'articolo 78 del decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono assicurati ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

2. Prosegue, senza oneri per la gestione commissariale, il patrocinio dell'Avvocatura comunale nelle controversie aventi ad oggetto partite inserite nel documento di accertamento del debito pregresso di cui all'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Restano salvi gli effetti dell'attività processuale già svolta dall'Avvocatura dello Stato.»

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

X Comitato – Cultura della legalità, scuola, università e informazione. Riunione n. 21 ...	225
XII Comitato – Affondamenti di navi da parte della criminalità organizzata. Riunione n. 9 ...	225
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	225

Mercoledì 19 dicembre 2012.

X Comitato – Cultura della legalità, scuola, università e informazione. Riunione n. 21.

Orario: dalle 14.30 alle 15.

Mercoledì 19 dicembre 2012.

XII Comitato – Affondamenti di navi da parte della criminalità organizzata. Riunione n. 9.

Orario: dalle 20.15 alle 20.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 19 dicembre 2012.

Orario: dalle 20.50 alle 21.40.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo	226
Comunicazioni del Presidente	226

Mercoledì 19 dicembre 2012. – Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero MASSOLO, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dall'onorevole Massimo D'ALEMA (PD), *presidente*,

dal deputato Ettore ROSATO (PD) e dai senatori Giuseppe ESPOSITO (PdL), Achille PASSONI (PD) e Francesco RUTELLI (Per il Terzo Polo-ApI-FLI).

Comunicazioni del Presidente.

Massimo D'ALEMA (PD), *presidente*, svolge alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta. Prende quindi atto del consenso unanime del Comitato sul piano annuale relativo al 2013 per l'attività ispettiva ordinaria, previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 124 del 2007.

La seduta termina alle 10.10.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013. Esame C. 5657 – Governo (Parere alla Commissione I) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
--	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Cagliari (atto di citazione del dottor Renato Soru) (doc. IV-ter, n. 24) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	6
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti del deputato Aldo Di Biagio pendente presso il Giudice di pace di Roma (proc. n. 11/007359 RG PM 190) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
Sui lavori della Giunta	8

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. Atto n. 521 (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere dei Relatori</i>)	14
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	17

COMMISSIONI RIUNITE (II e VIII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluoranti ad effetto serra. Atto n. 517 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni</i>)	20
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	23
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	24
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) N. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico. Atto n. 519 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	21

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/30/CE per la semplificazione e la razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Atto n. 523 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	25
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	27
Sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure da adottare per prevenire e contrastare tali fenomeni.	
Audizione del ministro dell'interno, Anna Maria Cancellieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	27

SEDE REFERENTE:

DL 223/2012: Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013. C. 5657 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	28
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	38
AVVERTENZA	37

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. Nuovo testo C. 4063 Bragantini (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
---	----

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO

AUDIZIONI:

Audizione del ministro Cristina Ravaglia, Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento</i>)	53
---	----

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO:

Esame di uno schema di relazione	53
ALLEGATO 1 (<i>Relazione sull'attività del comitato permanente sugli italiani all'estero</i>)	61

SEDE CONSULTIVA:

DL n. 223/2012: Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013. C. 5657 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione</i>)	54
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	65

RISOLUZIONI:

7-01071 Allasia: Sulla situazione dei diritti umani in Corea del Nord.	
7-01077 Mecacci: Sulla situazione dei diritti umani in Corea del Nord (<i>Discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato</i>)	57
ALLEGATO 3 (<i>Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione</i>)	66

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009. C. 5510 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) ..	58
ALLEGATO 4 (<i>Emendamento</i>)	69

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08688 Menia: Sul trattamento economico del personale locale presso la rete estera	58
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	70

INTERROGAZIONI:

5-08664 Nirenstein: Sull'inserimento del movimento Hezbollah nella lista UE delle organizzazioni terroristiche	59
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	72
5-08666 Nirenstein: Sulla pubblicazione del rapporto dal titolo « Quanto ci costa delegittimare Israele? »	59
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

DL 223/2012: Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013. C. 5657 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	77
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	87
Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. Nuovo testo C. 4063 Bragantini (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	79

RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori	80
7-01049 Di Stanislao: Sugli interventi da attuare per bonificare le aree dei poligoni militari di tiro e sulla documentazione volta a specificare l'iter operativo della bonifica dei territori (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	80
ALLEGATO 2 (Nuovo testo approvato dalla Commissione)	88
7-01045 Gidoni: Sulle iniziative volte a valorizzare i luoghi di memoria della Grande Guerra in occasione delle celebrazioni del « Centenario della Prima Guerra Mondiale » (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 7-01045</i>)	81

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni per la riduzione degli organici delle forze armate. Atto n. 520 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	83
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2012, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche. Atto n. 524 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	83
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	90
Sui lavori della Commissione	84

INTERROGAZIONI:

5-08424 Bocci: Sull'accorpamento degli stabilimenti militari di Baiano (Spoleto) e di Noceto (Parma)	85
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	91
5-07473 Maurizio Turco: Sulla situazione dei militari cessati dal servizio permanente per infermità e sulle iniziative che il Governo intende intraprendere per garantire la soluzione di continuità tra il trattamento economico stipendiale e il trattamento pensionistico ...	85
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	92
5-07485 Maurizio Turco: Sulla gestione del servizio di distributori automatici di bevande nella Legione dei Carabinieri Lazio e sui relativi intendimenti del Governo	85
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	95

5-07486 Maurizio Turco: Sulle notizie stampa relative all'associazione Carabinieri in servizio Podgora e sulle iniziative che il Governo intende assumere in merito	85
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	96
5-07506 Maurizio Turco: Sulle vicende connesse al rinnovo del contratto economico 2008-2009 del comparto sicurezza difesa	85
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	97
5-07477 Maurizio Turco: Sul trasferimento del comandante della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige, generale Finelli	85
5-08614 Maurizio Turco: Sulle iniziative per riconoscere i meriti del generale Finelli	86
ALLEGATO 9 (Testo della risposta)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	86
AVVERTENZA	86
 V Bilancio, tesoro e programmazione	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	101
Indagine conoscitiva sull'individuazione di indicatori di misurazione del benessere ulteriori rispetto al PIL: esame del documento conclusivo (<i>Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo</i>)	101
ALLEGATO 1 (Documento conclusivo approvato dalla Commissione)	111
SEDE CONSULTIVA:	
Decreto-legge 223/2012: Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013. C. 5657 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	101
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. Nuovo testo C. 4063 (Parere alle Commissioni I e VIII) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	103
Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizioni</i>)	103
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	120
Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e invalidante. Testo unificato C. 3367 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	103
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 513 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	104
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni per la riduzione degli organici delle Forze armate. Atto n. 520 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	105
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Atto n. 527 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	106

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Atto n. 526 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	107
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi che abroga le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE nonché la decisione 68/416/CEE. Atto n. 522 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110

VI Finanze

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	123
RISOLUZIONI:	
Sull'ordine dei lavori	123
7-01074 Bernardo ed altri: Rafforzamento del meccanismo di censimento del patrimonio immobiliare pubblico (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	123
7-01035 Barbato: Revisione della politica tributaria (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	126
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-08689 Antonio Pepe e Contento: Applicazione della maggiorazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)	130
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	137
5-08690 Cesario: Regime giuridico dei produttori degli apparecchi da gioco VLT e svolgimento dei collaudi su tali apparecchi	131
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	138
5-08691 Piccolo e Fluvi: Rimborsi d'imposta in favore dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza dell'Isveimer	131
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	142
5-08692 Lo Monte ed altri: Controlli svolti dalla Guardia di finanza di Trieste relativamente al pagamento della tassa sulle unità da diporto	132
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	143
5-08693 Galletti: Interpretazione della disciplina sulla responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA dovute dal subappaltatore	132
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	144
5-08694 Barbato: Regime tributario degli emolumenti riconosciuti ai consiglieri regionali .	133
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	145
5-08695 Forcolin: Andamento del processo di riorganizzazione territoriale dell'Agenzia delle entrate	133
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	146
INTERROGAZIONI:	
5-07123 Maurizio Turco: Istituti finanziari ubicati nello Stato della Città del Vaticano che accedono ai sistemi di pagamento dell'area euro.	
5-07124 Maurizio Turco: Strumenti finanziari dello Stato della Città del Vaticano oggetto della Convenzione monetaria con l'UE.	
5-07125 Maurizio Turco: Applicazione delle misure antiriciclaggio adottate dallo Stato della Città del Vaticano alle attività della Santa Sede.	
5-07130 Maurizio Turco: Operazioni di rimpatrio o regolarizzazione di attività finanziarie o patrimoniali provenienti dalla Città del Vaticano.	

5-07134 Maurizio Turco: Obblighi di identificazione della clientela a fini antiriciclaggio da parte dello IOR	134
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	147
5-07131 Maurizio Turco: Segnalazioni antiriciclaggio effettuate dall'UIF in relazione all'inchiesta sulla cosiddetta « cricca degli appalti »	135
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	149
5-08397 Pes: Esclusione dall'IMU dei terreni agricoli ubicati nei comuni montani	135
<i>ALLEGATO 10 (Testo della risposta)</i>	151
5-08463 Borghesi: Misure a tutela dei possessori di azioni Alitalia	135
<i>ALLEGATO 11 (Testo della risposta)</i>	153

VII Cultura, scienza e istruzione

RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori	156
7-01066 Centemero: Sulle celebrazioni nel 2013 della scrittrice Grazia Deledda e della sua opera « Canne al vento » (<i>Discussione e approvazione</i>)	156
<i>ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	164
7-00560 Rossa: Istituzione di un fondo per la gestione e manutenzione del sacrario vittime del Vajont.	
7-01029 Goisis: Sulle iniziative programmate dai comuni colpiti dalla tragedia del Vajont in occasione del Cinquantesimo anno di ricorrenza (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	157

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'ingegnere Agostino Ragosa, direttore dell'Agenzia per l'Italia Digitale, su questioni relative alla realizzazione degli obiettivi previsti dall'Agenda Digitale nazionale ed europea, anche in relazione delle problematiche connesse alla strategia « Europa 2020 »	157
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata dei professori universitari di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013. Atto n. 518 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	158
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	166

SEDE LEGISLATIVA:

Apprendimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche delle comunità territoriali. C. 1428 Goisis (<i>Discussione e approvazione</i>)	159
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00560 Rossa: Istituzione di un fondo per la gestione e manutenzione del sacrario vittime del Vajont.	
7-01029 Goisis: Sulle iniziative programmate dai comuni colpiti dalla tragedia del Vajont in occasione del Cinquantesimo anno di ricorrenza (<i>Seguito della discussione congiunta e approvazione della risoluzione n. 8-00224</i>)	161
<i>ALLEGATO 3 (Nuovo testo unificato proposto dai firmatari)</i>	169
<i>ALLEGATO 4 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	171
Sull'ordine dei lavori	161

SEDE REFERENTE:

Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana. C. 5309 Narducci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	162
Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati. Nuovo testo C. 5239 Granata (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	162

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	163
AVVERTENZA	163
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	173
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
In merito al 7° Rapporto sull'attuazione del Programma delle Infrastrutture strategiche ..	173
ALLEGATO 1 (Nota di sintesi)	177
SEDE LEGISLATIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	174
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (<i>Discussione e approvazione</i>)	174
ALLEGATO 2 (Nuovo testo adottato come testo base)	183
COMITATO RISTRETTO:	
Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni contro l'inquinamento ambientale e i danni alla salute derivanti dalla dispersione dei mozziconi dei prodotti da fumo nel suolo e nelle acque. C. 3344 e C. 4761 Di Cagno Abbrescia	175
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni contro l'inquinamento ambientale e i danni alla salute derivanti dalla dispersione dei mozziconi dei prodotti da fumo nel suolo e nelle acque. C. 3344 e C. 4761 Di Cagno Abbrescia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	175
ALLEGATO 3 (Nuovo testo adottato come testo base)	189
Sui lavori della Commissione	176
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	176
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE LEGISLATIVA:	
Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi. C. 5584, approvata dal Senato (<i>Discussione e approvazione</i>)	191
ALLEGATO 1 (Ordini del giorno)	197
Disposizioni in materia di professioni non organizzate. C. 1934-2077-3131-3488-3917-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Discussione e approvazione</i>)	193
ALLEGATO 2 (Emendamenti)	198
ALLEGATO 3 (Ordine del giorno)	199
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	196
XI Lavoro pubblico e privato	
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche dell'ordinamento e della struttura organizzativa degli enti previdenziali. C. 5463 Moffa, C. 5503 Cazzola, C. 5539 Motta, C. 5572 Fabbri	200
RISOLUZIONI:	
7-01023 Codurelli: Sulle comunicazioni dell'INPS concernenti la revoca di periodi di congedo straordinario e la cancellazione dei relativi contributi figurativi (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00223</i>)	200
ALLEGATO (Risoluzione approvata dalla Commissione)	202
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	201

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08685 Mancuso: Organizzazione delle strutture dei dipartimenti di prevenzione della regione Piemonte	204
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	208
5-08686 Binetti: Attivazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 158 del 2012 al fine di contrastare la dipendenza da gioco	205
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	209
5-08687 Lenzi: Diritto al risarcimento di persone soggette a trasfusione con sangue infetto e dei loro familiari	205
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	210

RISOLUZIONI:

7-01075 Binetti: Iniziative volte a rimuovere le discriminazioni e a favorire la piena integrazione delle persone con epilessia (<i>Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	206
ALLEGATO 4 (Nuova formulazione approvata dalla Commissione)	211

XIV Politiche dell'Unione europea

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro informale con una delegazione della Commissione per gli affari europei dell'Assemblea nazionale francese	215
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

Sull'esame dell'atto del Governo n. 516	216
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale. Atto n. 513 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	217
ALLEGATO 1 (Riformulazioni degli emendamenti alla proposta di parere dei relatori)	222
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	223

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

X Comitato – Cultura della legalità, scuola, università e informazione. Riunione n. 21 ...	225
XII Comitato – Affondamenti di navi da parte della criminalità organizzata. Riunione n. 9 ...	225
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	225

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo	226
Comunicazioni del Presidente	226

